



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 59 del 18/2/2022 recante:
"Art. 4 - Legge regionale n. 8/2008 - Approvazione del «Piano Esecutivo
annuale 2022»"
relatore: K. GENTILE

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/2/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/2/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	28/2/2022
SEDE	
PARERE PREVISTO	VI Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa regionale

- Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 40 pag. 5
Proroga della scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS)2019 – 2021.
- Legge regionale 21 giugno 2019, n. 21 pag. 6
Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.
- Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, artt. 3 e 4 pag. 14
Riordino dell'organizzazione turistica regionale
- Estratto PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO pag. 18
ASSE 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche
- Estratto PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 pag. 20
ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale Azione 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche.

Normativa comunitaria

- Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 pag. 21
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
- Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE pag. 40
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Documentazione citata

- Deliberazione di Giunta regionale n. 439 del 14 settembre 2021 pag. 378
Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Rettifica DGR n. 412 del 25 agosto 2021
- Deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 31 marzo 2021 pag. 418
Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2021- Azione 2.1- Atto d'indirizzo.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 117 del 31 marzo 2021 pag. 422
Approvazione definitiva del "Piano Esecutivo annuale d'Immagine e

Promozione Turistica 2021”

- Deliberazione di Giunta regionale n. 290 del 19 ottobre 2020 pag. 442
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n.1303/2013. Modifiche al SI.GE.CO e al Manuale per la Selezione delle operazioni approvati con DGR n. 492 del 31/10/2017 successivamente modificati con la DGR n. 340 del 26/07/2019.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 23 giugno 2020 pag. 449
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii..
- Deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 15 giugno 2020 pag. 460
Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 29 ottobre 2018 pag. 466
Piano di Azione Coesione (PAC) 2007/2013. Rimodulazione Piano Finanziario.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 73 del 02 marzo 2016 pag. 478
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 40 del 24 febbraio 2016 pag. 489
Rimodulazione del Piano di Azione Coesione (PAC) e applicazione art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190
- Deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 08 aprile 2014 pag. 520
Ridenominazione del Piano Ordinario Convergenza approvato con DGR 234/13 e modificato con DGR 295/13 in Piano di Azione Coesione
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA pag. 524
C(2020) 8335 final del 24.11.2020
Modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA pag. 529
C(2019) 6200 final del 20.08.2019
determinazione dei programmi operativi e delle priorità per l'Italia e per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA pag. 547
C(2019) 1752 final del 28.02.2019
Modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA pag. 553
C(2015) 7227 final del 20.10.2015

approvazione di determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Calabria in Italia

Delibera Cipe n. 77 del 7 agosto 2017 pag. 559

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Azioni di sistema per l'accelerazione degli interventi delle politiche di coesione.

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 40

Proroga della scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019 – 2021.

(BURC n.114 del 29 dicembre 2021)

Art. 1

(Proroga della scadenza del PRSTS 2019/2021)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della [legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#) (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:
"2-bis. E' prorogata di un anno la scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019/2021; è rinviata, pertanto, di un anno la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2022/2024, fermo restando l'invarianza dei criteri, dei parametri e delle indicazioni generali contenute nel Piano stesso; ai sensi dell'articolo 4, la fase attuativa per l'anno 2022 è demandata alla successiva approvazione del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2022".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 21

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.

(BURC n. 67 del 21 giugno 2019)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli articoli 9, 21 e 33 della [Costituzione](#) e all'articolo 2 del proprio Statuto, nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del TFUE e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, dei principi fondamentali dettati dalla [legge 14 novembre 2016, n. 220](#) (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive quale strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione, di sviluppo economico e di promozione del territorio.
2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Calabria nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo all'individuazione e all'attuazione, anche in forma coordinata con le politiche attuate in altri settori, di quelle tipologie che ne sostengono lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ove non sia diversamente disposto, si rinvia alle definizioni di cui alla [l. 220/2016](#) e alla normativa attuativa della stessa.

Art. 3
(Finalità e obiettivi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono volti a promuovere e sostenere, anche attraverso collaborazioni e sinergie con soggetti pubblici e privati:
 - a) la nascita di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale, nel più ampio contesto delle industrie creative, sia per favorire la produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nel territorio regionale, sia per agevolare la crescita di professionalità, anche in sinergia con altri settori, al fine di potenziare il sistema economico, occupazionale e sociale a livello territoriale;
 - b) iniziative volte ad attrarre nel territorio regionale produzioni nazionali e internazionali, al fine di favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale e il cineturismo;
 - c) lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai, anche al fine di favorire la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale;
 - d) lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno a festival, rassegne e premi di carattere nazionale e internazionale, ad attività di associazioni culturali e ad altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrano all'educazione delle giovani generazioni, all'accrescimento e alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto

- generazionale e al dialogo interculturale, preferenzialmente in relazione a opere realizzate da produzioni indipendenti, d'interesse regionale e d'autore;
- e) la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine, anche attraverso:
 - 1) progetti che favoriscano la crescita di nuovi talenti e professionalità, anche mediante percorsi formativi di eccellenza;
 - 2) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo;
 - 3) una banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo;
 - f) la Fondazione Calabria Film Commission di cui all'articolo 7 (FCFC), nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidando ad essa compiti di attuazione, sostegno e coordinamento delle attività e politiche cinematografiche e audiovisive disciplinate dalla presente legge, adeguandone la struttura organizzativa in relazione agli ambiti e agli interventi previsti;
 - g) l'attuazione coordinata degli interventi previsti dalla presente legge anche rispetto alle politiche e interventi da attuarsi nei settori dell'impresa, della cultura e dell'educazione in ambito regionale, al fine di realizzare positive sinergie;
 - h) il monitoraggio sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Calabria;
 - i) lo studio, la ricerca e la sperimentazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo;
 - j) il reperimento, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;
 - k) lo sviluppo e la diffusione di progetti e attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e il sistema economico produttivo e finanziario.

Art. 4

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione e dalle leggi statali, e in particolare dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), elabora e definisce gli indirizzi e i criteri generali delle politiche in materia di cinema e audiovisivo a livello regionale, con particolare riferimento alle sinergie attuabili con altri settori della società civile e del mondo dell'impresa, e pone in essere ogni attività finalizzata al perseguimento degli obiettivi e delle finalità previsti dall'articolo 3, avvalendosi della Film Commission di cui all'articolo 7.
2. La Regione persegue gli obiettivi e finalità di cui all'articolo 3 anche nell'ambito dell'attività di programmazione per lo sviluppo culturale e sociale del territorio e delle attività produttive, con particolare attenzione alle sinergie attuabili tra le finalità e gli obiettivi specifici delle attività cinematografiche e audiovisive e quelli più generali perseguiti in materia di sviluppo delle industrie creative, innovazione, internazionalizzazione, turismo, formazione, politiche giovanili, promozione del territorio e dell'occupazione.
3. Nell'ambito delle attività di propria competenza la Regione opera anche con il concorso degli enti locali, coinvolgendo altresì le associazioni e gli altri enti pubblici o privati presenti sul territorio e maggiormente rappresentativi nel settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché ricercando il coinvolgimento delle realtà maggiormente rappresentative nel mondo della cultura, dell'impresa, dell'educazione e delle professioni.
4. La Regione assicura la massima semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative di propria competenza, al fine di agevolare le attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive operanti sul territorio calabrese e, in generale, l'attuazione delle politiche, iniziative e attività previste dalla presente legge.
5. La Regione persegue gli obiettivi e le finalità di cui alla presente legge anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e soggetti pubblici e privati del sistema economico, produttivo e finanziario.

Art. 5

(Funzioni e compiti degli enti locali)

1. Gli enti locali, in conformità alle linee di indirizzo contenute nella programmazione regionale, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformità con la normativa statale vigente e sulla base delle risorse disponibili nei propri bilanci:
 - a) sostengono le attività cinematografiche e audiovisive per promuovere lo sviluppo culturale e sociale delle comunità locali;
 - b) sostengono le iniziative locali di promozione del proprio territorio tramite progetti e produzioni cinematografiche e audiovisive;
 - c) promuovono interventi di tutela, restauro e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
 - d) monitorano le attività cinematografiche e audiovisive che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione;
 - e) collaborano con la Regione nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

CAPO II**PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI****Art. 6**

(Programmazione)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati, delle proposte e delle indicazioni comunicati dalla Film Commission ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera l), approva il Programma, annuale o pluriennale, di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva.
2. Il Programma, in armonia con le finalità della presente legge e in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), individua:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
 - c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi;
 - d) i criteri per la verifica della realizzazione degli obiettivi individuati;
 - e) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali;
 - f) le tipologie di beneficiari;
 - g) le procedure e i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi, assicurando la massima trasparenza, anche per il tramite di uno specifico sito web, in ogni fase del procedimento;
 - h) le procedure, le modalità e le tempistiche di attuazione degli interventi;
 - i) la copertura nel bilancio regionale.

Art. 7

(Film Commission Regione Calabria)

1. La Regione riconosce la Fondazione Calabria Film Commission, già prevista e disciplinata dall'articolo 3 della [legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#) (Collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006), quale unica film commission della Regione Calabria, anche ai fini e per gli effetti di cui alla [l. 220/2016](#) e delle relative disposizioni attuative, che persegue finalità di pubblico interesse nel settore dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, e le ulteriori funzioni previste dalla presente legge.
2. La FCFC fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, nel territorio della Regione Calabria, e provvede altresì, quale

- organismo attuatore, alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi regionali in materia di cinema e audiovisivo previsti dalla presente legge.
3. La FCFC, in particolare, ha il compito di:
 - a) promuovere e sostenere lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale e ogni azione volta ad accrescere la visibilità e l'attrattività della Regione sui mercati nazionali e internazionali, quale location di riprese;
 - b) promuovere e sostenere ogni azione volta a incrementare l'impatto economico e occupazionale della produzione audiovisiva a livello locale, con strategie mirate ad accrescere la competitività dell'offerta territoriale di beni e servizi per il settore;
 - c) fornire assistenza alle società di produzione che intendono realizzare in Calabria produzioni audiovisive, con particolare riguardo, in collaborazione con gli enti locali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, agli aspetti logistici e amministrativi;
 - d) promuovere la conoscenza della realtà professionale e imprenditoriale del settore audiovisivo locale implementando, in accordo con le imprese e le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, iniziative di internazionalizzazione presso i mercati di settore, messa in rete di dati e incontro tra domanda e offerta;
 - e) elaborare e realizzare, di concerto con le amministrazioni e gli enti preposti alla promozione turistica, iniziative coordinate volte a promuovere le location regionali;
 - f) promuovere la creazione e l'aggiornamento di un elenco regionale di professionisti e imprese del settore cinematografico e audiovisivo;
 - g) promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a favorire lo sviluppo del comparto professionale locale in tutte le articolazioni della sua filiera e assicurare la promozione dell'immagine della Calabria e del suo patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
 - h) sostenere e promuovere le attività in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
 - i) promuovere, sostenere e favorire progetti e iniziative che consentano l'attivazione di risorse, a livello regionale o interregionale, statale, dell'Unione europea o di partnership tra soggetti pubblici e soggetti privati;
 - l) elaborare e fornire alla Giunta regionale, anche al fine di cui alla lettera a), dati, proposte e indicazioni per l'elaborazione del Programma di cui all'articolo 6;
 - m) attuare e sostenere, nell'ambito delle competenze e funzioni sue proprie, ogni altra iniziativa coerente con gli obiettivi e le finalità previsti dall'articolo 3.
 4. Con riferimento alla programmazione e attuazione degli interventi disciplinata nel presente Capo, e alle specifiche forme di interventi previste nel Capo III, la FCFC:
 - a) monitora e raccoglie dati e informazioni sul mercato audiovisivo locale, al fine di valutare l'impatto delle politiche e iniziative attuate o da attuarsi ai sensi della presente legge;
 - b) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 8 a sostegno dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali;
 - c) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 9 a sostegno dell'esercizio cinematografico;
 - d) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 10 in materia di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;
 - e) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 11 in materia di formazione e specializzazione professionale degli autori, dei professionisti e delle imprese locali del settore;
 - f) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 12 in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
 - g) attua e gestisce gli eventuali ulteriori interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 6.
 5. Al fine di agevolare e allineare l'attuazione dei propri compiti con la normativa e con le migliori prassi riconosciute a livello nazionale e internazionale, la FCFC può partecipare ad associazioni che perseguano la finalità del coordinamento delle attività di altre Film Commission e altri enti e istituzioni, a livello nazionale e internazionale.
 6. La FCFC ha facoltà, in sede di attuazione degli interventi, di adottare specificazioni delle definizioni e dei criteri previsti dalla presente legge, nel Programma di cui all'articolo 6,

anche tenendo conto della evoluzione tecnologica del settore e delle condizioni e prassi del mercato e del territorio.

CAPO III TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Art. 8

(Sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettere a) e b), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, attua interventi volti a favorire lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale.
2. Ai sensi della presente legge, sono ritenute di interesse regionale e pertanto, nella misura in cui ciò sia compatibile con la normativa europea e statale, sostenute in via prioritaria, le opere cinematografiche, audiovisive e multimediali che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) prevedano una partecipazione effettiva e sostanziale, preferibilmente fin dalla fase iniziale di creazione e sviluppo, di almeno un autore o una società di produzione aventi residenza o sede nel territorio della Regione Calabria;
 - b) realizzino una parte apprezzabile delle attività di produzione o post-produzione nel territorio della Regione Calabria, coinvolgendo maestranze e professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo e comunque lavoratori residenti nel territorio, preferibilmente con il coinvolgimento di giovani e soggetti che abbiano partecipato a percorsi formativi sostenuti dalla Regione Calabria;
 - c) trattino temi legati alla cultura, alla storia, all'identità o al territorio calabrese o, comunque, tali da suscitare interesse per la Regione in ambito nazionale o internazionale;
 - d) rivestano, in base alle politiche e agli interventi attuati dalla Regione Calabria in materia di cinema e audiovisivo, particolare importanza strategica per le sinergie attuabili nel campo delle industrie creative, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, della promozione del territorio, del turismo, della formazione, delle politiche giovanili e della promozione dell'occupazione.
3. I criteri per l'individuazione dell'interesse regionale di cui al comma 2 possono essere oggetto di ulteriori specificazioni nel Programma di cui all'articolo 6 e, in ogni caso, ad opera della FCFC in sede di attuazione dei singoli interventi.
4. Gli interventi possono riguardare tutte le tipologie di opere audiovisive previste dalla vigente normativa statale, quanto al genere, al formato e alla sede di sfruttamento. Le risorse di cui all'articolo 13, da destinare a ciascuna tipologia di opera, possono essere specificate nel Programma di cui all'articolo 6 o, in mancanza, dalla FCFC in sede di attuazione degli interventi.

Art. 9

(Sostegno alle attività dell'esercizio cinematografico e principi di localizzazione)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera c), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, concede contributi, a partire dall'esercizio finanziario 2019, secondo criteri e requisiti da stabilire in appositi avvisi pubblici:
 - a) alle attività delle sale cinematografiche che assicurino una programmazione di spettacoli cinematografici di film d'essai nel corso dell'anno;

- b) a progetti di messa in rete delle attività di sale cinematografiche che siano in grado di potenziare la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale, in conformità ai principi previsti al comma 2.
2. La Regione promuove una presenza adeguata e una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza delle attività di esercizio cinematografico sul proprio territorio, attuando il proprio intervento secondo i seguenti principi:
- a) lo sviluppo di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, con particolare attenzione alle mono-sale e alle sale d'essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente adeguata;
 - b) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo e medio esercizio;
 - c) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo e medio esercizio;
 - d) la valorizzazione delle sale cinematografiche come centri di aggregazione e di integrazione sociale;
 - e) la particolare salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane e dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici;
 - f) il sostegno ad azioni specifiche dirette alle agevolazioni per le persone con disabilità, le categorie svantaggiate, il pubblico giovane, le scuole e le famiglie.

Art. 10

(Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera d), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, concede contributi a partire dall'esercizio finanziario 2019 per il finanziamento di progetti e iniziative volte a promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, e in generale il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, quali in particolare:
- a) festival, rassegne, premiazioni ed eventi simili, di carattere nazionale e internazionale, che si svolgano in Calabria o comunque presentino preminente interesse regionale, in relazione alla promozione della cultura cinematografica e alla valorizzazione delle qualità artistiche delle opere e degli autori del proprio territorio;
 - b) progetti di associazioni culturali, cine-circoli, cine-studio che operano sul territorio per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, che producano attività di formazione e alfabetizzazione audiovisiva del pubblico, specie di quello giovane, attraverso azioni innovative anche con le istituzioni scolastiche e universitarie.

Art. 11

(Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera e), sostiene e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine, e in particolare:
- a) progetti diretti alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti e nuove professionalità nel campo del cinema, dell'audiovisivo e della multimedialità, e la fruizione da parte degli stessi di esperienze e percorsi formativi di eccellenza, anche mediante partecipazione a progetti, mercati, corsi e altre iniziative esistenti nel settore e collaborazioni con enti pubblici e privati nel campo della formazione e dell'educazione;
 - b) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo;
 - c) la creazione di una banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo, e la messa in rete di dati e informazioni sulle professionalità e

competenze del settore e sulle opportunità di formazione e professionali per gli operatori medesimi.

Art. 12

(Patrimonio cinematografico e audiovisivo)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in armonia con le disposizioni dell'articolo 5 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e degli articoli 7 e 29 della [l. 220/2016](#), promuove e concorre alla realizzazione dell'attività di conservazione, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse regionale.
2. La Regione sostiene la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la digitalizzazione, lo studio, la conservazione, la valorizzazione e il deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo d'interesse regionale, attraverso progetti e iniziative da realizzarsi anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale e altri soggetti regionali.
3. La Regione promuove, anche mediante l'istituzione di una cineteca regionale, e con il supporto delle mediateche territoriali, delle università, dei consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale, l'acquisizione, la catalogazione e la conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale, espressione della storia e della cultura del territorio della Calabria.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività e dagli interventi previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 600.000,00 per le annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse già allocate alla missione 05, programma 02 (U05.02) del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Alla copertura degli oneri relativi alle attività e agli interventi disciplinati agli articoli 8 e 10, quantificati complessivamente in euro 2.550.000,00 per l'annualità 2019, in euro 2.500.000,00 per l'annualità 2020 e in euro 550.000,00 per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, allocate alla missione 07, programma 02 (U07.02) del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'articolo 11, i cui oneri sono quantificati in euro 1.000.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 500.000,00 in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 8, Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, allocate alla missione 15, programma 04 (U15.04) del bilancio di previsione 2019-2021.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo 12, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 200.000,00 in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.2, allocate alla missione 05, programma 03 (U05.03) del bilancio di previsione 2019-2021.
5. Per gli esercizi successivi all'anno 2021, i contributi di cui al presente articolo sono consentiti nei limiti della disponibilità di risorse per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 14

(Normativa dell'Unione europea su aiuti di Stato)

1. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli 4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).
2. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 1 sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

L.R. 5 aprile 2008, n. 8 [\(1\)](#).

Riordino dell'organizzazione turistica regionale [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2008, n. 7, suppl. straord. 11 aprile 2008, n. 4.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 ottobre 2017, n. 473](#) e la [Delib.C.R. 19 giugno 2019, n. 405](#).

Capo II - Programmazione regionale

Art. 3

Piano di sviluppo turistico.

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo [\(3\)](#).

2-bis. È prorogata di un anno la scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019/2021; è rinviata, pertanto, di un anno la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2022/2024, fermo restando l'invarianza dei criteri, dei parametri e delle indicazioni generali contenute nel Piano stesso; ai sensi dell'articolo 4, la fase attuativa per l'anno 2022 è demandata alla successiva approvazione del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2022 [\(4\)](#).

3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai distretti turistici regionali [a](#).

4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:

a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare:

- lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;

- il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;

- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;

- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;

b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;

- i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;

- le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;

- gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;

- le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
 - le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
 - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;
 - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
 - i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali;
- c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (Legge Finanziaria 2006);
- d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Delib.C.R. 19 giugno 2019, n. 405](#).

(6) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 40](#), a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma così modificato dall'art. [9, comma 1, lettera a\), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2](#), a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 4*Piano esecutivo annuale* ⁽⁸⁾.

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:

a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;

b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.

2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.

3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione.

⁽⁸⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 24 settembre 2020, n. 251](#).

REGIONE CALABRIA**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020****FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO****ASSE 6****Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.****Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche**

L'azione è finalizzata alla valorizzazione ed alla fruizione integrata degli attrattori culturali e naturali regionali attraverso azioni di promozione integrata e interventi volti a migliorare le condizioni strutturali e di contesto e gli standard di qualità di offerta dei servizi.

L'azione sostiene la promozione di iniziative di valorizzazione dei siti e delle risorse culturali (aree archeologiche, musei, teatri, biblioteche, edifici storici e di pregio architettonico) oggetto di interventi infrastrutturali finanziati con il programma, quali le residenze artistiche e i cantieri di produzione culturale, laddove venga dimostrata la capacità di tali iniziative di rafforzare il legame tra identità dei territori, cultura e turismo sostenibile; garantire flussi di visita anche nei periodi di bassa stagione; stimolare nuovi segmenti di domanda locale ed extra-regionale.

L'azione inoltre, prevede, in sinergia con quanto previsto per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la realizzazione di un sistema di comunicazione integrata capace promuovere le principali destinazioni turistiche regionali e i principali attrattori culturali.

L'azione è volta a:

- potenziare e migliorare le condizioni di accessibilità e fruibilità del sistema delle destinazioni turistiche principali e degli attrattori culturali e naturali, mediante la creazione di idonei servizi e la realizzazione di modalità di collegamento sostenibile (es. piste ciclabili, percorsi sostenibili, ecc.);
- potenziare la valorizzazione degli attrattori culturali presenti nelle principali destinazioni turistiche regionali e nelle ARS, sostenendo le residenze artistiche e i cantieri di produzione culturale;
- rafforzare sistemi integrati di comunicazione ed informazione turistica capaci di promuovere le destinazioni turistiche principali e i grandi attrattori culturali e naturali.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti Pubblici

Territori

Aree di Attrazione Culturale e Naturale di Rilevanza Strategica e Destinazioni turistiche individuate dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dagli strumenti di programmazione.

REGIONE CALABRIA**PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020****ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale****Azione 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche.**

L'azione sostiene:

- il potenziamento delle condizioni di accessibilità e fruibilità del sistema delle destinazioni turistiche principali e degli attrattori culturali e naturali, mediante la creazione di idonei servizi e la realizzazione di modalità di collegamento sostenibile (es. piste ciclabili, percorsi sostenibili, ecc.);
- la valorizzazione degli attrattori culturali presenti nelle principali destinazioni turistiche regionali e nelle ARS, sostenendo le residenze artistiche e i cantieri di produzione culturale;
- la promozione, qualificazione e realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi di turisti;
- il rafforzamento dei sistemi integrati di comunicazione ed informazione turistica capaci di promuovere le destinazioni turistiche principali e i grandi attrattori culturali e naturali.

Tipologie indicative di beneficiari: Enti pubblici e privati

Territori: Aree di Attrazione Culturale e Naturale di Rilevanza Strategica e Destinazioni turistiche individuate dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dagli strumenti di programmazione.

Modalità attuativa: le modalità di selezione, in relazione alle tipologie di operazione da finanziare, fanno riferimento a bandi di gara, procedure concertative/negoziali, avvisi pubblici e/o manifestazione di interesse). Nella selezione delle operazioni sarà garantito il rispetto della normativa comunitaria sugli appalti e sugli aiuti di stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale, regionale e comunitario.

Indicatori di realizzazione: Progetti per la fruizione integrata e la promozione (CUP)

Target di fine programma: 8

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(4\)](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013.

[\(3\)](#) Per le disposizioni transitorie e finali, vedi il l' [art. 15 del Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1058/UE](#).

[\(4\)](#) Per la dichiarazione relativa al presente regolamento, vedi la [Dichiarazione 20 dicembre 2013, n. 2013/C375/01](#); e per l'integrazione del presente regolamento, per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 522/2014](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare gli [articoli 178](#) e [349](#),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [\(5\)](#),

visto il parere del Comitato delle regioni [\(6\)](#),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'[articolo 176](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'[articolo 174](#), secondo e terzo comma, TFUE, il FESR è destinato a contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(7\)](#) stabilisce le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(3) È opportuno stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR per contribuire alle priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013. È opportuno allo stesso tempo definire e chiarire quali attività non rientrano nell'ambito del FESR, tra cui gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'[allegato 1 della direttiva 2003/87/CE](#) del Parlamento

europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Al fine di evitare un finanziamento eccessivo, tali investimenti non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FESR in quanto già beneficiano di vantaggi finanziari derivanti dall'applicazione della [direttiva 2003/87/CE](#). Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al FESR a sostegno di attività non contemplate dall'allegato I della [direttiva 2003/87/CE](#) anche se tali attività sono attuate dagli stessi operatori economici e comprendono attività quali investimenti a fini di efficienza energetica in reti di riscaldamento urbano, in sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, e misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, anche se uno degli effetti indiretti di tali attività è la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, o se sono elencati nel piano nazionale di cui alla [direttiva 2003/87/CE](#).

(4) È necessario specificare quali attività supplementari possono essere sostenute a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

(5) Il FESR dovrebbe contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. A seconda della categoria delle regioni sostenute, il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere concentrato sulla ricerca e sull'innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulla promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio. Tale concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, mentre dovrebbe lasciare un margine di flessibilità a livello dei programmi operativi e tra diverse categorie di regioni. La concentrazione tematica dovrebbe essere adeguata, se del caso, al fine di tener conto delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità d'investimento relative alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio e di cui al [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾. Il grado di concentrazione tematica dovrebbe tener conto del livello di sviluppo della regione, del contributo delle risorse del Fondo di coesione se del caso, e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, delle regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 e di talune regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole.

(6) Nell'ambito della priorità d'investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" il sostegno del FESR dovrebbe poter contribuire a tutti gli obiettivi tematici indicati nel presente regolamento.

(7) Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e in linea con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 le azioni specifiche del FESR considerate come "priorità d'investimento". Tali priorità di investimento dovrebbero definire obiettivi dettagliati, che non siano reciprocamente incompatibili, cui il FESR deve contribuire. Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma.

(8) È necessario promuovere l'innovazione e lo sviluppo di PMI in ambiti emergenti legati alle sfide europee e regionali, come ad esempio i settori dell'industria creativa e della cultura nonché i servizi innovativi che rispondono alle nuove esigenze della società ovvero a prodotti e servizi connessi all'invecchiamento della popolazione, all'assistenza e alla salute, all'ecoinnovazione, all'economia a bassa emissione di carbonio e all'efficienza in termini di risorse.

(9) Conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, saranno essere cercate sinergie, in particolare, tra il funzionamento del FESR e Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, nel rispetto dei loro distinti obiettivi.

- (10) È importante assicurarsi che, nel promuovere gli investimenti nella gestione del rischio, siano presi in considerazione i rischi specifici a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale.
- (11) Al fine di ottimizzare il loro contributo all'obiettivo di sostenere una crescita favorevole all'occupazione, le attività a sostegno del turismo sostenibile e del patrimonio culturale e naturale dovrebbero iscriversi nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino. Il sostegno di tali attività dovrebbe fornire altresì un contributo al potenziamento dell'innovazione e dell'uso delle TIC, alle PMI, all'ambiente e all'uso efficiente delle risorse o alla promozione dell'inclusione sociale.
- (12) Al fine di promuovere la mobilità regionale o locale sostenibile o di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, è necessario promuovere modalità di trasporto salubri, sostenibili e sicure. È opportuno che gli investimenti in infrastrutture aeroportuali sostenuti dal FESR promuovano un trasporto aereo sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, potenziando, tra l'altro, la mobilità regionale mediante il collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), anche attraverso nodi multimodali.
- (13) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e di clima stabiliti dall'Unione nel quadro della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il FESR dovrebbe sostenere gli investimenti volti a promuovere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri attraverso, tra l'altro, lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, anche attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. Al fine di soddisfare i loro requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento in modo che siano coerenti con i loro obiettivi nell'ambito della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri dovrebbero poter investire in infrastrutture energetiche che siano coerenti con il mix energetico prescelto.
- (14) Le PMI, che possono includere le imprese dell'economia sociale, dovrebbero essere intese conformemente alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 1303 /2013, vale a dire comprendere le micro, piccole o medie imprese quali definite nella [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione ⁽¹⁰⁾.
- (15) Al fine di promuovere l'inclusione sociale e di combattere la povertà, in particolare in seno alle comunità emarginate, è necessario migliorare l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi, attraverso l'offerta di infrastrutture di ridotte dimensioni, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità e degli anziani.
- (16) È opportuno che i servizi locali di tipo partecipativo comprendano tutte le forme di servizi prestati a domicilio, su base familiare e residenziali e di altri servizi locali che sostengono il diritto di ogni persona a vivere nella comunità godendo della parità di scelta e mirano a prevenire l'isolamento o la segregazione dalla comunità.
- (17) Al fine di accrescere la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo consentendo un'esecuzione comune, le priorità d'investimento del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dei corrispondenti obiettivi tematici dovrebbero essere allineate.
- (18) È opportuno definire in un allegato del presente regolamento una serie di indicatori comuni di output per valutare i progressi aggregati a livello dell'Unione nell'attuazione dei programmi. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità di investimento e al tipo di azioni sostenute a norma del presente regolamento e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli indicatori comuni di output dovrebbero essere integrati da indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se necessario, da indicatori di output specifici per programma.

(19) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere azioni integrate per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo in considerazione la necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Nell'accordo di partenariato si dovrebbero definire i principi di selezione delle aree urbane in cui attuare le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli importi indicativi per dette azioni, assegnando a tale scopo almeno il 5% delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale. La portata di qualunque delega di compiti alle autorità urbane dovrebbe essere decisa dall'autorità di gestione in consultazione con l'autorità urbana.

(20) Per identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR dovrebbe sostenere azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

(21) Al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità, la messa in rete e lo scambio di esperienze tra i programmi e tra gli organismi responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile e per integrare i programmi e gli organismi esistenti, è necessario istituire una rete sullo sviluppo urbano a livello dell'Unione.

(22) Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati con cui si confrontano le aree con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni montagnose e aree scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile.

(23) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell'[articolo 349](#) TFUE ed estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del sostegno da parte del FESR al finanziamento degli aiuti di funzionamento destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla particolare situazione socioeconomica di tali regioni, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'[articolo 349](#) TFUE, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. Gli aiuti di funzionamento concessi dagli Stati membri in tale contesto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se, al momento della concessione, essi soddisfano le condizioni previste da un regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli [articoli 107](#) e [108](#) TFUE, e adottato ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio ⁽¹¹⁾.

(24) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, e tenendo conto degli obiettivi particolari stabiliti dal TFUE per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche di cui all'[articolo 349](#) TFUE, lo status di Mayotte è stato modificato in seguito alla [decisione 2012/419/UE](#) del Consiglio europeo ⁽¹²⁾, in forza della quale Mayotte diventa una nuova regione ultraperiferica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Al fine di agevolare e promuovere uno sviluppo infrastrutturale mirato e rapido di Mayotte, dovrebbe essere possibile assegnare eccezionalmente almeno il 50% della componente FESR della dotazione di Mayotte a cinque degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

(25) Al fine di integrare il presente regolamento con alcuni elementi non essenziali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290](#) TFUE riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per la scelta e la gestione delle azioni innovative. Tale potere dovrebbe essere delegato alla Commissione anche per quanto riguarda la modifica dell'[allegato I](#) del presente regolamento, ove giustificato, al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la

Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può dunque, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) Il presente regolamento sostituisce il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾. Per chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#). Tuttavia, è opportuno che il presente regolamento non pregiudichi il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) o di qualsiasi altro atto normativo applicabile a detti interventi al 31 dicembre 2013, che pertanto si dovrebbero continuare ad applicare successivamente a tale data a tali interventi od operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) dovrebbero pertanto restare valide.

(28) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(5) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 44.

(6) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 114.

(7) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(8) [Direttiva 2003/87/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la [direttiva 96/61/CE](#) del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(9) [Regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il [regolamento del Consiglio \(CE\) n. 1084/2006](#) (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(10) [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(11) [Regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag 1).

[\(12\) Decisione 2012/419/UE](#) del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

[\(13\) Regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del [regolamento \(CE\) n. 1783/1999](#) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

Articolo 2 Compiti del FESR

Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Articolo 3 Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR

1. Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all'articolo 5 il FESR sostiene le seguenti attività:

- a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;
- b) investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'[articolo 5](#), punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all'[articolo 5](#), punto 2;
- c) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;
- d) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;

e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese; ⁽⁹⁾

f) la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui all'[articolo 5, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) No 1303/2013](#), gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.

Gli investimenti in infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo sono considerati di ridotte dimensioni e ammissibili a un sostegno qualora il contributo all'operazione a titolo del FESR non superi 10 000 000 EUR. Tale massimale è innalzato a 20 000 000 EUR nel caso delle infrastrutture considerate patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 1 della convenzione dell'Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972. ⁽¹⁰⁾

Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica. ⁽¹¹⁾

2. Nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il FESR può sostenere anche la condivisione di strutture e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture a livello transfrontaliero in tutte le regioni.

3. Il FESR non sostiene:

a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'[allegato I della direttiva 2003/87/CE](#);

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato; le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ⁽⁵⁾ o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 ⁽⁶⁾, (UE) n. 1408/2013 ⁽⁷⁾ e (UE) n. 717/2014 ⁽⁸⁾ della Commissione non sono considerate come imprese in difficoltà ai sensi della presente lettera; ⁽¹²⁾

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

⁽⁵⁾ GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

⁽⁸⁾ [Regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

[\(9\)](#) Lettera così sostituita dall' [art. 271, par. 1, punto 1, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

[\(10\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 271, par. 1, punto 1, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

[\(11\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, par. 1, punto 1\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

[\(12\)](#) Lettera così sostituita dall' [art. 1 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE](#), a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/558/UE](#).

Articolo 4 *Concentrazione tematica*

1. Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento cui il FESR può contribuire nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione devono essere concentrati secondo i seguenti criteri:

a) nelle regioni più sviluppate:

i) almeno l'80% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

ii) almeno il 20% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

b) nelle regioni in transizione:

i) almeno il 60% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

ii) almeno il 15% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) nelle regioni meno sviluppate:

i) almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; e

ii) almeno il 12% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini del presente articolo, le regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità è stato nel periodo di programmazione 2007-2013 inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento e le regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 ma

che rientrano nella categoria delle regioni più sviluppate, di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel periodo di programmazione 2014-2020, sono considerate regioni in transizione.

Ai fini del presente articolo, tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole che sono parte di Stati membri che ricevono il sostegno a titolo del Fondo di coesione, e tutte le regioni ultraperiferiche, sono considerate regioni meno sviluppate.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la quota minima del FESR destinata a una categoria di regioni può essere inferiore a quanto indicato in tale paragrafo, purché tale diminuzione sia compensata da un aumento della quota assegnata ad altre categorie di regioni. La somma a livello nazionale degli importi per tutte le categorie di regioni rispettivamente per gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#), e quelli di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non è pertanto inferiore all'importo a livello nazionale risultante dall'applicazione delle quote minime del FESR indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità di investimento di cui all'[articolo 4, lettera a\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) possono rientrare nel calcolo per raggiungere le quote minime di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), del presente articolo. In tal caso, la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo è aumentata al 15%. Se del caso, tali risorse possono essere destinate pro rata alle diverse categorie di regioni in base alle rispettive quote di incidenza sulla popolazione complessiva dello Stato membro interessato.

Articolo 5 *Priorità d'investimento*

Nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento in base alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita di cui all'[articolo 15](#), paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento e indicate nell'accordo di partenariato:

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione provvedendo a:

a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;

b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari; ⁽¹⁵⁾

2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime:

a) estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale;

- b) sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;
 - c) rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health;
- 3) accrescere la competitività delle PMI:
- a) promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
 - b) sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;
 - c) sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
 - d) sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:
- a) promuovendo la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;
 - c) sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;
 - d) sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione;
 - e) promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;
 - f) promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la loro adozione;
 - g) promuovendo l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:
- a) sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;
 - b) promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse:
- a) investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
 - b) investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
 - c) conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale;
 - d) proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde;

- e) agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico;
- f) promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- g) sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in termini di risorse, promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello privato;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:
- a) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;
- b) migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali;
- c) sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;
- d) sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione dell'inquinamento acustico;
- e) promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori:
- a) sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese e di microimprese;
- b) sostenendo una crescita favorevole all'occupazione attraverso lo sviluppo del potenziale endogeno nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, che può riguardare anche la riconversione delle regioni industriali in declino e il miglioramento dell'accessibilità delle risorse naturali e culturali specifiche e il loro sviluppo;
- c) sostenendo iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾(1);
- d) investendo in infrastrutture per i servizi per l'impiego;
- 9) promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:
- a) investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità;

- b) sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali;
 - c) sostenendo imprese sociali;
 - d) investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
 - e) sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati; ⁽¹⁴⁾
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽¹⁴⁾ Lettera aggiunta dall' [art. 271, par. 1, punto 2 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

⁽¹⁵⁾ Lettera così sostituita dall' [art. 1, par. 1, punto 2\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 6 *Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"*

1. A norma dell'[articolo 27](#), paragrafo 4, dell'[articolo 96](#), paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e dell'[articolo 87](#), paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, si utilizzeranno gli indicatori comuni di output figuranti nell'[allegato I](#) del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.
2. Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma, i valori base sono fissati a zero. I valori target quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 2023.
3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 14](#) al fine di modificare l'elenco degli indicatori comuni di output figurante nell'[allegato I](#) del presente regolamento, al fine di apportare adeguamenti, ove giustificato per garantire un'efficace misurazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.

CAPO II

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 7 *Sviluppo urbano sostenibile*

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.
2. Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio accordo di partenariato i principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.
4. Almeno il 5% delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'[articolo 123](#), paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma operativo o nei programmi operativi pertinenti.
5. L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione.

Articolo 8 *Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile*

1. Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. La Commissione incoraggia il coinvolgimento dei partner interessati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione e nell'attuazione delle azioni innovative.

2. In deroga all'[articolo 4](#) del presente regolamento, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento di cui all'[articolo 5](#) del presente regolamento.
 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 14](#) al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative che il FESR sosterrà conformemente al presente regolamento.
-

Articolo 9 *Rete di sviluppo urbano*

1. La Commissione istituisce, a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, una rete di sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze a livello dell'Unione fra le autorità urbane responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile a norma dell'[articolo 7](#), paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, e le autorità responsabili delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'[articolo 8](#) del presente regolamento.
 2. Le attività della rete di sviluppo urbano sono complementari a quelle intraprese nell'ambito della cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b), del [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.
-

[\(15\) Regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 10 *Aree che presentano svantaggi naturali o demografici*

Nei programmi operativi cofinanziati dal FESR che riguardano aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 121, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, particolare attenzione è prestata al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste aree.

Articolo 11 *Regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa*

L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa. Tale dotazione è destinata agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 12 *Regioni ultraperiferiche*

1. L'[articolo 4](#) non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli specifici di cui all'[articolo 349](#) TFUE, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:

- a) gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti all'avvio di servizi di trasporto;
- c) le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.

2. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario soltanto nel caso di aiuti di funzionamento e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è utilizzata per sostenere:

- a) operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
- b) aiuti al trasporto di persone autorizzati ai sensi dell'[articolo 107](#), paragrafo 2, lettera a), TFUE;
- c) esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

5. In deroga all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettere a) e b), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

6. L'[articolo 4](#) non si applica alla quota FESR della dotazione specifica per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'[articolo 349](#) TFUE, e almeno il 50% della stessa è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO III**Disposizioni finali****Articolo 13** *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altro atto normativo applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.

2. Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) restano valide.

Articolo 14 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli [articoli 6](#), paragrafo 4, e [8](#), paragrafo 3, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.
 3. La delega del potere di cui agli [articoli 6](#), paragrafo 4, e [8](#), paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
 5. L'atto delegato adottato a norma degli [articoli 6](#), paragrafo 4, e [8](#), paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
-

Articolo 15 *Abrogazione*

Fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'[allegato II](#).

Articolo 16 *Riesame*

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'[articolo 177](#) TFUE.

Articolo 17 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 12, paragrafo 6, si applica con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. SADZIUS

Allegato I

Indicatori comuni di output per il sostegno del fcsr all'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" ([articolo 6](#)) ⁽¹⁵⁾

[Scarica il file](#)

(15) Per le modifiche al presente Allegato, vedi l' [art. 271, par. 1, punto 3 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Allegato II**Tavola di concordanza**

Regolamento (CE) n. 1080/2006	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
-	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5

Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	-
Articolo 7	-
-	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
-	Articolo 8
-	Articolo 9
Articolo 9	-
Articolo 10	Articolo 10
-	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12	-
Articolo 13	-
Articolo 14	-
Articolo 15	-
Articolo 16	-
Articolo 17	-
Articolo 18	-
Articolo 19	-
Articolo 20	-
Articolo 21	-
Articolo 22	Articolo 13
-	Articolo 14
Articolo 23	Articolo 15
Articolo 24	Articolo 16
Articolo 25	Articolo 17

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE ^{(1) (2) (3) (4)}.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio ⁽⁵⁾

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013.

(3) Per la dichiarazione relativa al presente regolamento, vedi la [Dichiarazione 20 dicembre 2013, n. 2013/C375/02](#).

(4) Per le norme di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei, vedi il [Regolamento 7 marzo 2014, n. 215/2014](#); per le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, vedi il [Regolamento 25 febbraio 2014, n. 288/2014](#); per integrazione al presente regolamento, vedi il [Regolamento 3 marzo 2014, n. 480/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, vedi il [Regolamento 28 luglio 2014, n. 821/2014](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per

gli strumenti finanziari, vedi il [Regolamento 11 settembre 2014, n. 964/2014](#); per le modalità di esecuzione del presente regolamento, vedi il [Regolamento 22 settembre 2014, n. 1011/2014](#); per le modalità di esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici, vedi il [Regolamento 20 gennaio 2015, n. 2015/207](#); per le norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al presente regolamento, vedi il [Regolamento 28 aprile 2015, n. 2015/1076](#); in conformità al presente regolamento, per stabilire un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, vedi il [Regolamento 10 giugno 2015, n. 2015/1516](#); per integrazione al presente regolamento, con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il [Regolamento 8 luglio 2015, n. 2015/1970](#); e, per integrazione al presente regolamento, riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il [Regolamento 29 gennaio 2016, n. 2016/568](#); per stabilire modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione in conformità al presente regolamento, vedi il [Regolamento 3 luglio 2019, n. 2019/1140/UE](#); per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario, vedi il [Regolamento 28 agosto 2019, n. 2019/1867/UE](#).

(5) Per le disposizioni transitorie di cui al presente provvedimento, vedi il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 177](#),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁶⁾,
visti i pareri del Comitato delle regioni ⁽⁷⁾,
visti i pareri della Corte dei conti ⁽⁸⁾,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

(1) L'[articolo 174](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'[articolo 175](#) TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(2) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si

applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

(3) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione nonché riducendo le disparità regionali. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. È pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'[articolo 349](#) TFUE.

(6) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(7) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.

(8) Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in

cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.

(9) Il presente regolamento è strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'uniformità di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonché tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi, è importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.

(10) Ai sensi dell'[articolo 317](#) TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzino i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo Parlamento e del Consiglio ⁽⁹⁾ ("regolamento finanziario"). Dette condizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento pertinente dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di tener conto dell'obiettivo complessivo di ridurre gli oneri amministrativi. ⁽²⁶⁾

(11) Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, nonché, se del caso, le "organizzazioni ombrello" di tali autorità e organismi. L'obiettivo di tale partenariato è garantire il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della

sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere istituzioni, organizzazioni e gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o potrebbero essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.

Al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare un atto delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato. Tale atto delegato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe specificare una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

(12) Le attività dei fondi SIE e le operazioni da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.

(13) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea

(TUE), dall'[articolo 10](#) TFUE e dall'[articolo 21](#) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità, nonché dall'[articolo 5](#), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

(14) Gli obiettivi dei fondi SIE dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli [articoli 11](#) e [191](#), paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente al proposito di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tali obiettivi, usando una metodologia basata sulle categorie di intervento, i settori prioritari o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che rifletta il principio di proporzionalità.

(15) Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, i fondi SIE dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi SIE sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(16) Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune (il "QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali di diversi tipi di territori.

(17) Il QSC dovrebbe definire le modalità con cui i fondi SIE devono contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi

orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.

(18) Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e innovazione e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisettoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.

(19) La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione si attende che continuino a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.

(20) In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere

specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato anche in assenza di determinati elementi relativi al fondo SIE o ai fondi SIE interessati dal posticipo, nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del regolamento o dei regolamenti specifici relativi a singoli Fondi oggetto di posticipo. Poiché in simili casi i

programmi cofinanziati dal fondo SIE interessato dal posticipo dovrebbero essere presentati e adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento specifico relativo al Fondo stesso, è altresì opportuno stabilire appositi termini per la presentazione dei programmi coinvolti.

(21) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex ante, nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione. A tal fine, una condizionalità ex ante dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità ex ante prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità ex ante dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità ex ante applicabili dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. La Commissione dovrebbe valutare la consistenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nei casi in cui una condizionalità ex ante applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma, a precise condizioni prestabilite.

(22) Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base

di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere definito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 (il "periodo di programmazione"). Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non efficiente, qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori finanziari, agli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, a causa di debolezza nella attuazione chiaramente identificate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i pagamenti al programma oppure di applicare rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione. In sede di applicazione di rettifiche finanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni finanziarie non dovrebbero essere applicate nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o ambientali, di significativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini dell'applicazione di sospensioni o rettifiche finanziarie.

(23) Al fine di agevolare l'orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è opportuno costituire per ciascuno Stato membro una riserva di efficacia dell'attuazione del 6% per cento degli stanziamenti totali destinati all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente in conformità di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2010 (il "regolamento FEAMP"). In considerazione dell'eterogeneità e del carattere che interessa una pluralità di paesi dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per questi ultimi non dovrebbe sussistere alcuna riserva di efficacia dell'attuazione. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), quali definite nel programma operativo conformemente al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ (regolamento

FSE), nonché all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, i trasferimenti dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, i trasferimenti al FEASR in applicazione delle disposizioni in materia di regolazione volontaria dei pagamenti diretti nel 2013 e sui trasferimenti al FEASR di cui al [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio ⁽¹²⁾ relativi agli anni civili 2013 e 2014, i trasferimenti al meccanismo per collegare l'Europa dal Fondo di coesione, i trasferimenti al Fondo di aiuti europei alle persone indigenti, quale definito in un futuro atto giuridico dell'Unione, e le azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione.

(24) Occorre stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione onde garantire che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno Stato membro si trova ad affrontare. Nel contesto della prima parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, se uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio intesa a sospendere, in parte o in tutto, gli impegni o i pagamenti destinati ai programmi in detto Stato membro. Occorre definire procedure diverse per la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la Commissione dovrebbe tenere in conto ogni informazione pertinente e riservare debita considerazione a ogni elemento emerso o ai pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

L'ambito e il livello di una sospensione dovrebbero essere proporzionati ed efficaci e rispettare la parità di trattamento fra gli Stati membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato nonché il possibile impatto economico generale su uno Stato membro risultante dalle diverse fasi di una procedura di disavanzo eccessivo e di una procedura per squilibri eccessivi.

(25) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord allegato al TUE e al TFUE, alcune disposizioni sul disavanzo pubblico eccessivo e sulle procedure relative non si applicano al Regno Unito. Le disposizioni sulla sospensione di tutti o parte dei pagamenti e degli impegni non dovrebbero pertanto applicarsi al Regno Unito.

(26) Data l'estrema rilevanza del principio del cofinanziamento per l'attuazione dei fondi SIE, al fine di assicurare la responsabilità nell'attuazione delle politiche, e in linea con l'applicazione proporzionata delle sospensioni, ogni decisione o sospensione nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica dovrebbe tenere in conto i requisiti specifici applicabili allo Stato membro interessato per assicurare il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(27) I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una

decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti di finanziamento esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.

(28) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.

(29) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione che approva l'accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato. La mobilitazione immediata delle risorse destinate all'IOG dovrebbe inoltre essere assicurata istituendo norme speciali per la procedura di presentazione e di approvazione dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui al regolamento FSE.

(30) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, sarebbe opportuno ricercare sinergie in particolare tra l'operazione dei fondi SIE e Orizzonte 2020, stabilito nel [regolamento \(UE\) n. 1291/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per un'operazione e un beneficiario simili e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020,

evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri e nelle regioni a bassa efficacia di attuazione in ricerca, sviluppo e innovazione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.

(31) Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

(32) Per facilitare un approccio agevole alla sua integrazione nel processo di programmazione, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbero contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.

(33) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo o di programmi operativi.

(34) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse

forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine.

(35) Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di ridurre i finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire la valutazione dell'attuazione ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.

(36) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta remunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.

(37) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai destinatari finali sotto forma

di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, dovrebbe poter riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai destinatari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.

(38) Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.

(39) Al fine di garantire che le risorse assegnate agli strumenti finanziari in favore delle PMI raggiungano un reale massa critica efficace ed efficiente di nuovi finanziamenti del debito a favore delle PMI, dovrebbe essere possibile utilizzare tali risorse nell'intero territorio dello Stato membro interessato a prescindere dalle categorie cui appartengono le relative regioni. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione dell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la BEI dovrebbe altresì essere possibile un guadagno proporzionale a una regione o a un gruppo di regioni dello stesso Stato membro nel quadro di un unico programma nazionale dedicato mediante il contributo finanziario del FESR e del FEASR.

(40) I contributi degli Stati membri dovrebbero essere distribuiti progressivamente nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'ammontare dei versamenti dovuti dagli Stati membri alla BEI dovrebbe essere stabilito di conseguenza nell'accordo di finanziamento, in linea con le prassi bancarie standard e in un'ottica di ripartizione degli effetti agli stanziamenti di pagamento dei singoli anni.

(41) In presenza di operazioni di cartolarizzazione è opportuno garantire, al momento della chiusura del programma, che sia stata utilizzata per l'obiettivo riguardante il sostegno alle PMI almeno la somma corrispondente al contributo dell'Unione, in linea con i principi applicabili agli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario.

(42) Le autorità di gestione dovrebbero avere la flessibilità per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, o agli

strumenti istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi esistenti o creati ex novo o fondi di fondi.

(43) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici è necessario stabilire talune disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.

(44) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi SIE agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25% dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.

(45) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio.

Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.

(46) È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti il reimpiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità. ⁽²⁵⁾

(47) Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno potrebbe risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali di un nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20% dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.

(48) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari, dovrebbero istituire comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, un comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare osservazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.

(49) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza in materia di relazioni dei fondi SIE è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi

relativi alla predisposizione delle relazioni proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi sulle relazioni riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

(50) Ai fini della sorveglianza dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, salvo nel 2017 e 2019.

(51) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio. Sulla base di tale discussione, il Consiglio dovrebbe poter fornire un contributo alla valutazione effettuata nelle riunioni di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nel conseguimento di una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione.

(52) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi SIE al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione della zona oggetto del programma, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

(53) Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici

possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.

(54) L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

(55) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

(56) È opportuno precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.

(57) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.

(58) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.

(59) I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno delle operazioni strutturate come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.

(60) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi SIE in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Tenendo conto l'urgente necessità di mobilitare le risorse destinate all'IOG per sostenere la sua immediata attuazione, la data di inizio dell'ammissibilità della spesa dovrebbe essere eccezionalmente il 1° settembre 2013. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a operazioni concluse.

(61) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal [regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, dal regolamento FSE, dal [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, dal [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, dal [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e nel regolamento FEAMP, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

(62) Per semplificare l'impiego dei fondi SIE e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate per il rimborso delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile nonché le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione.

(63) I fondi SIE dovrebbero poter offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o anche in combinazione tra loro, in modo da permettere agli organismi responsabili di scegliere la forma di sostegno più adatta per far fronte alle esigenze individuate.

(64) Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, è possibile che un periodo più limitato, pari a tre anni, sia giustificato qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il beneficiario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.

(65) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi SIE. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla

prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione delle operazioni e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

(67) È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.

(68) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di poter trarre conclusioni sull'efficacia dell'attuazione dei fondi SIE.

(69) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle domande di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo. ⁽²⁵⁾

(70) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno

fin dall'inizio dell'attuazione del programma, cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. Il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere liquidato integralmente al momento della chiusura del programma.

(71) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.

(72) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che sia necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

(73) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato,

anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una domanda di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso. ⁽²⁵⁾

(74) La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari, occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni aggiuntive intese a consentire detta ricostituzione degli stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica corrispondente del regolamento finanziario.

(75) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche per ciascun fondo a norma dei relativi obiettivi basati sul trattato, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(76) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(77) Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti del FESR e del FSE, consolidare lo sviluppo conseguito e stimolare la crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione, le regioni il

cui PIL pro capite nel periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno il 60% della loro assegnazione media annuale indicativa 2007-2013. L'assegnazione totale dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione per uno Stato membro dovrebbe essere pari ad almeno il 55% della sua assegnazione specifica totale 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(78) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, quale modificato dal [regolamento \(CE\) n. 105/2007](#) della Commissione ⁽¹⁹⁾.

(79) Per definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio. Al fine di tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, anche nel rispetto del [regolamento \(UE, Euratom\) n. 1311/2013](#) del Consiglio ⁽²⁰⁾, nel 2016 la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento procedendo, se vi è una divergenza complessiva superiore a / - il 5%, ad adeguamenti delle dotazioni stesse. L'adeguamento necessario dovrebbe essere suddiviso in parti uguali per ciascun anno nell'arco del periodo 2017-2020.

(80) Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia nonché delle TIC in tutta l'Unione, è istituito un meccanismo per collegare l'Europa (CEF), conformemente al [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾. È opportuno fornire sostegno a titolo del Fondo di coesione ai progetti di realizzazione delle reti principali oppure ai progetti e alle attività orizzontali di cui alla parte I dell'allegato di tale regolamento.

(81) L'assegnazione a uno Stato membro degli stanziamenti annuali a titolo dei Fondi dovrebbe essere limitata a un massimale stabilito tenendo conto del PIL da parte dello Stato membro in questione.

(82) È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di provvedere a che un investimento adeguato sia destinato all'occupazione giovanile, alla mobilità del lavoro, alla conoscenza, all'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, assicurando che non sia inferiore al 23,1% la quota del FSE in termini di percentuale delle risorse totali combinate dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione a livello dell'Unione, con esclusione del sostegno dal Fondo di coesione per infrastrutture di trasporto a titolo del CEF e il sostegno dai Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti.

(83) Data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita un'IQG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'IQG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. È opportuno che l'IQG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

(84) Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti al fine di promuovere l'inclusione sociale. È opportuno prevedere un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.

(85) Tenuto conto delle attuali circostanze economiche, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro non dovrebbe risultare in assegnazioni per Stato membro superiori al 110% del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

(86) Al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse dei fondi non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi

tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

(87) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio ⁽²²⁾. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnata.

(88) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.

(89) Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

(90) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi sintetici che definiscano chiaramente gli impegni dello Stato membro con quella di lasciare un margine di flessibilità che consenta di adeguarsi a circostanze in continua evoluzione, occorre distinguere tra gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione

della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che consentano di modificare detti elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale, senza decisioni da parte della Commissione.

(91) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(92) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.

(93) Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana e per incoraggiare l'uso della consulenza di esperti allo stadio iniziale, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di un grande progetto, la procedura di approvazione della Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.

(94) Se un'analisi qualitativa indipendente di un grande progetto non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il grande

progetto onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.

(95) Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e per allineare alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati a norma del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio ⁽²³⁾ il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del pertinente periodo di programmazione.

(96) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sui target intermedi, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali target intermedi, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

(97) È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(98) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni

dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(99) Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.

(100) Ai sensi dell'[articolo 175](#) TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.

(101) È importante informare il pubblico in merito ai risultati raggiunti dai Fondi sensibilizzando altresì in merito agli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione che ai beneficiari come pure alle istituzioni dell'Unione e agli organismi consultivi. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento dovrebbero altresì concorrere a finanziare la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui quest'ultime siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(102) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.

(103) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità,

in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

(104) Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e dovrebbe essere possibile che tale quadro comprenda diverse categorie di regioni.

(105) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi agli assi prioritari, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata.

(106) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisare le rispettive responsabilità e funzioni.

(107) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i Fondi e il FEAMP nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, senza che siano necessarie attività di audit aggiuntive laddove il sistema sia essenzialmente lo stesso del periodo di programmazione 2007-2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. La designazione non dovrebbe essere soggetta

all'approvazione della Commissione. Tuttavia, ai fini di una maggiore certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere alla Commissione, ove sussistano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, i documenti relativi alla designazione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.

(108) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione dovrebbero essere definite.

(109) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione dovrebbero essere definite.

(110) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. Le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit dovrebbero essere definite. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di delle operazioni al fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(111) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(112) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria per i fondi SIE, dovrebbero essere stabilite disposizioni supplementari per i fondi e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.

(113) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento iniziale e annuale per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per attuare i programmi secondo dette modalità. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.

(114) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.

(115) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi e il FEAMP dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno.

(116) Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.

(117) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di

gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.

(118) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.

(119) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programmi operativi.

(120) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi e il FEAMP conformemente al principio di proporzionalità.

(121) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(122) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e il FEAMP. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 200.000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, i 150.000 EUR per l'FSE e i 100.000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di

ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere introdotte norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.

(123) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290](#) TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito, l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sottosectori nei settori delle TIC, ricerca,

sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosectori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sottosectori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da

utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(124) Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe esser delegato alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli elementi degli accordi di partenariato e le loro modifiche, le decisioni di approvazione degli elementi dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sui programmi e sulle priorità che hanno raggiunto i loro target intermedi e possono beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, decisioni relative alla modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive relative al trasferimento delle assegnazioni finanziarie ad altri programmi, decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e, nel caso di disimpegno, le decisioni di modifica delle decisioni che adottano programmi, e per quanto riguarda il FESR, il FSE e il Fondo di coesione,

le decisioni che individuando le regioni e gli Stati membri che rispettano i criteri relativi all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni che definiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro allo SCE, le decisioni che fissano l'importo da trasferire dalla dotazione dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro all'aiuto agli indigenti, le decisioni che accettano trasferimenti di parti di stanziamenti

per l'obiettivo cooperazione territoriale europea all'obiettivo, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni se effettuare o meno una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto dell'addizionalità, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni che rifiutano il contributo finanziario per un grande progetto, le decisioni relative alla approvazione di un contributo finanziario a un grande progetto selezionato e la proroga del termine per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei grandi progetti e le decisioni sui piani d'azione congiunti; e per quanto riguarda il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, le decisioni relative alla non accettazione dei conti e l'importo esigibile se i conti non sono stati accettati, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(125) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei grandi progetti, al formato delle informazioni sui grandi progetti, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato di relazione da utilizzare, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾.

(126) Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, le modalità volte a garantire un approccio coerente per determinare, nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i target intermedi e finali per ogni priorità e per valutare il raggiungimento dei target intermedi e dei target finali,

termini e condizioni standard per la sorveglianza degli strumenti finanziari, le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi gestiti dagli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, un modello del contratto di finanziamento relativo alla garanzia illimitata congiunta e la cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, i modelli da utilizzare al momento di presentare ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione e nel fare relazioni su strumenti finanziari alla Commissione, i termini e le condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati per la gestione e il controllo, la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; il formato della notifica del grande progetto selezionato, le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza, le modalità di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione, le specifiche tecniche del sistema di gestione e di controllo, i modelli per le domande di pagamento e per la contabilità, dovrebbero essere adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(127) Per l'adozione di taluni atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#), l'impatto e le implicazioni potenziali sono talmente rilevanti per gli Stati membri da giustificare una deroga alla regola generale. Di conseguenza, in assenza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la definizione della metodologia per fornire informazioni sul sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamento climatico; la determinazione della metodologia per i target intermedi e i target finali in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; la fissazione dei termini e delle condizioni standard applicabili agli strumenti finanziari; la fissazione delle modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi del programma con riguardo a taluni strumenti finanziari; l'adozione del modello di accordo di finanziamento relativo agli strumenti finanziari di garanzia illimitata in solido e di cartolarizzazione a favore delle PMI; l'individuazione del

modello da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari da presentare alla Commissione; la determinazione della nomenclatura in base alla quale possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; la specificazione delle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e definire i colori standard; la precisazione delle specifiche tecniche della registrazione e dell'archiviazione dei dati relativi al sistema di gestione e controllo. Agli atti di esecuzione in oggetto dovrebbe quindi applicarsi *l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.

(128) Poiché il presente regolamento sostituisce il *regolamento (CE) n. 1083/2006*, è opportuno abrogare detto regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Le domande presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Norme transitorie speciali dovrebbero essere anche stabilite in deroga all'*articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006* in merito a quando un'autorità di gestione può svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per programmi operativi, attuati nell'ambito del quadro normativo precedente, ai fini della valutazione della Commissione ai sensi dell'*articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006* in applicazione dell'articolo 123, paragrafo 5, del presente regolamento e relativamente alla procedura di approvazione dei grandi progetti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(129) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(130) Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento

entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(6) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

(7) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.

(8) GU C 47 del 17.2.2012, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.

(Nota così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L).

(9) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la [decisione n. 541/2014/UE](#) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).

(10) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(11) [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nel quadro della politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008](#) e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(12)) [Regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica

i [regolamenti \(CE\) n. 1290/2005](#), [\(CE\) n. 247/2006](#), [\(CE\) n. 378/2007](#) e abroga il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(13) [Regolamento \(UE\) n. 1291/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la [decisione n. 1982/2006/CE](#) (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(14) [Regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il [regolamento \(CE\) 1080/2006](#) (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

(15) [Regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul fondo di coesione e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1084/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(16) [Regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

(17) [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il [regolamento \(CE\) 1698/2005](#) (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(18) [Regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(19) [Regolamento \(CE\) n. 105/2007](#) della Commissione, del 1° febbraio 2007, che modifica gli allegati del [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, p. 1).

(20) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2003 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(21) *Regolamento (UE) n. 1316/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il *regolamento (UE) n. 913/2010* e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(22) *Regolamento (CE) n. 1466/97* del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(23) *Regolamento (CE) n. 1083/2006* del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(24) *Regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(25) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(26) Considerando così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 1, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾20(1) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

- 1) [regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) (il "regolamento FESR");
- 2) regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");
- 3) [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) (il "regolamento Fondo di coesione");
- 4) [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) (il "regolamento CTE");
- 5) [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) (il "regolamento FEASR"); e
- 6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente

regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

(8) [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i [regolamenti \(CEE\) n. 352/78](#), [\(CE\) n. 165/94](#), [\(CE\) n. 2799/98](#), [\(CE\) n. 814/2000](#), [\(CE\) n. 1290/2005](#) e [\(CE\) n. 485/2008](#) (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ⁽⁸⁾ e nella [decisione 2010/707/UE](#) del Consiglio ⁽⁹⁾, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;

2) "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;

3) "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze

imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;

4) "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'[articolo 1](#), quarto comma;

5) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

6) "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;

7) "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;

8) "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;

9) "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

10) "beneficiario": significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi l'avvio e l'attuazione, delle operazioni:

a) nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della

Commissione (UE) n. 1407/2013 ⁽¹⁶⁾, (UE) n. 1408/2013 ⁽¹⁷⁾ e (UE) n. 717/2014 ⁽¹⁸⁾ e

b) nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi; ⁽²⁰⁾

11) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

12) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;

13) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 107](#), paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ⁽¹⁰⁾, del [regolamento \(CE\) n. 1535/2007](#) della Commissione ⁽¹¹⁾ e del [regolamento \(CE\) n. 875/2007](#) della Commissione ⁽¹²⁾;

14) "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

15) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

16) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del [regolamento \(CE\) n. 1082/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;

17) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;

18) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione Inei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

19) "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;

20) "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;

21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'[articolo 90](#), paragrafo 2;

22) "domanda di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro; ⁽¹⁹⁾

23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

24) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;

25) "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;

26) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente per gli scopi di cui all'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettera c), all'[articolo 42](#), paragrafi 2 e 3, e dall'[articolo 64](#), oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi; ⁽¹⁹⁾

27) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;

28) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione ⁽¹⁵⁾;

29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;

30) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;

31) "strategia macroregionale": un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale; ⁽²⁰⁾

32) "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

33) "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;

34) "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;

35) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4,

TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;

36) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

37) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

38) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

39) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

(8) Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

(9) Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(10) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(11) [Regolamento \(CE\) n. 1535/2007](#) della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

(12) [Regolamento \(CE\) n. 875/2007](#) della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

(13) [Direttiva 2004/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(14) [Regolamento \(CE\) n. 1082/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(15) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(16) [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(17) [Regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(18) [Regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(19) Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(20) Punto così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 2, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed

applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 3 *Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione* ⁽¹³⁾

Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'[articolo 29](#), paragrafo 3, all'[articolo 30](#), paragrafi 2 e 3, all'[articolo 102](#), paragrafo 2, all'[articolo 107](#), paragrafo 2, e all'[articolo 108](#), paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

(13) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE

TITOLO I

PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE

Articolo 4 *Principi generali*

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese

adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#) e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'[articolo 5](#), conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'[articolo 63](#) del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'[articolo 92](#), paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'[articolo 8](#) del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della

Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP. ⁽¹⁴⁾

8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria in conformità dell'articolo 33, dell'articolo 36, paragrafo 1, e dell'articolo 61 del regolamento finanziario. ⁽¹⁵⁾

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

(14) Paragrafo così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 3, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(15) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 3, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 5 *Partenariato e governance a più livelli*

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

- a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali; e
- c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli

organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'[articolo 48](#).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;

b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;

c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo

stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;

g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro il 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 6 *Conformità al diritto dell'Unione e nazionale*

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Articolo 7 *Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione*

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 8 *Sviluppo sostenibile*

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'[articolo 11](#) e all'[articolo 191](#), paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei

cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Articolo 9 *Obiettivi tematici*

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni

specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell'asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal [regolamento \(UE\) n. 516/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, ⁽¹⁷⁾

(16) [Regolamento \(UE\) n. 516/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la [decisione 2008/381/CE](#) del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la [decisione 2007/435/CE](#) del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(17) Comma aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 4, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 10 *Quadro strategico comune*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'*allegato I*. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

Articolo 11 *Contenuto*

Il QSC stabilisce:

a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;

b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;

c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

d) i principi orizzontali di cui agli [articolo 5](#), [7](#) e [8](#) e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;

e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'[articolo 174](#) TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'[articolo 349](#) TFUE;

f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Articolo 12 *Revisione*

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'[articolo 225](#) o dell'[articolo 241](#) TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'[allegato I](#), ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione

4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Articolo 13 *Orientamenti per i beneficiari*

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarità con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.

2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.

3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

CAPO II

Accordo di partenariato

Articolo 14 *Preparazione dell'accordo di partenariato*

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
 2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'[articolo 5](#). L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
 3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
 4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
 5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'[articolo 15](#), paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.
-
-

Articolo 15 *Contenuto dell'accordo di partenariato*

1. L'accordo di partenariato stabilisce:

a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:

i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle

raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE;

ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;

iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#) e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;

vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;

vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'[articolo 20](#);

b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:

i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;

iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'[articolo 19](#) e dell'[allegato XI](#) a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;

iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'[articolo 21](#);

v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;

vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'[articolo 5](#);

d) un elenco indicativo dei partner di cui all'[articolo 5](#) e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'[articolo 5](#) e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'[articolo 52](#).

2. L'accordo di partenariato indica altresì:

a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli [articoli 32, 33 e 36](#), corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;

iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;

iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'[articolo 174](#) TFUE;

b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 16 *Adozione e modifica dell'accordo di partenariato*

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'[articolo 15](#), paragrafo 1, e quelli contemplati dall'[articolo 15](#), paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'[articolo 96](#), paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'[articolo 96](#), paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.
3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell'anno civile precedente.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell'accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell'anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell'accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente. ⁽¹⁸⁾

5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

(18) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 5 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 17 *Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo*

1. Ove si applichi l'[articolo 14](#), paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'[articolo 16](#), paragrafo

1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'[articolo 16](#), paragrafo 2.

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 18 *Concentrazione tematica*

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 19 *Condizionalità ex ante*

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'[articolo 2](#), punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'[articolo 2](#), punto 33), e conformemente all'[articolo 4](#), paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'[allegato XI](#).

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'[allegato XI](#) sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'[articolo 50](#), paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'[articolo 52](#), paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'[articolo 4](#), paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'[allegato XI](#) e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.

5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.

6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 20 *Riserva di efficacia dell'attuazione*

Il 6% delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'[articolo 89](#), paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'[articolo 22](#) del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

- a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
 - b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
 - c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'[articolo 7](#), paragrafo 2, e dell'[articolo 14, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
 - d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli [articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
 - e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'[articolo 92](#), paragrafo 6, del presente regolamento;
 - f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'[articolo 92](#), paragrafo 7, del presente regolamento;
 - g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'[articolo 92](#), paragrafo 8, del presente regolamento.
-

Articolo 21 *Verifica di efficacia dell'attuazione*

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.
 2. La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.
-
-

Articolo 22 *Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione*

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5% e il 7% della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'[articolo 39](#). L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6%. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.
2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.
3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta

definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'[articolo 30](#), paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'[articolo 50](#), paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell'efficacia dell'attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'[articolo 50](#), paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva,

mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'[articolo 30](#), paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'[articolo 85](#), applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza. Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'[articolo 149](#) per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

CAPO IV

Misure collegate a una sana governance economica

Articolo 23 *Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica*

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo accordo di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria. ⁽²⁶⁾
Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'[articolo 8, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o

c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) del Consiglio ⁽²⁰⁾;

ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) del Consiglio ⁽²¹⁾;

iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del [regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'[articolo 136](#), paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione. ⁽²⁴⁾

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare

l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessanti e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4. ⁽²⁵⁾

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha ommesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15. Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione. ⁽²⁵⁾

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2. La sospensione dei pagamenti non supera il 50% dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100% dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a) se il Consiglio decide a norma dell'[articolo 126](#), paragrafo 8, o dell'[articolo 126](#), paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'[articolo 8, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#), motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'[articolo 10, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;

d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) o al [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n.](#)

[472/2013](#) o alle misure richiesta nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'[articolo 126](#), paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15. Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione. ⁽²⁵⁾

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione. Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni. La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

a) un massimale del 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25% degli impegni relativi

al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

b) un massimale dello 0,5% del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25% del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

- un massimale dell'1% del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e

- un massimale dello 0,5% del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;

c) un massimale del 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE o un massimale dello 0,5% del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli *articoli da 86 a 88*, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'*articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97* del Consiglio ⁽²³⁾ o il Consiglio ha deciso, a norma dell'*articolo 126*, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'*articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011* o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'*articolo 11* di detto regolamento;

c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'*articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013* o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'*articolo 136*, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'*articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013*.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma. Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette

al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'[articolo 225](#) o [241](#) TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

(19) [Regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) [Regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(20) [Regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) del Consiglio, dell' 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(21) [Regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(22) [Regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(23) [Regolamento \(CE\) n. 1467/97](#) del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(24) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(25) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(26) Comma così sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. 163, Serie L.

Articolo 24 *Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio* ⁽²²⁾ ⁽²³⁾

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#);

b) se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c) se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al [regolamento \(UE\) n. 472/2013](#).

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine. Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

a) alla spesa pubblica; o

b) all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.

(22) Articolo corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(23) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, Regolamento 23 novembre 2016, n. 2016/2135](#), a decorrere dal 14 dicembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2016/2135](#).

Articolo 25 *Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri* ⁽²⁵⁾

1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾, una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta. ⁽²⁶⁾

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione. ⁽²⁷⁾

Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'[articolo 24](#), paragrafo 1, il 1° gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

4. Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'[articolo 38 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). ⁽²⁸⁾

(24) Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

(25) Rubrica così sostituita dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera a\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

(26) Paragrafo inizialmente corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera b\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

(27) Comma così sostituito dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera c\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

(28) Paragrafo aggiunto dall' *art. 18, par. 1, punto 1, lettera d) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE*, a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/825/UE*.

CAPO V

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19 ⁽²⁹⁾

Articolo 25 bis *Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19* ⁽³¹⁾

1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

2. In risposta all'epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione,

indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

3. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia di COVID-19.

4. Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.

5. In deroga all'articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.

6. In deroga all'articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.

7. L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l'epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.

9. In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.

10. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.

11. Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12. Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità

di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁰⁾. La condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

(29) Il presente Capo V, comprendente l'art. 25 bis, è stato aggiunto dall' *art. 2, par. 1, punto 1 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE*, a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2020/558/UE*.

(30) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la *decisione n. 541/2014/UE* e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(31) Articolo aggiunto, unitamente al Capo V, dall' *art. 2, par. 1, punto 1 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE*, a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2020/558/UE*.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi SIE

Articolo 26 *Preparazione dei programmi*

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. ⁽³²⁾
2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'[articolo 5](#). Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.
3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.
4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredati della valutazione ex ante di cui all'[articolo 55](#).
5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'[articolo 17](#), paragrafo 1.
6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

(32) Per la proroga dei termini di cui al presente paragrafo, vedi il [Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 27 *Contenuto dei programmi*

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#).

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 28 *Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.*

1. In deroga all'[articolo 27](#), i programmi specifici di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

a) gli elementi di cui all'[articolo 27](#), paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'[articolo 5](#);

b) un'identificazione degli organismi di cui agli [articoli 125, 126 e 127](#) del presente regolamento e all'[articolo 65](#), paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;

c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'[articolo 19](#) e dell'[allegato XI](#), una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'[articolo 55](#), la valutazione ex ante di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo

6, paragrafo 2, e l'[articolo 59](#), paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'[articolo 8](#), paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Articolo 29 *Procedura di adozione dei programmi*

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'[articolo 18](#), secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.
3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.
4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita

considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato. In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'[articolo 18](#), secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 30 *Modifica dei programmi*

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#) nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 bis. ⁽³³⁾

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. ⁽³⁴⁾

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute. ⁽³⁵⁾

(33) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 6, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(34) Paragrafo così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 6, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(35) Paragrafo aggiunto dall' *art. 2, par. 1, punto 1), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE*, a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE*.

Articolo 31 *Partecipazione della BEI*

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.
 2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.
 3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.
 4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.
-

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32 *Sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR,

dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".

2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda il sostegno di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. ⁽³⁶⁾

5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

(36) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 7 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed

applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 33 *Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;

c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;

d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;

e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare

strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. ⁽³⁷⁾

(37) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 34 *Gruppi di azione locale*

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti; ⁽³⁸⁾

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta; ⁽³⁸⁾

c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; ⁽³⁸⁾

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti; ⁽³⁸⁾

e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽³⁹⁾

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'[articolo 35](#), paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

⁽³⁸⁾ Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 8, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed

applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(39) Comma aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 8, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 35 *Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;

ii) studi dell'area interessata;

iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;

v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi

operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'[articolo 34](#), paragrafo 3, lettera g);

e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

CAPO III

Sviluppo territoriale

Articolo 36 *Investimenti territoriali integrati*

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'[articolo 12](#), paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI"). Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽⁴⁰⁾

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

(40) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 9 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 37 *Strumenti finanziari*

1. I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati

della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;

b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell'economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente; ⁽⁴²⁾

d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;

e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;

g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene

che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 del presente articolo può tener conto delle valutazioni ex ante di cui all'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), e secondo comma del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario. ⁽⁴³⁾

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento. La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica. ⁽⁴⁵⁾

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che

rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20% dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità dei fondi SIE o di un altro programma o da un altro strumento finanziato sostenuto dal bilancio dell'Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal [regolamento \(UE\) 2015/1017](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴¹⁾, a seconda del caso, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso sono mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza. ⁽⁴⁴⁾

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecoverabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'[articolo 69](#), paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

(41) [Regolamento \(UE\) 2015/1017](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

(42) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 10, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(43) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 10, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(44) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 10, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(45) Comma aggiunto dall' *art. 2, par. 1, punto 2), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE*, a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE*.

Articolo 38 *Attuazione degli strumenti finanziari*

1. In applicazione dell'*articolo 37*, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;

c) gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del FEIS conformemente all'articolo 39 bis. ⁽⁴⁸⁾

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi. I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;

b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'[articolo 37](#) e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

b) affidare compiti di esecuzione, tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

i) alla BEI;

ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;

- operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che

comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

- svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

- operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

- garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

- sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile; ⁽⁴⁹⁾

c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o ⁽⁴⁹⁾

d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 10). ⁽⁵⁰⁾

Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario. ⁽⁵¹⁾ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'[articolo 37](#). La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte,

trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi. ⁽⁴⁶⁾

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituzione. Nel caso di un capitale separato, è operata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituzione. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità. ⁽⁵²⁾

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti: ⁽⁴⁷⁾

a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza. ⁽⁵³⁾

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'[articolo 37](#), paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo e all'articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3. ⁽⁵⁴⁾

(46) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(47) Parte introduttiva dapprima corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. d\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(48) Lettera aggiunta dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(49) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. b\), i\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(50) Lettera aggiunta dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. b\), i\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(51) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. b\), ii\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(52) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed

applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(53) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. e\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(54) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. f\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 39 *Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI*

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività: ⁽⁵⁹⁾

a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'[articolo 37](#), paragrafo 4, del presente regolamento;

b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁵⁾, di uno dei seguenti elementi:

i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;

ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella [direttiva 2013/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁶⁾ e nel [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#), onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'[articolo 37](#), paragrafo 4, del presente regolamento. Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7% della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8.500.000.000 EUR (a prezzi del 2011). Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.

Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, I primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica. Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, nazionale o regionale.

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto; ⁽⁶⁰⁾

b) è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell'ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3); ⁽⁶⁰⁾

c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

- i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
- ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'[articolo 65](#), paragrafo 2;
- iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;

- iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;
- v) il calendario dei pagamenti;
- vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;
- vii) la selezione degli intermediari finanziari;
- viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;
- ix) la visibilità;
- x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti. Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento. Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'[articolo 38](#), paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due

o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono formulate sulla base del 100 % degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento sono basate sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell'ambito di accordi di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni. ⁽⁵⁷⁾

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente: ⁽⁵⁸⁾

a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli [articoli 44](#) e [45](#), le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'[articolo 46](#), paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;

b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'[articolo 37](#), paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'[articolo 93](#), paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'[articolo 70](#) non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

(55) [Regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(56) [Direttiva 2013/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la [direttiva 2002/87/CE](#) e abroga le [direttive 2006/48/CE](#) e [2006/49/CE](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(57) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(58) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(59) Frase introduttiva così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 12, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(60) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 12, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 39 bis *Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici* ⁽⁵⁹⁾

1. Al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato, le autorità di gestione possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché ciò contribuisca, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 40 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti, nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

3. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa un'analisi approfondita (due diligence),

eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell'ambito del FEIS.

4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 del presente regolamento sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'*articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1017*, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.

5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di gestione può:

a) investire nel capitale di un'entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;

b) affidare compiti di esecuzione conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).

L'organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell'ambito dell'istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d'investimento ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del *regolamento (UE) 2015/1017*, purché la piattaforma d'investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6. Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto

applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

7. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

8. Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

9. Quando, ai fini dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati dai fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

10. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 9 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell'accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase del presente paragrafo corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.

11. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi;

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

12. Per i contributi a norma del paragrafo 1 del presente articolo a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

13. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#).

14. Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

15. In deroga all'articolo 70 e all'articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell'intero territorio dello Stato membro, a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento.

16. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

(59) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 13 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 40 *Gestione e controllo degli strumenti finanziari*

1. Le autorità designate conformemente all'articolo 124 del presente regolamento e all'articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all'[articolo 59, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.

La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2. ⁽⁶⁰⁾

2. Fatti salvi l'articolo 127 del presente regolamento e l'[articolo 9 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione

dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati. ⁽⁶⁰⁾

2 bis. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del 2 agosto 2018, si applicano le norme di cui al presente articolo applicabili al momento della firma dell'accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. ⁽⁶¹⁾

3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;

b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 149, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi. ⁽⁶²⁾

5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

5 bis. In deroga all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all'[articolo 56, secondo comma, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell'[articolo 56, primo comma, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) a seguito di un'irregolarità isolata può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;

b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell'organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica. ⁽⁶³⁾

(60) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 14, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(61) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 14, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(62) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 14, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a

decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(63) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 14, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 41 *Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari* ⁽⁶⁴⁾

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2 ("periodo di ammissibilità") conformemente alle seguenti condizioni: ⁽⁶⁵⁾

a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#);

b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25% dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'[articolo 38](#), paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;

c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:

i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d);

ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d);

d) ogni domanda di pagamento intermedio, riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d). ⁽⁶⁵⁾

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'[articolo 42](#).

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b). ⁽⁶⁷⁾

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#), riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(64) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(65) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(66) Frase introduttiva così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 15, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(67) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 15, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 42 *Spesa ammissibile alla chiusura*

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'[articolo 37](#), paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;

b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;

c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;

d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli

abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato una spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'adempimento di tutte le condizioni in appresso. ⁽⁷¹⁾
I fondi versati nel conto di garanzia:

a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;

b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;

c) non superano il 20% della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'[articolo 45](#).

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera l'ammontare: ⁽⁶⁸⁾

- a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 e ⁽⁶⁹⁾
- b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance. ⁽⁷¹⁾

I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento. ⁽⁷⁰⁾

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

⁽⁶⁸⁾ Parte introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁶⁹⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(70) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(71) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 16 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 43 *Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari*

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità. ⁽⁷²⁾

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

(72) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 43 bis *Trattamento differenziato degli investitori* ⁽⁷³⁾

1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati da tali investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#). Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di mobilitare finanziamenti pubblici.

2. Le valutazioni di cui agli articoli 37, paragrafo 2, e 39 bis, paragrafo 3, comprendono, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato.

3. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato o la BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#). L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

4. Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato fa salve le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

(73) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 17 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 44 *Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità*

1. Fatto salvo l'articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

a) per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;

b) se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

c) se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. ⁽⁷⁵⁾

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate del reimpiego delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1. ⁽⁷⁴⁾

(74) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(75) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 18 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 45 *Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità* ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'[articolo 37](#), siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

⁽⁷⁶⁾ Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁷⁷⁾ Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 46 *Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari*

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;

b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;

c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c); ⁽⁷⁸⁾

- d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
- f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
- g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis; ⁽⁷⁸⁾
- h) i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario; ⁽⁷⁸⁾
- i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j)), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j)), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'[articolo 111](#), paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'[articolo 75](#) del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

(78) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 19 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Articolo 47 *Comitato di sorveglianza*

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48 *Composizione del comitato di sorveglianza*

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'[articolo 5](#). I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto. La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.
2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.
3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 49 *Funzioni del comitato di sorveglianza*

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel

conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'[articolo 21](#), paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione. ⁽⁷⁹⁾

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni. ⁽⁸⁰⁾

(79) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(80) Paragrafo così sostituito dall'[art. 272, par. 1, punto 20 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 50 *Relazioni di attuazione*

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del

programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori target quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante. ⁽⁸²⁾

3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli [articoli 7 e 8](#) e il ruolo dei partner di cui all'[articolo 5](#) nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. ⁽⁸¹⁾

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

(81) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(82) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2017, n. 58 Serie L.

Articolo 51 *Riunione annuale di riesame*

1. Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto, se del caso, della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione. Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l'efficacia delle misure adottate

per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE. ⁽⁸³⁾

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'[articolo 52](#).

3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

(83) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 21 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Sezione II

Progresso strategico

Articolo 52 *Relazione sullo stato dei lavori*

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;

b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;

d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;

g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h) ruolo dei partner di cui all'[articolo 5](#) nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli [articolo 5](#), [7](#) e [8](#) e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro

fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

Articolo 53 *Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE*

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'[articolo 50](#), nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei

fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

Articolo 54 *Disposizioni generali*

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.
 2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.
 3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
 4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.
-

Articolo 55 *Valutazione ex ante*

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.
3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:
 - a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
 - b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
 - d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
 - e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
 - f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
 - g) se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE; ⁽⁸⁵⁾
 - h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
 - i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
 - j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
 - k) l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
 - l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;

m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella [direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁴⁾, tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

(84) [Direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(85) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2017, n. 58 Serie L.

Articolo 56 *Valutazione durante il periodo di programmazione*

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono

trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

[5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b). ⁽⁸⁵⁾]

(85) Paragrafo soppresso dall'[art. 272, par. 1, punto 22 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 57 *Valutazione ex post*

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi del FESR o del FEASR a favore dei programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b). ⁽⁸⁶⁾

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

(86) Paragrafo così sostituito dall'[art. 272, par. 1, punto 23 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 282](#), ed

applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 58 *Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento. Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario. ⁽⁸⁸⁾

Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi; ⁽⁸⁹⁾
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i) azioni relative all'audit;

j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;

k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'[articolo 5](#) e le loro organizzazioni ombrello;

l) azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. ⁽⁸⁷⁾

La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento. ⁽⁹⁰⁾

A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative. ⁽⁹¹⁾

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

[\(87\)](#) Punto così sostituito dall' [art. 18, par. 1, punto 2 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai

sensi di quanto disposto dall' *art. 20, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/825/UE*.

(88) Comma così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 24, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(89) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 24, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(90) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 24, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(91) Comma aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 24, lett. d) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 59 *Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri*

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'*articolo 5*, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni

di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

1 bis. Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE. ⁽⁹²⁾

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

a) alla BEI;

b) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii). ⁽⁹²⁾

(92) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 25 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Articolo 60 *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Articolo 61 *Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento*

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento. ⁽⁹⁴⁾ Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;

a bis) applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l'autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi; ⁽⁹⁵⁾

b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosectori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosectori, compresi i sottosectori dei settori di cui all'[allegato V](#), che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'[articolo 9](#), primo comma, e sostenuti dai fondi SIE. Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione. Alla Commissione è conferito il potere di Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosector è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuove operazioni in relazione al settore o sottosector interessato. adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione

nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali. ⁽⁹³⁾

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può essere ridotto, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell'ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo. Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui a tale lettera a). ⁽⁹⁶⁾

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;

b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1.000.000 EUR,

c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;

d) all'assistenza tecnica;

e) al sostegno da o a strumenti finanziari;

f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;

g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;

h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP. ⁽⁹⁷⁾

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1.000.000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato. ⁽⁹⁸⁾

(93) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(94) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(95) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(96) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(97) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. d) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(98) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. e) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

CAPO II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Articolo 62 *PPP*

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 63 *Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP*

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'[articolo 2](#), punto 10), un beneficiario può essere:

- a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o
- b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e

si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'[articolo 71](#), paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 64 *Sostegno alle operazioni PPP*

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni: ⁽⁹⁹⁾

a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;

b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una domanda di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario. ⁽¹⁰⁰⁾

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

(99) Parte introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(100) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO III

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 65 *Ammissibilità*

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.
2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.
4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'[articolo 67](#), paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.

6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'[articolo 58](#).

8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'[articolo 61](#), paragrafi da 1 a 6. Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili. Il presente paragrafo non si applica:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) agli strumenti finanziari;
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) ai premi;
- e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o ⁽¹⁰²⁾
- i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR. ⁽¹⁰²⁾

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'[articolo 96](#), paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma. Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020. ⁽¹⁰³⁾

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno. ⁽¹⁰¹⁾

(101) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 27, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(102) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 27, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed

applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(103) Comma aggiunto dall' *art. 2, par. 1, punto 3), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE*, a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE*.

Articolo 66 *Forme di sostegno*

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 67 *Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile*

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie; ⁽¹⁰⁴⁾
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli

obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis. ⁽¹⁰⁵⁾

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso. ⁽¹⁰⁶⁾

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

2 bis. Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7. ⁽¹⁰⁷⁾

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto

facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione. ⁽¹⁰⁸⁾

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari; ⁽¹⁰⁹⁾

a bis) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR; ⁽¹¹⁰⁾

b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione. ⁽¹¹¹⁾

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

(104) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. a), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(105) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. a), ii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(106) Comma aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. a), iii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(107) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(108) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(109) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. d), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(110) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. d), ii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(111) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. e) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 68 *Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile* ⁽¹¹²⁾

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

(112) Articolo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 29 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 68 bis *Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile* ⁽¹³⁾

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'[articolo 4, lettera a\)](#), della [direttiva 2014/24/UE](#).

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.

4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

(113) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 30 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 68 ter *Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale* ⁽¹¹⁴⁾

1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dall'FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.

(114) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 30 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 69 *Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile*

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo

prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'[articolo 92](#), paragrafo 6, i seguenti costi:

a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;

c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 70 *Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione* ⁽¹¹⁵⁾

1. Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai fondi SIE sono ubicate nell'area del programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all'[articolo 6, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) o al programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;

b) l'importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate

fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell'adozione del programma;

c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;

d) le autorità responsabili per il programma nell'ambito del quale è finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall'area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.

Qualora le operazioni riguardino l'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all'esterno dello Stato membro ma sempre all'interno dell'Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell'operazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dall'FSE.

(115) Articolo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 31 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 71 *Stabilità delle operazioni*

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'[articolo 45, paragrafo 2, lettera b\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento. ⁽¹¹⁶⁾

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del [regolamento \(UE\) n. 1309/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

(116) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 32 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 72 *Principi generali dei sistemi di gestione e controllo*

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'[articolo 4](#), paragrafo 8:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;

e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Articolo 73 *Responsabilità in caso di gestione concorrente*

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 74 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.

3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami

presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

CAPO II

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 75 *Poteri e responsabilità della Commissione*

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi. ⁽¹¹⁷⁾

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace

funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

2 bis. La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:

- a) il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;
- b) la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o dal controllo sul posto in questione.

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.

Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR. ⁽¹¹⁸⁾

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei

sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

(117) Paragrafo così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 33, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(118) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 33, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 76 *Impegni di bilancio*

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. ⁽¹¹⁹⁾

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'[articolo 16](#) del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'[articolo 22](#), se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'[articolo 22](#), paragrafo 5.

(119) Comma dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall'[art. 272, par. 1, punto 34 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 77 *Norme comuni per i pagamenti*

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.
2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'[articolo 22](#), paragrafi 3 e 4.
3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.

4. Per le forme di sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Articolo 78 *Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale*

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 79 *Domande di pagamento* ⁽¹²⁰⁾

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le domande di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽¹²¹⁾

2. La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento finanziario. ⁽¹²²⁾

[\(120\)](#) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

[\(121\)](#) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

[\(122\)](#) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così

modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 35 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 80 *Usa dell'euro* ⁽¹²³⁾

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

(123) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 81 *Pagamento del prefinanziamento iniziale*

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 82 *Liquidazione del prefinanziamento iniziale*

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 83 *Interruzione dei termini di pagamento*

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie; ⁽¹²⁴⁾

c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario. ⁽¹²⁵⁾

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvenivano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

(124) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(125) Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 36 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO II

Esame e accettazione dei conti

Articolo 84 *Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione*

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽¹²⁶⁾

(126) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 37 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 85 *Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione*

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;

b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 86 *Principi*

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una domanda di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni domanda di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti. ⁽¹²⁷⁾
2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.
4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

(127) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 87 *Eccezioni al disimpegno*

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:
 - a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
 - b) non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. ⁽¹²⁸⁾

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

(128) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 88 *Procedura*

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.

2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.

5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 89 *Missione e obiettivi*

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'[articolo 174](#) TFUE. Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e
- b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.

Articolo 90 *Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#), modificato dal [regolamento \(CE\) n. 105/2007](#).

2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;

b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;

c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007- 2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al

sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 91 *Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale*

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014 - 2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330 105 627 309 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 166 933 076 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % all'anno. ⁽¹³⁰⁾

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli *allegati VII* e *VIII*, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'*articolo 92*, paragrafo 8.

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali

istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso. ⁽¹²⁹⁾

(129) Paragrafo così sostituito dall' *art. 18, par. 1, punto 3 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE*, a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/825/UE*.

(130) Paragrafo sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE*, a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/2305/UE*; dall' *art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 14 novembre 2018, n. 2018/1719/UE*, a decorrere dal 17 novembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2018/1719/UE*; dall' *art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 15 luglio 2020, n. 2020/1041/UE*, a decorrere dal 18 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1041/UE*.

Articolo 92 *Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea*

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:

a) il 51,52 % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b) il 10,82 % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c) il 16,33 % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d) il 20,89 % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e) lo 0,44 % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i

criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. ⁽¹³³⁾

2. Oltre agli importi di cui all'[articolo 91](#) e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94.200.000 EUR e 92.400.000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'[articolo 91](#), paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017- 2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'[allegato VII](#) sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'[allegato VII](#). Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/-5% tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017- 2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4.000.000.000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro. ⁽¹³¹⁾

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo

definito nell'*allegato IX*, al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1%. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 166 933 076 EUR, di cui 23,7 milioni di EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2020. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE a norma dell'articolo 22 del regolamento FSE. Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % di tali risorse aggiuntive al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento della dotazione specifica per l'IOG. Gli Stati membri chiedono il trasferimento nella richiesta di modifica del programma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili. Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG assegnate nel 2019 e nel 2020. ⁽¹³³⁾

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10.000.000.000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al *regolamento (UE) n. 1316/2013* esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014. L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione

delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'*allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013*. Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del *regolamento (UE) n. 1316/2013*. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziare per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del *regolamento (UE) n. 1316/2013*. Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'*allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013*. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2.500.000.000 EUR e può essere incrementato fino a 1.000.000.000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330.000.000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8 865 148 841 EUR). ⁽¹³²⁾

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'[articolo 4](#) del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

(131) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(132) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE](#), a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/2305/UE](#).

(133) Paragrafo sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE](#), a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/2305/UE](#); dall'[art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 14 novembre 2018, n. 2018/1719/UE](#), a decorrere dal 17 novembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2018/1719/UE](#); dall'[art. 1, par. 1, punto 2, del Regolamento 15 luglio 2020, n. 2020/1041/UE](#), a decorrere dal 18 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1041/UE](#).

Articolo 92 bis *Risorse REACT-EU* ⁽¹³⁵⁾

Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ⁽¹³⁴⁾ sono attuate nell'ambito dei fondi strutturali con un importo massimo fino a 47 500 000 000 EUR a prezzi del 2018

di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso regolamento. Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022, derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa, forniranno assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia ("risorse REACT-EU").

Come previsto nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

(134) Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per il sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).

(135) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE*.

Articolo 92 ter *Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU* ⁽¹³⁶⁾

1. Le risorse REACT-EU sono rese disponibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. In deroga all'articolo 94, gli Stati membri assegnano congiuntamente parte delle proprie risorse REACT-EU a programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea a cui partecipano, qualora convengano che tali dotazioni rispecchino le rispettive priorità nazionali. Le risorse REACT-EU sono utilizzate per attuare l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

2. Oltre alle risorse globali di cui all'articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2021 e 2022 sono rese disponibili le risorse REACT-EU come indicato di seguito:

- 2021: EUR 37 500 000 000;
- 2022: EUR 10 000 000 000.

Le risorse REACT-EU finanziano anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi del 2018. Le operazioni da finanziare mediante le risorse REACT-EU possono essere selezionate per ricevere il sostegno fino alla fine del 2023. Le disposizioni di scaglionamento di cui a un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sono applicabili alle operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU.

3. Lo 0,35 % delle risorse REACT-EU è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, dedicando particolare attenzione agli Stati membri colpiti più duramente dalla pandemia di COVID-19 e a quelli con tassi di assorbimento e di attuazione più bassi.

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione delle risorse REACT-EU sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per ciascuno Stato membro per il 2021, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato VII bis. Tale decisione sarà rivista nel 2021 per definire la ripartizione delle risorse REACT-EU per il 2022 in base ai dati disponibili al 19 ottobre 2021.

5. In deroga all'articolo 76, primo comma, gli impegni di bilancio relativi alle risorse REACT-EU per ciascun programma operativo in questione sono effettuati per ciascun fondo per gli anni 2021 e 2022. L'impegno giuridico di cui all'articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla o successivamente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094. Alle risorse REACT-EU non si applica l'articolo 76, terzo e quarto comma.

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse REACT-EU si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e

all'articolo 136 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse REACT-EU non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi. In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni relativi alle risorse REACT-EU sono disimpegnati conformemente alle regole da seguire per la chiusura dei programmi.

Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi o ai programmi di cooperazione transfrontaliera le risorse REACT-EU disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR e del FSE, coinvolgendo le autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, in conformità del principio di partenariato.

In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una parte delle risorse REACT-EU sia utilizzata, laddove lo Stato membro interessato lo ritenga appropriato, per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD"), al fine di far fronte alla situazione di quanti sono stati colpiti in misura senza precedenti dalla crisi COVID-19. Una parte delle risorse REACT-EU può altresì essere utilizzata per aumentare il sostegno destinato all'IOG. In entrambi i casi l'aumento può essere proposto prima dell'assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa.

In seguito all'assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, le risorse REACT-EU possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. Il presente comma non si applica alle risorse del FESR destinate ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. L'articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse REACT-EU. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. Tali trasferimenti possono applicarsi soltanto all'anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario. Le prescrizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 4, del presente regolamento non si applicano all'assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi delle risorse REACT-EU. Le risorse REACT-EU sono attuate in conformità delle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite.

6. Su richiesta degli Stati membri, è possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell'ambito del FESR e del FSE all'assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o di uno o più nuovi programmi di cui al paragrafo 10. A norma del paragrafo 1, secondo comma, è possibile assegnare all'assistenza tecnica fino al 6 % delle risorse aggiuntive del FESR destinate a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7. In deroga agli articoli 81, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, il prefinanziamento iniziale da versare a seguito della decisione con cui la Commissione adotta un programma operativo o approva la modifica di un programma operativo ai fini dell'assegnazione delle risorse REACT-EU è pari all'11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 134, paragrafo 2, al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione comprende le risorse REACT-EU. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.

8. Le risorse REACT-EU non destinate all'assistenza tecnica sono utilizzate nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Gli Stati membri possono assegnare le risorse REACT-EU a uno o più assi prioritari distinti nell'ambito di uno o più programmi operativi esistenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione o di uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, oppure a uno o più nuovi programmi operativi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. Per quanto riguarda il FESR, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a

carattere sanitario o in infrastrutture sociali, per fornire sostegno sotto forma di capitale di esercizio o sostegno agli investimenti delle PMI in settori con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, per sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un'economia verde e digitale, per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per sostenere misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19. Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l'accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell'occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale. Le risorse REACT-EU sostengono inoltre i sistemi sociali che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione e alle misure a favore dell'inclusione sociale e dell'eliminazione della povertà, con particolare riferimento alla povertà minorile, e migliorano l'accesso paritario ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora.

9. A eccezione dell'assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 del presente articolo e delle risorse REACT-EU utilizzate per il FEAD o per l'IOG di cui al paragrafo 5, settimo comma, del presente articolo, le risorse REACT-EU sostengono operazioni nell'ambito del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", che integra gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9. L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse REACT-EU. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento e all'[articolo 8, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#), non può essere combinato con altre priorità d'investimento.

L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo

costituisce inoltre la priorità d'investimento unica per la programmazione e l'attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE.

Qualora all'interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo, per la descrizione dell'asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del presente regolamento e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vi), del [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#). Nel piano di finanziamento riveduto di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento e all'[articolo 8, paragrafo 2, lettera d\), del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#), è stabilita l'assegnazione delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell'attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Tali richieste sono corredate del programma riveduto.

10. In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli Stati membri possono elaborare nuovi programmi operativi specifici a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nell'ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. Non è richiesta la valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

In deroga all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell'articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità già designate nell'ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione. Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii),

al paragrafo 4, al paragrafo 6, lettere b) e c), e al paragrafo 7. Gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente. In deroga all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi nuovo programma operativo specifico o qualsiasi modifica a un programma esistente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte di uno Stato membro.

11. In deroga all'articolo 65, paragrafi 2 e 9, le spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

12. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari sostenuti mediante le risorse REACT-EU programmate nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Oltre agli indicatori comuni definiti nelle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri si avvalgono anche, se del caso, di indicatori specifici per programma relativi alla COVID-19 messi a disposizione dalla Commissione. In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell'uso delle risorse REACT-EU, avente a oggetto l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e, se del caso, l'inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere, di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

13. Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni:

a) prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all'articolo 18;

b) condizionalità ex ante, in deroga all'articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo;

c) prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in deroga agli articoli 20 e 22, rispettivamente;

d) l'articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1° febbraio 2020 e che promuovono il superamento

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia sostenuta nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo;

e) le prescrizioni relative all'elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all'articolo 116 e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera a).

In deroga ai requisiti di cui all'[articolo 12, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) per le operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.

14. Nell'esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità dell'articolo 115, paragrafi 1 e 3, e dell'allegato XII, gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse REACT-EU, nonché dell'ulteriore sostegno da esse derivante. Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l'operazione in questione è finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali. Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse REACT-EU, i riferimenti al "Fondo", ai "Fondi" o ai "Fondi SIE" nell'allegato XII, sezione 2.2, sono integrati dalla formulazione "finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19".

(136) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE](#).

Articolo 93 *Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni*

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Articolo 94 *Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi*

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35% del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25% del totale.

Articolo 95 *Addizionalità*

1. Ai fini del presente articolo e dell'*allegato X*, si applicano le seguenti definizioni:

1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel *regolamento (CE) n. 2223/96* del Consiglio ⁽¹³⁷⁾;

2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;

3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;

4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle

variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15% della popolazione complessiva. Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65% della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale. Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post").

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'[allegato X](#), punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'[allegato X](#), in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'[allegato X](#), punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(137) [Regolamento \(CE\) n. 2223/96](#) del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 96 *Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'[articolo 59](#), a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

- a) interessare più di una categoria di regioni;
- b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
- c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
- d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'[articolo 9](#), primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'[articolo 55](#);

b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo; ⁽¹³⁸⁾

iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;

iv) gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento; ⁽¹³⁸⁾

v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'[articolo 21](#), paragrafo 1, e dell'[allegato II](#);

vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

i) gli obiettivi specifici;

ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo; ⁽¹³⁸⁾

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;

v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15.000.000 EUR;

d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli [articoli 60, 120 e 121](#), l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;

ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;

b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'[articolo 7](#), paragrafo 4, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate; ⁽¹³⁷⁾

c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;

d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;

b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'[articolo 174](#) TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;

b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;
c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'[articolo 5](#) nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;

b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'[articolo 19](#) e dell'[allegato XI](#), applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;

b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a

rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri. ⁽¹³⁹⁾

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

(137) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(138) Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2017, n. 58 Serie L.

(139) Paragrafo così sostituito dall' [art. 2, par. 1, punto 4\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 97 *Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

A norma dell'[articolo 28](#), i programmi operativi di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'[articolo 96](#), paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'[articolo 96](#), paragrafo 5, e all'[articolo 96](#), paragrafo 6, lettera b).

Articolo 98 *Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

2. Il FESR e l'FSE possono finanziare, in modo complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la

buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa. ⁽¹⁴⁰⁾

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(140) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 38 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 99 *Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

Grandi progetti

Articolo 100 *Contenuto*

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'*articolo 96*, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione

possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000.000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'[articolo 9](#), primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75.000.000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 101 *Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto*

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
- b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
- d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;
- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
- g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di

programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

Articolo 102 *Decisione relativa a un grande progetto*

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'[articolo 101](#), primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'[articolo 125](#), paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

a) i documenti di cui all'[articolo 125](#), paragrafo 3, lettera c), indicanti:

- i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;
 - ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
 - iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
 - iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 143](#), paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'[articolo 125](#), paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'[articolo 101](#), la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1° presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza. ⁽¹⁴¹⁾

7. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l'autorità di gestione ha informato la Commissione dell'avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell'articolo 101.

Un'analisi indipendente della qualità dev'essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.

Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:

- a) se l'analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
- b) se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
- c) se la valutazione pertinente è negativa. ⁽¹⁴²⁾

(141) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 39, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(142) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 39, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 103 *Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata*

1. In deroga all'*articolo 101*, terzo comma, e all'*articolo 102*, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del *regolamento (CE) n. 1083/2006*; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;

b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'*articolo 100*;

c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;

d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'*articolo 101*, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del *regolamento (CE) n. 1083/2006*, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'*articolo 125*, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'*articolo 102*, paragrafo 1,

primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'[articolo 102](#), paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 104 *Ambito di applicazione*

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore. ⁽¹⁴³⁾

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG, al primo piano d'azione comune presentato da uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione o al primo piano d'azione comune presentato da un programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea. ⁽¹⁴³⁾

(143) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 40 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 105 *Preparazione dei piani d'azione comuni*

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'*articolo 106*.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. ⁽¹⁴⁴⁾

(144) Paragrafo così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 41 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 106 *Contenuto dei piani d'azione comuni*

Un piano d'azione comune contiene:

1) una descrizione degli obiettivi del piano d'azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE; ⁽¹⁴⁵⁾

[2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti; ⁽¹⁴⁶⁾]

3) una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario; ⁽¹⁴⁷⁾

4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;

5) il suo periodo di esecuzione;

6) la conferma che contribuirà all'approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato; ⁽¹⁴⁸⁾

7) la conferma che contribuirà all'approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato; ⁽¹⁴⁸⁾

8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:

a) le informazioni sulla selezione del piano d'azione comune da parte dell'autorità di gestione, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3;

b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune, conformemente all'articolo 108;

c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati; ⁽¹⁴⁸⁾

9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:

a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all'articolo 67,

paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE; ⁽¹⁴⁹⁾

[b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali; ⁽¹⁵⁰⁾]

c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'*articolo 150*, paragrafo 2.

(145) Punto così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 42, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(146) Punto soppresso dall' *art. 272, par. 1, punto 42, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(147) Punto così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 42, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(148) Punto così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 42, lett. d) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(149) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 42, lett. e), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*,

ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(150) Lettera soppressa dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. e\), ii\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 107 *Decisione relativa al piano d'azione comune*

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'[articolo 106](#), al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato. Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'[articolo 104](#), la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e i target finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune. ⁽¹⁵¹⁾

4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione

comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

(151) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 43 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 108 *Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune*

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. Se del caso, l'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell'attuazione del piano d'azione comune in conformità dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a). ⁽¹⁵²⁾

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato. La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione

può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

(152) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 44 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 109 *Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune*

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. ⁽¹⁵³⁾
 2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.
 3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.
-

(153) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 45 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 110 *Funzioni del comitato di sorveglianza*

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi; ⁽¹⁵⁴⁾
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- i) gli strumenti finanziari.

2. In deroga all'[articolo 49](#), paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell'[articolo 34](#), paragrafo 3, lettera c); ⁽¹⁵⁴⁾
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'[articolo 114](#), paragrafo 1;

- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

(154) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 46 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 111 *Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'[articolo 50](#), paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'[articolo 50](#), paragrafo 2;

- b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'[articolo 50](#), rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;

- b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
- c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;
- b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
- c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
- d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
- e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;
- f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'[articolo 8](#);
- g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
- h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5 e le informazioni di cui alle lettere a), b),

c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'[articolo 110](#), paragrafo 2, lettera b). ⁽¹⁵⁵⁾

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

(155) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 112 *Trasmissione di dati finanziari*

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;

b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'[articolo 50](#), paragrafo 2.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

Articolo 113 *Relazione sulla coesione*

La relazione della Commissione di cui all'[articolo 175](#) TFUE comprende:

a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;

b) un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;

c) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.

Articolo 114 *Valutazione*

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza entro un anno da tale data. ⁽¹⁵⁶⁾

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che

sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

[4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b). ⁽¹⁵⁷⁾]

(156) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 47, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(157) Paragrafo soppresso dall' [art. 272, par. 1, punto 47, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO II

Informazione, comunicazione e visibilità ⁽¹⁵⁸⁾

Articolo 115 *Informazione, comunicazione e visibilità* ⁽¹⁵⁹⁾

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;

d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni. ⁽¹⁶⁰⁾

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato. Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati. L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi. Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'*allegato XII*.

3. Le norme dettagliate concernenti l'informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'*allegato XII*. ⁽¹⁶¹⁾

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'*articolo 150*, paragrafo 3.

(158) Intestazione così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 48 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*. Precedentemente era: "Informazione e comunicazione".

(159) Rubrica così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 49, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed

applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(160) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 49, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(161) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 49, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 116 *Strategia di comunicazione*

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità. La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'[allegato XII](#).

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'[articolo 110](#), paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati. Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia. Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa

dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'[articolo 110](#), paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l'anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l'anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l'efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico. ⁽¹⁶²⁾

(162) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 50 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 117 *Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti*

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'[allegato XII](#) e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma

operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. Almeno una volta all'anno le reti discutono e valutano l'efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l'impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività. ⁽¹⁶³⁾

(163) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 51 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 118 *Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'[articolo 91](#), paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro rispettiva dotazione annua.

Articolo 119 *Assistenza tecnica degli Stati membri*

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. ⁽¹⁶⁴⁾

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10% della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile. ⁽¹⁶⁵⁾

3. In deroga all'[articolo 70](#), paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro. ⁽¹⁶⁶⁾

5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1.000.000.000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6% dell'importo totale o 50.000.000 EUR, se questo è inferiore.

5 bis. La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell'adozione del programma operativo. ⁽¹⁶⁷⁾

6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

(164) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 52, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(165) Paragrafo così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 52, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(166) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 52, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(167) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 52, lett. d) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 120 *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

- a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o
- b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

- a) l'85% per il Fondo di coesione;
- b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'[articolo 92](#), paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;
- c) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1083/2006](#) che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;
- d) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);
- e) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85% ⁽¹⁶⁹⁾.

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85%

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a

un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'[articolo 92](#), paragrafo 1, lettera e), non supera il 50% per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100% per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

8. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'[articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento \(CE\) n. 2012/2002](#) del Consiglio ⁽¹⁶⁸⁾;

b) le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e

c) le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.

L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma. ⁽¹⁷⁰⁾

(168) [Regolamento \(CE\) n. 2012/2002](#) del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(169) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 2, Regolamento 23 novembre 2016, n. 2016/2135](#), a decorrere dal 14 dicembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2016/2135](#).

(170) Paragrafo aggiunto dall'[art. 1 del Regolamento 4 luglio 2017, n. 2017/1199/UE](#), a decorrere dal 27 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/1199/UE](#).

Articolo 121 *Modulazione dei tassi di cofinanziamento*

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";

3) tasso di mobilitazione di risorse private;

4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:

a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato

membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;

d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'[articolo 349](#) TFUE.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 122 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli [articoli 72, 73 e 74](#).

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. ESSI informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari. ⁽¹⁷¹⁾

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel

programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione. ⁽¹⁷²⁾

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un'operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile. ⁽¹⁷³⁾

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali

atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

(171) Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(172) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(173) Comma dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 53 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 123 *Designazione delle autorità*

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5. Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250.000.000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100.000.000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 124 *Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione*

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'[allegato XIII](#). L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) e del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio ⁽¹⁷⁴⁾, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250.000.000 EUR o dal FEAMP superi 100.000.000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere

dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'[articolo 83](#), l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250.000.000 EUR e 100.000.000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'[articolo 83](#), non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(174) [Regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Articolo 125 *Funzioni dell'autorità di gestione*

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'[articolo 47](#) e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la

sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;

ii) siano non discriminatori e trasparenti;

iii) tengano conto dei principi generali di cui agli [articoli 7 e 8](#);

b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo; ⁽¹⁷⁴⁾

c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità; ⁽¹⁷⁵⁾

d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'[articolo 71](#), a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e:

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario; ⁽¹⁷⁶⁾

b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'[articolo 72](#), lettera g);

e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario. ⁽¹⁷⁷⁾

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al

paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#), che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

(174) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(175) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 55, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(176) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 55, lett. b\), i\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(177) Lettera così modificata dall' *art. 272, par. 1, punto 55, lett. b), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 126 *Funzioni dell'autorità di certificazione*

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

b) preparare i bilanci di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario; ⁽¹⁷⁹⁾

c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a

un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva. ⁽¹⁷⁸⁾

(178) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(179) Lettera così modificata dall' *art. 272, par. 1, punto 56 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 127 *Funzioni dell'autorità di audit*

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico. Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario. ⁽¹⁸⁰⁾ Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

a) un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario; ⁽¹⁸¹⁾

b) una relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

(180) Comma così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 57, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(181) Lettera così modificata dall' *art. 272, par. 1, punto 57, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit

Articolo 128 *Cooperazione con le autorità di audit*

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.
 2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.
 3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
-
-

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE ⁽¹⁸²⁾

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 129 *Norme comuni per i pagamenti* ⁽¹⁸³⁾

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro.

(182) Titolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(183) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 130 *Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale*

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'[articolo 139](#).

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o

b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo, se questo è inferiore. ⁽¹⁸⁴⁾

3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 10 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso. ⁽¹⁸⁵⁾

(184) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(185) Paragrafo aggiunto dall' *art. 2, par. 1, punto 2 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE*, a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2020/558/UE*.

Articolo 131 *Domande di pagamento* ⁽¹⁸⁶⁾

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del presente regolamento, agli articoli 68, 68 bis e 68 ter del presente regolamento, all'articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;

c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:

a) l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;

b) l'importo che entro tre anni dal pagamento dell'anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto; e

c) l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

(186) Articolo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 58 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 132 *Pagamento ai beneficiari*

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'[articolo 125](#), paragrafo 4, primo comma, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Articolo 133 *Uso dell'euro*

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 134 *Pagamento del prefinanziamento*

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

b) nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

c) nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

1 bis. Oltre alle rate di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1, per tutto il periodo di programmazione è corrisposto un prefinanziamento iniziale

supplementare pari al 3,5% dell'importo del contributo dei fondi e del FEAMP ai programmi operativi in Grecia ogni anno nel 2015 e nel 2016. Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario. ⁽¹⁸⁷⁾

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1° luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2%;
- nel 2017: il 2,625%;
- nel 2018: il 2,75%;
- nel 2019: il 2,875%;
- nel 2020: il 3 %; ⁽¹⁸⁸⁾
- dal 2021 al 2023: il 2 %. ⁽¹⁸⁹⁾

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

(187) Paragrafo inserito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 1), Regolamento 14 ottobre 2015, n. 2015/1839*, a decorrere dal 16 ottobre 2015, ai sensi

di quanto disposto dall'[art. 2](#), paragrafo 1 del medesimo [Regolamento 2015/1839](#).

(188) Trattino così sostituito dall'[art. 1, par. 1, lett. a\)](#), del [Regolamento 21 ottobre 2020, n. 2020/1542/UE](#), a decorrere dal 15 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1542/UE](#).

(189) Trattino aggiunto dall'[art. 1, par. 1, lett. b\)](#), del [Regolamento 21 ottobre 2020, n. 2020/1542/UE](#), a decorrere dal 15 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1542/UE](#).

Articolo 135 *Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento*

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'[articolo 131](#), paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'[articolo 124](#).

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 136 *Disimpegno*

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'[articolo 131](#), una domanda di pagamento redatta a norma dell'[articolo 135](#).
 2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'[articolo 141](#), paragrafo 1, entro il termine stabilito all'[articolo 141](#), paragrafo 1.
-

CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Articolo 137 *Preparazione dei conti*

1. I conti di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'[articolo 131](#) e dell'[articolo 135](#), paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'[articolo 132](#), paragrafo 1;

b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'[articolo 71](#) e gli importi non recuperabili;

c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'[articolo 41](#), paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'[articolo 131](#), paragrafo 4;

d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze. ⁽¹⁹⁰⁾

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(190) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 59 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 138 *Presentazione di informazioni*

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'[articolo 137](#), paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'[articolo 125](#), paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'[articolo 127](#), paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile. ⁽¹⁹¹⁾

(191) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 60 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 139 *Esame e accettazione dei conti*

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'[articolo 138](#). Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'[articolo 84](#).
2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.
3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'[articolo 84](#), paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'[articolo 84](#), paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli [articoli 83](#) e [142](#).

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

a) gli importi contabilizzati di cui all'[articolo 137](#), paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:

i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'[articolo 130](#), paragrafo 1, e dell'[articolo 24](#); e

ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'[articolo 134](#), paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'[articolo 177](#), paragrafo 3, del regolamento finanziario.

In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di

recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo. ⁽¹⁹³⁾
Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura. ⁽¹⁹²⁾ ⁽¹⁹³⁾

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7. ⁽¹⁹²⁾

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli [articoli 144](#) e [145](#).

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli [articoli 144](#) e [145](#).

⁽¹⁹²⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁹³⁾ Comma aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 5\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 140 *Disponibilità dei documenti*

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi e dal FEAMP per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. ⁽¹⁹⁴⁾
Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1.000.000 EUR la norma di cui al secondo comma. Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. ⁽¹⁹⁴⁾
2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.
3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari. ⁽¹⁹⁵⁾
4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

(194) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(195) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 61 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Articolo 141 *Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale*

1. Oltre ai documenti di cui all'[articolo 138](#), per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Articolo 142 *Sospensione dei pagamenti*

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b) le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata; ⁽¹⁹⁶⁾

c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'[articolo 83](#);

d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'[articolo 19](#);

f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'[articolo 22](#).

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

(196) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 143 *Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri*

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.
2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. ⁽¹⁹⁷⁾
3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.
4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della

politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

(197) Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 144 *Criteria per le rettifiche finanziarie*

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'[articolo 85](#), qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'[articolo 143](#) anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'[articolo 143](#), paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'[articolo 122](#), paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.
4. In conformità dell'[articolo 22](#), paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.
5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi o del FEAMP a favore dello Stato membro interessato. ⁽¹⁹⁸⁾
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.
7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

(198) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 145 *Procedura*

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.
2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.
5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati e il FEAMP conformemente all'articolo 143, paragrafo 3. ⁽¹⁹⁹⁾
6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.
7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'[articolo 75](#) la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di

gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi o del FEAMP al programma operativo. ⁽²⁰⁰⁾ Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure ⁽²⁰¹⁾

b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento di questi sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti. Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;

b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'[articolo 139](#), paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'[articolo 137](#), paragrafo 2;

c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'[articolo 144](#), paragrafo 7.

(199) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(200) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(201) Lettera così modificata dall' *art. 272, par. 1, punto 62 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 146 *Obblighi degli Stati membri*

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'*articolo 143*, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'*articolo 107*, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁰²⁾.

(202) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Articolo 147 *Rimborso*

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 98 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine. ⁽²⁰²⁾

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino

alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

(202) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 63 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO III

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 148 *Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi*

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per l'FSE o 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per esercizio da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e

il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l'FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l'autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all'articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione. ⁽²⁰³⁾

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'[articolo 128](#), paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'[articolo 140](#), paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

(203) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 64 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

PARTE V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 149 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020. ⁽²⁰⁴⁾

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo

4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. ⁽²⁰⁴⁾

3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ⁽²⁰⁵⁾

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ⁽²⁰⁶⁾

(204) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 65, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#),

ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(205) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 65, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(206) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 65, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 150 *Procedura di comitato*

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#). Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'[articolo 8](#), terzo comma, all'[articolo 22](#), paragrafo 7, quinto comma, all'[articolo 38](#), paragrafo 3, secondo comma, all'[articolo 38](#), paragrafo 10, all'[articolo 39](#), paragrafo 4, secondo comma, all'[articolo 46](#), paragrafo 3, all'[articolo 96](#), paragrafo 2, secondo comma, all'[articolo 115](#), paragrafo 4 e all'[articolo 125](#), paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'[articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 151 *Riesame*

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'[articolo 177](#) TFUE.

Articolo 152 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'[articolo 59, paragrafo 1, lettera b\)](#), del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#). La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa

lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

4. In deroga all'*articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006*, il massimale per l'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati è pari al 100% del contributo dei fondi ai programmi operativi per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione in Grecia. ⁽²⁰⁷⁾

5. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e all'*articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006* e ferme restando le decisioni della Commissione che fissano il tasso e l'importo massimi del contributo dei fondi per ciascun programma operativo greco e per ciascun asse prioritario, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % alle spese ammissibili indicate per i programmi operativi greci per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione nell'ambito di ciascun asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. L'*articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006* non si applica ai programmi operativi in Grecia. ⁽²⁰⁷⁾

6. La Grecia istituisce un meccanismo per garantire che gli importi supplementari resi disponibili a seguito delle misure di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo siano utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei suoi programmi operativi. La Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo entro la fine del 2016 e fa il punto sull'argomento anche nella relazione finale di attuazione da presentare a norma dell'*articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006*. ⁽²⁰⁷⁾

7. L'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera

adeguato. L'autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR. ⁽²⁰⁸⁾

(207) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 2), Regolamento 14 ottobre 2015, n. 2015/1839*, a decorrere dal 16 ottobre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, paragrafo 1* del medesimo *Regolamento 2015/1839*.

(208) Paragrafo aggiunto dall'*art. 272, par. 1, punto 66 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 153 *Abrogazione*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il *regolamento (CE) n. 1083/2006* è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.
2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'*allegato XIV*.

Articolo 154 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli *articoli da 20 a 24*, l'*articolo 29*, paragrafo 3, l'*articolo 38*, paragrafo 1, lettera a), gli *articoli 58, 60*, da *76 a 92, 118, 120, 121* e gli *articoli da 129 a 147* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'*articolo 39*, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'*articolo 76*, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Gli articoli 92 bis e 92 ter non si applicano al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tali disposizioni non si intendono fatti al Regno Unito. ⁽²⁰⁹⁾

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. SADZIUS

(209) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 2, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE*.

Allegato I

Quadro strategico comune

1. INTRODUZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita

intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.

2. CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE

1. Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.

2. In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.

3. Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei

programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.

4. Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

3. APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE

3.1 Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.

2. Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.

3.2 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

- a) individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;
- b) garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;c) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;
- d) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;
- e) utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;
- f) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione;
- g) promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;
- h) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

3.3 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.

3. Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.

4. Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4. COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1 Introduzione

1. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.

2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unionale e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:

a) rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

c) sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.

2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la

raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1. Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) in conformità del [regolamento \(UE\) n. 1287/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁰⁾ e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.

2. Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di "specializzazione intelligente" comprendono:

a) le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;

b) le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all'innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.

3. Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.

4. Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:

a) creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

b) creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;

c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;

f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e

g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Skłodowska-Curie".

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300) ⁽²¹¹⁾

Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

4.5 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) ⁽²¹²⁾ e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

2. Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica,

ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.

3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.

4.6 ERASMUS+ ⁽²¹³⁾

1. Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.

2. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.

3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

4.7 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) ⁽²¹⁴⁾

1. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese

sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.

2. Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) ⁽²¹⁵⁾

1. Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.

2. Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.

3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

4. Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. E' opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.

5. I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

6. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.

4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo

1. Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di

preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.

2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.

5. PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLO 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI

5.1 Partenariato e governance a più livelli

1. Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principi è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

2. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.

5.2 Sviluppo sostenibile

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

- a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
- b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
- c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
- d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

2. Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.

3. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁶⁾, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della [direttiva 2008/98/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁷⁾. Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio ⁽²¹⁸⁾.

5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità

di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.

2. Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.

3. Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

5.4 Accessibilità

1. Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'intero ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione

totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.

2. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.

3. Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:

a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;

b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;

c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;

d) promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.

6. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI

6.1 Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di

sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.

6.2 La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.

6.3. Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.

6.4. Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:

a) analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità

di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.

6.5. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:

a) rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;

b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

7.1 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.

2. Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia

organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.

4. Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.

5. Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.

6. Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.

7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR

1. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.

2. Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:

a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;

b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;

c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;

d) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;

e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;

f) migliorare la governance transfrontaliera.

3. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.

2. Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.

3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.

7.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

1. Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.

2. Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.

(210) [Regolamento \(UE\) n. 1287/2013](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la [decisione n. 1639/2006/CE](#) (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

(211) [Decisione 2010/670/UE](#) della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla [direttiva 2003/87/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

(212) [Regolamento \(UE\) n. 1293/2013](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).

(213) [Regolamento \(UE\) n. 1288/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

(214) [Regolamento \(UE\) n. 1296/2013](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la [decisione n. 283/2010/UE](#) che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).

(215) [Regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il [regolamento \(UE\) n. 913/2010](#) e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(216) [Direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(217) [Direttiva 2008/98/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(218) [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Allegato II

Metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'[articolo 39](#), per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore o, se del caso, fase di attuazione principale e unità di misurazione ⁽²¹⁰⁾		Target intermedio per il 2018	Target finale per il 2023

2. I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'[articolo 22](#), paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.

3. I target intermedi e i target finali sono:

- a) realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
- b) coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;
- c) trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;
- d) verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
- e) coerenti tra i vari programmi, se del caso.

4. I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.

5. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e dei target finali in conformità dell'[articolo 30](#).

(210) Testo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Allegato III

Criteri per la determinazione dell'ambito di applicazione e del livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 11

1. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI

Il livello massimo di sospensione applicato ad uno Stato membro è stabilito in primo luogo tenendo conto dei massimali di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 11, terzo comma, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto se si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre due punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 15%;

b) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre cinque punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 25%;

c) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre otto punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 50%;

d) se la proporzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nello Stato membro supera la media dell'Unione di oltre dieci punti percentuali nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20%;

e) se lo Stato membro presenta una contrazione del PIL reale per almeno due anni consecutivi precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20%;

f) se la sospensione riguarda gli impegni per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica una riduzione al livello risultante dall'applicazione dell'[articolo 23](#), paragrafo 11, come segue:

(i) per il 2018, il livello di sospensione è ridotto del 15%;

(ii) per il 2019, il livello di sospensione è ridotto del 25%;

(iii) per il 2020, il livello di sospensione è ridotto del 50%.

La riduzione del livello di sospensione risultante dall'applicazione delle lettere da a) ad f) non supera in totale il 50%.

Qualora la situazione descritta alle lettere b) o c) si verifichi contemporaneamente ad entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e), l'effetto della sospensione è rinviato di un anno.

2. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DELLE PRIORITÀ

La sospensione degli impegni applicata ad uno Stato membro riguarda in primo luogo in modo proporzionale tutti i programmi e le priorità.

Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione i seguenti programmi e priorità:

i) i programmi o le priorità già soggetti ad una decisione di sospensione adottata ai sensi dell'[articolo 23](#), paragrafo 6;

ii) i programmi o le priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione da parte della Commissione ai sensi dell'[articolo 23](#), paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 9;

iii) i programmi o le priorità le cui risorse sono state incrementate nei due anni precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 9, in seguito ad una decisione adottata a norma dell'[articolo 233](#), paragrafo 5;

iv) i programmi o le priorità che hanno un'importanza decisiva per contrastare condizioni economiche o sociali avverse. Tali programmi o priorità coprono programmi o priorità che sostengono investimenti di particolare importanza per l'Unione in relazione all'IOG. I programmi o le priorità possono essere considerati di importanza decisiva quando sostengono investimenti correlati all'attuazione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato nel quadro del Semestre europeo e concernenti riforme strutturali o relative a priorità concernenti la riduzione della povertà o a strumenti finanziari per la competitività delle PMI.

3. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO FINALE DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI PER I PROGRAMMI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

L'esclusione di una priorità nell'ambito di un programma è attuata riducendo gli impegni nell'ambito del programma proporzionalmente alla dotazione assegnata alla priorità.

Il livello di sospensione da applicare agli impegni nell'ambito dei programmi corrisponde al livello necessario a conseguire il livello aggregato di sospensione stabilito ai sensi del punto 1.

4. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E IL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I programmi e le priorità di cui al punto 2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione dei pagamenti.

Il livello di sospensione da applicare non supera il 50% dei pagamenti dei programmi e delle priorità.

Allegato IV

Attuazione degli strumenti finanziari: accordi di finanziamento ⁽²¹¹⁾

1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 39 bis e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:

a) la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'[articolo 37](#), paragrafo 2, lettera c);

c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;

d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da

parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;

e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'[articolo 37](#), paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'[articolo 40](#);

f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, secondo comma;

g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'[articolo 43](#), comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;

h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;

i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;

j) le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità relative all'uscita di tali risorse dallo strumento finanziario;

k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;

l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano

nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;

m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.

2. I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 8, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prestiti o delle garanzie previsti, i destinatari mirati finali e le azioni da sostenere;

b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'[articolo 37](#), paragrafo 2;

c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;

d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.

(211) Allegato dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall'[art. 272, par. 1, punto 67 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Allegato V

Definizione dei tassi forfettari per progetti generatori di entrate nette

	Settore	Tasso forfettario
1	STRADA	30%
2	FERROVIA	20%
3	TRASPORTO URBANO	20%
4	ACQUA	25%
5	RIFIUTI SOLIDI	20%

Allegato VI

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020 ⁽²¹²⁾

Profilo annuale rettificato (compresa l'integrazione per l'IOG)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
EUR, prezzi del 2011	34 108 069 924	55 725 174 682	46 044 910 736	48 027 317 164	48 341 984 652	48 811 933 191	49 046 236 960	330 105 6...

(212) Allegato sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 3 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE](#), a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/2305/UE](#); dall' [art. 1, par. 1, punto 3 del Regolamento 14 novembre 2018, n. 2018/1719/UE](#), a decorrere dal 17 novembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2018/1719/UE](#); dall' [art. 1, par. 1, punto 3, del Regolamento 15 luglio 2020, n. 2020/1041/UE](#), a decorrere dal 18 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1041/UE](#).

Allegato VII

Metodologia di assegnazione

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a)

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:

a) determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a -27 (in PPA);

b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

i) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82% della media dell'UE-27: 3,15%

ii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82% e il 99% della media dell'UE-27: 2,70%

iii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99% della media dell'UE-27: 1,65%;

c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'Unione.

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b)

2. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:

a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è

determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro, prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale, assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75% della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40% dell'importo ottenuto applicando questo metodo;

b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;

c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate.

Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c)

3. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.

4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili di livello NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

a) popolazione totale della regione (ponderazione 25%);

b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20%);

c) occupati aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75% (ponderazione 20%);

- d) numero aggiuntivo di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 40% (ponderazione 12,5%);
- e) numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 10% (ponderazione 12,5%);
- f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5%);
- g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5%).

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 3

5. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

- a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
- b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100%).

6. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1 o maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata ad un minimo di un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 ricevuta in media sul periodo.

7. L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 90, paragrafo 3, secondo comma, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71% nel 2015, al 42% nel 2016, al 21% nel 2017, al 17% nel 2018, al 13% nel 2019 e all'8% nel 2020.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.

8. L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9% e al 22,1%.

Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e).

9. Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS-2. Tale assegnazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livello massimo di trasferimenti dai fondi che sostengono la coesione

10. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media

dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35% del PIL dello Stato membro. Il massimale sarà applicato annualmente, con riserva delle modifiche necessarie per agevolare l'anticipazione del finanziamento dell'IOG, e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1%, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59%.

11. I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3.000.000.000 EUR all'IOG.

12. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

13. Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110% del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

Disposizioni complementari

14. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) è stato utilizzato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione corrisponderà ogni anno al 60% della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

15. Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75%

della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.

16. La dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 55% della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

17. Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:

- a) 1.375.000.000 EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;
- b) 1.000.000.000 EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450.000.000 EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150.000.000 EUR per Madera, 75.000.000 EUR per la regione di transizione e 475.000.000 EUR per le regioni meno sviluppate;
- c) 100.000.000 EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;
- d) 1.824.000.000 EUR per la Spagna, di cui 500.000.000 EUR per l'Extremadura, 1 051.000.000 EUR per le regioni di transizione e 273.000.000 EUR per le regioni più sviluppate;
- e) 1 500.000.000 EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500.000.000 EUR per le aree non urbane.

18. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200.000.000 EUR e di 150.000.000 EUR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.

Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50.000.000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200.000.000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

19. Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:

a) per il Belgio 133.000.000 EUR, di cui 66 500.000 EUR per la regione Limburg e 66 500.000 EUR per le regioni di transizione della Vallonia;

b) per la Germania 710.000.000 EUR, di cui 510.000.000 EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200.000.000 EUR per la regione di Lipsia;

c) fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1 560.000.000 EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900.000.000 EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75.000.000 EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.

20. Un importo totale di 150.000.000 EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106 500.000 EUR per il Regno Unito 43 500.000 EUR per l'Irlanda. Tale programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

Adeguamenti supplementari in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2

21. Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94 200.000 EUR nel 2014 e 92 400.000 EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.

ALLEGATO VII bis
METODO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REACT-EU -
ARTICOLO 92 TER, PARAGRAFO 4 ⁽²¹³⁾

Metodo di assegnazione delle risorse REACT-EU

Le risorse REACT-EU sono ripartite tra gli Stati membri applicando il metodo descritto di seguito:

1. La quota provvisoria delle risorse REACT-EU spettanti a ciascuno Stato membro è determinata calcolando la somma ponderata delle quote stabilite in base ai seguenti criteri, ponderati come indicato:

a) un fattore relativo al PIL (ponderazione di 2/3) ottenuto applicando la seguente procedura:

i) calcolare la quota della perdita totale del PIL reale destagionalizzato espresso in EUR di ciascuno Stato membro tra il primo semestre del 2019 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;

ii) adeguare le quote calcolate applicando il punto i) dividendole per il RNL pro capite degli Stati membri, espresso in percentuale dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 (media espressa come 100 %);

b) un fattore di disoccupazione (ponderazione di 2/9) espresso come media ponderata:

i) della quota di disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, e

ii) della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;

c) un fattore di disoccupazione giovanile (ponderazione di 1/9) espresso come media:

i) della quota di giovani disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei giovani disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, e

ii) della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di giovani disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati.

Qualora il PIL reale destagionalizzato dello Stato membro espresso in EUR per il periodo di riferimento applicabile sia superiore a quello del

primo semestre del 2019, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alla lettera a), punto i).

Nel caso in cui il numero di disoccupati (fascia di età da 15 a 74 anni) o di giovani disoccupati (fascia di età da 15 a 24 anni) nello Stato membro per il periodo di riferimento applicabile sia inferiore a quello del gennaio 2020, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alle lettere b), punto ii), e c), punto ii).

2. Le norme di cui al punto 1 non danno luogo, per l'intero periodo 2021-2022, ad assegnazioni per Stato membro superiori:

a) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: allo 0,07 % del loro PIL reale del 2019;

b) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è pari o inferiore al 90 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: al 2,60 % del loro PIL reale del 2019;

c) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 90 % e pari o inferiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: a una percentuale ottenuta mediante un'interpolazione lineare tra lo 0,07 % e il 2,60 % del loro PIL reale del 2019, che comporta una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento della prosperità.

Gli importi che superano il livello di cui alle lettere da a) a c) per Stato membro sono ridistribuiti proporzionalmente alle quote assegnate a tutti gli altri Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è inferiore al 100 % della media dell'UE-27. L'RNL pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 è quello utilizzato per la politica di coesione nei negoziati sul QFP 2021-2027.

3. Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse REACT-EU per l'anno 2021:

a) per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è il primo semestre del 2020;

b) per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è la media del periodo da giugno ad agosto del 2020;

c) l'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 rispetto al totale delle risorse REACT-EU per gli anni 2021 e 2022.

Prima di applicare il metodo descritto ai punti 1 e 2 per quanto riguarda le risorse REACT-EU per l'anno 2021, al Lussemburgo e a Malta è assegnato un importo pari, rispettivamente, a 100 000 000 EUR and 50 000 000 EUR.

Inoltre, alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 è assegnato, a carico della dotazione, un importo corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni. La dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche è aggiunta alla dotazione che ciascuna regione ultraperiferica riceve mediante la ripartizione del bilancio nazionale.

L'importo rimanente per il 2021 è ripartito tra gli Stati membri conformemente al metodo descritto ai punti 1 e 2.

4. Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse REACT-EU per l'anno 2022:

a) per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è il primo semestre del 2021;

b) per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è la media del periodo da giugno ad agosto del 2021;

c) l'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse REACT-EU per l'anno 2022 rispetto al totale delle risorse REACT-EU per gli anni 2021 e 2022.

[\(213\) Allegato aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 3, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE*.](#)

Allegato VIII

Metodologia applicata alla dotazione specifica per l'IOG di cui all'articolo 91

I. La ripartizione della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:

1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 di cui all'articolo 15 decies del regolamento FSE, segnatamente nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni superiori al 25% nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012, nelle regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20% nel 2012 (le «regioni ammissibili»).

2. La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.

3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.

II. La dotazione specifica per l'IOG non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sui massimali stabilite nell'allegato VII in materia di assegnazione delle risorse globali.

III. Ai fini della determinazione della dotazione specifica dall'IOG per Mayotte il tasso di disoccupazione giovanile e il numero dei giovani disoccupati è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale fino alla disponibilità dei dati Eurostat a livello NUTS 2.

IV. Le risorse dell'iniziativa a favore dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom)n. 1311/2013. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue la stessa procedura della ripartizione iniziale, ma fa riferimento agli ultimi dati annuali disponibili.

Allegato IX

Metodologia per determinare la quota minima dell'FSE

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro per il periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di occupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

- se il tasso di occupazione è pari o inferiore al 65%, la quota è incrementata di 1,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è compreso tra il 65% e il 70%, la quota è incrementata di 1,2 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 70% ma inferiore al 75%, la quota è incrementata di 0,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 75% non è necessario alcun incremento.

La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52% delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4.

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo convergenza degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1 o gennaio 2004 o successivamente.

Allegato X

Addizionalità

1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65% della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e convergenza preparati dagli Stati membri a norma del [regolamento \(CE\) n. 1466/97](#) per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella indicata nel quadro del saldo di bilancio e del debito delle amministrazioni pubbliche e relativa alle prospettive di bilancio delle stesse, ed è presentata come percentuale del PIL.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato stabilito al primo comma.

2. VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1 Verifica ex-ante

a) Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.

Tabella 1

Spese delle amministrazioni pubbliche come percentuale del PIL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P51	X	X	X	X	X	X	X

b) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione sono tenuti a fornire altresì informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2.

Tabella 2

Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate come percentuale del PIL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	X	X	X	X	X	X	X

c) Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.

d) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i dati sugli investimenti pubblici a livello regionale, se disponibili. Qualora non siano disponibili, o in altri casi debitamente giustificati, anche qualora uno Stato membro abbia modificato significativamente per il periodo 2014-2020 la ripartizione regionale definita nel [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#), gli investimenti fissi lordi possono essere stimati rapportando gli indicatori di spesa pubblica a livello regionale o la popolazione regionale ai dati sugli investimenti pubblici a livello nazionale.

e) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 saranno inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2 Verifica intermedia

a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo.

2.3 Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3% dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3%, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5% della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

Allegato XI Condizionalità ex ante

[Scarica il file](#)

Allegato XII Informazione, comunicazione e visibilità del sostegno fornito dai fondi ⁽²¹⁴⁾

1. ELENCO DELLE OPERAZIONI

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
- denominazione dell'operazione;
- sintesi dell'operazione;
- data di inizio dell'operazione;
- data di fine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);
- spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
- tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
- codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
- paese;
- denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA VISIBILITA' PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla

strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l'interazione con i cittadini e che tali misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all'innovazione tecnologica.

2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:

a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;

b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;

c) esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;

d) la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui al sezione 1 del presente allegato;

e) fornire esempi di operazioni, in particolare di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell'intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, compresi le realizzazioni e i risultati principali, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

3. L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:

a) i partner di cui all'articolo 5;

b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;

c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;

b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è stata finanziata dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500.000 EUR.

5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000 EUR;

b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

6. Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.

2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:

- a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
- b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
- c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- d) i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
- e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
- f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L'autorità di gestione può chiedere che i potenziali beneficiari propongano, nelle domande, attività di comunicazione indicative volte a migliorare la visibilità dei fondi, che siano proporzionali alla dimensione dell'operazione.

3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.
2. L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;
- b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
- c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;
- e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
- f) le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
- g) l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
- h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
- i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, da svolgere nell'anno successivo, basato, tra l'altro, sugli insegnamenti tratti in merito all'efficacia di tali misure.

(214) Allegato dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 68 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Allegato XIII

Criteri di designazione delle autorità di gestione e delle autorità di certificazione

1. AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO

- i) Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.
- ii) Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.
- iii) Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
- iv) Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

2. GESTIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO

A. Autorità di gestione

- i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente alle disposizioni dell'[articolo 125](#), paragrafo 3, lettera a), alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari.
- ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni.

- iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.
- iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.
- v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.
- vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.
- vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.
- viii) Procedure per preparare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario e il riepilogo annuale delle relazioni sugli audit finali e dei controlli effettuati, comprese le carenze individuate, di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), dello stesso. ⁽²¹⁵⁾
- ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

B. Autorità di certificazione

- i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.
- ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.
- iii) Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.
- iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di certificazione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

4. SORVEGLIANZA

A. Autorità di gestione

- i) Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.
- ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.

B. Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle responsabilità dell'autorità di certificazione in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.

(215) Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Allegato XIV Tavola di concordanza

[Scarica il file](#)

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'[articolo 67](#)

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'[articolo 67](#), paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un

intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'[articolo 67](#), paragrafo 1, lettera a).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il [regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'[articolo 39](#) (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

- i. degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;
 - ii. degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.
-

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'[articolo 1](#)

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'[articolo 5](#), paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

- per quanto riguarda l'applicazione dell'[articolo 14](#), paragrafo 2, dell'[articolo 15](#), paragrafo 1, lettera c), e dell'[articolo 26](#), paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'[articolo 5](#), paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'[articolo 5](#), paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'[articolo 5](#), paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;

- l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'[articolo 5](#), paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'[articolo 5](#), paragrafo 3;

- il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'[articolo 5](#), paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 439 della seduta del 14 SET. 2021.

Oggetto: Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Rettifica DGR n. 412 del 25 agosto 2021

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Spirli, Orsomarso, Catalfamo, Gallo, Savaglio, De Caprio

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _ (timbro e firma) Nicolai, Gatto, Cosentino, Montilla,

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente f.f.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 5 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n° 392133 del 14/9/2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

la Delibera di Giunta Regionale n.234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013 e la successiva Delibera di Giunta Regionale di rettifica n. 295 del 05/08/2013;

la Delibera di Giunta regionale n.121 del 08/04/2014 con la quale il Programma è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (nel seguito PAC 2007/2013);

la Delibera di Giunta regionale n.42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II° fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 8746 final del 18/11/2014;

la Delibera di Giunta regionale n. 503 del 01/12/2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittive degli interventi a seguito della rimodulazione finanziaria;

la Delibera di Giunta regionale n. 40 del 24/02/2016 con la quale:

- è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 ed è stata data applicazione all'art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- sono state approvate nuove schede descrittive a seguito della rimodulazione finanziaria;

la Delibera di Giunta Regionale n.467 del 29/10/2018 “Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 471 del 02/10/2019 “Piano di azione coesione 2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d’atto del differimento del termine di conclusione degli interventi del Programma”;

le disposizioni normative e regolamentari tese al contrasto della crisi socio - economica discendente dalla emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) di cui alla Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;

la Delibera di Giunta Regionale n.104 del 25/05/2020 “Piano di Azione Coesione 2007/2013 – Rimodulazione Piano finanziario e approvazione schede intervento”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 141 del 15/06/2020 “Piano di Azione e Coesione 2007/2013. Modifica e Sostituzione allegati DGR 104 del 25/05/2020”;

la Delibera di Giunta Regionale n.194 del 20/07/2020 “Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2019.Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, Dlgs n.118/2011) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nell’accertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.LGS 23 giugno 2011, N. 118 e entrate per conto terzi e partite di giro)”;

la Delibera di Giunta Regionale n.216 del 28.7.2020“Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per la conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni”;

la Delibera di Giunta Regionale n.225 del 7.8.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario –Approvazione schede intervento”;

la Delibera di Giunta Regionale n.228 del 07.08.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Rettifica della scheda intervento Accogli Calabria approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/7/2020”;

la Delibera di Giunta Regionale n.243 del 3.9.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Rettifica Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.225 del 7/8/2020”

la Delibera di Giunta Regionale n.273 del 28.9.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013 Approvazione rimodulazione schede intervento “StaInCalabria”, “InCalabria”, “II.13 Interventi stradali e aeroportuali”, “III.6 Politiche attive del lavoro”. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario.”

la Delibera di Giunta Regionale n.292 del 19.10.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013 – Rettifica dell’Allegato 4 alla Delibera di Giunta Regionale n. 273 del 28/09/2020”.

la Delibera di Giunta Regionale n.364 del 11.11.2020 “Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione delle schede intervento “III.6 Politiche attive del lavoro” e “III.17 Ospitalità Calabria”. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario.”

la Delibera di Giunta Regionale n.389 del 23.11.2020 “Richiesta al Governo Nazionale di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato i territori della fascia ionica delle Province di Crotone e Cosenza nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020.”

la Delibera di Giunta Regionale n.73 del 25.02.2021. Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione delle schede intervento “III.8 Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione dei flussi turistici” e “III.16 Accogli Calabria”. Scheda salvaguardia 13 “Interventi stradali ed aeroportuali”. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario.

La Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 17 giugno 2021. Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2007-2013. Approvazione rimodulazione schede intervento III.14 “InCalabria”; III.15 “Staincalabria”; III.6 “Politiche attive del lavoro” e II.18 “Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE”. Approvazione rimodulazione piano finanziario.

La Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 25 agosto 2021. Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione delle schede intervento “Scheda anticiclica n. 6 – Linea di intervento I.5 Aiuti alle persone con elevato disagio sociale”; “Scheda Misure Salvaguardia – Linea di Intervento II.4 Progetto Case della Salute”; “Scheda Nuove Operazioni n. 6 – Politiche del lavoro – Linea III-6 ”; “Scheda Nuove operazioni n. 7 Interventi per la promozione e la produzione culturale” – Linea di Intervento III.7; “Scheda Nuove Operazioni, n. 8 Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici” Linea di Intervento III.8; “Scheda Nuove Operazioni n. 11 – “Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi Settore Protezione Civile” Linea di Intervento III.11; “ Scheda Salvaguardia n. 12 – Interventi di bonifica dei siti inquinati, messa in sicurezza e ripristino ambientale discariche, siti di stoccaggio” Linea di Intervento II.12. Approvazione rimodulazione del Piano finanziario.

CONSIDERATO

Che con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 412/2021 sono state, tra l’altro, approvate la rimodulazione delle schede: “Scheda Nuove Operazioni n. 6 – Politiche del lavoro – Linea III-6 ” riportata in allegato 2; Linea III-6 “Scheda Nuove operazioni n. 7 Interventi per la promozione e la produzione culturale” riportata in allegato 3; “Scheda Nuove Operazioni, n. 8 Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici” Linea di Intervento III.8 riportata in allegato 4; rimodulazione del Piano Finanziario riportato in allegato 7;

che le discendenti modifiche di Piano Finanziari del PAC 2007/2013 si configurano quale redistribuzione delle risorse finanziarie nell'ambito di diverse Linee di Intervento (cfr. Pilastrini Misure Anticicliche, Salvaguardia e Nuove Operazioni) e avranno effettiva attuazione al momento dell'effettivo disimpegno delle somme della Scheda Misura Salvaguardia – Linea di Intervento II.4 Progetto Casa della Salute”;

“Scheda Nuove Operazioni n. 6 – Politiche del lavoro – Linea III-6” riportata in allegato 2 non si è tenuto conto delle modifiche apportate con la DGR 265 del 17 giugno 2021, che tuttavia non incidono sul piano finanziario generale;

nella scheda Linea III-6 “Scheda Nuove operazioni n. 7 Interventi per la promozione e la produzione culturale” riportata in allegato 3 sono state imputate alcune somme in modo difforme tra le diverse azioni;

nella scheda “Scheda Nuove Operazioni, n. 8 Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici” Linea di Intervento III.8 riportata in allegato 4 non risulta stampata la pagina n. 9;

che per mero errore materiale nella rimodulazione del Piano Finanziario riportato in allegato 7 non si era tenuto conto, quale punto di partenza, dl piano finanziario deliberato con DGR 265/2021;

RITENUTO

di prendere atto di quanto proposto dai Dirigenti Generali dei singoli Dipartimenti per le rettifiche degli allegati 2, 3 e 4 e 7 della DGR 412/2021;

PRESO ATTO

che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett.a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente f.f. della Giunta Regionale Antonino Spirli e dell’assessore fausto Orsomarso

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- di approvare la rettifica della scheda “Scheda Nuove Operazioni n. 6 – Politiche del lavoro – Linea III-6” (cfr. Allegato 1);
- di approvare la rettifica della scheda “Scheda Nuove operazioni n. 7 Interventi per la promozione e la produzione culturale” (cfr. Allegato 2);
- di approvare la rettifica della scheda “Scheda Nuove Operazioni, n. 8 Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici” (cfr. Allegato 3);
- di approvare il nuovo piano finanziario rimodulato (cfr. Allegato 4);

- di demandare al Dipartimento Programmazione Unitaria la comunicazione al Gruppo di Azione e Coesione del PAC 2007/2013 delle proposte di cui alla presente Delibera – sia in termini di modifiche nell’ambito della medesima Linea di Intervento che in termini di modifiche nell’ambito di diverse Linee di Intervento - ai fini dei consequenziali adempimenti da parte del medesimo Gruppo di Azione e Coesione;
- di trasmettere la presente Delibera al Consiglio regionale ai sensi dell’art.15, comma 2 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: Montilla

IL PRESIDENTE F.F.

F.to: Spirlì

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16 Set. 2021 al Dipartimento/i interessato/i **X** al Consiglio Regionale **X**

L’impiegato addetto



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Maurizio Nicolai
Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Antonino Spirli

Presidente f.f. Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Fausto Orsomarso

Assessore al Lavoro,

Sviluppo Economico e Turismo

fausto.orsomarso@regione.calabria.it

avv. Franceschina Bufano

capo di Gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Piano di Azione e Coesione PAC 2007/2013. Rettifica DGR 412 del 25 agosto 2021.". Riscontro nota prot. 389950 del 13/09/2021 (integrata con pec del 14.09.2021).

A riscontro della nota prot. 389950/2021 (integrata con pec del 14.09.2021), relativa alla proposta deliberativa "Piano di Azione e Coesione PAC 2007/2013. Rettifica DGR 412 del 25 agosto 2021." di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, tenuto conto del carattere programmatico della proposta deliberativa, e preso atto che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che "il provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



de cello filippo
14.09.2021 09:56:00
GMT+00:00

1 di 1

Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria

SCHEDA¹ n. 6 – Politiche del lavoro

Risultati attesi:

- Mantenimento dei lavoratori nel sistema produttivo, attraverso un sostegno al reddito dei lavoratori e sostenendo l'impegno delle imprese ad avviare piani di rilancio occupazionale con processi innovativi e competitivi.
- Reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso azioni di accompagnamento al lavoro.
- Aggiornamenti e/o riqualificazione e rinforzo delle competenze per i lavoratori sospesi o a rischio di espulsione con possibilità di rientro in azienda.
- Riqualificazione e/o riconversione orientate alla ricollocazione occupazionale per i lavoratori espulsi senza possibilità di rientro in azienda.
- Riqualificazione di sistemi dei Servizi per l'Impiego e di piani locali per il lavoro e per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro.
- Potenziamento delle azioni per l'emersione del lavoro irregolare e sommerso.
- Azioni di formazione professionale per il miglioramento delle competenze per l'accesso al mercato del lavoro.
- Percorsi personalizzati per il lavoro dedicati alle persone a rischio di povertà.
- Rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability
- Rafforzamento dell'occupabilità dei giovani e dei laureati
- Azioni a favore della conciliazione vita-lavoro, per rafforzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per lo sviluppo della carriera. (Includi Calabria)
- Azioni a favore dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. (Includi Calabria).

Indicatori di risultato:

- Numero di nuovi occupati a seguito delle misure di politica attiva del lavoro sul numero di lavoratori (sospesi o espulsi) presi in carico da percorsi di politiche attive del lavoro.
- Mantenimento di posti di lavoro e delle imprese che possono superare temporanee difficoltà di mercato e/o offerta di effettive opportunità di ricollocazione lavorativa.
- Numero di persone immesse/reinserite nel sistema del mercato del lavoro.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota MISE – DPS prot. 10206 del 24.07.2012 avente ad oggetto Piano di Azione e Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).

- Numero di servizi per il lavoro attivati o riqualificati;
- Numero di giovani talenti ricadenti in famiglie numerose o famiglie con basso reddito accompagnati nel percorso di conseguimento di una laurea
- Numero di giovani talenti laureati accompagnati nell'acquisizione di titoli di formazione superiore (master)
- Realizzazione di un metodo di accountability e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa.
- Numero di nuovi servizi o servizi rafforzati a favore della conciliazione vita-lavoro delle donne e delle famiglie, nuovi asili nido, ivi inclusi agrinidi.
- Numero di servizi socioeducativi per la presa in carico di persone con disabilità messi a disposizione dagli operatori del Terzo settore e dall'Agricoltura Sociale.
- Numero di percorsi di inserimento lavorativo avviati a favore delle persone con disabilità.

Azione:

- Azioni innovative e sperimentali di politiche attive del lavoro, che integrano sostegno al reddito e misure di politica attiva, per l'occupazione e l'occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o strutturale, o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, quali.
- Interventi volti a prevenire il diffondersi di forme di lavoro sommerso e irregolare, promuove un sistema premiante e incentivante per le imprese che assumono personale disoccupato o stabilizzano lavoratori a rischio.
- Interventi per il miglioramento dei servizi per il lavoro e la riqualificazione dei Centri per l'Impiego.
- Piani Provinciali e Piani Locali per il lavoro.
- Azioni di reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso misure di accompagnamento al lavoro.
- Attività volte all'aumento della capacità amministrativa volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability attraverso l'affiancamento al personale del Dipartimento Lavoro e altri Dipartimenti coinvolti.
- Azioni di supporto ai giovani laureandi fuori sede per copertura/rimborso per le spese di fitto sostenute per la partecipazione alle attività formative in presenza, per impedire eventuali abbandoni del percorso di studio.
- Azioni di supporto ai giovani laureati consistenti nell'assegnazione di borse di studio per l'acquisizione di master post universitari.
- Investimenti e progetti per aumentare il numero di asili nido e agrinidi, e per consentire un più facile accesso da parte delle famiglie, per migliorare la conciliazione vita-lavoro all'interno delle famiglie calabresi (bonus asili nido, buoni servizio, voucher a favore delle famiglie). Investimenti e progetti per aumentare l'offerta di servizi socio-educativi e un più facile accesso a favore delle persone con disabilità, al fine di offrire un'assistenza specializzata e competente alle famiglie e ridurre il peso di cura alle lavoratrici e alle donne che si portano sul mercato del lavoro. Avviare iniziative e progetti innovativi

all'interno delle aziende per l'inserimento di persone con disabilità, mediante sostegni alle imprese per l'inserimento lavorativo da attivare attraverso le seguenti modalità: borse lavoro, tirocinio, socio lavoratore, dipendente. (Progetto "Includi Calabria").

OBIETTIVI

Le azioni mirano ai seguenti obiettivi:

- Assicurare ai percettori in deroga coinvolti nei processi di crisi un sostegno al reddito.
- Ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili mediante una razionale combinazione con i fondi comunitari, nazionali e regionali mirando a tenere legato i lavoratori all'impresa o di accompagnarlo verso un nuovo impiego.
- Sostenere processi di riqualificazione e politiche di reimpiego dei lavoratori che perdono l'occupazione delle persone mai entrate nel mercato del lavoro.
- Consentire la politica attiva ai lavoratori attraverso la presa in carico dei CPI e delle Agenzie autorizzate e accreditate territorialmente competente. Promuovere i servizi normati per Garanzia Giovani in favore delle persone over 29 anni.
- Realizzazione di un metodo di accountability e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa.
- Superamento del precariato storico attraverso il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso misure di accompagnamento al lavoro.
- Migliorare il livello di assistenza alle famiglie in cui è presente una persona portatrice di disabilità e consentire alla stessa di migliorare le sue capacità di relazione sociale.
- Ridurre il tasso di NEET e migliorare il grado di occupabilità dei giovani a maggiore rischio di non conseguimento di un titolo di studio universitario o post universitario, sostenendo la copertura delle spese di istruzione.
- Bilanciare l'impegno di cura all'interno della famiglia delle lavoratrici e delle donne in cerca di lavoro, consentendo una più facile partecipazione al mondo del lavoro e uno sviluppo più equilibrato della carriera lavorativa.

- Facilitare l'inclusione sociale ed economica delle persone portatrici di disabilità, mediante l'ingresso accompagnato nel mondo del lavoro.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi
<p>Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro</p>	<p>Gli interventi sono rivolti alle persone, ai sistemi ed all'accompagnamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientamento, consulenza ed informazioni. • Work-experience (tirocini, borse lavoro, lavori di pubblica utilità, stage). • Formazione professionale, permanente, continua e l'inserimento e il reinserimento occupazionale. • Percorsi integrati per il reinserimento lavorativo e la creazione di impresa. • Incentivi minimi alle persone per la formazione, il lavoro autonomo e la mobilità geografica. • Incentivi alle imprese per l'occupazione, l'innovazione tecnologica ed organizzativa. • Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo della riqualificazione del sistema dei servizi per l'impiego. • Piani locali per il lavoro. • Accompagnamento e supporto alle politiche attive per il lavoro. • Realizzazione di un metodo di accountability e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa. <p>Queste attività potranno beneficiarie di un accompagnamento, per il raggiungimento degli obiettivi, garantiti da Enti "In house" della Regione Calabria.</p>
<p>Politiche attive del lavoro finalizzate allo sviluppo dell'occupabilità di giovani talenti per i quali è a rischio il conseguimento di</p>	<p>La regione Calabria con un tasso di NEET del 34,6% è penultima tra le regioni italiane, collocandosi subito dopo la regione Siciliana, in cui il tasso NEET è del 37,5%, ambedue molto distanti dal tasso medio nazionale, che è pari al 23,3%.</p> <p>La situazione regionale, pertanto, mette in luce un forte rischio effettivo di mantenere al di fuori del mercato del lavoro le generazioni più giovani, proprio in un momento in cui la</p>

<p>un titolo di studi universitario o post universitario</p>	<p>domanda di lavoro si specializza e si professionalizza in modo sempre più consistente, creando nuove sacche di disoccupazione, da un lato, e mancato soddisfacimento delle competenze richieste da parte delle imprese.</p> <p>Il tasso di abbandono degli studi, come anche il mancato proseguimento degli studi post universitari può dipendere anche da difficoltà economiche all'accesso. Giovani talenti di famiglie numerose o di famiglie con redditi bassi possono rimanere fuori dal circuito di studi post scuola dell'obbligo.</p> <p>In questo contesto, un'azione sulla occupabilità dei giovani talenti che per motivi economici non possono finalizzare i propri studi, mette in campo una buona efficacia per il raggiungimento della maggiore occupabilità dei giovani talenti, consentendo, allo stesso tempo di creare e sviluppare competenze adeguate alla crescita e all'innovazione delle imprese regionali. Gli interventi previsti per raggiungere questi obiettivi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accompagnamento dei percorsi di studi universitari dei giovani talenti che studiano "fuori sede", attraverso un "voucher" per il sostenimento delle spese di affitto per la residenza nel luogo di studi; • Accompagnamento dei percorsi di conseguimento di studi post universitari (master), attraverso un "voucher" per il sostenimento delle spese.
<p>Progetto "Includi Calabria"</p>	<p>Incentivi per l'accesso ai servizi nido</p> <p>Incentivi per l'accesso ai servizi socio-educativi e di cura per persone portatrici di disabilità</p> <p>Incentivi per la creazione e lo sviluppo di strutture del terzo settore e dell'agricoltura sociale</p> <p>Incentivi alle imprese per avviare processi di inserimento al lavoro di persone portatrici di disabilità</p>

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di euro)	Target (<u>fine intervento</u>)
Avvisi pubblici/Accordi negoziati per la riqualificazione di lavoratori, percettori di ammortizzatori o per persone in cerca di occupazione	20,43	Numero di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali destinatari di politiche attive: 7.200
Rafforzamento dei centri per l'impiego e le agenzie autorizzate	3,5	Numero CPI:15 Agenzie beneficiarie: 1
Piani locali per il lavoro	9	Numero di piani attuati: 10
Azioni per l'emersione di lavoro sommerso e irregolare	4,5	Destinatari: 200
Dote occupazionale per giovani	2,5	Numero di giovani laureati inseriti nel mercato del lavoro: 200
Accompagnamento e supporto alle politiche attive del lavoro attraverso la realizzazione di un metodo di accountability e rendicontazione del miglioramento della qualità della vita dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa	24,82	n. lavoratori reinseriti ed impiegati nella realizzazione di un metodo di accountability
Politiche attive del lavoro per l'occupabilità di giovani talenti: "Voucher fitti"	1,1	Numero di voucher assegnati: 300
Politiche attive del lavoro per l'occupabilità di giovani talenti: "Voucher master"	1,0	Numero di voucher assegnati: 260

Interventi	Input (MLN di euro)	Target (fine intervento)
Progetto Includi Calabria: Asili nido	1,5	Numero di voucher assegnati: 300 Numeri di asili nido – agrinidi creati/migliorati
Progetto Includi Calabria: famiglie in cui sono presenti figli affetti da autismo	1,5	Numero di famiglie sostenute: 200
Progetto Includi Calabria: percorsi di inserimento lavorativo portatori di disabilità	3,0	Numero di lavoratori inseriti al lavoro: 500
Progetto Includi Calabria: miglioramento offerta servizi socio-educativi	2,5	Numero di servizi creati/migliorati

CRONOPROGRAMMA

Importi	2015	2016			2017	2018	2019	2020		2021		2022						Totale	
	VI	II	IV	VI	VI	VI	VI	V	VI	V	VI	I	II	III	IV	V	VI		
Impegni	4,8			23,16	3	2,34		5	16,6		8,0	5,6		6,8					75.35
Pagamenti		1	1	3	11	9	6	2,3	10,5		11,1	2,5	5,5	2,5	2,5	7,4			75.35

Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria

Scheda Pilastro Nuove operazioni n. 7 – Interventi per la promozione e la produzione culturale

Risultati attesi:

- Consolidamento e implementazione dell'offerta turistica calabrese
- Promozione dell'immagine del territorio regionale
- Incremento delle presenze turistiche annue in Calabria
- Destagionalizzazione dei flussi turistici

Indicatori di risultato:

- N. di nuove produzioni cinematografiche ed audiovisive realizzate
- N. di fruitori di attività culturali
- % di incremento delle presenze annue in Calabria

Azione:

1. Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali, storici, paesaggistici, caratterizzanti il territorio regionale anche attraverso produzioni cinematografiche e audiovisive, finalizzate ad azioni di promozione dell'immagine e dell'attrattività turistico-culturale della Calabria
2. Realizzazione di attività culturali con particolare riferimento agli eventi caratterizzati dalla capacità di valorizzare i luoghi della cultura ed attrarre visitatori e turisti; grandi Eventi
3. Animazione atta a favorire la fruibilità partecipativa dei beni culturali
4. Implementazione e promozione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione del *destination management* Calabria. "Calabria Internazionale". Sostegno alle iniziative "Calabria Terra dei Padri", "Salone Nautico Calabrese", "Istituzione Food Station", "Eventi sportivi alla scoperta del territorio", "Viaggio alle origini del Vino".
5. Promozione di specifiche caratteristiche qualitative e di sostenibilità turistica, quali la certificazione "Bandiere Blu" delle coste calabresi

OBIETTIVI

L'obiettivo principale delle attività proposte è finalizzato alla implementazione dell'offerta turistica regionale e specificatamente di quella "culturale".

Tale obiettivo si integra con gli obiettivi generali di sviluppo del turismo in Calabria.

Per quanto riguarda la prima azione proposta, le attività da finanziare si rendono necessarie al fine di programmare nuove produzioni culturali e artistiche, anche cinematografiche e televisive, e la loro diffusione (promozione sui canali nazionali e internazionali specializzati) in modo tale da integrarsi con le altre attività di promozione turistica del territorio regionale poste in essere dal dipartimento turismo, anche al fine di intercettare nuovi flussi verso la Calabria.

Gli obiettivi sono pertanto primariamente quelli della promozione del territorio di riferimento e del prodotto turistico "Calabria": dal balneare al culturale al naturalistico, al fine di attrarre nuovi flussi turistici.

Gli obiettivi sono quelli compresi nella tecnica oggi conosciuta come "cineturismo", definito quale risultato della visione della destinazione turistica al cinema e/o in televisione, divenuto oramai un fenomeno globale. In particolare, le produzioni cinematografiche e audiovisive possono diventare un forte elemento di costruzione dell'identità di un luogo, di una città o di un territorio, ma anche un fattore di sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva regionale.

A tal fine determinante sarà l'apporto che verrà garantito dalla Fondazione Film Commission Calabria, che verrà posta al centro delle attività programmate, sia mediante produzioni di docufilm, cortometraggi e documentari, sia per avviare ulteriori progetti, piani e realizzazione di prodotti a medio lungo termine previsti dalla programmazione regionale nell'ambito dei piani pluriennali ed annuali di promozione.

Promuovere il territorio significa innanzitutto creare le condizioni di riconoscibilità dell'identità culturale, paesaggistica e produttiva dell'area geografica, che altrimenti risulterebbero slegate e non coordinate.

Per quanto appare evidente che l'obiettivo che si intende perseguire è quello di attrarre nuovi flussi turistici verso la destinazione "Calabria" incrementando le presenze annue.

Per la seconda azione, le attività da finanziare si rendono necessarie al fine di sostenere la creatività dei territori e sviluppare le produzioni culturali. Da questo obiettivo principale discendono due sotto obiettivi:

- Sostenere lo sviluppo economico del territorio attraverso l’impatto economico generato dagli investimenti culturali; in particolare, gli effetti prodotti sulle aree oggetto di iniziative culturali generano benefici diretti, indiretti ed indotti che vengono stimati, sulla base di unanimi valutazioni della letteratura scientifica in materia, con un effetto moltiplicatore da 1 a 4;
- Sostenere la coesione sociale attraverso la diffusione della fruizione culturale; è nota, infatti, la correlazione tra etica ed estetica sulla base della quale è pacifico affermare che al crescere dell’offerta di cultura ed istruzione cresce il benessere sociale e il grado di coesione dei territori;

In particolare, si intende consolidare alcuni “grandi eventi” in grado di valorizzare il sistema culturale regionale e portarli alla ribalta nazionale ed internazionale. E allo stesso tempo sostenere grandi eventi di celebrazioni di storia, cultura, patrimonio culturale.

Tra i grandi eventi vengono individuati, per la loro capacità di promuovere e far conoscere il territorio regionale e il suo patrimonio culturale ed attrarre nuovi e importanti flussi di visitatori e turisti, ricadono: la rassegna “Vibo Città del Libro” e le iniziative e gli eventi connessi alla “Celebrazione degli 800 anni del Duomo della città di Cosenza”, che ricadrà nell’anno 2022.

“Far entrare prepotentemente il libro nella vita delle persone” è questa la missione che la città di Vibo Valentia si è data con la rassegna “Vibo Città del Libro” e che le è valsa la proclamazione di Capitale del libro 2021. Il premio istituito lo scorso anno dal ministro della Cultura Dario Franceschini per promuovere e sostenere la lettura. All'unanimità, la giuria, ha valutato di grande qualità le iniziative presentate, «in cui si fondono rigore ed entusiasmo».

“Valorizzare e far conoscere al grande pubblico la storia e la ricchezza di uno dei beni culturali e religiosi più significativi della Regione”. In occasione dell’ottocentenario dell’edificio religioso, anche per lasciarne traccia indelebile per futuro e recuperarne il valore storico-culturale, artistico e architettonico, si prevede di programmare interventi di rifunzionalizzazione e recupero di alcuni spazi interni dell’edificio, per consentirne la più ampia e completa visibilità e visitabilità da parte dei visitatori e turisti durante le celebrazioni; viene previsto, inoltre, di programmare un fitto piano di attività culturali di celebrazione del bene culturale e di comunicazione delle manifestazioni che si susseguiranno nell’arco di tutto l’anno di celebrazioni.

L’edificio del Duomo della città di Cosenza venne consacrato nel 1222 alla presenza dell'imperatore Federico II di Svevia. Il sovrano, secondo la tradizione, regalò la *Stauroteca*, contenente la reliquia del frammento della vera Croce. Ancora oggi, la

Croce aurea si erge a simbolo religioso, testimonianza della centralità di Città ed Arcidiocesi nello scacchiere politico di Federico. Qui, tra l'altro, è anche sepolto il suo primogenito, Enrico VII di Germania. Il Duomo di Cosenza, nei secoli ha ampliato la sua centralità divenendo uno dei più importanti edifici sacri dell'Italia meridionale. Per questo motivo, il 12 ottobre 2011, è diventato *"Patrimonio testimone di una cultura di pace dell'Unesco"*. A testimonianza della ricchezza e della potenza del luogo di culto, le ricchezze custodite dall'adiacente Museo diocesano, oltre alla Stauroteca, il sito ospita, tra l'altro, l'effigie della patrona, la Madonna del Pilerio, icona risalente al XII secolo, la cui celebrazione avrà un ruolo essenziale nel diffondere l'azione apostolica legata all'ottocentesimo della Cattedrale.

Per ciò che concerne la terza azione, s'intende valorizzare i beni culturali con particolare attenzione a quelli maggiormente visitati dai turistici, migliorando la loro fruibilità attraverso la promozione e la realizzazione di attività di animazione culturale.

La fruizione del bene culturale interessato dall'intervento non dovrà essere più la semplice visita di un luogo, seppur di pregio artistico/architettonico, ma dovrà divenire un'esperienza attiva di conoscenza e sperimentazione dell'identità locale in cui quel bene culturale si inserisce.

Specificatamente si auspica di sostenere la realizzazione di attività di esibizione artistica (ad esempio cantastorie, musicisti, pittori, ecc.) e laboratori artigianali, ovvero laboratori culturali inerenti tutte le espressioni artistiche di qualità prodotte negli ambiti teatro, musica, opera, danza, art di strada e ogni forma di produzione e diffusione dell'arte.

Il turista dovrà vivere un'esperienza unica improntata sulla fruizione multisensoriale, per divenire attore e non spettatori della cultura regionale.

Altre attività di promozione e valorizzazione attuate attraverso esibizioni e laboratori, si potranno affiancare attività di accoglienza e informazione e/o sviluppo di sistemi innovativi e tecnologici (es. Realtà Aumentata) per la valorizzazione delle risorse storiche e culturali.

La quarta azione si propone di agire su ulteriori fattori di forte richiamo regionali che rappresentano importanti opportunità per la destagionalizzazione dei flussi turistici di provenienza nazionale e, specificatamente, di quelli stranieri. Tali asset sono in grado di determinare ed accelerare il rafforzamento e la promozione del *destination management* della Regione, consentendo il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare il numero di visitatori/turisti attratti stabilmente in Calabria durante

tutto l'arco dell'anno. Gli asset sui quali si intende puntare sono prioritariamente i seguenti: la storia, i personaggi e i luoghi; il turismo nautico; il turismo degli eventi sportivi; il turismo enogastronomico; l'internazionalizzazione del turismo regionale.

Per quanto riguarda specificatamente il turismo enogastronomico, la Regione Calabria possiede un importante sistema di offerta enogastronomica "a sostanziale riconoscibilità" sul quale poter agire per attrarre nuovi turisti e nuove formule di offerta-domanda turistica. Il territorio calabrese, infatti, si sta affermando per le proprie produzioni certificate (DOP, IGP, produzioni tradizionali) prodotti di filiera *slow food*, produzioni di nicchia quali il cedro e il bergamotto, che si caratterizzano per il loro forte legame con il territorio di provenienza. Il turismo del vino, in particolare, si distingue per le ampie opportunità offerte in termini di promozione dei territori e di creazione di valore incentivato dai flussi turistici intercettabili.

Il turismo nautico comprende quell'insieme di attività turistiche svolte sul mare e sulla costa. Ad oggi rappresenta una risorsa importante per l'economia italiana e una importante opportunità per una regione, come la Calabria, che dispone di circa 800 km di costa.

Il sistema portuale calabrese è costituito da una serie di porti/approdi di diverse dimensioni e funzioni, distribuito lungo 740 Km di costa, parte lungo il versante tirrenico e parte lungo quello jonico.

Le infrastrutture portuali invariante di rilevanza economica regionale e interregionale sono state esaminate attraverso il Masterplan per lo Sviluppo della Portualità calabrese. Si tratta complessivamente di 13 infrastrutture portuali, oltre una serie di attrezzature minori variamente dislocate sul territorio e qualificabili come punti di ormeggio, cui si aggiungono le seguenti infrastrutture: l'opera in corso di realizzazione con i requisiti di infrastruttura portuale a Diamante (CS); i pennelli a "T" ed il banchinamento di collegamento situati a San Lucido (CS), opera qualificabile approdo e denominata "Porticciolo di San Lucido"; il costruendo approdo turistico di Villa San Giovanni, espressamente escluso dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro dal Decreto Ministeriale di ampliamento della medesima circoscrizione n. 300 del 6 agosto 2013, ivi denominato "porticciolo"; il Marina privato di Laghi di Sibari.

Di seguito è riportato l'inquadramento delle infrastrutture portuali invariante di rilevanza economica regionale e interregionale, oggetto del presente Atto di Programmazione.

Porto	Tipo	N. posti barca esistenti	N. posti barca in fase di progetto/previsione (stima)	N. posti barca totali (esistenti + stima)
Amantea (Ordinanza GC CP Vibo Valentia 31/2011)	Porto turistico/pesche reccio	280	80	360
Le Bocche di Gallipari di Badolato (Ordinanza GC UMC Soverato n. 30/2007)	Porto turistico	287		287
Bagnara Calabria (Ordinanza GC CP Reggio Calabria n. 8/2011)	Porto turistico/pesche reccio	60	180	240
Riva di Scidro di Belvedere Marittimo (Ordinanza GC UMC Cetraro n. 13/2002)	Porto turistico/pesche reccio	500		500
Cariati Marina (Ordinanza GC CP Corigliano Calabro n. 10/2011)	Porto turistico/pesche reccio	211	49	260
Casciolino di Catanzaro Marina (Ordinanza GC UMC di Soverato n. 11/2013)	Porto turistico/pesche reccio	0	384	384
Cetraro (Ordinanza GC UMC Cetraro n. 28/2010)	Porto turistico/pesche reccio	500		500
Cirò Marina (Ordinanza GC CP Crotone n. 50/2010)	Porto turistico/pesche reccio	340		340
Le Castella (Ordinanza GC CP Crotone n. 17/2010)	Porto turistico/pesche reccio	270		270
Roccella Jonica (Ordinanza GC UMC Roccella Jonica n. 32/2016)	Porto turistico/pesche reccio	447		447
Saline Joniche (Ordinanza GC CP Reggio Calabria n. 92/2010)	Banchina in porto commerciale	40	10	50
Scilla (Ordinanza GC CP Reggio Calabria n. 22/2010)	Porto turistico/pesche reccio	100	360	460
Tropea (Ordinanza GC CP Vibo Valentia n. 9/2006)	Porto turistico	513	137	650
San Lucido	Approdo turistico	110		110

Porto	Tipo	N. posti barca esistenti	N. posti barca in fase di progetto/previsione (stima)	N. posti barca totali (esistenti + stima)
Costruendo approdo turistico Villa San Giovanni	Approdo turistico			
Marina privato di Laghi di Sibari	Porto turistico/marina privato	390	80	470

Fonte Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese

Per ciascuno degli “asset” individuati si prevede di intervenire attraverso un apposito progetto dedicato.

Asset	Progetto dedicato
La storia, i personaggi, i luoghi	Calabria Terra dei Padri
Il Turismo Nautico	Salone nautico calabrese
Il Turismo Enogastronomico	Istituzione Food Station
Destination management per il turismo internazionale	Calabria Internazionale
Alla scoperta del territorio	Eventi sportivi
Candidatura al Concorso Mondiale Bruxelles (CMB) in collaborazione con le CCIAA	Viaggio alle origini del Vino

I progetti dedicati, i cui contenuti dovranno essere definiti nel dettaglio delle azioni e degli obiettivi mediante appositi programmi, vengono ritenuti prioritari per l’obiettivo di destagionalizzazione dei flussi turistici e consolidamento delle presenze, l’internazionalizzazione della destinazione turistica Calabria, il complessivo aumento dei visitatori e turisti sul territorio regionale.

Per l’attuazione dei progetti dedicati potranno essere individuate anche collaborazioni tra la Regione e gli enti e organismi organizzati che operano sul territorio regionale che detengono rapporti e collaborazioni a livello internazionale.

La quinta azione viene attivata con l'obiettivo precipuo di affiancare il lavoro che è stato fatto da alcuni dei territori costieri regionali, che hanno ottenuto la certificazione di "Bandiera Blu", che negli ultimi anni sono in continua crescita.

Le certificazioni di destinazione sono sempre più privilegiate dai turisti e, in particolare, per una regione come la Calabria, in cui il turismo balneare è portante, dati i chilometri di costa disponibili, agire per promuovere le eccellenze in termini di prodotti e servizi turistici offerti, anche per incoraggiare un sistema regionale fatto di "coste blu". Attraverso l'Azione si intendono sostenere attività e progetti di animazione, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, della cittadinanza, del volontariato e del terzo settore per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle "coste blu", anche di natura integrata tra le singole bandiere blu, al fine di far conoscere le caratteristiche e i servizi offerti dalle destinazioni turistiche balneari.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Azione 1: Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali caratterizzanti il territorio regionale anche attraverso produzioni cinematografiche e televisive per la promozione dell'immagine e dell'attrattività turistica e culturale della Calabria;

Azione 2: Realizzazione di eventi culturali e di produzioni originali; Grandi Eventi, tra cui "Vibo città del Libro", "Ottocentenario del Duomo Città di Cosenza";

Azione 3: Animazione atta a favorire la fruibilità dei beni culturali;

Azione 4: Progettazione e implementazione e dei progetti dedicati "Calabria Terra dei Padri", "Salone Nautico calabrese"; Istituzione Food Station"; "Calabria Internazionale"; "Eventi sportivi"; "Concorso Mondiale Bruxelles: Viaggio alle origini del Vino".

Azione 5: Promozione delle "Bandiere Blu" Calabria, per amplificare e promuovere presso gli operatori turistici e i visitatori/turisti la conoscenza delle località costiere calabresi certificate "a misura di sostenibilità" e di "qualità dei servizi offerti".

Lista dei principali interventi

1. Produzione di nuovi contenuti culturali anche attraverso produzioni cinematografiche e audiovisive, per la promozione dell'immagine e dell'attrattività turistica e culturale della Calabria;

2. Eventi culturali (festival, rassegne e produzioni teatrali), Grandi Eventi, tra cui Vibo città del Libro e Ottocentenario del Duomo di Cosenza.
3. Animazione atta a favorire la fruibilità partecipativa dei beni culturali
4. Implementazione e promozione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione del *destination management* Calabria.
5. Promozione delle destinazioni turistiche balneari certificate "bandiere Blu".

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Per la realizzazione dell'iniziativa sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 28,75 milioni di euro:

Interventi	Input (MLN di euro)	Target (<u>fine intervento</u>)
1. Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali per promuovere l'immagine e l'attrattività della Calabria	8,5	n. di nuove produzioni realizzate; % di incremento delle presenze annue in Calabria
2. Eventi culturali, Grandi Eventi; Vibo Città del Libro; Ottocentenario del Duomo Città di Cosenza	14,8	n. di eventi realizzati; minimo: 25; n. di spettatori: 900.000
3. Attività di animazione nei beni culturali	2.0	n. di esibizioni e/o laboratori culturali attivati
4. Implementazione e promozione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione del <i>destination management</i> Calabria	3.0	Nr. di Progetti dedicati, minimo: 4 % di incremento delle presenze annue in Calabria
5. Promozione delle destinazioni turistiche balneari "Bandiere Blu"	0.450	Nr. di iniziative di promozione: minimo 15 % di incremento delle presenze annue in Calabria

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione¹ (definizione operativa)
Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali	n. di nuove produzioni realizzate % di incremento delle presenze annue in Calabria	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema SIURP • Dati Istat • Dati Sirdat (sistema informatizzato raccolta dati turistici)
Eventi culturali; Grandi Eventi	n. di eventi realizzati n. di spettatori	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti beneficiari • Siae
Attività di animazione nei beni culturali	n. di esibizioni e/o laboratori culturali attivati	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti beneficiari • Siae
Implementazione e promozione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione del <i>destination management</i> Calabria	n. di iniziative realizzate	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti beneficiari • Sistema SIURP • Dati Istat
Promozione "Bandiere Blu"	Nr. di iniziative realizzate	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti beneficiari • Sistema SIURP • Dati Istat

¹ Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o ad indagini ad hoc mediante somministrazione questionari/interviste, ecc.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 1

Attività	2020						2021						2022						Totale	note
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI		
Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali per promuovere l'immagine e l'attrattività della Calabria					40%	20%				40%						40%			100%	Impegni
						10%				30%						30%		30%	100%	Liquidazioni

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 2

Attività	2020						2021						2022						Totale	note
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI		
Realizzazione di grandi eventi					60%					20%					20%				100%	Impegni
						30%			10%						20%			40%	100%	Liquidazioni

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 3

Attività	2020						2021						2022						Totale	note
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI		
Attività di animazione e nei beni culturali				100%		60%													100%	Impegni
					40%						60%								100%	Liquidazioni

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 4

Attività	2020						2021						2022						Totale	note
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI		
Implementazione e promozione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione del <i>destination management</i> Calabria											60%			40%					100%	Impegni
													50%				50%		100%	Liquidazioni

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 5

Attività	2020						2021						2022						Total e	note
	I	I	II	I	V	V	I	I	II	I	V	V	I	I	III	I	V	V		
Promozione "Bandiere Blu"																				
																			100%	Impegni
															40%		60%		100%	Liquidazioni

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento Turismo, Spettacolo e Beni Culturali

Piano di Azione e Coesione (PAC Calabria)

SCHEDA NUOVE OPERAZIONI n. 8 "Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici", "promozione, destagionalizzazione flussi turistici"

Risultati attesi:

- Incremento dell'incidenza delle presenze turistiche
- Destagionalizzazione dei flussi turistici

Indicatori di risultato:

- Dati statistici;
- % di incremento dell'incidenza di presenze straniere annue in Calabria;

Azione:

- Gestione del sistema informativo turistico regionale
- Rafforzamento dell'offerta specializzata di turismo invernale
- Rafforzamento dell'offerta specializzata di turismo termale
- Rafforzamento dell'offerta specializzata di turismo nelle aree protette di elevato pregio ambientale
- Rafforzamento dell'offerta specializzata di turismo culturale – religioso
- Promozione dell'immagine turistica del territorio calabrese mediante l'istituzione e la partecipazione ad eventi di ricaduta internazionale

OBIETTIVI

L'obiettivo principale delle attività proposte è finalizzato alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo in Calabria al fine di coglierne opportunità esterne e lavorare sui punti di forza del sistema di offerta regionale.

Le attività da finanziare si rendono necessarie al fine di programmare specifiche azioni capaci di incidere positivamente nei mercati nazionali ed internazionali per rafforzare la capacità di intercettazione dei flussi turistici specializzati. Infatti, solo la conoscenza dei dati relativi agli arrivi ed alle presenze di turisti in Calabria e la loro provenienza, consente di programmare quelle specifiche azioni (e correttivi) capaci di intercettare

nuovi flussi nei mercati più deboli. Nella prima fase di attuazione dell'operazione è stata condotta l'attività di "conoscenza del sistema turistico calabrese" attraverso l'attivazione del sistema informativo turistico regionale. Nella seconda fase si procederà ad intervenire su specifiche opportunità/punti di forza del sistema di offerta regionale al fine di destagionalizzare i flussi turistici e rivolgersi con modalità più puntuali ad intercettare flussi turistici internazionali.

Pertanto l'obiettivo che si intende perseguire è quello di incrementare l'incidenza dei mercati oggi considerati più deboli per la Calabria, e specificatamente quello straniero, che risulta essere al di sotto dei livelli nazionali: la media nazionale di presenze straniere nelle altre regioni è circa il 40% mentre in Calabria è pari al 20% del totale delle presenze annue.

Con il manifestarsi della pandemia da covid-19, si sono sostanzialmente rafforzate e rese più evidenti quelle tendenze già in atto prima della pandemia, di una domanda turistica sempre più slow, sostenibile, di esperienza e di qualità delle attività che si possono fare nel corso della vacanza. Il 2020 si è dimostrato essere un anno importante per il turismo della montagna calabrese, oggi correlata ad una visione di sostenibilità e benessere da parte dei potenziali turisti. D'altra parte, l'apprezzamento per la stessa *Ciclovia dei Parchi regionali* sta dimostrando che la montagna calabrese può essere attrattore di turismo al pari delle coste calabresi. Investire nel turismo montano, pertanto, rappresenta un acceleratore dell'aumento dei flussi turistici complessivi che si rivolgono alla regione, sia nazionali che esteri, ed una reale opportunità di sviluppo per le aree interne della Regione.

Nell'ambito dell'obiettivo generale di incrementare le presenze di turisti stranieri, si pone la necessità e l'opportunità di agire per rafforzare il processo di diversificazione dell'offerta turistica regionale, puntando prioritariamente sul turismo della neve e sull'utilizzo per tutto il periodo dell'anno delle infrastrutture presenti nei comprensori sciistici; per aumentare la qualità e la diversificazione dei servizi turistici offerti al visitatore appassionato di montagna, di sport e di natura.

Ulteriori ambiti di turismo specializzato rispetto ai quali la Regione presenta notevoli margini di miglioramento del posizionamento a livello nazionale e internazionale sono da riferirsi all'offerta di turismo termale, di turismo naturalistico sportivo-benessere-divertimento all'interno delle aree protette o ad elevato pregio naturalistico, di turismo culturale collegato alla valorizzazione del patrimonio religioso.

Per quanto riguarda questi specifici ambiti, essi ricadono tra le risorse territoriali da valorizzare e promuovere, per come indicato nel Piano regionale per lo sviluppo del

Turismo Sostenibile. Si tratta pertanto di risorse indicate come prioritarie per determinare la riconoscibilità e l'integrità del territorio calabrese.

Sono molteplici le indicazioni che provengono dal territorio e, più in generale, dai "nuovi turismi" che si stanno affermando anche nella regione Calabria, che esprimono potenzialità ed opportunità per la diversificazione dell'offerta turistica regionale che può trainare la destagionalizzazione e la stabilizzazione di flussi e presenze e, quindi, l'incremento, dei flussi turistici verso la Calabria.

Di seguito si illustrano le principali tendenze in atto e gli asset di rilievo per il turismo regionale e, in particolare, di quelli ritenuti prioritari per l'intervento del PAC.

Nell'ottica della diversificazione dell'offerta turistica sono stati promossi nuovi *concept* legati al benessere e al *turismo Active*. Da queste premesse è nato il progetto "Palestre a cielo aperto... sui monti della longevità" con l'obiettivo di promuovere le potenzialità delle montagne della Calabria, attraverso gli eventi e le correlate attività di comunicazione, si è voluto comunicare che sport, divertimento e corretta alimentazione unita alla biodiversità mediterranea delle montagne calabresi rappresentano il giusto mix per un elisir di lunga vita. I Parchi Nazionali della Calabria - Aspromonte, Pollino e Sila - il Parco Regionale delle Serre e la Riserva Naturale Regionale "Valli Cupe", location ideali non solo per tutti i turisti appassionati di sport, che cercano una meta nella quale conciliare esperienza di viaggio, attività fisica e contatto con la natura. Trekking, rafting, biking, arrampicata, canyoning, caving e canoa sono solo alcuni degli sport che è possibile praticare sui monti della longevità. Le montagne calabresi sono depositari di benessere non solo per le qualità ambientali ma anche per i ritmi slow e per i sapori autentici e genuini a disposizione dei visitatori alla ricerca di nuove esperienze.

Il patrimonio montano e naturale rappresenta un asset importante di attrattività; la regione Calabria è ai primi posti tra le regioni italiane per la consistenza boschiva, pari al 40,6% del territorio regionale. Inoltre, il 24% del territorio è sottoposto a tutela. In Calabria è presente (in ettari) l'8% di tutte le aree protette nazionali, dato particolarmente significativo se si considera che la superficie dell'intera regione rappresenta solo il 5% (in ettari) dell'Italia. Le aree protette regionali coprono invece il 19% di tutto il territorio calabrese, valore al di sopra della media nazionale che è pari all'11,3%. Anche il turismo sportivo costituisce un segmento in forte crescita negli ultimi anni, pur se ancora più di nicchia, e rappresenta un'importante occasione per "creare" o potenziare l'offerta turistica e quindi lo sviluppo locale.

Il territorio calabrese offre diversi tipi di attività sportive all'aperto, oltre agli impianti sciistici, comprensivi anche di piste di snowboarding (di interesse al 29% della popolazione che frequenta piste di sci) presenti all'interno del territorio dei tre parchi

nazionali già menzionati e nel parco regionale delle Serre. Sono inoltre presenti 11 parchi avventura.

Una realtà nuova è anche quella di un borgo avventura che sorge nel centro storico di un piccolo comune medievale calabrese. È attrezzato per attività di climbing, una teleferica per volo sospeso lunga 500 metri, una torre di lancio alta 15 metri, un ponte panoramico sospeso lungo 130 metri e percorsi acrobatici con 24 piattaforme. Inoltre, nel territorio montano e nell'entroterra della regione è possibile svolgere attività di arrampicata, trekking nel cuore boschivo dei parchi e in località caratterizzate dalla presenza dei Canyon delle Valli Cupe, di Barbaro, delle Timpe Rosse, dell'Inferno, di Melissaro e di Razzone e delle Cascate del Campanaro.

Un'altra attività sportiva e ludico-sportiva molto interessante in termini di fruizione turistica è il rafting, che si pratica mediante la discesa dei corsi d'acqua con gommoni o raft, già da tempo attiva sul fiume Lao, nel Parco del Pollino. Particolarmente interessanti sono le iniziative formative, culturali e sportivo-ludiche rivolte agli studenti delle scuole di primo e secondo grado, che includono i campionati studenteschi regionali che si svolgono nel Parco del Pollino. In Calabria gli operatori sportivi tesserati alla Federazione Italiana Rafting sono 46 e 4 sono le società/associazioni sportive affiliate alla Federazione.

Una disciplina particolare praticabile nella Regione è quella dello *sleddog*, un nuovo modo per vivere e scoprire la natura su una slitta condotta da husky. La manifestazione "Dogs on the Snow", giunta all'ottava edizione nel 2017, consiste in una traversata all'interno del Parco della Sila, con percorsi anche nel parco del Pollino, che includono spettacoli di snowkite, snowbike, ciaspolate e sci da fondo per coinvolgere ed intrattenere i turisti presenti.

L'offerta dedicata al turismo sportivo calabrese è presente anche nelle località marine con attività di: immersione; surf; surf-immersione; parapendio, paracadutismo, avioturismo; kitesurf; vela. In particolare il kitesurf, con i campionati europei specialità "Twin tipe racing", è uno sport di nicchia ed impegnativo ma che attrae interesse anche a livello mondiale, oltre che nazionale, nello specifico gli iscritti provengono, oltre che dall'Italia, da Francia, Polonia, Spagna, Germania, Stati Uniti, Tunisia, Australia, Inghilterra e Slovenia.

Il territorio calabrese nel suo complesso presenta una buona dotazione di patrimonio culturale sia di tipo materiale sia di tipo immateriale, rappresentato da risorse quali: 57 siti archeologici che interessano 61 comuni per un totale di 4.000 ettari di territorio sottoposto a vincolo, tra cui aree minori e aree di grande rilevanza, anche se ancora non adeguatamente valorizzate; 105 siti archeologici subacquei (fonte:

censimento Archeomar); 282 istituti museali, di cui 58 musei di proprietà privata, 18 musei di proprietà statale, 34 musei di proprietà ecclesiastica, 10 musei provinciali, 162 musei di proprietà comunale (fonte: censimento dei musei, Regione Calabria, 2012) caratterizzati dalla dimensione medio piccola (fatta eccezione delle strutture nazionali e di poche altre realtà) e dalla grande diversificazione del valore delle raccolte e dell'organizzazione; un patrimonio architettonico civile e religioso, che conta, complessivamente, 1.521 edifici di elevato interesse; un patrimonio architettonico militare, censito in 262 esempi di architettura fortificata (castelli e fortificazioni-torri costiere) sui circa 400 casi presenti sul territorio, che vede la sua distribuzione su tutta la linea di costa; 45 centri storici di pregio, diffusi sul territorio seppure con una maggiore concentrazione nelle aree della Locride e del Poro-Serre; 27 città abbandonate, distribuite soprattutto in provincia di Reggio Calabria e sul versante ionico, di cui 18 sono considerate rilevabili (poiché costituite prevalentemente da edifici integri e da ruderi) e 9 non rilevabili; 35 teatri diffusi sul territorio, di cui circa l'80% costituito da teatri di tradizione la cui proprietà è prevalentemente privata; un patrimonio bibliotecario, costituito da 304 istituti, caratterizzato soprattutto da biblioteche comunali, di cui 131 inseriti nel Servizio Bibliotecario Nazionale; 7 archivi di stato, che conservano, complessivamente, 260.126 documenti storici, 3.138 pergamene, 6.554 mappe, 262, sigilli e timbri, 611 fotografie, 1.027 negativi, 3.782 microfilm, 1.018 microfiche e 4 audiovisivi; alcune aree di archeologia industriale, diffuse su tutto il territorio, a testimonianza di un passato caratterizzato da un certo dinamismo economico¹; la riconoscibilità di aree dominate dalle minoranze etniche: gli albanesi concentrati sul versante nord occidentale della Sila greca e nel catanzarese; i grecanici, che occupano la zona posta ai piedi dell'Aspromonte e i valdesi-occitani, insediati nell'area di guardia piemontese; attività artigianali di antica tradizione legate al restauro degli edifici nei centri storici, alla produzione di liuteristica e alla produzione di oggetti della cultura contadina e pastorale; un ricchissimo patrimonio di feste popolari (d'indubbia valenza sociale, culturale e antropologica) che annualmente si svolgono nell'intera regione; un ruolo storico-documentario importante, anche se non ancora pienamente valorizzato, svolto dai parchi archeologici e dalle aree archeologiche relative a ritrovamenti di epoca greca e romana.

La Calabria offre numerosi luoghi che combinano spiritualità e interesse storico-culturale, tra i quali il Santuario di San Francesco di Paola, il Convento della Certosa di Serra San Bruno, il Santuario di San Giovanni Theresti a Bivongi, il Santuario della Santa Spina di Petilia Policastro, il Duomo di Crotona, quello di Cosenza, l'Archicenobio di San Giovanni in Fiore, la Cattolica di Stilo o i numerosissimi santuari e luoghi di culto mariani, come il Santuario della Madonna della Quercia (Conflenti), il Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, la Concattedrale di Santa Maria

Assunta di Squillace, il Santuario della Madonna Nera di Capocolonna (Crotone), la Cattedrale della Madonna Archiopita di Rossano, il Santuario della Madonna delle Armi di Cerchiara di Calabria, il Santuario della Madonna del Pettoruto di San Sosti, il Santuario di Maria Santissima di Melito Porto Salvo, Santa Maria dell'Isola di Tropea e così via, oltre ai diversi Musei diocesani di Catanzaro, Squillace, San Marco Argentano, Santa Severina, Gerace, Nicotera Serra San Bruno, Tropea.

Nell'ambito del progetto interregionale Culto e Cultura è stata condotta un'attività di mappatura e analisi dei beni presenti sul territorio regionale al fine di valorizzarli e renderli fruibili in ottica di sviluppo del segmento turistico-culturale e religioso. Il fine di tale mappatura è stata quella di individuare e analizzare i beni di maggior pregio e di attrattività di ampio raggio. In totale sono stati individuati e catalogati 517 attrattori, di cui 306 centri principali di culto religioso, 60 luoghi e culti religiosi di rilevante interesse, 57 riti e culti, 27 musei tematici, 40 itinerari religiosi e 27 attrattori di altra rilevanza.

In questo contesto è bene evidenziare che in Italia il turismo religioso muove ogni anno circa 40 milioni di persone, tra turisti e escursionisti (visitatori in giornata). Va considerato, tuttavia, che il 50% dei turisti che visitano chiese, santuari e musei diocesani lo fa per interesse culturale, mentre i pellegrini in senso stretto rappresentano il 20% del movimento complessivo. Se si considera solo la componente che pernotta, si parla di 1,3 milioni di viaggi (circa il 3% dei viaggi totali di italiani in Italia). I turisti stranieri che vengono in Italia per motivi religiosi arrivano prevalentemente da Germania (13,5%), Polonia (12,9%), USA (12,4%) Spagna (10,6%) e Francia (8%). Si evidenzia una polarizzazione su alcune mete più iconiche (come San Pietro, Assisi, etc.), che raccolgono tra i 3 e i 5 milioni di pellegrini/visitatori, a discapito di altri siti in difficoltà e caratterizzati da un bacino limitrofo.

Un ulteriore aspetto da considerarne nell'ambito della promozione di una meta turistica è che esiste una forte relazione tra eventi e territorio: i loro effetti hanno ricadute in termini di flussi economici, turistici e sulle infrastrutture.

Un grande evento è: *“Un evento importante, organizzato una o più volte, di durata limitata, il quale serve ad accrescere la consapevolezza, l'immagine e l'economia di una meta turistica a breve e/o lungo termine”* – J.R. Brent Ritchie.

Partendo dalla definizione di grande evento del professor Ritchie del 1984, si può dire che un evento può essere definito tale se ha una valenza economica, sociale e culturale, i cui effetti si protraggono a lungo. Un evento, inoltre, coinvolge molteplici attori diversi tra loro.

L'importanza degli eventi nella promozione turistica può avere diverse finalità.

In termini di **marketing turistico**, i principali benefici riguardano l'incremento di arrivi e partenze di visitatori nuovi ed abituali. Gli eventi favoriscono inoltre l'aumento della spesa turistica e contribuiscono a lanciare sul mercato una destinazione. L'offerta di eventi, associata alla manovra di altre leve del marketing, può produrre diversi effetti sui livelli di **stagionalità** della domanda. Tra questi, l'allungamento della stagione turistica, la creazione di una nuova stagione e la destagionalizzazione della domanda. Un evento aumenta l'**occupazione alberghiera** e **promuove la città**. Un grande evento, per essere tale, deve attirare migliaia di persone, che per la destinazione rappresentano dei potenziali futuri turisti. Durante gli eventi poi, si possono organizzare delle attività per condurre gli ospiti alla scoperta della destinazione e del territorio circostante.

In termini di **marketing territoriale**, si può collegare all'organizzazione di un grande evento il miglioramento e la riconversione dell'immagine di una località.

Più la destinazione è scelta come base per diversi eventi, più il suo **valore** tenderà ad aumentare. Più l'evento è distintivo, più esso è in grado di portare ricadute in termini di promozione turistica del territorio.

L'importanza degli eventi nella promozione turistica riguarda l'economia di una località, il turismo, l'ambiente e le persone. Infatti, possono attrarre target ampi e diversi oltre a coinvolgere la comunità locale attraverso le attività organizzate, con la possibilità di rafforzare le tradizioni.

E' per cogliere queste opportunità che la Regione Calabria intende istituire un evento di portata internazionale in grado di accelerare la promozione del territorio regionale sui mercati nazionali ed internazionali: il "Festival delle luminarie artistiche".

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

L'azione si articola su sette obiettivi strategici:

- Gestione del servizio informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione dei dati e di informazioni.

Il sistema dovrà assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni turistiche, e far parte integrante del sistema informativo regionale.

L'analisi dei dati dovrà essere propedeutica alla elaborazione di azioni finalizzate alla ricerca di attività per l'attrazione di nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali.

- Intervento urgente sugli impianti della località turistica di Camigliatello Silano, per eseguire la Revisione generale ventennale Cabinovia VC01 Camigliatello silano; intervento sull’ammodernamento degli impianti della località turistica “Lorica”. L’intervento coinvolge direttamente la Regione Calabria in quanto gli impianti sono di proprietà dell’Ente e sono gestiti dalla società in House ARSAC e valorizza le potenzialità di attrattività e promozione del turismo invernale sui mercati nazionali e internazionali.
- Azione per il rafforzamento del *turismo termale*, nell’ambito del quale si individua la priorità di intervenire sulle Terme Sibaritide, al fine di valorizzare le potenzialità di attrattività e promozione del turismo termale e contestualmente l’attrattore culturale di interesse nazionale quale è il Parco archeologico di Sibari;
- Azione per il rafforzamento del *turismo active* all’aria aperta, nell’ambito del quale si individua la priorità di intervenire sul Torrente Raganello e, più in generale, all’interno delle aree protette di elevato pregio ambientale; sul sistema lacustre del Monte Caloria ricadente nel territorio del Comune di Fagnano Castello e più generale sulla valorizzazione per la fruizione turistica delle risorse naturali sull’antica via istmica Jonio-Tirreno. In particolare si tratta di intervenire ai fini di una più ampia fruizione sostenibile sulle risorse ambientali del Lago dei “Due Uomini”, il più esteso di un complesso di piccoli laghi che si trovano sulla Catena Costiera nel comune di Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, che rappresentano gli unici laghi naturali della Calabria. Fa parte dei cosiddetti Laghi di Fagnano un SIC (Sito di Interesse Comunitario), Codice Natura 2000 IT9310060, famoso a livello internazionale poichè nel 1982 l’erpetologo francese Alain Dubois scoprì la presenza di una nuova sottospecie di tritone alpestre che denominò *Triturus alpestris inexpectatus*.
- Azione per il rafforzamento dell’offerta di *turismo storico religioso*. Con la previsione di intervenire: per la valorizzazione di siti religiosi, con priorità di intervento nella Chiesa dell’Addolorata di Soveria Simeri, per la quale è urgente un intervento di messa in sicurezza della struttura; nella Chiesa di San Francesco da Paola di Spezzano della Sila, per la quale è urgente un intervento di consolidamento e restauro della struttura, di restauro del coro absidale, degli armadi e degli scanni capitolari lignei della sagrestia e dei dipinti presenti all’interno della struttura sacra; nella Chiesa del Rosario di Vaccarizzo Albanese, per la quale è urgente un intervento di restauro che comprende anche la demolizione del campanile, oggetto di una superfetazione realizzata negli anni settanta. Per la valorizzazione di siti di interesse storico-culturale, con priorità di intervento nell’acquisizione al patrimonio pubblico, recupero, valorizzazione e messa in fruizione del Castello Aragonese Belvedere Marittimo, altrimenti detto *del Principe*, costruito nella seconda metà del XI secolo per volere di Ruggiero il Normanno.

- Istituzione del Festival delle luminarie artistiche”, da svolgere anche in modalità itinerante all’interno dell’intero territorio regionale, finalizzato a valorizzare beni culturali, luoghi storici, patrimonio immateriale della tradizione e della cultura locale. Il Festival, oltre ad illuminare “fisicamente” beni e luoghi, assumerebbe anche il ruolo di illuminare, nel senso di portare sotto i riflettori, il patrimonio storico-culturale, paesaggistico, architettonico, librario, ecc., portandolo all’interesse del più vasto pubblico e facendolo diventare meta di nuovi flussi di visitatori e turistici.
- Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo Religioso, per la promozione internazionale delle mete del turismo religioso regionale.

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
I	Attività dell'Osservatorio del Turismo
II	Revisione generale ventennale Cabinovia VC01 Camigliatello silano
III	Rafforzamento del <i>turismo termale</i> , con priorità di intervento sul potenziamento, innovazione e ammodernamento Terme Sibaritide
IV	Rafforzamento del <i>turismo active</i> , con priorità di intervento sulla messa in sicurezza, miglioramento accesso e servizi di fruibilità del Torrente Raganello; valorizzazione e fruizione sostenibile del sistema naturalistico ambientale SIC "Laghi di Fagnano e Monte Caloria" e fruizione turistica delle risorse naturali sull'antica via istmica Jonio-Tirreno
V	Rafforzamento del <i>turismo religioso e storico-culturale</i> mediante interventi su strutture religiose per messa in sicurezza e restauro, con priorità di intervento individuate su Chiesa dell'Addolorata nel comune di Soveria Simeri e Chiesa di San Francesco di Paola nel comune di Spezzano della Sila, Chieda del Rosario nel comune di Vaccarizzo Albanese. Mediante interventi su strutture di interesse storico culturale, con priorità di intervento sul Castello di Belvedere Marittimo.
VI	<i>Promozione dell'immagine turistica</i> del territorio calabrese attraverso l'Istituzione del Festival delle luminarie artistiche
VII	<i>Promozione dell'immagine turistica regionale sui mercati e verso operatori</i> internazionali specializzati del comparto del turismo religioso

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di euro)	Target (<u>fine intervento</u>)
Attività dell'Osservatorio del Turismo	1,475	Incremento

Interventi	Input (MLN di euro)	Target (fine intervento)
Cabinovia VC01 Camigliatello Silano	3,8	dell'incidenza delle presenze straniere tra il 10% e il 20%
Rafforzamento del <i>turismo termale</i> , con priorità di intervento sul potenziamento, innovazione e ammodernamento Terme Sibaritide	3,8	
Rafforzamento del <i>turismo active</i> , con priorità di intervento sulla messa in sicurezza, miglioramento accesso e servizi di fruibilità del Torrente Raganello; valorizzazione e fruizione sostenibile del sistema naturalistico ambientale SIC "Laghi di Fagnano e Monte Caloria"	3,9	
Rafforzamento del <i>turismo storico culturale -religioso</i> mediante interventi su strutture religiose e di interesse storico-culturale, con priorità di intervento individuate su Chiesa dell'Addolorata nel comune di Soveria Simeri; Chiesa di San Francesco di Paola nel comune di Spezzano della Sila; Chiesa del Rosario di Vaccarizzo Albanese; altri strutture da definire	1,103	
<i>Promozione dell'immagine turistica</i> del territorio calabrese attraverso l'Istituzione del Festival delle luminarie artistiche	4,4	
<i>Promozione dell'immagine turistica regionale sui mercati e verso operatori</i> internazionali specializzati del comparto del turismo religioso attraverso la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo Religioso	0,5	

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Gestione del sistema informativo turistico regionale	<ul style="list-style-type: none"> Dati statistici; 	<ul style="list-style-type: none"> Dati Istat; Dati Sirdt (sistema)

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Rafforzamento dell'offerta specializzata di <i>turismo invernale</i> ; interventi prioritari	<ul style="list-style-type: none"> % di incremento dell'incidenza di presenze straniere annuali in Calabria 	informatizzato raccolta dati turistici)
Rafforzamento dell'offerta specializzata di <i>turismo termale</i> ; interventi prioritari		
Rafforzamento del <i>turismo active</i> ; interventi prioritari		
Rafforzamento dell'offerta specializzata di <i>turismo culturale – religioso</i>		
Promozione dell'immagine turistica del territorio calabrese mediante <i>l'istituzione di eventi internazionali</i> : Istituzione Festival delle luminarie artistiche		
Promozione dell'immagine turistica del territorio calabrese mediante la <i>partecipazione ad eventi internazionali</i> : Borsa Internazionale del Turismo Religioso		

CRONOPROGRAMMA

	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022					
Trimestri	IV	IV	IV	IV	IV		III	IV	I	II	III	IV	Tot.
Osservatorio Turismo (I)	33%	50%	5%	5%	5%								1,475 M€
Destagionalizzazione flussi turistici (II,III,IV, V)							5%	5%	20%	20%	25%	25%	17,503 M€

ALLEGATO 4

Linea	Descrizione	PIANO FINANZIARIO da DGR 265/2021	VARIAZIONE	PIANO FINANZIARIO RIMODULATO
		Importo		
I.1	Misure innovative e sperimentali di Tutele dell'Occupazione e Politiche attive del lavoro collegate ad Ammortizzatori sociali in deroga	213.798.735,79		213.798.735,79
I.2	Potenziamento istruttoria tecnica e professionale di qualità	8.630.000,00		8.630.000,00
I.3.1	Nuova ricettività	9.242.451,94		9.242.451,94
I.3.2	Miglioramento strutture ricettive esistenti	23.285.823,67		23.285.823,67
I.3.3	Stabilimenti balneari	3.386.453,21		3.386.453,21
I.3.4	Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese	7.746.270,03		7.746.270,03
I.4	Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio finanziario	2.500.000,00		2.500.000,00
I.5	Aiuti alle persone con elevato disagio sociale	5.000.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00
	Totale Misure anticicliche	273.589.734,64	1.500.000,00	275.089.734,64
II.1.2	Programma Calabria e in WORK	3.951.922,60		3.951.922,60
II.1.3	Progetto formula ATASAE Italy	155.459,93		155.459,93
II.1.4	Iniziativa di alta formazione	4.396.456,63		4.396.456,63
II.1.5	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	25.054.242,15		25.054.242,15
II.1.7	Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità	444.375,00		444.375,00
II.1.8	Progetto di assistenza tecnica "officine sugli aiuti di stato nel FSE"	239.230,00		239.230,00
II.1.10	Progetto scuole di alta formazione per il notariato	110.000,00		110.000,00
II.2.1	PSU Aree Urbane	67.188.000,00		67.188.000,00
II.2.2	Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione	163.295,82		163.295,82
II.2.3	Laboratorio regionale di competenze per l'accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano	2.000.000,00		2.000.000,00
II.3	Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie	3.554.225,79		3.554.225,79
II.4	Progetto Case della Salute	49.315.529,20	49.315.529,20	0,00
II.5.1	Scorrimonto graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 - Linea 8.2.1.2.	7.058.155,63		7.058.155,63
II.5.2	Scorrimonto graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 - Linea 8.2.1.4.	4.495.752,38		4.495.752,38
II.5.3	Scorrimonto graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 - Linea 8.2.1.5	14.082.109,12		14.082.109,12
II.5.4	Scorrimonto graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 - Linea 8.2.1.7	8.526.233,58		8.526.233,58
II.8	Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza	22.526.751,12		22.526.751,12
II.9	Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme	0,00		0,00
II.10	Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED	9.828.169,33		9.828.169,33
II.11	Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 466/2012	18.654.307,31		18.654.307,31
II.12	Interventi di Bonifica dei siti inquinati	6.343.612,13	600.000,00	6.943.612,13
II.13	Interventi stradali ed aeroportuali	8.466.642,99		8.466.642,99
II.14	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi	6.179.626,69		6.179.626,69
II.15	Progetto CalabriaInnova - Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione	1.521.500,00		1.521.500,00
II.17	Occupazione di giovani donne e di giovani laureati	3.093.096,07		3.093.096,07
II.18	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE	5.569.714,70		5.569.714,70
II.19	Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007/2013	115.426.111,06		115.426.111,06
	Totale Misure Salvaguardia	388.344.519,23	48.715.529,20	339.628.990,03
III.2	Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)	132.678,16		132.678,16
III.3	Expo verso i territori - Partecipazione Regione Calabria ad Expo	150.000,00		150.000,00
III.5	Programma di efficientamento e rifunionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani nei Comuni costieri della Regione Calabria	7.984.514,44		7.984.514,44
III.6	Misure di politiche attive del lavoro	64.752.491,88	10.600.000,00	75.352.491,88
III.7	Interventi per la promozione e la produzione culturale	16.000.000,00	12.750.000,00	28.750.000,00
III.8	Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici	1.475.000,00	17.503.551,00	18.978.551,00
III.9	Interventi di miglioramento safety e security aeroportuali e Il Fase	0,00	0,00	0,00
III.10	Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore Trasporti	1.026.000,00		1.026.000,00
III.11	Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile	6.570.000,00	6.361.978,20	12.931.978,20
III.12	Azioni di supporto Sportello SPRINT - Settore internazionalizzazione	81.000,00		81.000,00
III.13	Azioni per la rimodulazione e disseminazione relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati	400.000,00		400.000,00
III.14	Voucher "InCalabria"	60.000,00		60.000,00
III.15	Voucher "Stain Calabria"	1.600.000,00		1.600.000,00
III.16	"Accogli Calabria"	19.825.000,00		19.825.000,00
III.17	"Ospitalità in Calabria"	1.750.000,00		1.750.000,00
III.18	"Benessere Calabria"	800.000,00		800.000,00
III.19	"Incoming Calabria"	1.500.000,00		1.500.000,00
	Nuove Operazioni	124.106.684,48	47.215.529,20	171.322.213,68
	TOTALE PAC	786.040.938,35		786.040.938,35



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 118 della seduta del 31 marzo 2021.

Oggetto: Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2021- Azione 2.1- Atto d'indirizzo.

Presidente F.F. Proponente: F.to Dott. Antonino Spirli

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale: F.to Avv. Eugenia Montilla – L'AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020: F.to Dott. Maurizio Nicolai

Dirigente di Settore: F.to Dott.ssa M. Antonella Cauteruccio

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 140341 del 25.03.2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n.165 del 30/3/2001, e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n.7 del 13/5/1996 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.206 del 5/12/2000;
- l'art.5 della Legge n.183 del 16/04/1987 che ha istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che consente, prioritariamente, di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di parte nazionale previsti nei Programmi e nelle Azioni di politica comunitaria;
- la legge n.147 del 27/12/2013 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"* e, in particolare, i commi 240, 241, 242, 245 che disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi Europei per il periodo 2014/2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali;
- la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all' art. 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 previsti nell' Accordo di Partenariato 2014/2020"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.448 del 14/11/2016, con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
- la Sezione 4 del citato Programma di Azione e Coesione 2014/2020, relativa a *governance e modalità di attuazione* del Programma medesimo;
- il parere favorevole della Conferenza Stato - Regioni n. 26/CSR, reso nella seduta del 23/02/2017 ai sensi del punto 2 della citata Delibera CIPE n.10/2015, sul Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
- la Delibera CIPE n.7 del 03/03/2017 *"Programma di Azione e Coesione 2014/2020. Programma complementare Regione Calabria"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.320 del 25/07/2017 *"Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria: Presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017"*;
- la Delibera del Consiglio Regionale n.245 del 26/10/2017 *"Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria: presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.491 del 31/10/2017 *"Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria. Rimodulazione"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.584 del 30/11/2018 *"Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020. Rimodulazione del piano finanziario – Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" ed Asse 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.258 del 21/06/2019 *"Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.432 del 27/09/2019 che ha approvato il manuale del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) da applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e al Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n.488 del 22 dicembre 2020 recante *"Programma azione e coesione (PAC) / Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del piano finanziario"*;
- la Delibera di Giunta regionale n. 142, dell'11 aprile 2019, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
- la Delibera n. 405, del 17 giugno 2019, del Consiglio Regionale della Calabria con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;
- la Delibera nr. 60 del 18 febbraio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2021;

CONSIDERATO, che l'azione 2.1, del predetto piano annuale, avente ad oggetto l'implementazione dei sistemi di informazione e promozione sul WEB, prevede, tra l'altro, lo sviluppo di tour virtuali finalizzati a *rendere accessibile on line il patrimonio storico, artistico e culturale calabrese, anche avvalendosi di un collegamento diretto ai siti internet e account social*;

RITENUTO necessario fornire un indirizzo al Segretariato Generale - U.O.A Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici - Spettacoli e grandi eventi circa l'individuazione dei siti d'interesse che costituiranno i "soggetti" dei virtual tour sopra citati;

VISTA, la scheda intervento "Creazione di una galleria digitale di Tour Virtuali", allegato A, che costituisce parte integrante della deliberazione, in cui sono espressi gli indirizzi relativi all'attuazione dell'intervento previsto nell'azione 2.1 del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2021;

TENUTO CONTO delle espresse dichiarazioni:

- di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020, del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 e del PAC Calabria 2014/2020, resa dall'Autorità di Gestione dei PO medesimi;
- di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni comunitarie resa dal Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale, in qualità di Responsabile di Assi Prioritari, per quanto di competenza;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di Regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U9070200504 Bilancio 2021;

SU PROPOSTA del Presidente F.F.,

DELIBERA

- **di approvare** la scheda intervento allegato A "Creazione di una gallery digitale di Tour Virtuali" contenente gli indirizzi programmatici relativi all'attuazione dell'azione 2.1 del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2021;
- **di dare mandato** al Dipartimento "Segretariato Generale" -U.O.A Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici affinché siano attivate le procedure amministrative finalizzate all'attuazione dell'intervento *de quo*;

- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dipartimento Programmazione;
- **di disporre** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Dott. Antonino SPIRLI'



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 117 della seduta del 31 marzo 2021.

Oggetto: Approvazione definitiva del “Piano Esecutivo annuale d’Immagine e Promozione Turistica 2021”

Presidente F.F. Proponente: F.to Dott. Antonino SPIRLI’

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale: F.to Avv. Eugenia Montilla – L’AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020: F.to Dott. Maurizio Nicolai

Dirigente di Settore: F.to Dott.ssa M. Antonella Cauteruccio

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to Dott. Filippo DE CELLO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, recante il “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”;
- che la predetta legge prevede, all’art. 4 l’elaborazione di Programmi annuali di attuazione, opportunamente predisposti e approvati dalla Giunta Regionale.
- la Delibera della Giunta regionale n. 142, dell’11 aprile 2019, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021.
- la Delibera n. 405, del 17 giugno 2019, del Consiglio Regionale della Calabria con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021.
- la Delibera di Giunta regionale n. 60, del 18 febbraio 2021, recante “Approvazione Piano Esecutivo Annuale d’Immagine e Promozione Turistica 2021”.

VISTI, altresì,

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/3/2014 che integra il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio.
- la Delibera di Giunta regionale n. 303, del 11 agosto 2015, che ha approvato il "Piano Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020.
- la Decisione di Esecuzione C(2015) 7227 finale del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la Deliberazione n. 501, del 01 dicembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014 – 2020 da parte della Commissione Europea.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 73, del 02 marzo 2016, che ha approvato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 263, del 28 giugno 2018, avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del Programma”.
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- la Decisione n. C (2019) 1752 finale del 28.02.2019 che ha approvato alcuni elementi del Programma Operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 118, del 2 aprile 2019 che ha preso atto della suddetta Decisione.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 340, del 26 luglio 2019, riguardante le modifiche al Documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” per la Programmazione 2014/2020 approvato con D.G.R. n. 492/2017.
- la Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20 febbraio 2020 con la quale la Commissione europea ha assentito la suddetta riprogrammazione.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 30, dell’1 aprile 2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo”.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33, del 9 aprile 2020 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e

della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario”;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 49, del 24 aprile 2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19”.
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020, recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.

VISTE

- la Delibera di Giunta Regionale n. 234 del 27 giugno 2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 08 aprile 2014 con la quale il Programma, così come modificato con deliberazione n. 295/2013, è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (nel seguito PAC 2007/2013).
- la Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 02 marzo 2015, come integrata e modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 511 del 03 dicembre 2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 8746 final del 18/11/2014.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 01 dicembre 2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittive degli interventi in ragione della rimodulazione finanziaria.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 24 febbraio 2016 con la quale:
- è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 ed è stata data applicazione all'art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) sono state approvate nuove schede descrittive in ragione della rimodulazione finanziaria.
- la Delibera di Giunta Regionale 467/2018 recante “Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario”.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 432 del 27 settembre 2019 che ha approvato il manuale Si.Ge.Co. da applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e al Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020 Approvazione.

VISTI altresì

- la Delibera di Giunta Regionale, del 15 maggio 2020, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla Delibera di Giunta regionale n.63, del 15.02.2019 e s.m.i” con la quale è stata istituita, presso il Dipartimento Segretariato Generale, l'U.O.A. “Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici – Spettacoli e Grandi Eventi”.
- la Delibera di Giunta Regionale n.113 del 28 maggio 2020 con la quale è stato istituito il Dipartimento Programmazione Unitaria.
- la Deliberazione di Giunta regionale n.215 del 28 luglio 2020, con cui la Giunta Regionale ha individuato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs n. 165/2001 – a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblico del 15/06/2020 – quale Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria” il Dott. Maurizio Nicolai.
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 30 luglio 2020 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Nicolai l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 74 dell'8 marzo 2021, con la quale è stata assegnata al Dipartimento Segretariato Generale la dirigente D.ssa Maria Antonella Cauteruccio.
- il Decreto dirigenziale n. 2590 del 12 marzo 2021, con il quale è stato affidato alla D.ssa Maria Antonella Cauteruccio l'incarico di direzione ad interim dell'U.O.A. “Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici – Spettacoli e - Grandi Eventi”.

- la Delibera di Giunta regionale n. 461 del 15 dicembre 2020, avente ad oggetto “individuazione Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Segretariato Generale” nella persona della dott.ssa Eugenia Montilla.
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 140 del 15 dicembre 2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta della Regione Calabria alla dott.ssa Eugenia Montilla.

PREMESSO

- che ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell’approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere;
- che con comunicazione n 78940 del 19 febbraio 2021, inviata a mezzo pec in pari data è stata trasmessa la D.G.R. n. 60/2021, di adozione del “Piano Esecutivo annuale d’Immagine e Promozione Turistica 2021” è stata trasmessa al Consiglio regionale, per l’acquisizione del predetto parere;
- che ai sensi dell’articolo 37 *bis* della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 “*I termini entro i quali le Commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della Giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi*”;
- che analoga disposizione si ricava dall’articolo 67 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005, a mente del quale “*Salvo che specifiche norme del presente Regolamento non dispongano diversamente, le Commissioni competenti esprimono le loro determinazioni all’Assemblea entro il termine ... di 30 giorni ... per i pareri alla Giunta regionale*”;
- che con nota del 22 marzo 2021, il Consiglio regionale – sesta commissione- convocava il Dirigente generale del Dipartimento Segretariato Generale a partecipare alla seduta del 25 marzo 2021, con all’ordine del giorno – tra l’altro – del piano esecutivo annuale d’immagine e promozione turistica per l’anno 2021;
- che la predetta convocazione era espressamente effettuata, in ottemperanza alla legge regionale n. 3/2019, ai fini della comunicazione all’OIV della partecipazione dei dirigenti convocati;
- che nella seduta del 25 marzo 2021, alla presenza del Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale, la commissione decideva di rinviare la discussione ad altra data.

RITENUTO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 bis della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, il parere della commissione consiliare sul “Piano Esecutivo annuale di Immagine e Promozione Turistica” per l’annualità 2021, essendo decorsi i termini normativamente previsti deve intendersi favorevolmente espresso.

RITENUTO, conseguentemente di dover provvedere all’approvazione definitiva del “Piano Esecutivo annuale di Immagine e Promozione Turistica” per l’annualità 2021, di cui alla D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2021, in attuazione e in coerenza con gli obiettivi generali e specifici individuati nel citato Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 2019/2021.

TENUTO CONTO delle espresse dichiarazioni:

- di coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020, del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 e del PAC Calabria 2014/2020, resa dall’Autorità di Gestione dei PO medesimi;
- di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni comunitarie resa dal Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale, in qualità di Responsabile di Assi Prioritari, per quanto di competenza.

VISTO l’Allegato A “Piano Esecutivo Annuale d’Immagine e Promozione Turistica 2021” che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

ATTESTATA l'indifferibilità ed urgenza nonché l'improcrastinabile necessità di tutelare l'interesse pubblico procedendo all'approvazione definitiva del "Piano Esecutivo annuale di Immagine e Promozione Turistica 2021", al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di promozione della Calabria nel corrente anno 2021, atteso che, ulteriori ritardi, potrebbero ingenerare gravi pregiudizi in termini di mancato ritorno produttivo degli interventi di promozione da considerarsi essenziali per accelerare la ripresa economica del tessuto produttivo causato dalla crisi pandemica.

PRESO ATTO

- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di Regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, i Dirigenti generali ed il Dirigente del Settore proponenti, attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria per come indicato nella scheda finanziaria di cui al Piano allegato.

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale.

DELIBERA

1. **di prendere atto** che ai sensi dell'articolo 37 bis della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, il parere della commissione consiliare sul "Piano Esecutivo annuale di Immagine e Promozione Turistica" per l'annualità 2021 è da considerarsi, *ope legis*, favorevolmente espresso;
2. **di approvare**, conseguentemente in via definitiva il "Piano Esecutivo annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2021" di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. **di disporre** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale proponente, **la pubblicazione** del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Dott. Antonino SPIRLI'



REGIONE CALABRIA

Allegato A
alla Deliberazione n. 117 del 31/03/2021



PIANO ESECUTIVO ANNUALE
D'IMMAGINE E
PROMOZIONE TURISTICA
2021



REGIONE CALABRIA

Premessa

La legge regionale n.8 del 2008 nel prevedere i principi e le funzioni della Regione in materia di turismo, stabilisce, per l'attuazione degli stessi, l'elaborazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con valenza triennale e la successiva adozione di Piani Esecutivi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta Regionale.

In particolare, tra i principi e le finalità della legge regionale, la Regione riconosce, tra l'altro, il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria, la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale, l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno di nuove e innovative forme di ricettività e di servizi al turismo.

La legge regionale n. 21 del 21 giugno 2019 Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive quale strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione, di sviluppo economico e di promozione del territorio.

La stessa legge regionale, stabilisce tra le sue finalità ed obiettivi, la promozione e il sostegno anche attraverso collaborazioni e sinergie con soggetti pubblici e privati, tra l'altro:

- la nascita di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale, nel più ampio contesto delle industrie creative, sia per favorire la produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nel territorio regionale, sia per agevolare la crescita di professionalità, anche in sinergia con altri settori, al fine di potenziare il sistema economico, occupazionale e sociale a livello territoriale;
- iniziative volte ad attrarre nel territorio regionale produzioni nazionali e internazionali, al fine di favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale e del cineturismo;
- progetti che favoriscano la crescita di nuovi talenti e professionalità, anche mediante percorsi formativi di eccellenza.

Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021, approvato con Delibera n. 405 del 17/06/2019 del Consiglio Regionale della Calabria, contiene le schede delle azioni da intraprendere e gli obiettivi (generali e specifici) prefissati per ciascun macro-ambito individuato dal piano. Nello specifico i macro-ambiti individuati sono: "Territorio e Patrimonio", "Competitività e Lavoro", "Immagine e Promozione", e "Governance".

A seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e delle ricadute negative che la stessa ha determinato anche in ambito turistico, l'amministrazione regionale, dopo l'approvazione del Piano esecutivo 2020 (DGR n.646 del 30.12.2019) ha rivisto la programmazione turistica regionale e, con Delibera di Giunta n. 103 del 25.05.2020, ha riproposto un nuovo Piano esecutivo annuale incentrato sul macro-ambito dell'Immagine e della Promozione.

La scheda C del predetto Piano esecutivo annuale identificava tutte le azioni che si auspicava sarebbero state realizzate nell'annualità 2020, volte al sostegno dell'offerta turistica regionale per migliorare le quote di mercato verso la destinazione "Calabria".

Nello specifico, le azioni promozionali prevedevano attività di promozione e di comunicazione tra cui:

- la partecipazione alle più importanti borse e manifestazioni fieristiche specializzate per segmenti di mercato strategici sia in riferimento alle linee di prodotto da consolidare (es. balneare, culturale, naturalistico ecc....), sia per le nuove linee di



REGIONE CALABRIA

prodotto da valorizzare (eno-gastronomia, natura e sport);

- la realizzazione di materiale promozionale per le campagne di comunicazione istituzionale e per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche (considerando i principali paesi di origine della domanda nazionale ed internazionale calabrese);
- la realizzazione di una campagna di comunicazione integrata nelle grandi infrastrutture ferroviarie e aeroportuali nazionali ed internazionali.

Contesto di riferimento – La crisi del Turismo – COVID 19

L'emergenza Covid-19, sviluppatasi nell'anno 2020, non ha riscontri storici di riferimento, neppure la crisi finanziaria del 2008 ha avuto la stessa incidenza sul sistema turistico, perché non ha condizionato né il sistema dei trasporti né quello della sicurezza sanitaria.

L'economia italiana e l'intera filiera turistica risentono di un momento di enorme difficoltà. Il settore turistico è fortemente condizionato dalle limitazioni agli spostamenti delle persone che non si basano solamente su fattori strutturali (contrazione economica, riduzione dei sistemi di mobilità, etc.) ma anche su un'inquietudine largamente diffusa.

L'Italia è al primo posto in Europa per quota di esercizi ricettivi sul totale Ue (più del 30% nel 2018) e al secondo per quota di presenze di clienti di residenza estera (50,6% nel 2019).

Nei primi otto mesi dell'anno 2020, l'emergenza coronavirus ha determinato un'importante contrazione degli arrivi nella nostra regione (ridotti del 46,8%), delle presenze (ridotte del 49%) e della conseguente della spesa turistica (nella misura di € 258.398.004). ⁽¹⁾

Uno degli effetti economici più immediati della crisi associata al Covid -19 è stato, pertanto, il blocco dei flussi turistici.

La proiezione per il corrente anno 2021 non lascia ampie possibilità di programmazione, rispetto a questioni ancora troppo subordinate all'evoluzione della situazione pandemica in atto, nella quale un ruolo centrale giocherà il certificato vaccinale e la conseguenza relativa alla certificata immunizzazione dal virus.

Una delle questioni cruciali per il settore turistico è che l'attuale crisi, provocata dal blocco necessario per contrastare l'emergenza sanitaria, è destinata a perdurare pur con forme attenuate anche nel prossimo futuro.

L'odierna pianificazione mira ad investire nella "bellezza" della Calabria, anche per consolidare la capacità di attrazione di flussi turistici e le potenzialità dell'enorme patrimonio culturale e naturale, mettendo in campo un impegno importante in chiave rinnovata, con un significativo aumento di risorse destinato a produrre i suoi effetti nel campo della cultura, del turismo e di tutta la filiera associata, per sostenere gli ambiti più colpiti dagli effetti del Covid19, al fine di recuperare il potenziale di crescita.

Il turismo in Calabria ha un forte impatto sulla competitività in quanto i suoi principali fattori di capacità attrattiva, paesaggio e patrimonio culturale, sono strettamente legati.

Si è, pertanto, ritenuto di dare massima priorità all'attuazione efficace degli obiettivi di promozione, nei termini sopra esposti, mediante l'utilizzo predominante di prodotti audiovisivi d'autore, suscettibili di comportare una integrazione sempre più intensa tra turismo e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico, valorizzando, in particolare, i borghi, le aree interne, i cammini, le ciclovie e gli itinerari culturali.

⁽¹⁾ Fonte: Elaborazione Demoskopica su dati Siope, ISTAT e Banca d'Italia.



REGIONE CALABRIA

Finalità e Obiettivi

Gli obiettivi del presente Piano esecutivo di “Immagine e Promozione” della Calabria annualità 2021, sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dagli atti di programmazione regionale nonché, dalla necessità di sviluppare una strategia di promozione e comunicazione adeguata al momento storico, contrassegnato da una forte crisi da pandemia COVID-19.

Alla luce della situazione attuale e degli strumenti di programmazione economica a disposizione, l’UOA Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici – Spettacoli e Grandi Eventi, attiverà azioni di animazione e accompagnamento volte a promuovere iniziative progettuali ad elevata esecutività, che saranno accolte nei canali di finanziamento della programmazione regionale (PO FESR 6.8.3 – PAC – Fondi di Bilancio dell’Ente).

Gli obiettivi operativi che si intendono raggiungere, attraverso delle azioni promozionali, sono i seguenti:

1. Innovare l’immagine della Destinazione Calabria.
2. Potenziare il sistema integrato di informazione e la comunicazione Web.
3. Rendere visibile al target di riferimento la nuova immagine della Destinazione Calabria.
4. Sviluppare il settore del turismo dei *Grandi Eventi*.

I suddetti obiettivi concorrono, congiuntamente, al raggiungimento dell’obiettivo generale C del Piano regionale dello sviluppo turistico sostenibile 2019/2021 - sviluppare “*un sistema integrato di promozione in grado di aumentare la notorietà del marchio Calabria in tutte le sue declinazioni e di intercettare nuovi segmenti di domanda*”.

Infine, dato il quadro emergenziale determinato dal fenomeno “coronavirus”, potrebbe essere necessario, nel 2021, procedere all’elaborazione e all’attuazione di un Piano di promozione straordinario, in collaborazione con tutti i soggetti interessati. In tal caso le attività che comporranno il piano di promozione straordinario saranno selezionate sulla base delle effettive condizioni di fattibilità dettate dalla situazione di emergenza e nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria.

Obiettivo operativo 1. Innovare l’immagine percepita della Destinazione Calabria

Da molti anni l’immagine della destinazione turistica è stata veicolata attraverso una comunicazione di tipo enunciativa/descrittiva fondata principalmente su immagini di tipo paesaggistico, certamente accattivanti, ma inadeguate rispetto al bisogno espresso dal turista moderno. Il viaggiatore, infatti, non vuole solo guardare, essere spettatore delle bellezze che offre il territorio ma le vuole vivere, attraverso esperienze dirette. In questo modo lo scenario e la dinamica della comunicazione, anche di tipo pubblicitario, cambiano in quanto è cambiata la prospettiva del potenziale turista.

L’esigenza quindi, chiaramente delineata nel programma di indirizzo regionale, è quella di adeguare, in maniera repentina, il paradigma della comunicazione turistica della Regione Calabria approcciandola ad un modello di “comunicazione emozionale”.

La comunicazione emozionale diventa strategia comunicativa in grado di agire non solo a livello cognitivo, ma ad un livello molto più profondo e radicato, veicolando messaggi in grado di suscitare emozioni nel destinatario, andando aldilà dei tradizionali stereotipi.

Emerge quindi l’esigenza di innovare l’immagine percepita di nuova destination identity.

**REGIONE CALABRIA**

Tre sono i drivers che guideranno il processo di innovazione: alta qualità e creatività di produzione dei contenuti, prevalenza di immagini e video di appeal finalizzati al coinvolgimento emozionale, pluralità semantica.

Per ciò che attiene l'alta qualità e la creatività di produzione dei contenuti, l'intento è quello di orientarsi perlopiù alle produzioni artistiche che, in quanto tali, eccellono non solo in termini di qualità ma anche in termini di creatività, di unicità e, che rafforza i fondamenti per la sua continuità nel tempo. La motivazione si origina in due ragionamenti: il primo consiste nel volersi distinguere in maniera forte e con estrema originalità rispetto ai competitors; il secondo è che, per la diffusione di questi contenuti, è intenzione dell'amministrazione utilizzare soprattutto canali televisivi, ritenuti esigenti in termini qualitativi.

S'intende prediligere la componente di immagini e video di appeal al fine di coinvolgere lo spettatore attraverso un'esperienza immersiva nella realtà locale.

In un momento così difficile per le società moderne, ci s'intende rivolgere al potenziale turistico attraverso una comunicazione più umana, più emozionale lasciando intravedere le possibili esperienze che il territorio offre. L'offerta regionale è fatta di viaggi in luoghi che narrano le origini attraverso i riti delle comunità locali e le loro tradizioni nonché di beni culturali che costituiscono una splendida cornice in cui vivere esperienze umane direttamente a contatto con le testimonianze della civiltà calabrese. Per questo motivo ci s'intende avvalere di mezzi di comunicazione che abbiano la capacità di suggestionare lo spettatore. Non s'intende più pensare la comunicazione a compartimenti stagno (mono prodotto) bensì ricondurla alla complessità dei territori e pertanto il focus sarà il territorio Calabria nella sua totalità.

Si intende, altresì:

- costruire e rafforzare un ecosistema innovativo endogeno di produzione, in loco, di contenuti originali di promozione del territorio e delle risorse regionali, puntando a valorizzare la nuova destination identity., con il supporto della Fondazione Calabria Film Commission;
- costruire una filiera di produzione di contenuti promozionali e di comunicazione originali e innovativi di alta qualità, anche attraverso la promozione di un'industria creativa e digitalizzata nel settore audiovisivo e cinematografico.

Azione 1.1. Produzione di nuovi contenuti video – Narra Calabria

Nella cornice strategica sopra descritta s'inserisce la volontà di raccontare il territorio calabrese con i suoi chilometri di costa, le montagne, i borghi storici, i centri e le aree di attrazione, molto spesso sconosciuti e poco valorizzati, attraverso la creazione di rappresentazioni artistiche audiovisive.

La scelta dell'elemento audiovisivo è coerente con la volontà di dare alla comunicazione una veste "emozionale" che immerge lo spettatore in una dimensione multisensoriale, attraverso un racconto d'autore. Si tratta di una vera e propria narrazione della Calabria nelle sue straordinarie evidenze paesaggistiche, ambientali e culturali, attraverso la creatività e la genialità di registi, attori e produttori di chiara fama nazionale e internazionale. L'intento è quello di continuare a proporre una narrazione autorevole, che possa fregiarsi della stima e della reputazione riconosciuta all'autore stesso anche al fine di offrire sul mercato italiano e internazionale prodotti turistici alternativi e/o complementari a quelli attuali, distinguendosi dalla usuale comunicazione di una molteplicità di destinazioni che si ripropongono da tempo con format pubblicitari del tutto simili. Si ritiene, infatti, che la garanzia del risultato sia subordinata alla capacità dell'Amministrazione, anche avvalendosi della Fondazione Calabria Film Commission, di individuare, attraverso indagini conoscitive, le professionalità di chiara fama (registi, attori, produttori esecutivi, ecc) il cui stile artistico meglio risponde alle



REGIONE CALABRIA

esigenze comunicative espresse nel presente piano.

Nell'ambito di questa azione s'intende realizzare un portfolio differenziato di produzioni audiovisive: a titolo esemplificativo si ritiene utile produrre cortometraggi corti di animazione, video clip, docufilm, documentari, opere audiovisive seriali che raccontano le tappe di un viaggio in Calabria. Le opere audiovisive "Narra Calabria", saranno poi adattate anche a diversi formati per essere divulgate e diffuse su differenti canali piattaforme specializzati da selezionare con le procedure previste dalla normativa vigente. Eguali procedure saranno seguite per la distribuzione dei prodotti audiovisivi già realizzati nell'ambito della presente azione.

Azione 1.2. La lunga serialità prodotta in Calabria

Le fiction sono entrate nella nostra quotidianità, i personaggi con le loro storie sono considerati quasi di famiglia, esse diventano un appuntamento fisso, quasi un rito irrinunciabile. Tra i vari protagonisti delle fiction, i territori hanno un ruolo di rilievo, riescono a contestualizzare le storie, dando ai personaggi carattere e credibilità.

In Italia ci sono diversi esempi di fiction di successo che hanno saputo intrecciare protagonisti, vicende e luoghi. Un aspetto che molte volte non viene preso in considerazione, è la ricaduta dal punto di vista turistico che hanno i territori coinvolti negli sceneggiati televisivi.

La bellissima Napoli fatta di arte, bellezza, panorami mozzafiato e storie di vita quotidiana è raccontata da più di vent'anni da Un posto al Sole, la soap opera più longeva d'Italia. Insieme alle vite dei personaggi vengono mostrati i luoghi più suggestivi della città partenopea, trattando spesso e volentieri temi attuali e rilevanti dal punto di vista sociale.

Tra le fiction più famose c'è il Commissario Montalbano, ambientata in Sicilia, personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, in cui i nomi delle cittadine sono inventate ma i luoghi estremamente reali, tra colori, tradizioni e sapori siculi. La casa del famoso commissario televisivo ed i luoghi illustrati nella narrazione sono diventati una meta turistica per i tanti fan ed appassionati delle storie presentate. Gran parte della fiction è stata girata nella provincia di Ragusa ed ha incrementato il flusso turistico del sud est della Sicilia. Oltre alla rete televisiva Rai la fiction è stata trasmessa da Rai International per gli italiani all'estero e da altre reti televisive di paesi esteri (Danimarca, Finlandia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Ungheria). Ciò ha generato un rilevante incremento del turismo italiano ed estero nelle località in cui si svolgono gli episodi della serie. Questi, infatti, mettono in risalto non soltanto le bellezze paesaggistiche, ma anche i valori urbanistici, architettonici di antiche città, borghi e palazzi d'epoca, così come le tradizioni enogastronomiche locali.

Ciò che si evince da questi esempi, è che i luoghi che appaiono nelle fiction televisive, hanno un grande ritorno di immagine, oltre che un ritorno economico in termini turistici. Le location diventano familiari per i telespettatori e il desiderio di visitarle dal vivo, magari per incontrare gli attori oppure semplicemente per provare l'emozione di sentirsi parte del set, è un forte fattore di spinta.

Si parla in questo caso di turismo da fiction, proprio per sottolineare quanto apparire in televisione come protagonista di una serie tv, sia determinante per l'immagine della destinazione.

Un importante veicolo di promozione con ricadute economiche dirette e indirette sui territori è il cosiddetto **cineturismo**, ossia quella tipologia di turismo legata all'uscita di film o fiction ambientate in determinati paesi o città.

Il termine "cineturismo" è stato ideato in Italia nel 2003, durante la prima edizione dell'Ischia Film Festival, un festival cinematografico internazionale dedicato esclusivamente alle location del cinema.



REGIONE CALABRIA

In America già a partire dagli anni '90 si iniziò a parlare di cineturismo a cura degli autori Riley, Baker e Van Doren, i quali utilizzarono per la prima volta il termine "*movie-induced tourism*" in un articolo pubblicato nel 1998.

Questi autori furono anche i primi ad individuare un insieme di ragioni che potessero stimolare e promuovere il turismo in un determinato luogo, principalmente:

- la rappresentazione e l'esaltazione degli scenari naturali. Le attrazioni naturali fondano il proprio successo su tre elementi: unicità, specificità e inimitabilità. Tali ingredienti costituiscono un'importanza fondamentale quando è il momento di scegliere la destinazione, sia per le produzioni cinematografiche o televisive, sia per i turisti o cineturisti;
- un soggetto e/o una trama interessante e suggestiva, specialmente se corredata da sequenze emozionanti e capaci di coinvolgere lo spettatore, inducono a rivivere l'esperienza del film nelle rispettive location;
- la valorizzazione del patrimonio, vale a dire di tutte le tradizioni storiche e culturali, materiali e simboliche, appartenenti a un luogo;
- la promozione di attrazioni ludiche associate in qualche modo alla pellicola.

Il cinema e la fiction, dunque, si confermano un insostituibile strumento di promozione turistica, non solo per le località più blasonate, ma anche, e soprattutto, per gli angoli più nascosti del nostro territorio così variegato e ricco di beni culturali, architettonici e paesaggistici. Oggi in Italia esiste uno strumento per conoscere i luoghi dei nostri film e serie preferite: è il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione cinematografica e audiovisiva Italy for Movies (www.italyformovies.it), coordinato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT e gestito operativamente da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con le Film Commission italiane. Attraverso schede in cui si descrivono i luoghi dei film e itinerari tematici, il portale, e la sua app Italy for Movies (<https://www.italyformovies.it/app-page.php>), disponibile su Google Play e Apple Store, forniscono spunti per viaggi attraverso i luoghi più iconici del cinema. Quanto richiamato in precedenza, seppur sinteticamente, mette in luce l'importante opportunità anche per la regione Calabria di utilizzare la fiction televisiva come strumento di marketing territoriale per raggiungere i mercati italiani e stranieri, e sarebbe altresì in grado di dare un forte segnale di ripresa dell'attrattività e riconoscibilità della Destinazione Calabria, per accompagnarla nell'uscita e nella ripresa dopo la pandemia da Covid-19.

In questo senso, la produzione di una fiction di lunga serialità sarebbe in grado di aumentare la visibilità e promuovere l'immagine della "Destinazione Calabria", e contestualmente contribuirebbe ad attivare e dare impulso anche allo sviluppo delle risorse locali della regione Calabria.

Tutto ciò premesso, con questa azione s'intende realizzare una produzione audiovisiva seriale che racconta "la Calabria, i suoi luoghi, la sua storia e il suo sapere", da adattare a diversi formati di distribuzione audiovisiva per essere utilizzati su emittenti di caratura nazionale e su piattaforme televisive.

Si investirà, pertanto, nello sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, anche attraverso la realizzazione di studios per eseguire la lunga serialità audiovisiva (documentari, trasmissioni televisive, film) e incrementare il livello qualitativo e quantitativo dell'offerta produttiva, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali e giungere sulle piattaforme europee e internazionali, per potersi confrontare con i grandi competitor internazionali.

Si rilanceranno le attività promozionali dell'immagine della Calabria, attraverso l'opera della Fondazione Calabria Film Commission, mediante la creazione di infrastrutture ("production live set") ad uso professionale, nonché attraverso la digitalizzazione e la continua evoluzione

**REGIONE CALABRIA**

tecnica degli impianti e, altresì, mediante investimenti sulla didattica tramite l'avvio di "tirocini/laboratoriali" da svolgersi direttamente sul set in modo da rafforzare le capacità e le concrete competenze professionali nel settore audiovisivo.

La creazione delle infrastrutture di production live set verranno utilizzate per le produzioni audiovisive solo se girate in Calabria, e saranno concesse in utilizzo (a titolo gratuito e senza prevedere entrate) per attrarre produzioni nazionali e straniere da girare in Calabria.

L'accompagnamento della fase di produzione della fiction di lunga serialità con un'attività di formazione laboratoriale di eccellenza continua, consentirà di creare localmente le capacità professionali necessarie per lo sviluppo di attività produttive e di nuove iniziative della filiera del cineturismo.

Lo strumento strategico che si intende utilizzare per l'esecuzione della presente Azione è quello del Progetto Integrato, che consente di garantire un'attuazione integrata, concentrata, coerente e finalizzata di risorse finanziarie verso un solo obiettivo strategico, ossia il rafforzamento e la promozione della destinazione Calabria, che verrà perseguito mediante il raggiungimento di obiettivi operativi di natura ed indirizzo differente

Attraverso il Progetto integrato della lunga serialità prodotta in Calabria, in particolare, verranno perseguiti i seguenti obiettivi operativi:

- Creare una filiera (tecnica, tecnologica e creativa) di produzione di contenuti originali, innovativi, di alta qualità ed a forte impatto sulla comunicazione permanente e per la promozione dell'immagine della Calabria, anche attraverso creazioni di natura "seriale" (fiction);
- Sviluppare l'industria cinematografica regionale attraverso l'esecuzione di investimenti innovativi materiali ed immateriali per creare i laboratori di produzione da utilizzare anche come elemento attrattore per l'attrazione di produzioni cinematografiche nazionali ed estere;
- Sviluppare la filiera dell'industria cinematografica ed audiovisiva regionale attraverso azioni di sostegno all'imprenditoria collegata alla filiera dell'industria cinematografica, quali quelle dell'artigianalità creativa ed incluse le attività a sostegno della formazione continua e del rafforzamento delle competenze;
- Rafforzare la comunicazione e promozione dell'immagine della Calabria attraverso il ruolo e l'azione, quale valore aggiunto, della Fondazione Calabria Film Commission;
- Creare prodotti innovativi, utilizzando, prioritariamente le tecnologie digitali di produzione e di fruizione.

Il Progetto Integrato, da sviluppare su più di una annualità, si articola in due fasi:

- una prima fase in cui è previsto l'avviamento della realizzazione degli investimenti per l'allestimento degli studios di produzione, da identificare quale centro di attrazione per l'industria audiovisiva del sud, dove si realizzano contenuti audiovisivi e si avvia lo scouting procedurale ed attuativo per la messa in produzione delle creazioni di natura seriale;
- una seconda fase in cui si avviano le progettazioni e le produzioni dei contenuti creativi di natura "seriale" e la divulgazione e diffusione sui canali specializzati (Rai, piattaforme dedicate).

Azione 1.3 Acquisto e/o creazione di materiale fotografico ed editoriale a scopo promozionale

È previsto l'acquisto di materiale editoriale da distribuire durante gli eventi, le borse e le fiere di settore. Si rende inoltre, necessario acquisire un patrimonio fotografico da utilizzare per



REGIONE CALABRIA

tutte le attività di promozione. Anche per ciò che concerne il patrimonio fotografico, si darà priorità all'acquisto di diritti di utilizzo di materiale di qualità artistica- creativa realizzato da fotografi esperti di chiara fama.

Obiettivo operativo 2. Potenziare il sistema integrato di informazione e la comunicazione Web

Oggi l'informazione passa sempre più attraverso internet. Blog, giornali online e social network rappresentano i mezzi digitali con cui le persone si informano quotidianamente sugli argomenti più disparati. Questo significa che attraverso i nuovi media digitali ogni individuo può catturare un frammento di informazione e costruire la propria dieta mediatica. Da qui l'esigenza del presente obiettivo di potenziare il sistema integrato di informazione e comunicazione web per poter gestire in maniera ottimale le varie informazioni, in campo turistico/promozionale, disperse e disaggregate sul territorio, caratterizzate da una forte volubilità, per poi tradurle in contenuti accattivanti indirizzati a turisti, operatori e stakeholder del settore. Per fare ciò occorre potenziare sia il sistema di raccolta e di gestione delle informazioni, sia il sistema di diffusione in loco e soprattutto sul web. L'informazione on-line è diventata molto importante poiché riesce, in pochi click, a soddisfare velocemente un bisogno di conoscenza, diversamente dalla stampa tradizionale, che pur conservando inalterato il suo valore conoscitivo, oggi rappresenta una forma di approfondimento dell'informazione e che, pertanto, necessita di maggior tempo e concentrazione.

Sarà, dunque, necessario investire sul potenziamento della componente tecnologica e sull'innovazione, anche attraverso la sperimentazione di nuove applicazioni e di nuovi sistemi di informazione e comunicazione.

Un altro aspetto saliente di questo obiettivo operativo è rappresentato dal sistema di governance delle informazioni: gestire informazioni significa condividerle, secondo un modello open data e con una molteplicità di attori. Infatti, per essere considerata valida dai lettori, un'informazione online non dipende solo dai click, like, ecc., ma, anche dall'autorevolezza di chi la mette in rete e del sito che la ospita.

Occorre, quindi, non solo potenziare l'infrastruttura tecnologica per la gestione delle informazioni turistiche promozionali ma, anche e soprattutto, creare un sistema stabile per il loro continuo aggiornamento, attraverso l'utilizzo di tecniche specifiche volte a migliorare la visibilità dei contenuti pubblicati su web.

Fondamentale risulta, dunque, migliorare la visibilità della destinazione Calabria sul WEB e dell'universo social attraverso una comunicazione globale di valori, esperienze, emozioni e di offerte. Potenziare il portale tematico al fine di renderlo più accessibile e user friendly, è il primo passo per aprirci alla visibilità e alla promozione dell'offerta turistica su web.

Azione 2.1 Implementazione dei sistemi di informazione e promozione sul WEB

Considerata da un lato, la crescente complessità della digitalizzazione e dall'altro, la persuasività delle nuove tecnologie risulta necessario investire in un nuovo sistema di governance di produzione e gestione dei contenuti per il web, per ottenere un'efficace promozione del territorio in termini di visibilità turistica.

Sarebbe utile progettare strategie di promozione finalizzate all'aumento dell'attrattività della Calabria rispetto agli altri territori, per migliorare e possibilmente incrementare i flussi turistici nel nostro Paese. Si potrebbero attuare campagne di comunicazione ad hoc sui social network, anche in considerazione di una importante crescita dei flussi delle nuove generazioni tra i consumatori del mercato turistico mondiale.

Le nuove tecnologie infatti, hanno fatto sì che i turisti, sfruttando le potenzialità del web,



REGIONE CALABRIA

diventassero visitatori sempre più protagonisti. I turisti di oggi ormai considerano naturale utilizzare la rete per decidere e pianificare i propri viaggi, confinando i canali tradizionali a un ruolo sempre più marginale.

Il modello del social networking, il passa parola virtuale, il condividere le proprie scelte ed esperienze di viaggio ha trovato terreno fertile nel turismo di oggi, fino a diventare, nei casi più avanzati, parte integrante dei sistemi di informazione e prenotazione.

L'obiettivo è quello di fare del portale dedicato al turismo e alla promozione della Calabria, uno strumento di conoscenza, dove sono mappati i servizi turistici fruibili sul territorio e le relative offerte, quale punto di partenza per esplorare le vere realtà calabresi in un unico abbraccio di conoscenza in grado di soddisfare le esigenze del visitatore.

Non più un portale "vetrina" delle bellezze calabresi, ma un portale che permette di organizzare direttamente la vacanza, scegliere i luoghi e i servizi più consoni. Il visitatore, potenziale turista, deve avere l'opportunità, già dal portale, di iniziare il suo viaggio in Calabria.

Non è semplice costruire una mappa dell'offerta turistica territoriale così concepita, da veicolare anche attraverso il web, la sua progettazione non deve sottovalutare la centralità della domanda del turista/visitatore: quali informazioni puntuali cerca, cosa vuole prenotare e come lo vuole fare. Per rispondere a ciò è necessario ancorarsi a esperienze che realmente possono essere vissute sul territorio con un buon standard di qualità. Tenendo conto di queste esigenze e di come soddisfarle efficacemente si può poi pensare anche alla parte emozionale, dal momento che si vendono in definitiva delle opportunità di vacanza. Il primo passo è investire sui contenuti di qualità, garantendo informazioni specifiche e di contesto.

Da qui nasce anche l'idea di creare uno spazio sul portale web, dedicato ai viaggi virtuali tra le bellezze artistiche, architettoniche e archeologiche della Calabria. L'idea è quella di rendere accessibile on line il patrimonio storico, artistico e culturale calabrese, anche avvalendosi di un collegamento diretto ai siti internet e account social, con i migliori *virtual tour* dei musei e dei luoghi d'arte calabresi, di particolare interesse turistico.

L'apertura dei musei virtuali, a seguito del notevole aggravamento della pandemia e degli effetti che la stessa ha avuto, è diventata un'occasione imperdibile per poter andare alla scoperta di cataloghi, collezioni, approfondimenti di opere attraverso visite on line e *virtual tour*.

Nel corso del 2021, alla luce di quanto sommariamente sopra descritto, saranno innovati e potenziati gli strumenti di comunicazione on line e saranno incrementate le attività di comunicazione *digital*, nello specifico:

- aggiornamento e ampliamento del portale tematico;
- canali social;
- APP dedicate;
- campagne di comunicazione anche sui *Grandi Eventi*;
- *virtual tour* del patrimonio storico, artistico e culturale calabrese di particolare interesse turistico.

Occorre, avvalersi di una struttura organizzativa che ricomprenda profili professionali specializzati in grado di sfruttare i nuovi scenari ed i nuovi strumenti per la comunicazione creati dalla rete.

Obiettivo operativo 3. Rendere visibile al target di riferimento la nuova immagine e sostenere la promo-commercializzazione della Destinazione Calabria

**REGIONE CALABRIA**

La Calabria, come del resto tutta l'Italia e il mondo intero, sta attraversando un momento difficile non solo da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista economico, causato dalla pandemia Coronavirus 19.

Difficile prevedere in questa fase gli sviluppi del prossimo futuro, ma non vi è dubbio che l'annualità 2020 ha subito danni inestimabili in tutti i settori economici e perciò anche in quello turistico.

Attualmente il Governo e la Regione stanno mettendo in campo strategie e strumenti per far fronte alla crisi. La Regione, inoltre, deve iniziare a pensare al dopo coronavirus: occorre iniziare a mettere in campo strategie che da un lato sostengano la domanda turistica e dall'altro siano capaci di attrarre flussi turistici e di posizionare la Destinazione Calabria tra le mete "desiderabili".

È un dovere istituzionale mettere in campo azioni di marketing, in special modo facendo leva sulla comunicazione, atte a riposizionare la destinazione Calabria nel panorama turistico ed economico globale; in questo senso, rileva la circostanza che il prodotto turistico è un prodotto di sistema, ovvero l'unione esperenziale di più servizi unitamente alla fruizione del territorio, che è possibile promuovere e valorizzare solo in modo unitario e coordinato. Ed oggi più che mai l'amministrazione intende esercitare questa competenza e adempiere a questo onere per contribuire significativamente nella fase di ripartenza post Covid-19.

Azione 3.1. Attività di comunicazione attraverso media mix

Sono previste attività di comunicazione sui grandi media e online destinate principalmente al mercato nazionale e internazionale con particolare attenzione a quello europeo. In coerenza con l'Azione 6.8.3. del PAC 2014/2020 e l'Azione 6.8.3. del POR 2014/2020, e specificatamente con la finalità di promuovere le destinazioni turistiche regionali saranno acquistati spazi pubblicitari sui media tradizionali (radio, stampa, tv, comunicazione mobile, affissioni, comunicazione mobile, ecc) e sui new media (on line: banner, pop up, ecc).

Inoltre, sarà possibile promuovere l'immagine della Calabria, durante eventi di rilievo artistico, culturale e sportivo (ad esempio la storica gara ciclistica del Giro d'Italia) nella regione che possono diventare il veicolo per ampie campagne di comunicazione mirate su specifici target di mercato.

Lo svolgimento di tali eventi rappresenta un'occasione importante di promozione, in quanto, offre visibilità anche all'ambiente naturale che caratterizza il territorio di riferimento, attraendo turisti di ogni fascia d'età.

Azione 3.2. Partecipazione a fiere, borse e workshop

Come emerge dalle prime analisi sugli scenari post emergenza relativi al comparto turistico, le attività di promozione saranno prioritariamente rivolte al mercato interno e, in un'ottica di accompagnamento degli operatori, quelle di natura BtoB saranno rivolte ad attività di preparazione alla penetrazione dei mercati/segmenti target così come si andranno a riconfigurare nei prossimi anni. Nell'immediato, le iniziative di comunicazione sono volte ad intrattenere e dare senso di vicinanza agli operatori presenti sul territorio.

Considerata l'importanza delle manifestazioni e delle fiere di settore, in quanto strumenti di promozione e marketing dell'offerta turistica del territorio regionale, è fondamentale assicurare la presenza della Regione Calabria agli eventi BtoB del corrente anno, laddove confermati. La presenza della Regione Calabria alle manifestazioni di settore, in particolare alle più importanti borse e manifestazioni fieristiche specializzate per segmenti di mercato strategici, sia in riferimento alle linee di prodotto da consolidare (es. balneare, culturale, naturalistico ecc), sia per le nuove linee di prodotto da valorizzare (eno -gastronomia, natura e sport) è una leva fondamentale per lo sviluppo del territorio.

Tuttavia, la volontà di partecipare dovrà necessariamente raccordarsi con le restrizioni e



REGIONE CALABRIA

limitazioni imposte da tutti i paesi agli eventi e alle manifestazioni fieristiche in quanto potenziale veicolo di contagio ad alto rischio. Di conseguenza, la presenza regionale a tali eventi sarà oggetto di riprogrammazione in funzione dell'evoluzione del quadro emergenziale internazionale.

La partecipazione a tali eventi e la possibilità di aprirsi ad altri, sarà subordinata alla loro riprogrammazione temporale, essendo già allo stato attuale prefigurabile un loro slittamento, date le restrizioni imposte alle manifestazioni pubbliche in più paesi nel contesto delle misure eccezionali di contenimento del nuovo coronavirus. Considerata l'incertezza del quadro attuale, quindi, il piano di partecipazione agli eventi richiamati va considerato come una proposta in progress, verosimilmente suscettibile di aggiornamenti funzionali all'evolversi della situazione.

Obiettivo operativo 4. Sviluppare il settore del turismo dei *Grandi Eventi*

Secondo la Società Geografica Italiana un evento è una manifestazione più o meno ripetibile capace di attrarre un pubblico potenziale nell'arco di un breve periodo di tempo (massimo una settimana), concentrandolo su una determinata località o area, generalmente ristretta. I grandi eventi rappresentano una opportunità fondamentale in termini di notorietà e attrattività, oltre che chiaramente una grande occasione di crescita economica per la regione.

Gli eventi sono, quindi, considerati sempre più una vera e propria motivazione di vacanza per i viaggiatori. Una destinazione turistica, organizzando e promuovendo eventi, persegue 3 macro-obiettivi: generare nuovi flussi turistici, rafforzare la notorietà e l'immagine turistica della destinazione e attuare azioni di promozione e commercializzazione della destinazione. Alle finalità sopra menzionate, se ne aggiunge una ulteriore legata alla volontà di sostenere processi creativi che nascono e si sviluppano sul territorio.

Inoltre, lo sviluppo dei grandi eventi è ritenuto un obiettivo importante per la promozione del territorio in quanto, contrariamente a quanto avviene in relazione ad altri tipi di prodotti turistici (il balneare per esempio), l'evento è capace di stimolare di più il turista a conoscere il territorio. Attraverso gli eventi, si valorizzano i luoghi e i paesaggi, le maestranze, le tradizioni, l'enogastronomia, ecc. Negli ultimi anni la regione ha assistito ad una proliferazione di eventi, certamente tutti preziosi al fine di valorizzare la cultura locale tuttavia solo alcuni concorrono al raggiungimento di questo obiettivo.

Sono da ritenersi grandi eventi quelli:

- che si svolgono in luoghi di particolare pregio storico o naturalistico;
- che sono connotati dalla presenza di artisti di chiara fama nazionale e internazionale;
- che dimostrano di aver consolidato nel tempo relazioni stabili con gli operatori turistici del territorio;
- per i quali esiste una notevole rassegna stampa relativa alle edizioni precedenti;
- che dimostrano di aver attratto flussi di visitatori e turisti;
- che sono in rete con organizzazioni ovvero altri eventi nazionali e internazionali;
- attrattivi in quanto si sviluppano attorno ad una tematica d'interesse emergente per uno specifico target.

Azione 4.1 Sostenere la realizzazione dei grandi eventi calabresi

L'intervento ipotizzato esprime la volontà di sostenere l'offerta culturale, la creatività dei territori e lo sviluppo delle produzioni culturali in una fase storica di forte crisi cagionata dalla pandemia Covid 19. Tenuto conto dell'attuale situazione pandemica in corso, al fine di



REGIONE CALABRIA

salvaguardare gli eventi di qualità, si intende proporre un progetto pilota che prevede un'innovativa modalità di fruizione degli eventi artistici anche attraverso l'uso delle moderne tecnologie dell'ICT.

L'intervento, che si pone in continuità con l'annualità 2020, è finalizzato, comunque, a garantire una qualità tecnica e artistica degli eventi, così da renderli ancora più attrattivi da un punto di vista turistico-culturale e al tempo stesso sostenere la coesione sociale attraverso la fruizione culturale, il benessere sociale e la coesione dei territori.

Gli eventi contribuiscono senza dubbio a creare un binomio tra il territorio e la sua promozione. Nel tempo, infatti, eventi nazionali quali ad esempio, Umbria Jazz, il Palio di Siena, Arena Opera Festival, Ravello, Giffoni, Festivalletteratura di Mantova, Collisioni, Napoli Teatro Festival, Notte della Taranta ecc., sono divenuti per le aree geografiche di realizzazione, grandi attrattori di flussi turistici nonché meta per esperti e appassionati da tutto il mondo.

I grandi eventi che s'intende sostenere sono anch'essi capaci di caratterizzare il regionalismo valorizzandone identità, paesaggio, beni culturali e naturalistici. Tali eventi sono generalmente strutturati seguendo format identificativi ad esempio: ripetuti con cadenza annuale o biennale, concentrati in un breve arco temporale (da 3 a 7 giornate); con un alto profilo curriculare del proponente, della direzione artistica e degli ospiti; che prevedono un ampio coinvolgimento del territorio; i contenuti del programma proposto devono infine mirare a riscuotere successo di pubblico e di critica.

Agli eventi che tengono conto di tali priorità strategiche in quanto realizzati in un contesto paesaggistico ed identificativo del territorio calabrese, sarà attribuito un marchio regionale che li qualifica quali grandi eventi.

MODALITÀ ATTUATIVE	
	<p>Per ciò che concerne le azioni a titolarità regionale, saranno espletate le procedure per l'acquisizione di forniture e servizi attraverso bandi di gara, procedure concertative/negoziati, avvisi pubblici e/o manifestazione di interesse ex Dlgs. 50/2016.</p> <p>Per quanto attiene le azioni che si prevede di attuare per il tramite della Fondazione Calabria Film Commission, si procederà alla sottoscrizione di apposita convenzione per la regolamentazione dei relativi rapporti.</p> <p>In riferimento alla concessione di contributi, sussidi economici, ecc, saranno adottate le procedure previste dalla normativa inerente gli aiuti alle imprese (aiuti di stato e/o aiuti in de minimis).</p> <p>Il Progetto Integrato, azione 1.2., La lunga serialità prodotta in Calabria, sarà realizzato sulle diverse azioni dei Programmi, in considerazione delle rispettive competenze per materia.</p>
Quadro finanziario	
<p>Programma Operativo/Fonte finanziaria</p>	<p><u>POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 6 - Azione 6.8.3</u> <i>Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche"</i></p> <p><u>PAC 2014/2020 - Azione 6.8.3</u> <i>Interventi compresi nell'Asse 6 – Obiettivo 6.8 – Azione 6.8.3 del P.A.C. 2014/2020</i></p>



REGIONE CALABRIA

Risorse proprie dell'Ente				
POC Piano Operativo Complementare				
	Capitolo	Bilancio 2021	Azioni	
Dotazione finanziaria	PAC CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.8.3			
	U9070200501	€ 1.104.944,08	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 1.1 • Azione 1.3 	
	U9070200502	€ 4.810.054,32	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 2.1 • Azione 3.1 • Azione 3.2 	
	U9070200504	€ 1.304.222,12	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 4.1 	
	POR CALABRIA 2014/2020- AZIONE 6.8.3			
	U9050300605	€ 2.186.827,58*	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 1.1 • Azione 1.3 	
	U9050300606	€ 1.225.179,10	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 3.2 	
	RISORSE DELL'ENTE			
	U0613310401	€ 100.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 1.3 	
	U0613310405	€ 388.044,00	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 3.1 	
	POC Piano Operativo Complementare			
		€ 20.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 1.2** 	
	<p>Si precisa che le risorse sopra indicate potranno essere incrementate da economie riprogrammate ovvero nuove risorse rinvenute.</p> <p>* La rimanente somma di € 300.000,00 che completa lo stanziamento del capitolo U9050300605 su cui grava parte dell'azione 6.8.3 del POR Calabria 2014/2020, è stata destinata alle attività di promozione culturale e, pertanto, non è prevista nella dotazione finanziaria del presente Piano.</p> <p>**Relativamente all'azione 1.2. – Progetto Integrato – La lunga serialità prodotta in Calabria, si precisa che la stessa trova copertura finanziaria, all'esito della iscrizione in Bilancio, sulle risorse rinvenute dalle percentuali di cofinanziamento della quota Stato relativamente alle domande di pagamento del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Piano Operativo Complementare (POC).</p>			



REGIONE CALABRIA



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 290 della seduta del 19 Ott. 2020.

Oggetto: Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al SI.GE.CO e al Manuale per la Selezione delle operazioni. approvati con DGR n. 492 del 31/10/2017 successivamente modificati con la DGR n. 340 del 26/07/2019.

Presidente F.F., Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **_Dr. Maurizio Nicolai**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **_Dott.ssa Giulia Di Tommaso**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
	JOLE SANTELLI	Presidente		
1	ANTONINO SPIRLÌ	VicePresidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014, per come modificato con Regolamento (UE) n. 276 del 23.02.2018, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Delibera 18.04.2014 n. 18, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020: approvazione della proposta di Accordo di Partenariato";

- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato con l'Italia l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
- la Delibera 28.01.2015 n. 8 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante "Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 - Presa d'atto";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 dell'11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 31.08.2015 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la deliberazione n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 28.6.2018 recante "POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Revisione del Programma";
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 2.04.2019 che ha preso atto della suddetta Decisione;
- la Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020 di modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227 del 20.10.2015;
- la Delibera n. 73 del 2.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e ss. mm. ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 25.11.2019 recante "POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.2.2019. Allineamento del Piano Finanziario";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 9.4.2020 recante "Presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20.8.2019 e della Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020. Approvazione Piano Finanziario";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 23.6.2020 con oggetto "POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 10.11.2017 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle

strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;

- la deliberazione n. 492 del 31.10.2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la deliberazione n. 340 del 26.7.2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modifica al documento Si.Ge.Co.;
- la deliberazione n. 84 del 17.03.2017 “Approvazione delle linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020”, modificata con deliberazione n. 76 del 09.03.2018;

VISTI

- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato e integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la Legge Regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione*”;

VISTI, altresì

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- i DPCM del 09/03/2020 del 11/03/2020 e del 22/03/2020 che hanno introdotto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n.6;
- il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto “Cura Italia”);
- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con la Legge n. 35 del 22/05/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i DPCM del 01/04/2020 del 10/04/2020 inerenti all'estensione delle misure di *lockdown* al 03/05/2020;
- il DPCM del 26/04/2020 inerente “Misure per il contenimento dell'emergenza COVID-19 nella cosiddetta “fase due”;
- il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con la legge n. 77 del 17/07/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di Audit del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016, con la quale, la Giunta Regionale, prendendo atto del parere espresso dall'Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 215 del 28.07.2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, Dlgs. 165/2001, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria", il dott. Maurizio Nicolai, a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblico del 15.06.2020;
- il D.P.G.R. n. 104 del 30.07.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria" al dott. Maurizio Nicolai;

CONSIDERATO CHE

- l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato gravissime conseguenze sulla tenuta del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale, nonché sulla vita dei lavoratori e delle famiglie, tali da richiedere interventi urgenti utilizzando anche le risorse comunitarie - in forma aggiuntiva rispetto alle risorse statali - al fine di fornire risposte tempestive, rese possibili dalle modifiche apportate al quadro regolamentare europeo con la c.d. "Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)" tramite una propria Comunicazione del 13 marzo 2020 (n. C(2020)112), cui è seguita il 2 aprile 2020 una seconda fase della Coronavirus Response Investment Initiative, detta CRII+, che prevede ulteriori interventi e iniziative (Comunicazione COM(2020)143 e 173);
- occorre, pertanto, adeguare il documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" (di seguito SI.GE.CO) e le relative procedure selettive contenute nel "Manuale di selezione delle operazioni" al quadro normativo regolamentare e nazionale anche nell'ottica di assicurare una risposta efficace all'emergenza;

DATO ATTO CHE

- il Dipartimento Programmazione Unitaria intende :
 - individuare una specifica procedura di selezione semplificata inerente gli interventi COVID-19;
 - assicurare celerità alle procedure di selezione tramite avviso pubblico/manifestazione d'interesse degli interventi tesi a contrastare gli effetti economici e sociali determinati dall'emergenza sanitaria COVID19, coerentemente al DL n.34/2020, anche attraverso l'ulteriore specificazione di modelli procedurali;
 - il "Manuale di selezione delle operazioni" al Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, anche in ordine alla inapplicabilità dell'art. 65 paragrafo 6 alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19;
 - allineare il predetto "Manuale di selezione delle operazioni" al quadro amministrativo vigente;

- modificare, per l'effetto dell'introduzione della procedura selettiva "Emergenza Covid 19" nel "*Manuale per la selezione delle operazioni*", il par. 2.2.3.4 del SI.GE.CO ed in particolare la tabella riepilogativa delle procedure selettive.

EVIDENZIATO CHE le modifiche ed integrazioni apportate hanno riguardato:

- il SI.GE.CO al quale sono state introdotte le modifiche ed integrazioni riassunte nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
- il "*Manuale per la Selezione delle Operazioni*", al quale sono state introdotte le modifiche ed integrazioni riassunte nell'allegato 2 al presente atto;

ATTESO CHE:

- il SI.GE.CO. adottato con D.G.R. n. 492 del 31.10.2017 al par. 1.2 "*Aggiornamento delle informazioni*" e modificato con successiva D.G.R. n. 340 del 26.07.2019 prevede l'approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale per le modifiche e integrazioni al SI.GE.CO e l'approvazione con decreto del dirigente del Settore per le integrazioni e modifiche ai manuali allegati;
- il nuovo quadro normativo e regolamentare connesso all'emergenza COVID 19 implica adeguamenti e modifiche sia al SI.GE.CO che al "*Manuale per la selezione delle Operazioni*";

RITENUTO, pertanto, opportuno per economicità dell'azione amministrativa, approvare con un unico atto le modifiche in parola sopra indicate;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta Regionale formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare le modifiche introdotte al documento "*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*" (SI.GE.CO) versione 2, riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

2. di approvare le modifiche introdotte al documento *“Manuale per la Selezione delle Operazioni”* versione 3 - ottobre 2020, riportate nell'allegato 2 e, conseguentemente, il relativo testo coordinato allegato 3 alla presente deliberazione;
3. di stabilire che i documenti di cui ai punto 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di demandare alle Autorità di Gestione l'esecuzione della presente deliberazione;
5. notificare, per quanto di competenza, la presente deliberazione ai Dipartimenti regionali competenti nell'Attuazione degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 nonché all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
6. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Borgo

IL PRESIDENTE F.F.

F.to Spirli



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 156 della seduta del 23/06/2020.

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii..

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Jole Santelli

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: Maria Rosa Nasso – Ersilia Amatruda

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n.6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°205871 del 23/06/2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la D.G.R. dell'11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. dell'01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall'Autorità di Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l'impegno a realizzare un Piano di azione;
- la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la

ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

- la deliberazione n. 124 del 15.05.2016 con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 23.02.2017, n. 59 e ss.mm.ii. con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;
- la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 26.07.2019, n. 340, con la quale è stato approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
- la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263 con la quale è stata approvata la "Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020", ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.C.R. del 31.07.2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d'atto della suddetta Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
- la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario";
- la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, con la quale la Commissione europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione dell'Asse 9 "Inclusione Sociale", che non ha conseguito tali obiettivi;
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12.11.2019 e conclusa positivamente con nota prot. 0401176 del 20.11.2019, mediante la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione europea ha assentito la suddetta riprogrammazione;
- la D.G.R. del 9.04.2020 n. 33 recante "POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario", comprensiva;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 345 con la quale è stata designata l'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 346 con la quale è stata designata l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 347 con la quale è stata designata l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 113 del 28.05.2020 di individuazione del dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Programmazione Unitaria" nonché Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- il D.P.G.R. n. 85 del 4.06.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del

Dipartimento “Programmazione Unitaria” al dott. Tommaso Calabrò;

CONSIDERATO CHE occorre procedere alla ripartizione per Azione del Piano Finanziario del POR che - già approvato per Asse dalla Commissione Europea con la Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e con la Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020 (a seguito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa positivamente con nota prot. 401176 del 20.11.2019), delle quali la richiamata D.G.R. 33 del 9.04.2020 ha preso atto - è comprensivo:

- della riserva di efficacia di tutti gli Assi che l'hanno conseguita ad eccezione dell'Asse 9;
- della distribuzione sull'Asse 11 della riserva di efficacia non conseguita dall'Asse 9;
- della rimodulazione riguardante la riduzione dell'Asse 3 (in ragione di un minor assorbimento di risorse per la misura del credito d'imposta) e la contestuale implementazione dell'asse 14 per un importo pari a € 9.800.000;

CHE l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato gravissime conseguenze sulla tenuta del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale, nonché sulla vita dei lavoratori e delle famiglie, tali da richiedere interventi urgenti utilizzando anche le risorse comunitarie - in forma aggiuntiva rispetto alle risorse statali - al fine di fornire risposte tempestive, rese possibili dalle modifiche apportate al quadro regolamentare europeo con la c.d. “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)” tramite una propria Comunicazione del 13 marzo 2020 (n. C(2020)112), cui è seguita il 2 aprile 2020 una seconda fase della Coronavirus Response Investment Initiative, detta CRII+, che prevede ulteriori interventi e iniziative (Comunicazione COM(2020)143 e 173);

CHE, pertanto, con la D.G.R. n. 30 dell'1.04.2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo” sono state date le indicazioni necessarie per fronteggiare la suddetta crisi;

CHE a tal fine con la D.G.R. n. 49 del 24.04.2020 è stata approvata la proposta di riprogrammazione finanziaria dell'Asse 3 “Competitività dei Sistemi Produttivi” ed Asse 4 “Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, finalizzata a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e delegato il Dipartimento “Programmazione Comunitaria” e l'Autorità di Gestione del Programma a procedere alla riprogrammazione del POR tenendo conto delle suddette modifiche finanziarie e delle esigenze legate alla nuova condizione socio-economica determinata dal COVID-19;

CHE, per quanto sopra, con procedura di consultazione scritta urgente dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, conclusasi positivamente con nota prot. n. 163123/SIAR del 14.05.2020, è stata approvata la proposta di revisione del Programma, elaborata ai sensi dell'art. 30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e notificata ai competenti Servizi della Commissione Europea;

CHE, di conseguenza, con D.G.R. N. 70 del 15.05.2020 è stato rimodulato il piano finanziario degli Assi 3 “Competitività e attrattività del sistema produttivo” e 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”, ai sensi della D.G.R. 49/2020, assegnando le relative risorse rimodulate - € 38.000.000 - all'Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” dell'Asse 3 “Competitività e attrattività del sistema produttivo”;

TENUTO CONTO, inoltre, **CHE**, prima della D.G.R. n. 70/2020, al fine di dare immediata attuazione agli indirizzi formulati con la succitata DGR 30/20 e con la D.G.R. n. 41 del 9,04.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 Emergenza COVID-19 Atto d'indirizzo per l'adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi” e consentire la celere adozione dei provvedimenti finalizzati a finanziare le operazioni riconducibili alle misure di sostegno per il superamento dell'emergenza COVID-19, sono state adottate con urgenza anche le sottoelencate DGR di rimodulazione finanziaria del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 nn.:

- N. 46 del 24.04.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 2 “Sviluppo dell'ICT e attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR)”;
- N. 47 del 24.04.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del

Piano Finanziario Asse 12 "Istruzione e Formazione" (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6";

- *N. 48 del 24.04.2020 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 "Istruzione e Formazione" (OT10 FSE) Obiettivi Specifici 10.1 e 10.5 Azioni 10.1.6 – 10.5.1 e 10.5.2";*
- *N. 66 del 5.05.2020 recante "POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 "Competitività e attrattività del sistema produttivo" Azioni 3.1.1 – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.3.4";*

CHE, successivamente alle richiamate deliberazioni, sono emerse ulteriori esigenze di rimodulazione del Piano Finanziario, comunque finalizzate a fronteggiare efficacemente l'emergenza epidemiologica COVID-19, che richiedono l'adeguamento della dotazione finanziaria di singole Azioni in funzione delle effettive procedure avviate o di prossimo avvio e delle correlate esigenze di spesa (Assi 1 "Ricerca e Innovazione", 3 "Competitività e attrattività del sistema produttivo", 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità", 9 "Inclusione sociale" e 10 "Inclusione sociale" (OT9 – FSE);

RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere all'approvazione del Piano Finanziario complessivo del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, di cui alla D.G.R. 73/16 e ss.mm.ii., modificato a seguito dell'assegnazione della riserva di efficacia e articolato per Assi Prioritari e Azioni, che recepisca le modifiche effettuate con le succitate singole delibere di rimodulazione finanziaria e che tenga conto, altresì, di quelle emerse successivamente;

ATTESO che le risorse iscritte sui relativi capitoli di bilancio non sono allo stato comprensive di quelle relative alla riserva di efficacia e che pertanto, a seguito della definizione e ripartizione per Azione, è possibile procedere, con successivo atto a cura del Dipartimento competente, alla loro imputazione per come riportato nell'allegato 1;

VISTO l'Allegato 1 - che riporta il quadro finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, articolato per Assi e per Azioni e comprensivo della riserva di efficacia, nonché l'attuale dotazione di bilancio con le variazioni da apportare al fine del relativo allineamento al Piano finanziario - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che la suddetta approvazione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, della Legge regionale n. 30/2016;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

- la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell’atto resa dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare - per le motivazioni espresse in premessa e come indicato nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale - il Piano finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 di cui alla D.G.R. 73/16 e ss.mm.ii., articolato per Assi Prioritari e Azioni e modificato a seguito dell’assegnazione della riserva di efficacia e della sua ripartizione, che recepisce le modifiche effettuate con le singole delibere di rimodulazione finanziaria – nn. 33 del 9.04.20 - 46-47 e 48 del 24.04.20, n. 66 del 5.05.2020 e n. 70 del 15.05.2020 – e che tiene conto di quelle emerse successivamente in funzione delle procedure avviate o di prossimo avvio sulle singole Azioni e delle correlate esigenze di spesa;
2. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente al Dirigente Generale del Dipartimento *Bilancio, Patrimonio e Finanze* per i provvedimenti di competenza relativi all’imputazione delle risorse inerenti la riserva di efficacia, e le conseguenti variazioni finanziarie;
3. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti Responsabili degli Assi prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 15, Comma 2, Lett. a, della Legge Regionale n. 30/2016, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
5. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Borgo

IL PRESIDENTE

Jole Santelli

Allegato 1 - POR Calabria 2014-2020

Dotazione di bilancio e piano finanziario comprensivo della riserva di efficacia (performance framework)

Azione	Piano finanziario vigente	Nuovo Piano Finanziario	Variazione	Attuale competenza di bilancio	Nuova competenza di bilancio (comprensivo della riserva) allineata al nuovo PF	Variazione competenza di bilancio
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
1.1.2 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	13.027.474	6.600.000	-6.427.474	12.218.468	6.600.000	-5.618.468
1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	30.597.555	12.700.000	-17.897.555	28.697.447	12.700.000	-15.997.447
1.1.5 - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala	6.506.781	6.000.000	-506.781	6.102.710	6.000.000	-102.710
1.2.1 - Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon)	4.067.580	1.900.000	-2.167.580	3.814.984	1.900.000	-1.914.984
1.2.2 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 [da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione]	63.787.908	60.000.000	-3.787.908	59.826.433	60.000.000	173.567
1.3.1 - Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione	4.702.654	4.500.000	-202.654	4.410.619	4.500.000	89.381
1.3.2 - Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs	8.690.421	3.000.000	-5.690.421	8.150.747	3.000.000	-5.150.747
1.3.3 - Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	221.140	207.407	-13.733	207.407	207.407	0
1.4.1 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	25.060.413	13.000.000	-12.060.413	23.504.406	13.000.000	-10.504.406
1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	32.051.146	30.000.000	-2.051.146	30.060.770	30.000.000	-60.770
1.6.1 Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica.	0	50.805.665	50.805.665	0	50.805.665	50.805.665
Totale Asse 1	188.713.072	188.713.072	0	176.993.991	188.713.072	11.719.081
2.1.1 - Contributo all'attuazione del "Progetto strategico Agenda Digitale per la banda ultra larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria	58.026.367	58.026.367	0	54.422.933	58.026.367	3.603.435
2.2.1 Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali	84.977.076	84.977.076	0	79.700.000	84.977.076	5.277.076
2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4).	24.880.051	24.880.051	0	23.335.000	24.880.051	1.545.051
2.3.1. Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali. Tali soluzioni possono essere attuate anche in modo integrato con l'azione 1.3.2 (laboratori di innovazione aperta)	1.028.894	1.028.894	0	965.000	1.028.894	63.894
Totale Asse 2	168.912.388	168.912.388	0	158.422.933	168.912.388	10.489.456
3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	47.979.530	46.250.000	-1.729.530	45.000.000	46.250.000	1.250.000
3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi	3.265.744	303.133	-2.962.611	3.062.940	303.133	-2.759.807
3.1.3 Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale	269.337	252.611	-16.726	252.611	252.611	0
3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffuse delle attività produttive finalizzate alla mitigazione degli effetti industriali sugli individui e sulle imprese	84.158.532	83.532.598	-625.934	81.292.086	83.532.598	2.240.512
3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente	11.500.000	11.500.000	0	10.785.850	11.500.000	714.150
3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	2.300.000	2.300.000	0	2.157.170	2.300.000	142.830
3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche	283.513	265.907	-17.606	265.907	265.907	0
3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa	18.190.061	17.060.459	-1.129.602	17.060.459	17.060.459	0
3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI	3.977.682	3.730.668	-247.014	3.730.668	3.730.668	0
3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	4.750.000	5.050.000	300.000	4.455.025	5.050.000	594.975
3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.	2.711.035	2.548.397	-162.638	2.542.680	2.548.397	5.717
3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci	41.740.922	38.338.544	-3.402.378	39.148.811	38.338.544	-810.267
3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage	95.991	90.030	-5.961	90.030	90.030	0
3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici [si tratta di incentivi rivolti ad un plateau di imprese del privato sociale quali cooperative sociali, imprese non a scopo di lucro, selezionate in funzione dei benefici sociali che le loro attività producono, ma salvaguardando il criterio della loro sostenibilità economica]	10.033.393	10.033.393	0	9.410.319	10.033.393	623.074
3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di formazione, incubazione e azioni di networking collaborativo fra imprese, operatori del sociale e soggetti portatori di competenze]	400.000	400.000	0	375.159	400.000	24.841
3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale [Azione che darà priorità per gli spazi già ristrutturati dall'amministrazione e da rendere disponibili, ovvero spazi da riqualificare con il contributo dei soggetti/associazioni coinvolti]	3.000.000	3.200.000	200.000	2.813.700	3.200.000	386.300
Totale Asse 3	234.655.739	224.855.739	-9.800.000	222.443.413	224.855.739	2.412.326
4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici	49.909.397	60.000.000	10.090.603	45.257.523	60.000.000	14.742.477
4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	12.864.373	16.000.000	3.135.627	11.444.496	16.000.000	4.555.504
4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)	70.860.108	70.000.000	-860.108	66.459.696	70.000.000	3.540.304
4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto	277.945.235	267.681.028	-10.264.207	260.684.836	267.681.028	6.996.192
4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile	30.847.264	28.745.349	-2.101.915	28.745.349	28.745.349	0
Totale Asse 4	442.426.377	442.426.377	0	412.591.900	442.426.377	29.834.477

Allegato 1 - POR Calabria 2014-2020

Dotazione di bilancio e piano finanziario comprensivo della riserva di efficacia (performance framework)

Azione	Piano finanziario vigente	Nuovo Piano Finanziario	Variazione	Attuale competenza di bilancio	Nuova competenza di bilancio (comprensivo della riserva) allineata al nuovo PF	Variazione competenza di bilancio
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	78.204.426	78.204.426	0	73.347.931	78.204.426	4.856.495
5.1.4 - Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce	15.675.015	15.675.015	0	14.701.596	15.675.015	973.419
Totale Asse 5	93.879.441	93.879.441	0	88.049.527	93.879.441	5.829.914
6.1.1 Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità	6.863.282	6.863.282	0	6.437.071	6.863.282	426.211
6.1.2 Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta	51.604.166	51.604.166	0	48.399.547	51.604.166	3.204.619
6.1.3 Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali	55.920.572	55.920.572	0	52.447.905	55.920.572	3.472.668
6.3.1 Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili	85.734.349	85.734.349	0	80.410.246	85.734.349	5.324.103
6.3.3 Installazione di sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi	9.526.039	9.526.039	0	8.934.472	9.526.039	591.567
6.4.2 Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica	8.771.299	8.771.299	0	8.226.602	8.771.299	544.697
6.5.A.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000 [le azioni sono realizzate con il concorso del FEASR – Focus Area 4.a	10.199.185	10.199.185	0	9.565.816	10.199.185	633.369
6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (parchi e aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	20.398.370	20.398.370	0	19.131.631	20.398.370	1.266.739
6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	49.568.039	49.568.039	0	46.489.864	49.568.039	3.078.175
6.7.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	5.507.560	5.507.560	0	5.165.540	5.507.560	342.020
6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	20.398.370	20.398.370	0	19.131.631	20.398.370	1.266.739
Totale Asse 6	324.491.231	324.491.231	0	304.340.326	324.491.231	20.150.905
7.2.2 Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e il potenziamento dell'integrazione dei porti con le aree retro portuali[infrastrutture e tecnologie della rete globale/locale]	22.438.207	22.438.207	0	21.044.794	22.438.207	1.393.413
7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa, anche attraverso: - interventi infrastrutturali e tecnologici; - rinnovo del materiale rotabile; - promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell'obiettivo tematico	113.522.864	113.522.864	0	106.473.094	113.522.864	7.049.770
7.3.2 - Potenziare i collegamenti multimodali degli aeroporti con la rete globale ("ultimo miglio") e migliorare i servizi di collegamento	25.000.000	25.000.000	0	23.447.500	25.000.000	1.552.500
7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle "aree interne" e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T	62.559.250	62.559.250	0	58.674.321	62.559.250	3.884.929
Totale Asse 7	223.520.321	223.520.321	0	209.639.709	223.520.321	13.880.612
Consiglio regionale della Calabria VI Commissione						
8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	23.636.508	23.636.508	0	22.218.318	23.636.508	1.418.190
8.1.3 Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese	0	0	0	0	0	0
8.1.4 Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca	4.367.200	4.367.200	0	4.105.168	4.367.200	262.032
8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	0	0	0	0	0	0
8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	0	0	0	0	0	0
8.2.4 Misure di promozione del "welfare aziendale" (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità dell'orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.)	0	0	0	0	0	0
8.2.5 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	11.429.358	4.000.000	-7.429.358	10.743.596	4.000.000	-6.743.596
8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT)	83.765.247	43.000.000	-40.765.247	78.739.332	43.000.000	-35.739.332
8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	26.756.958	26.756.958	0	25.151.540	26.756.958	1.605.418
8.5.5 Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese	12.845.518	12.845.518	0	12.074.786	12.845.518	770.732
8.6.1 - Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di occupazione in seguito all'emergenza Covid-19	0	46.956.663	46.956.663	0	46.956.663	46.956.663
8.6.2 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)	0	0	0	0	0	0
8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force	2.857.143	3.316.060	458.917	2.685.714	3.316.060	630.346
8.7.2 Integrazione e consolidamento della rete Eures all'interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale	489.093	489.093	0	459.748	489.093	29.345
8.7.4 Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni)	2.602.975	3.382.000	779.025	2.446.796	3.382.000	935.204
Totale Asse 8	168.750.000	168.750.000	0	158.624.998	168.750.000	10.125.002

Allegato 1 - POR Calabria 2014-2020

Dotazione di bilancio e piano finanziario comprensivo della riserva di efficacia (performance framework)

Azione	Piano finanziario vigente	Nuovo Piano Finanziario	Variazione	Attuale competenza di bilancio	Nuova competenza di bilancio (comprensivo della riserva) allineata al nuovo PF	Variazione competenza di bilancio
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
9.3.1 Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento	726.620	726.605	-15	726.605	726.605	0
9.3.2 Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni]	2.515.409	2.515.354	-55	2.515.354	2.515.354	0
9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati ([target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni] nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia [residenze sociosanitarie, centri diurni, co-housing o gruppi appartamento, strutture per il "dopo di noi"].	32.193.449	1.075.270	-31.118.179	32.192.751	1.075.270	-31.117.481
9.3.8 Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari. Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi epidemiologica, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio		30.495.782	30.495.782		30.495.782	30.495.782
9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi	50.563.127	50.562.031	-1.096	50.562.031	50.562.031	0
9.4.4 Sostegno all'adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell'abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell'autonomia	13.130.885	13.130.601	-284	13.130.601	13.130.601	0
9.5.6 (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Azioni strutturali per favorire l'accesso all'abitare non segregato [da considerare all'interno di azioni integrate che includano sostegno e facilitazione all'integrazione nella comunità più ampia dei residenti]	8.797.722	8.797.531	-191	8.797.531	8.797.531	0
9.5.8 Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora [sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali]	1.386.090	1.386.059	-31	1.386.059	1.386.059	0
9.6.1 Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per salvaguardare i posti di lavoro in collegamento con azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica	6.292.439	6.292.302	-137	6.292.302	6.292.302	0
9.6.6 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie	24.128.062	24.752.269	624.207	24.127.539	24.752.269	624.730
Totale Asse 9	139.733.803	139.733.803	-0	139.730.772	139.733.803	3.031
9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della "sussidiarietà circolare"	9.467.316	2.000.000	-7.467.316	8.899.277	2.000.000	-6.899.277
9.1.3 - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	6.000.000	4.100.000	-1.900.000	5.640.000	4.100.000	-1.540.000
9.1.5 - Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare riferimento ai soggetti e cittadini svantaggiati (azione a supporto del RA 2.2 e 2.3).	4.000.000	300.000	-3.700.000	3.760.000	300.000	-3.460.000
9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità	8.000.000	8.000.000	0	7.520.000	8.000.000	480.000
9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa	12.000.000	4.000.000	-8.000.000	11.280.000	4.000.000	-7.280.000
9.3.3 - Implementazione di buoni servizio	5.298.918	300.000	-4.998.918	4.980.983	300.000	-4.680.983
9.3.4 - Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura [nel rispetto degli standard fissati per tali servizi];	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	2.350.001	1.000.000	-1.350.001
9.3.6 - Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni di autonomia [per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera per la promozione dell'occupazione regolare nel settore];	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	2.350.000	1.000.000	-1.350.000
9.3.6bis Risposte all'emergenza epidemiologica Covid-19	0	31.690.539	31.690.539		31.690.539	31.690.539
9.4.2 - Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica	5.978.723	4.000.000	-1.978.723	5.620.000	4.000.000	-1.620.000
9.7.1 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community	1.250.000	1.250.000	0	1.175.001	1.250.000	74.999
9.7.3 - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione	5.474.233	5.150.000	-324.233	5.145.779	5.150.000	4.221
9.7.4 - Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo	5.355.810	5.034.461	-321.349	5.034.461	5.034.461	0
Totale Asse 10	67.825.000	67.825.000	0	63.755.502	67.825.000	4.069.498
10.5.7 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche	44.949.375	44.949.375	0	42.158.019	44.949.375	2.791.356
10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità	80.097.252	80.097.252	0	66.448.774	80.097.252	13.648.478
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. [Interventi per l'attuazione dell'Agenda Digitale; interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici; interventi per l'implementazione dei laboratori dedicati all'apprendimento delle competenze chiave; sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali; interventi infrastrutturali per favorire la connettività sul territorio; sviluppo di reti, cablaggio]	21.964.119	21.964.119	0	20.600.149	21.964.119	1.363.970
10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale	8.159.348	8.159.348	0	7.652.652	8.159.348	506.696
Totale Asse 11	155.170.094	155.170.094	0	136.859.593	155.170.094	18.310.501

Allegato 1 - POR Calabria 2014-2020

Dotazione di bilancio e piano finanziario comprensivo della riserva di efficacia (performance framework)

Azione	Piano finanziario vigente	Nuovo Piano Finanziario	Variazione	Attuale competenza di bilancio	Nuova competenza di bilancio (comprensivo della riserva) allineata al nuovo PF	Variazione competenza di bilancio
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità	16.997.553	15.997.553	-1.000.000	15.977.700	15.997.553	19.853
10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi	3.833.648	3.833.648	0	3.603.629	3.833.648	230.019
10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività	15.728.717	14.784.994	-943.723	14.784.994	14.784.994	0
10.5.1 Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all'iscrizione all'istruzione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro	4.787.234	4.500.000	-287.234	4.500.000	4.500.000	0
10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale	11.027.660	10.366.000	-661.660	10.366.000	10.366.000	0
10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità	13.155.319	16.454.276	3.298.957	12.366.000	16.454.276	4.088.276
10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca.	6.772.340	6.366.000	-406.340	6.366.000	6.366.000	0
10.6.1 Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)	8.000.000	8.000.000	0	7.520.001	8.000.000	479.999
10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo	5.356.246	5.356.246	0	5.034.871	5.356.246	321.375
10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali	491.283	491.283	0	461.806	491.283	29.477
Totale Asse 12	86.150.000	86.150.000	-0	80.981.000	86.150.000	5.169.000
11.1.1 - Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali	1.000.000	1.000.000	0			
11.1.2 - Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale	600.000	600.000	0			
11.1.3 - Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche	0	0	0			
11.3.1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per la gestione associata di servizi avanzati	1.831.470	1.831.470	0			
11.3.2 - Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio	1.930.000	1.930.000	0			
11.3.3 - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE) delle dogane, delle forze di polizia] VI Commissione	6.488.365	6.488.365	0			
11.3.4 - Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all'impiego del "Pre-commercial public procurement"	0	0	0			
11.4.1 - Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari	3.000.000	3.000.000	0			
11.5.2 - Interventi per lo sviluppo delle competenze per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici [con particolare riferimento a disegno e controllo dei bandi, gestione procedure online, metodologie di ispezione sulle attività di gestione degli appalti] e per la gestione integrata degli strumenti di prevenzione della corruzione	1.545.000	1.545.000	0			
Totale Asse 13	16.394.835	16.394.835	0	15.411.145	16.394.835	983.690
14.1.1 Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo	24.298.168	34.098.168	9.800.000			
14.1.2 Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi	31.052.809	31.052.809	0			
14.1.3 Valutazione e studi	8.200.145	8.200.145	0			
14.1.5 Informazione e comunicazione	4.783.418	4.783.418	0			
Totale Asse 14	68.334.540	78.134.540	9.800.000	68.334.542	78.134.540	9.799.998
Totale complessivo	2.378.956.841	2.378.956.841	0	2.236.179.351	2.378.956.841	142.777.490

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0205871 del 23/06/2020



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze

Il Dirigente Generale



Dott. Tommaso Calabrò
Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"
dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Segretario generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott.ssa Francesca Palumbo
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta e Rapporti con il Consiglio Regionale
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

On. Avv. Jole Santelli
Presidente della Giunta regionale
presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Luciano Vigna
Capo di Gabinetto
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.". Riscontro nota n. 204602 del 22.06.2020

A riscontro della nota prot. n. 204602 del 22.06.2020 relativa alla proposta deliberativa "POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che "il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello
(firmata digitalmente)

1 di 1



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 136 della seduta del 15 Giugno 2020.

Oggetto: Atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Santelli

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Tommaso Calabrò

Dirigente/i Settore/i: Ersilia Amatruda

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLI'	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		X
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente		X
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di nessun allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
_____ timbro e firma _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12/10/2016, n. 30 *“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”*;

VISTI, altresì

- la Comunicazione della Commissione del 02 maggio 2018 *“Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027”* contenente la proposta di articolazione del nuovo bilancio di lungo periodo dell’Unione;
- le proposte legislative della Commissione Europea presentate a partire dal 29 maggio 2018, che definiscono le regole per i Fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, e in particolare:
 - la COM (2018) 375 final contenente la proposta di Regolamento che stabilisce le disposizioni comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) oltre alle regole finanziarie applicabili anche ad altri fondi a gestione condivisa;
 - la COM (2018) 372 final contenente la proposta di Regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di coesione;
 - la COM (2018) 382 final contenente la proposta di Regolamento sul Fondo sociale europeo plus (FSE+), che include una componente a gestione condivisa (FSE) e una a gestione diretta della Commissioni sui temi della salute e dell’innovazione sociale;
 - la COM (2018) 374 final contenente la proposta di Regolamento con le disposizioni specifiche per l’Obiettivo cooperazione territoriale europea (Interreg);
 - la COM (2018) 392 contenente la proposta di Regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- la *“Relazione per paese relativa all’Italia 2019 comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”*, (c.d. country report) elaborata dalla Commissione Europea nell’ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di

riforma e in particolare l'Allegato D "*Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021- 2027 per l'Italia*" che costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione 2021-2027;

CONSIDERATO che

- il nuovo pacchetto legislativo per la Politica di coesione comunitaria 2021-2027 propone, sulla base degli Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi definiti dai Regolamenti, una programmazione articolata in:
 - Accordo di partenariato tra la Commissione europea e i singoli Stati Membri – coinvolgendo il partenariato con le competenti Autorità regionali e locali - per selezionare gli obiettivi e tradurli in scelte strategiche a livello nazionale;
 - Programmi Operativi (nazionali e/o regionali) per attuare i fondi;
- in assenza di una proposta di strategia europea per la crescita quale riferimento programmatico, in analogia con il ruolo svolto dalla strategia "Europa 2020", i riferimenti per la programmazione della Politica di coesione vanno ricercati nelle strategie settoriali e nell'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile, volte ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e basate su una governance riformata che sviluppi appieno la governance multilivello;
- si rende necessario assicurare una coerenza programmatica che ponga in stretta complementarità tutte le programmazioni che incidono sulle dinamiche dello sviluppo della Regione (Fondi nazionali, FESR, FSE, FEASR, FEAMP, ecc.);
- in questo quadro normativo in evoluzione, già dal mese di aprile dell'anno 2019, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato il confronto partenariale per la predisposizione dell'Accordo di Partenariato, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Il dibattito a livello nazionale è stato articolato in cinque Tavoli tematici, uno per ciascuno degli obiettivi strategici della nuova programmazione che ha anche beneficiato dei contributi sviluppati parallelamente nel Gruppo di Coordinamento Strategico "Cooperazione Territoriale Europea", coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- i lavori dei Tavoli hanno tenuto conto degli "*Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia*" espressi nell'Allegato D al Country Report 2019, che costituisce la base per il dialogo tra l'Italia e la Commissione in materia, ed hanno avuto la finalità di individuare e gradualmente definire il perimetro, le modalità e l'intensità dell'intervento della politica di coesione 2021-2027 nell'ambito di ciascuno dei cinque Obiettivi;
- si rende necessario, per la formulazione di una strategia unitaria dei Programmi 2021-2027, avviare l'attività di concertazione con il Partenariato istituzionale economico-sociale e l'attività di confronto con l'organo politico e con le strutture tecniche amministrative della Regione al fine di condividere le scelte programmatiche prioritarie;

CONSIDERATO che al fine di procedere alla stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, si rende necessario:

- avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente

(*Smart Specialisation Strategy*) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);

- assicurare la giusta complementarità e sinergia tra le azioni ascritte ai singoli Fondi Nazionali e Comunitari;
- procedere, preliminarmente, all'elaborazione di un Documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione comunitaria 2021-2027, contenente la strategia, l'approccio territoriale, le priorità e gli strumenti di attuazione, in coerenza con gli indirizzi che saranno formulati dall'organo politico;
- istituire un coordinamento strategico per la programmazione comunitaria 2021-2027 composto dagli Assessori regionali e presieduto dal Presidente della Giunta regionale che opera in raccordo con il Partenariato istituzionale, economico-sociale regionale e con il supporto del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
- istituire un Comitato di coordinamento composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale coinvolti nel ciclo di programmazione 2021-2027 con il compito di contribuire all'analisi socio-economica del territorio e per il confronto sugli obiettivi e sulle priorità del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
- affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria il coordinamento del suddetto Comitato, nonché le attività di negoziato tecnico che coinvolgono la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo di Coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'ANPAL e gli Uffici della Commissione Europea;
- affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il coordinamento delle attività necessarie alla valutazione nella fase di definizione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
- dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di avviare le procedure di istituzione e consultazione del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale, composto dagli attuali soggetti del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, previa loro conferma, e da coloro che ne faranno richiesta purché portatori di interessi generali a carattere regionale;
- dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di predisporre il Documento di indirizzo strategico regionale ed il conseguente Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento Programmazione Unitaria proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento Programmazione Unitaria, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento Programmazione Unitaria proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy*) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (*SRSvS*);
2. di assicurare la giusta complementarità e sinergia tra le azioni ascritte ai singoli Fondi Nazionali e Comunitari;
3. di procedere, preliminarmente, all'elaborazione di un Documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione comunitaria 2021-2027, contenente la strategia, l'approccio territoriale, le priorità e gli strumenti di attuazione, in coerenza con gli indirizzi che saranno formulati dall'organo politico;
4. di istituire un coordinamento strategico per la programmazione comunitaria 2021-2027 composto dagli Assessori regionali e presieduto dal Presidente della Giunta regionale che opera in raccordo con il Partenariato istituzionale, economico-sociale regionale e con il supporto del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
5. di istituire un Comitato di coordinamento composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale coinvolti nel ciclo di programmazione 2021-2027 con il compito di contribuire all'analisi socio-economica del territorio e per il confronto sugli obiettivi e sulle priorità del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
6. di affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria il coordinamento del suddetto Comitato, nonché le attività di negoziato tecnico che coinvolgono la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo di Coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'ANPAL e gli Uffici della Commissione Europea;
7. di affidare al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il coordinamento delle attività necessarie alla valutazione nella fase di definizione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
8. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di avviare le procedure di istituzione e consultazione del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale, composto dagli attuali soggetti del Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, previa loro conferma, e da coloro che ne faranno richiesta purché portatori di interessi generali a carattere regionale;

9. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di predisporre il Documento di indirizzo strategico regionale ed il conseguente Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;
10. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale ed al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
11. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

Eugenia Montilla

LA PRESIDENTE

Santelli



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 467 della seduta del 29 Ottobre 2018.

Oggetto: Piano di Azione Coesione (PAC) 2007/2013. Rimodulazione Piano Finanziario.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	x	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		x
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	x	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
6	Antonietta RIZZO	Componente		x
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	x	
8	Francesco ROSSI	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la D.G.R. del 27/06/2013, n. 234 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR FSE 2007-2013 e la successiva D.G.R. di rettifica del 05/08/2013, n. 295;
- la D.G.R. dell'08/04/2014, n. 121 con la quale si è proceduto alla ridenominazione del Programma in Piano di Azione Coesione (PAC) della Calabria;
- la D.G.R. del 02/03/2015, n. 42 come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del 03/12/2015 n. 511, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la D.G.R. del 12/11/2015, n. 467 con la quale sono state approvate le schede descrittive degli interventi del Piano di Azione Coesione;
- la D.G.R. dell'01/12/2015, n. 503 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC) e sono state approvate le schede descrittive degli interventi in ragione della rimodulazione finanziaria;
- la D.G.R. del 24/02/2016, n. 40 con la quale è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC) e sono state approvate le nuove schede descrittive degli interventi;
- la D.G.R. del 02/03/2016, n. 58 di variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018. Rimodulazione del Piano di Azione e Coesione;
- la D.G.R. del 16/12/2016, n. 520 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Piano finanziario e il riallineamento delle schede interventi;

PREMESSO CHE

- l'art 1, comma 122 della Legge 23/12/2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", così come modificata dall'art. 7, comma 9-sexies, Legge 125/2015 prevede che al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato <<si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economie e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge>> e cioè alla data del 30/09/2014;
- con nota n. 13405 del 23/10/2018, acquisita al protocollo regionale n. 360851/SIAR del 24/10/2018, il Gruppo di Azione e Coesione, in esito al recepimento della riprogrammazione effettuata ai sensi della Legge 190/2014 per l'annualità 2016 (residuo), 2017 e parzialmente 2018, chiedeva il nuovo piano finanziario del PAC Calabria, per un importo complessivo pari ad 786.040.938 euro, recependo il definanziamento relativo all'annualità 2018 per l'importo residuo di 1.557.220 euro;

CONSIDERATO necessario rimodulare il piano finanziario del Piano di Azione e Coesione 2007/2013, al fine di garantire l'applicazione dell'art. 1, comma 122 della Legge 23/12/2014, n. 190, rideterminando la dotazione complessiva del programma da un importo di € 787.598.158,35 ad un importo di € 786.040.938,35, applicando un taglio di € 1.557.220,00;

SENTITI i dipartimenti interessati e valutato lo stato di attuazione dei singoli interventi;

RITENUTO quindi :

- di dover rimodulare il piano finanziario del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013, riportato nella tabella allegata al presente atto (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale;

- di riformulare, contestualmente, la scheda Misura Salvaguardia II.19 "Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007/2013" allegata al presente atto (allegato 2), quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

- la L.R. del 13/05/1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il DPGR del 15/12/2000, n. 206 "D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 ad oggetto Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione – Rettifica";
- il D.Lgs del 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- la L.R. del 04/02/2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la L.R. del 12/10/2016, n. 30 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione";
- la D.G.R. del 05/02/2015, n. 19 avente ad oggetto "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale";
- la D.G.R. del 16/12/2015, n. 541 avente ad oggetto "Approvazione nuova Struttura Organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
- la D.G.R. del 12/07/2016, n. 271 "Nuova struttura della Giunta regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazioni delle entrate in vigore";
- la D.G.R. dell'08/02/2018, n. 45 e del 09/03/2018, n. 69 di istituzione della "Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale";
- la D.G.R. del 09/03/2018, n. 68 e il successivo D.P.G.R. del 14/03/2018, n. 16 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente della "Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale";
- la D.G.R. del 19/10/2017, n. 468 e il successivo D.P.G.R. del 12/01/2018, n. 2 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali";

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale della "Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale" e il Dirigente generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale della "Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale" e il Dirigente generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale della "Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale" e il Dirigente generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1. - di approvare la rimodulazione del piano finanziario del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013, come da tabella allegata (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. - di approvare la scheda Misura Salvaguardia II.19 "Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007/2013" (allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. - di demandare al Dipartimento "Bilancio, Finanza, Patrimonio" gli adempimenti di competenza;
4. - di notificare il presente provvedimento a cura dei Dipartimenti proponenti al Presidente del Gruppo di azione del Piano di Azione Coesione, Direttore Generale dell'Agenda per la Coesione Territoriale per il seguito di competenza;
5. - di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2007/2013 Piano Finanziario		Piano Finanziario	Nuovo Piano Finanziario	Variazioni
Linea	Descrizione	Importo	Importo	
I.1	Misure innovative e sperimentali di Tutela dell'Occupazione e Politiche attive del lavoro collegate ad Ammortizzatori sociali in deroga	227.476.014,66	227.476.014,66	0,00
I.2	Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00
I.3.1	Nuova ricettività	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00
I.3.2	Miglioramento strutture ricettive esistenti	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
I.3.3	Stabilimenti balneari	4.258.797,62	4.258.797,62	0,00
I.3.4	Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese	8.148.000,00	8.148.000,00	0,00
I.4	Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio finanziario	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
I.5	Aiuti alle persone con elevato disagio sociale	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Totale Misure anticicliche		303.412.812,28	303.412.812,28	
II.1.2	Programma Calabria e In WORK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
II.1.3	Progetto formula ATA/SAE italy	200.000,00	200.000,00	0,00
II.1.4	Iniziative di alta formazione	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00
II.1.5	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00
II.1.7	Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità	444.375,00	444.375,00	0,00
II.1.8	Progetto di assistenza tecnica "officine sugli aiuti di stato nel FSE"	239.230,00	239.230,00	0,00
II.1.10	Progetto scuola di alta formazione per il notariato	110.000,00	110.000,00	0,00
II.2.1	PISU Aree Urbane	67.188.000,00	67.188.000,00	0,00
II.2.2	Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione	181.865,61	181.865,61	0,00
II.2.3	Laboratorio regionale di competenze per l'accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
II.3	Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie	3.554.225,79	3.554.225,79	0,00
II.4	Progetto Case della Salute	49.315.529,20	49.315.529,20	0,00
II.5.1	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.2.	7.775.648,46	7.775.648,46	0,00
II.5.2	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.4	5.248.851,94	5.248.851,94	0,00
II.5.3	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.5	15.236.279,86	15.236.279,86	0,00
II.5.4	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.7	9.654.952,76	9.654.952,76	0,00
II.8	Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti locali di Sicurezza	23.410.613,12	23.410.613,12	0,00
II.9	Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme	25.938.066,00	25.938.066,00	0,00
II.10	Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED	11.113.440,55	11.113.440,55	0,00
II.11	Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 466/2012	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
II.12	Interventi di Bonifica dei siti inquinati	2.643.612,13	2.643.612,13	0,00
II.13	Interventi stradali ed aeroportuali	8.466.642,99	8.466.642,99	0,00
II.14	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00
II.15	Progetto Calabriainnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione	1.521.500,00	1.521.500,00	0,00
II.17	Occupazione di giovani donne e di giovani laureati	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
II.18	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE	1.603.450,00	4.103.450,00	0,00
II.19	Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007/2013	116.983.331,06	115.426.111,06	- 1.557.220,00
Totale Misure Salvaguardia		421.821.614,47	422.764.394,47	
III.2	Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)	132.678,16	132.678,16	0,00
III.3	Expo verso i territori – Partecipazione Regione Calabria ad Expo	150.000,00	150.000,00	0,00
III.5	Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani nei Comuni costieri della Regione Calabria	7.984.514,44	7.984.514,44	0,00
III.6	Misure di politiche attive del lavoro	38.796.539,00	36.296.539,00	0,00
III.7	Interventi per la promozione e la produzione culturale	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
III.8	Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
III.9	Interventi di miglioramento safety e security aeroportuale I e II Fase	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
III.10	Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore Trasporti	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00
III.11	Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile	493.000,00	493.000,00	0,00
III.12	Azioni di supporto Sportello SPRINT - Settore Internazionalizzazione	81.000,00	81.000,00	0,00
III.13	Azioni per la rimodulazione e disseminazione relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati	400.000,00	400.000,00	0,00
Nuove Operazioni		62.363.731,60	59.863.731,60	
TOTALE PAC		787.598.158,35	786.040.938,35	



Piano di Azione Coesione (PAC) Calabria

SCHEDA Salvaguardia n. 19 – “Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007/2013”

Risultati attesi:

- qualificazione ed organizzazione del sistema regionale di formazione continua e sostegno all'adattabilità dei lavoratori, innovazione e rafforzamento della produttività delle imprese regionali sviluppando politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti e promuovendo la competitività e l'imprenditorialità;
- aumento dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità e dell'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro, attuazione alle politiche del lavoro attive e preventive, migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e riduzione delle disparità di genere;
- realizzazione di percorsi di istruzione e formazione diretti a favorire l'ingresso o il reingresso nel mondo del lavoro dei soggetti a maggior rischio di esclusione sociale;
- miglioramento del sistema dell'istruzione e della formazione regionale attraverso la promozione di azioni di integrazione dei sistemi di istruzione e lavoro, incremento della partecipazione ai percorsi di apprendimento, potenziamento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione iniziale, superiore, universitaria e post universitaria;
- rafforzamento, a sostegno alle Autorità designate, delle attività di gestione, monitoraggio e controllo del Programma;
- riorganizzazione delle strutture amministrative regionali; rafforzare la gestione, il monitoraggio e la valutazione di investimenti e servizi pubblici.

Indicatori di risultato:

- tasso di copertura dei destinatari degli interventi di formazione continua cofinanziati rispetto al totale degli occupati (media annua) declinato per genere;
- tasso di copertura delle imprese coinvolte nei progetti finalizzati ad incrementare la qualità del lavoro e i cambiamenti organizzativi sul totale delle imprese presenti nel territorio;
- numero di imprese che beneficiano di interventi finalizzati all'anticipazione e all'innovazione, sul totale delle imprese presenti nel territorio;
- numero di interventi avanzati rispetto al totale degli interventi di base realizzati dai servizi per l'impiego raggiunti dall'obiettivo;
- tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche attive e preventive sostenute dall'obiettivo (media annua) declinato per i) genere; ii) classi di età; iii) cittadinanza; iv) titolo di studio;
- tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro autonomo ed all'avvio di imprese sul totale di quelli realizzati dall'obiettivo;
- tasso di copertura della popolazione femminile raggiunta dalle politiche attive e preventive sostenute dall'obiettivo (media annua) declinato per: i) classi di età; ii) cittadinanza; iii) titolo di studio;
- tasso di incidenza dei percorsi d'integrazione di inserimento o reinserimento lavorativo sul totale degli interventi rivolti ai destinatari dell'obiettivo;

- tasso di copertura dei soggetti svantaggiati potenzialmente interessati all'attuazione dell'obiettivo (media annua);
- numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento della attività di ricerca e di trasferimento dell'innovazione nelle imprese sul totale delle azioni di sistema realizzate dall'obiettivo;
- numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento della attività di ricerca e di trasferimento dell'innovazione nelle università e nei centri di ricerca sul totale delle azioni di sistema realizzate dall'obiettivo;
- numero di progetti implementati attraverso progetti multi attore (partenariati) sul totale degli interventi realizzati dall'obiettivo;
- tasso di copertura dei destinatari dei progetti realizzati dall'obiettivo rispetto al totale dei dipendenti delle PA (media annua).

Azioni:

- qualificare e organizzare il sistema regionale di formazione continua;
- sostenere gli interventi di formazione per gli occupati nelle imprese private, in una logica di complementarità ed integrazione con i Fondi Interprofessionali;
- favorire la qualificazione dei titolari di impresa, dei lavoratori autonomi e dei rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali;
- consolidare ed ampliare le opportunità di riqualificazione dei lavoratori occupati con priorità di intervento per gli ultra cinquantenni, i prestatori di lavoro temporanei e con contratti parasubordinati e per le donne che occupano posizioni di basso livello;
- sostenere la competitività dei settori produttivi strategici per l'economia regionale attraverso processi di innovazione organizzativa e tecnologica basati sullo sviluppo delle competenze degli imprenditori, dei dirigenti e dei tecnici con alta specializzazione;
- favorire la diffusione di modelli organizzativi flessibili capaci di conciliare le esigenze di competitività delle imprese con le esigenze di sicurezza, stabilità e conciliazione al di fuori di quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
- rafforzare le capacità di prevenire e contrastare le situazioni di crisi aziendali e i rischi di disoccupazione dei lavoratori;
- rafforzare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei servizi per l'impiego;
- rafforzare l'integrazione tra i soggetti che operano nel sistema dei servizi per l'impiego e i soggetti attivi a livello locale (Partenariato Socio Economico, Istituzioni, Organismi no profit, Organismi di parità);
- rafforzare l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati ed incentivi;
- favorire la diffusione di azioni formative integrate rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra formazione e luoghi dell'impresa;
- sostenere la creazione di impresa e di forme di lavoro autonomo;
- favorire l'inserimento lavorativo stabile dei migranti;
- rafforzare i servizi per l'occupabilità e per l'occupazione femminile nei nuovi bacini d'impiego e nei settori dove sono rappresentate le figure manageriali femminili;
- incrementare la partecipazione delle donne al sistema imprenditoriale e promuovere la creazione di modelli organizzativi family friendly all'interno delle imprese e tra imprese gestite da donne;
- sviluppare l'inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio

occupazionale e di marginalità sociale, rafforzando la cultura delle pari opportunità per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione nella società e nei posti di lavoro;

- sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale e il rientro in Calabria per l'inserimento lavorativo in imprese, università e centri di ricerca;
- supportare l'Autorità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del Programma, i Responsabili e i Comitati di Coordinamento degli Assi Prioritari nella realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR;
- potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione regionale e locale per la programmazione e la pianificazione settoriale/tematica;
- sostenere la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione regionale e locale;
- potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione regionale e locale in materia di comunicazione, trasparenza e legalità.

OBIETTIVI

Nella fase conclusiva del POR Calabria FSE 2007/2013 e di contestuale avvio della programmazione 2014/2020 si rende necessario sostenere il completamento di interventi funzionali al perseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori;
- favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro;
- sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità;
- aumentare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro;
- attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo ed all'avvio di imprese;
- migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre le disparità di genere;
- sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione;
- migliorare l'efficacia e l'efficienza del Programma attraverso azioni e strumenti di supporto;
- migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, per aumentare la governance del territorio;
- rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e dei programmi.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Azione	Lista dei principali interventi finanziabili
Qualificare e organizzare il sistema regionale di formazione continua.	<ul style="list-style-type: none"> • formazione continua; • percorsi formativi per occupati; • azioni di sistema per sviluppo standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze.
Sostenere gli interventi di formazione per gli occupati nelle imprese private, in una logica di complementarità ed integrazione con i Fondi interprofessionali.	<ul style="list-style-type: none"> • piani di formazione aziendali.
Favorire la qualificazione dei titolari di impresa, dei lavoratori autonomi e dei rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali.	<ul style="list-style-type: none"> • attività di accompagnamento realizzazione interventi inserimento mercato del lavoro soggetti disoccupati/inoccupati.
Consolidare ed ampliare le opportunità di riqualificazione dei lavoratori occupati con priorità di intervento per gli ultra cinquantenni, i prestatori di lavoro temporanei e con contratti parasubordinati e per le donne che occupano posizioni di basso livello.	<ul style="list-style-type: none"> • azioni di politica attiva; • progetto integrato per realizzazione interventi inserimento disoccupati/inoccupati nel mercato lavoro.
Sostenere la competitività dei settori produttivi strategici per l'economia regionale attraverso processi di innovazione organizzativa e tecnologica basati sullo sviluppo delle competenze degli imprenditori, dei dirigenti e dei tecnici con alta specializzazione.	<ul style="list-style-type: none"> • formazione continua.
Favorire la diffusione di modelli organizzativi flessibili capaci di conciliare le esigenze di competitività delle imprese con le esigenze di sicurezza, stabilità e conciliazione al di fuori di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.	<ul style="list-style-type: none"> • progetti integrati per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro; • concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di servizi per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Rafforzare le capacità di prevenire e contrastare le situazioni di crisi aziendali e i rischi di disoccupazione dei lavoratori.	<ul style="list-style-type: none"> • politiche attive del lavoro Amministrazioni Provinciali; • percorsi formativi.
Rafforzare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei servizi per l'impiego.	<ul style="list-style-type: none"> • rafforzamento sistema servizi per l'impiego; • misure di contrasto al fenomeno della segregazione sociale.

Rafforzare l'integrazione tra i soggetti che operano nel sistema dei servizi per l'impiego e i soggetti attivi a livello locale (Partenariato Socio Economico, Istituzioni, Organismi no profit, Organismi di parità).	<ul style="list-style-type: none"> • misure di contrasto al fenomeno della segregazione sociale.
Rafforzare l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati ed incentivi.	<ul style="list-style-type: none"> • concessione di aiuti alle imprese, sotto forma di integrazione salariale e borse lavoro per - incremento occupazionale e formazione continua come adattamento alle competenze; • concessione di incentivi all'autoimpiego; • rete regionale per l'emersione, la qualità e lo sviluppo locale; • concessione di un credito di imposta per la creazione di lavoro stabile in Calabria in favore dei datori di lavoro; • concessione di incentivi all'assunzione finalizzati alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; • Fondo di Garanzia per l'occupazione In Calabria.
Favorire la diffusione di azioni formative integrate rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra formazione e luoghi dell'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> • percorsi formativi per disoccupati e inoccupati; • percorsi istruzione e formazione professionale.
Sostenere la creazione di impresa e di forme di lavoro autonomo.	<ul style="list-style-type: none"> • avvio di iniziative di autoimpiego, in forma di lavoro autonomo nei nuovi bacini di impiego; • rete regionale per l'emersione, la qualità e lo sviluppo locale.
Favorire l'inserimento lavorativo stabile dei migranti.	<ul style="list-style-type: none"> • misure di contrasto al fenomeno della segregazione sociale in aree urbane;
Rafforzare i servizi per l'occupabilità e per l'occupazione femminile nei nuovi bacini d'Impiego e nei settori dove sono rappresentate le figure manageriali femminili.	<ul style="list-style-type: none"> • misure di contrasto al fenomeno della segregazione sociale in aree urbane; • interventi per l'occupazione di giovani donne e lo sviluppo della competitività nella Regione Calabria.
Incrementare la partecipazione delle donne al sistema imprenditoriale e promuovere la creazione di modelli organizzativi family friendly all'interno delle imprese e tra imprese gestite da donne.	<ul style="list-style-type: none"> • iniziative di autoimpiego in forma di lavoro autonomo;
Sviluppare l'inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio	<ul style="list-style-type: none"> • percorsi di istruzione e formazione.

occupazionale e di marginalità sociale, rafforzando la cultura delle pari opportunità per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione nella società e nei posti di lavoro.	
Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale e il rientro in Calabria per l'inserimento lavorativo in imprese, università e centri di ricerca.	<ul style="list-style-type: none"> • interventi di politica attiva per l'inserimento occupazionale; • percorsi di alta formazione.
Supportare l'Autorità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del Programma, i Responsabili e i Comitati di Coordinamento degli Assi Prioritari nelle realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR.	<ul style="list-style-type: none"> • assistenza tecnica e supporto tecnico.
Potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale per la programmazione e la pianificazione settoriale/tematica.	<ul style="list-style-type: none"> • potenziare e qualificare le competenze e le capacità della pubblica amministrazione regionale e locale per la programmazione e la pianificazione settoriale/tematica.
Sostenere la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale.	<ul style="list-style-type: none"> • rafforzare la capacità Istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e dei programmi.
Potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale in materia di Comunicazione, Trasparenza e Legalità.	<ul style="list-style-type: none"> • potenziamento delle competenze e delle capacità della Pubblica Amministrazione regionale e locale in materia di programmazione/pianificazione, comunicazione, trasparenza e legalità.

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Si riportano i seguenti indicatori di realizzazione:

- numero di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di intervento;
- numero di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di intervento e per caratteristiche principali (avviati);
- numero di progetti multi attore (approvati, avviati e conclusi) per tipologia d'intervento.

I valori e le risorse dei predetti indicatori saranno determinati a seguito della definizione del budget finanziario dei singoli interventi.

CRONOPROGRAMMA

Importi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Impegni	M€ 107,00	M€ 0,00	M€ 10,00	€ - 1.557.220,000	M€ 0,00	M€ 0,00
Pagamenti	M€ 58,00	M€ 29,50	M€ 26	M€ 0,92	M€ 0,5	M€ 0,5

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento “Formazione, Lavoro, Politiche Sociali”



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. __73__ della seduta del 02-03-2016.

Oggetto: Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		
3	Carmela BARBALACE	Componente		
4	Roberto MUSMANNO	Componente		
5	Antonietta RIZZO	Componente		
6	Federica ROCCISANO	Componente		
7	Francesco ROSSI	Componente		
8	Francesco RUSSO	Componente		

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. __4__ pagine compreso il frontespizio e di n. __2__ allegati.

Il dirigente di Settore

*Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)*

(timbro e firma)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;
- l'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.10.2014;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs 10.08.2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 recante "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 184 del 12.06.2015 di Attuazione della D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, così come successivamente integrata con Deliberazioni n. 111 del 17/04/2015 n. 138 e n. 158 del 21/05/2015, concernente "Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale. Approvazione organigramma provvisorio";
- la D.G.R. n. 369 del 24/09/2015 ad oggetto "Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 recante "Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR n. 428 del 20/11/2013";
- la D.G.R. n. 176 del 25.5.2015, con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al dott. Paolo Praticò;
- il D.P.G.R. n. 57 del 03.06.2015, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

- la D.G.R. n. 303 dell'11/08/2015 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 ed autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la D.G.R. n. 346 del 24/09/2015 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo (POR Calabria FESR FSE) 2014-2020, ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013 e n. 1304/2013 e dal Regolamento delegato n. 480/2014;
- la D.G.R. n. 347 del 24/09/2015 con cui è stata designata l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 348 del 24/09/2015 con cui è stata designata l'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20/10/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;

ATTESO

- che il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 è articolato in Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici ed Azioni;
- che l'iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 deve esser effettuata tramite apposita deliberazione di Giunta regionale;
- che l'Autorità di Gestione, conformemente all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha la primaria responsabilità della buona e sana esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, ivi comprese quelle di carattere organizzativo e procedurale, finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il rispetto delle normative comunitarie e nazionali applicabili;

RITENUTO

necessario approvare il Piano Finanziario articolato in Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni e Annualità per il conseguimento degli obiettivi del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;

VISTA

l'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014-2020, allegata al presente provvedimento;

VISTI

gli allegati Tabella 1) e Tabella 2), che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di

legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO

che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di approvare il Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 articolato per Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità così come riportato nelle Tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Tabella 1 – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse e annualità;
- Tabella 2 - POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione;

2. - di demandare all'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014-2020 di concerto con il Dirigente del dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" la ripartizione della dotazione finanziaria di ciascuna Azione sulla base del piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

3. - di demandare al Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" i provvedimenti necessari per l'iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;

4.- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" ed a tutti i Dirigenti generali;

5.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Tabella 1

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse e annualità

Assi Prioritari	Risorse totali (€)							Totale
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Ricerca e innovazione (OT1 FESR)	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	210.213.417
2. Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR)	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	168.912.388
3. Competitività e attrattività del sistema produttivo (OT 3 FESR)	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	186.655.739
4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile (OT 4 FESR)	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	468.926.032
5. Prevenzione dei rischi (OT5 FESR)	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	93.879.441
6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (OT6 FESR)	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	324.491.230
7. Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile (OT7 FESR)	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	223.520.321
8. Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (OT 8 FSE)	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	168.750.000
9. Inclusione sociale (OT9 FESR)	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	148.982.593
10. Inclusione sociale (OT9 FSE)	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	67.825.000
11. Istruzione e formazione (OT10 FESR)	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	145.921.306
12. Istruzione e formazione (OT10 FSE)	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	86.150.000
13. Capacità istituzionale (OT11 FSE)	2.205.194	2.249.343	2.294.370	2.340.288	2.387.124	2.434.896	2.483.619	16.394.835
14. Assistenza tecnica (FESR)	9.191.365	9.375.381	9.563.055	9.754.446	9.949.660	10.148.776	10.351.857	68.334.540
Totale (parte FESR)	290.834.574	291.018.591	291.206.265	291.397.655	291.592.870	291.791.985	291.995.067	2.039.837.007
Totale (parte FSE)	48.308.765	48.352.915	48.397.941	48.443.860	48.490.696	48.538.467	48.587.191	339.119.835
TOTALE COMPLESSIVO	339.143.339	339.371.505	339.604.206	339.841.515	340.083.566	340.330.453	340.582.257	2.378.956.842

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Asse	1. Ricerca e innovazione (OT1 FESR)	210.213.417
Priorità d'investimento	1.a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo	38.867.108
Obiettivo specifico	1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I	38.867.108
Azione	1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	38.867.108
Priorità d'investimento	1.b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali	171.346.309
Obiettivo specifico	1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	61.195.110
Azione	1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	18.358.533
Azione	1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	30.597.555
Azione	1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala	12.239.022
Obiettivo specifico	1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale	48.956.088
Azione	1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon)	4.895.609
Azione	1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3	44.060.479
Obiettivo specifico	1.3 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione	20.398.370
Azione	1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione	8.159.348
Azione	1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs	4.283.658
Azione	1.3.3 Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	7.955.364
Obiettivo specifico	1.4 Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza	40.796.740
Azione	1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	40.796.740
Asse	2. Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR)	168.912.388
Priorità d'investimento	2.a) Estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale	138.314.833
Obiettivo specifico	2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea	138.314.833
Azione	2.1.1. Contributo all'attuazione del "Progetto strategico Agenda Digitale per la banda ultra larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria	138.314.833
Priorità d'investimento	2.b. Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC	10.199.185
Obiettivo specifico	2.3 Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete	10.199.185
Azione	2.3.1. Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)	10.199.185
Priorità d'investimento	2.c) Migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime rafforzando le applicazioni per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health	20.398.370
Obiettivo specifico	RA 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia)	20.398.370
Azione	2.2.1 Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali	9.179.267
Azione	2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4).	11.219.104
Asse	3. Competitività e attrattività del sistema produttivo (OT 3 FESR)	186.655.739
Priorità d'investimento	3.a Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese	31.446.976
Obiettivo specifico	3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese	31.446.976
Azione	3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	17.295.837
Azione	3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.	14.151.139
Priorità d'investimento	3.b Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione	58.951.289
Obiettivo specifico	3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	50.995.925
Azione	3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente	20.398.370

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Azione	3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	10.199.185
Azione	3.3.3. Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche	10.199.185
Azione	3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa	10.199.185
Obiettivo specifico	3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi	7.955.364
Azione	3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI	7.955.364
Priorità d'investimento	3.c Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi	61.725.468
Obiettivo specifico	3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo	38.756.903
Azione	3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	17.440.606
Azione	3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi	11.627.071
Azione	3.1.3 Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale	9.689.226
Obiettivo specifico	3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale	22.968.565
Azione	3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici	12.632.711
Azione	3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di formazione, incubazione e azioni di networking collaborativo fra imprese, operatori del sociale e soggetti portatori di competenze	5.742.141
Azione	3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale	4.593.713
Priorità d'investimento	3.d Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali ed internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione	34.532.005
Obiettivo specifico	3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura	34.532.005
Azione	3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci	31.078.804
Azione	3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage	3.453.200
Asse	4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile (OT 4 FESR)	468.926.032
Priorità d'investimento	4.c Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell'edilizia abitativa	169.783.935
Obiettivo specifico	4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	169.783.935
Azione	4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici	93.381.164
Azione	4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	25.467.590
Azione	4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)	50.935.180
Priorità d'investimento	4.e Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione	299.142.097
Obiettivo specifico	4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	299.142.097
Azione	4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto	245.296.520
Azione	4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile	53.845.578
Asse	5. Prevenzione dei rischi (OT5 FESR)	93.879.441
Priorità d'investimento	5.b) Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi	93.879.441
Obiettivo specifico	5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera	93.879.441
Azione	5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	84.491.497
Azione	5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce	9.387.944
Asse	6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (OT6 FESR)	324.491.230
Priorità d'investimento	6.a) Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati Membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi	114.388.019
Obiettivo specifico	6.1 Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria	114.388.019
Azione	6.1.1 Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità	6.863.281
Azione	6.1.2 Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta	36.604.166
Azione	6.1.3 Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali	70.920.572
Priorità d'investimento	6.b Investire nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi	104.031.687
Obiettivo specifico	6.3 Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione le perdite di rete di acquedotto	95.260.388
Azione	6.3.1 Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili	85.734.349
Azione	6.3.3 Installazione di sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi	9.526.039

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Obiettivo specifico	6.4 Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici	8.771.299
Azione	6.4.2. Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica	8.771.299
Priorità d'investimento	6.c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale	95.872.339
Obiettivo specifico	6.6 .Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale	20.398.370
Azione	6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (parchi e aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	20.398.370
Obiettivo specifico	6.7 .Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione	55.075.599
Azione	6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	49.568.039
Azione	6.7.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici" (Azione 3.3.2)	5.507.560
Obiettivo specifico	6.8 .Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche	20.398.370
Azione	6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	20.398.370
Priorità d'investimento	6.d) Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, e promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde	10.199.185
Obiettivo specifico	6.5 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e	10.199.185
Azione	6.5.A.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000 (le azioni sono realizzate con il concorso del FEASR – Focus Area 4.a	10.199.185
Asse	7. Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile (OT7 FESR)	223.520.321
Priorità d'investimento	7. b) Migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali.compresi i nodi multimodali	201.082.114
Obiettivo specifico	7.3 - Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali	143.966.678
Azione	7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa	143.966.678
Obiettivo specifico	7.4 - Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T	57.115.436
Azione	7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle "aree interne" e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T	57.115.436
Priorità d'investimento	7c) sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile	22.438.207
Obiettivo specifico	7.2 - Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale	22.438.207
Azione	7.2.2 Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e il potenziamento dell'integrazione dei porti con le aree retro portuali	22.438.207
Asse	8. Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (OT 8 FSE)	168.750.000
Priorità d'investimento	8.1) Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	46.000.000
Obiettivo specifico	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	46.000.000
Azione	Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT)	18.000.000
Azione	Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	15.000.000
Azione	Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese	13.000.000
Priorità d'investimento	8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani	45.000.000
Obiettivo specifico	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	45.000.000
Azione	Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	10.000.000
Azione	Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	24.000.000
Azione	Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e correlati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese	8.000.000
Azione	Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca	3.000.000
Priorità d'investimento	8.iv) Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore	35.000.000
Obiettivo specifico	8.2 Aumentare l'occupazione femminile	35.000.000
Azione	Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	10.000.000
Azione	Misure di promozione del "welfare aziendale" (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità dell'orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.)	15.000.000
Azione	Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	10.000.000

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Priorità d'investimento	8.v) Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	17.750.000
Obiettivo specifico	8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende)	17.750.000
Azione	Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale	12.750.000
Azione	Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)	5.000.000
Priorità d'investimento	8.vii) Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	25.000.000
Obiettivo specifico	8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro	25.000.000
Azione	Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force	10.000.000
Azione	Integrazione e consolidamento della rete Eures all'interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale	5.000.000
Azione	Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni)	10.000.000
Asse	9. Inclusione sociale (OT9 FESR)	148.982.593
Priorità d'investimento	9.a) Investire in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità	79.628.135
Obiettivo specifico	9.3 Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	79.628.135
Azione	9.3.1 Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento	27.869.847
Azione	9.3.2 Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni]	11.944.220
Azione	9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati ([target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni] nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia	39.814.067
Priorità d'investimento	9.b) Sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali	69.354.458
Obiettivo specifico	9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo	40.082.797
Azione	9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi	22.045.538
Azione	9.4.4 Sostegno all'adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell'abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell'autonomia	18.037.259
Obiettivo specifico	9.5 Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione	12.952.965
Azione	9.5.6 (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Azioni strutturali per favorire l'accesso all'abitare non segregato [da considerare all'interno di azioni integrate che includano sostegno e facilitazione all'integrazione nella comunità più ampia dei residenti]	6.476.482
Azione	9.5.8 Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora	6.476.482
Obiettivo specifico	9.6 - Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità	16.318.696
Azione	9.6.1 Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per salvaguardare i posti di lavoro in collegamento con azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica	6.527.478
Azione	9.6.6 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie	9.791.218
Asse	10. Inclusione sociale (OT9 FSE)	67.825.000
Priorità d'investimento	9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	47.825.000
Obiettivo specifico	9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	20.000.000
Azione	9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della "sussidiarietà circolare	10.000.000
Azione	9.1.3 - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	6.000.000
Azione	9.1.5 - Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare riferimento ai soggetti e cittadini svantaggiati (azione a supporto del RA 2.2 e 2.3).	4.000.000
Obiettivo specifico	9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	20.000.000
Azione	9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità	8.000.000

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Azione	9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa	12.000.000
Obiettivo specifico	9.7 Rafforzamento dell'economia sociale	7.825.000
Azione	9.7.1 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community	1.016.234
Azione	9.7.3 - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione	3.048.701
Azione	9.7.4 - Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo	3.760.065
Priorità d'investimento	9.iv) Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	20.000.000
Obiettivo specifico	9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	10.000.000
Azione	9.3.3 - Implementazione di buoni servizio	5.000.000
Azione	9.3.4 - Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura [nel rispetto degli standard fissati per tali servizi];	2.500.000
Azione	9.3.6 - Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni di autonomia	2.500.000
Obiettivo specifico	9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo	10.000.000
Azione	9.4.2 - Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica	10.000.000
Asse	11. Istruzione e formazione (OT10 FESR)	145.921.306
Priorità d'investimento	10) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente (FESR)	145.921.306
Obiettivo specifico	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	44.949.375
Azione	10.5.7 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche	44.949.375
Obiettivo specifico	10.7 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici	60.175.192
Azione	10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità	60.175.192
Obiettivo specifico	10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi	40.796.739
Azione	10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave	32.637.392
Azione	10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale	8.159.348
Asse	12. Istruzione e formazione (OT10 FSE)	86.150.000
Priorità d'investimento	10.i) Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione (FSE)	30.550.000
Obiettivo specifico	10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	30.550.000
Azione	10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità	6.110.000
Azione	10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi	12.220.000
Azione	10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività	12.220.000
Priorità d'investimento	10.ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati (FSE)	35.600.000
Obiettivo specifico	10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	35.600.000
Azione	10.5.1 Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all'iscrizione all'istruzione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro	8.900.000
Azione	10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità	8.900.000
Azione	10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca.	8.900.000
Azione	10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale	8.900.000
Priorità d'investimento	10.iv) Miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dalla istruzione al mondo del lavoro, e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di sistemi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato (FSE)	20.000.000
Obiettivo specifico	10.6 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	20.000.000
Azione	10.6.1 Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore	8.000.000

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Azione	10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo	8.000.000
Azione	10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali	4.000.000
Asse	13. Capacità istituzionale (OT11 FSE)	16.394.835
Priorità d'investimento	11.i Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance	16.394.835
Obiettivo specifico	11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici	3.799.562
Azione	Azione 11.1.1 Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali	1.899.781
Azione	Azione 11.1.2 Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale	759.912
Azione	Azione 11.1.3 Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni	1.139.869
Obiettivo specifico	11.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione	12.595.273
Azione	Azione 11.3.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per la gestione associata di servizi avanzati	4.408.346
Azione	Azione 11.3.2 Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio	1.259.527
Azione	Azione 11.3.4 Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all'impiego del "Pre-commercial public procurement"	629.764
Azione	Azione 11.4.1 Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari	3.778.582
Azione	Azione 11.5.2 Interventi per lo sviluppo delle competenze per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici e per la gestione integrata degli strumenti di prevenzione della corruzione	2.519.055
Asse	14. Assistenza tecnica (FESR)	68.334.540
Obiettivo specifico	14.1 Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo e sorveglianza del Programma Operativo	68.334.540
Azione	14.1.1 Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo	21.183.707
Azione	14.1.2 Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi	34.167.270
Azione	14.1.3 Valutazione e studi	8.200.145
Azione	14.1.5 Informazione e comunicazione	4.783.418
	Totale (parte FESR)	2.039.837.007
	Totale (parte FSE)	339.119.835
	TOTALE COMPLESSIVO	2.378.956.842



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 40 della seduta del 24 febbraio 2016.

Oggetto: Rimodulazione del Piano di Azione Coesione (PAC) e applicazione art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente		
3	Carmela Barbalace	Componente		
4	Roberto Musmanno	Componente		
2	Antonietta Rizzo	Componente		
5	Federica Roccisano	Componente		
6	Francesco Rossi	Componente		
7	Francesco Russo	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 7 allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE

- la deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 121 dell'8.04.2014 con la quale il Programma, così come modificato con deliberazione n. 295/2013, è stato ridenominato in Piano di Azione Coesione (PAC) della Calabria;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2.03.2015, come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 3.12.2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 503 dell'1.12.2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC);

PREMESSO CHE

- l'art. 1, commi 122 e 123, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) assegna il finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato a valere sulle risorse già destinate ad interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultavano ancora non impegnate alla data del 30.09.2014;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota n. 2714 del 2.04.2015, ha individuato le specifiche risorse oggetto di riprogrammazione ai sensi della normativa sopracitata rideterminando la dotazione finanziaria complessiva del programma da un importo iniziale di € 1.033.262.936,92 ad un importo di € 669.057.607,27, applicando un taglio di € 364.205.329,65;
- le esigenze della norma sopracitata richiedono di rendere funzionalmente disponibili le risorse secondo le annualità previste dalla legge, assicurandone la relativa copertura nella misura complessiva di € 364.205.329,65 da ripartire per le annualità 2015 (per un importo di € 101.379.229), 2016 (per un importo € 250.339.884,38), 2017 (per un importo di € 8.324.144,01), 2018 (per un importo di € 4.162.072,01);
- con la deliberazione n. 503 dell'1.12.2015 la Giunta regionale ha ravvisato la necessità di definire una nuova riprogrammazione finanziaria sulla base dello stato di attuazione dei singoli interventi inseriti nel programma nonché sulla base dei nuovi strumenti previsti dalla programmazione 2014-2020, al fine di garantire il pieno rispetto dell'art. 1, commi 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la successiva nota n. 975 del 28.01.2016 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale è stato comunicato l'esito favorevole della procedura scritta relativa alla rimodulazione del piano finanziario del PAC da parte del Gruppo di Azione;

SENTITI i dipartimenti interessati e valutato lo stato di attuazione dei singoli interventi;

CONSIDERATO CHE è necessario rimodulare, al suo interno, il piano finanziario del Piano d'Azione Coesione (PAC) al fine di garantire l'applicazione dell'art. 1, commi 122 e 123, della sopracitata legge 23 dicembre 2014, n. 190;

PRESO ATTO CHE

- il comma 242 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) prevede che il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione

europea 2014-2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014-2020 siglato con le autorità dell'Unione europea;

- la delibera CIPE n. 10/2015 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti dall'accordo di partenariato 2014-2020" stabilisce che al perseguimento delle finalità strategiche dei SIE della programmazione 2014-2020 concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della citata legge 147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking;
- gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242 della legge n. 147/2013, sono previsti nell'ambito di Programmi di Azione Coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi la responsabilità dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale;
- l'importo complessivo, derivante dal calcolo delle risorse che la delibera CIPE n. 10/2015 ha destinato all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria 2014-2020, a seguito di riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ammonta, per la Regione Calabria, ad € 832.634.894,00;

ASSENTITO CHE, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, la realizzazione e/o il completamento delle seguenti azioni inizialmente previste nel Piano di Azione Coesione (PAC), per come derivanti dalla presente rimodulazione, dovrà essere garantita a valere sul programma di azione e coesione, complementare alla programmazione europea 2014-2020:

Realizzazione e completamento dei progetti inizialmente previsti nel Piano di Azione Coesione (PAC)	Importo (€)
Completamento "Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese"	11.852.000,00
Completamento "Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti ed il riequilibrio finanziario"	4.500.000,00
Completamento "Iniziativa di alta formazione"	1.900.000,00
Completamento "Intervento Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione"	17.818.134,39
Completamento "Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie"	10.325.774,21
Completamento "Progetto Case della Salute"	18.144.871,80
Realizzazione "Avviso pubblico Sistemi Produttivi (Contratti di Investimento per micro filiere produttive locali all'interno di Progetti locali di sviluppo)"	65.833.081,98
Completamento "Avviso Pubblico Contratti Locali di Sicurezza"	7.564.640,88
Completamento "Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED"	19.130.178,02
Realizzazione "Completamento del palazzo di Giustizia di Reggio Calabria"	16.988.265,32
Completamento "Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)"	5.367.321,84
Realizzazione "Valorizzazione dell'Area Archeologica Antica Kroton"	61.700.000,00

CONSIDERATO CHE a seguito della Decisione della Commissione europea del 13.11.2015 recante modifica della decisione C(2007) 6711 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Calabria in Italia è necessario integrare il piano finanziario rimodulato del Piano di Azione Coesione (PAC) con l'azione del pilastro Salvaguardia "Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007-2013" finanziata con le risorse rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento statale del Programma, per un importo pari ad € 116.983.331,06;

RILEVATO di dover rimodulare l'azione II.14 "Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi", descritto nella Scheda Salvaguardia di cui all'allegato 6 alla deliberazione di Giunta regionale n. 503 dell'1.12.2015, rimodulando l'importo complessivo di € 9.500.000,00 in € 7.180.000,00, per come di seguito indicato:

- definire l'intervento n. 6 "Azioni di supporto ciclo delle performance", di competenza del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, incluso nell'azione sopraccitata, per € 320.000,00 che verrà realizzato all'interno di un progetto più ampio a valere sul POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;
- rideterminare l'importo dell'intervento n. 9 "Supporto ed assistenza tecnica per la pianificazione settoriale – Settore Trasporti", di competenza del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, incluso nell'azione sopraccitata, in € 1.026.000,00 e finanziare, con le risorse derivanti dal definanziamento parziale dell'intervento stesso, la nuova azione "Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei siti inquinati", di competenza del Dipartimento Ambiente e Territori per un importo di € 400.000,00;
- inserire il suddetto intervento n. 9, unitamente agli interventi n. 10 "Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile" e n. 11 "Azioni di supporto Sportello SPRINT-Settore Internazionalizzazione", entrambe di competenza del Dipartimento Presidenza, inclusi nell'azione sopraccitata, nel pilastro denominato Nuove azioni;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare:

- la rimodulazione del piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC), riportata nella tabella allegata al presente atto (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, definita sulla base dello stato di attuazione dei singoli interventi inseriti nel programma, e volta a rendere disponibili le risorse per le annualità 2016, 2017 e, parzialmente, per l'annualità 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- le seguenti schede descrittive del Piano di Azione Coesione:
 - Scheda Salvaguardia "Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007-2013" (allegato 2);
 - Scheda Salvaguardia "Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi" (allegato 3);
 - Scheda Nuove Azioni "Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore Trasporti" (allegato 4);
 - Scheda Nuove Azioni "Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile" (allegato 5);
 - Scheda Nuove Azioni "Azioni di supporto Sportello SPRINT-Settore Internazionalizzazione" (allegato 6);
 - Scheda Nuove Azioni "Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei siti inquinati" (allegato 7);

TENUTO CONTO CHE sarà necessario definire una nuova riprogrammazione finanziaria del Piano di Azione Coesione (PAC), sulla base dello stato di attuazione dei singoli interventi inseriti nel programma, al fine di rendere disponibile, a partire dal 2017, la quota residuale (pari ad € 1.557.220,02) relativa all'annualità 2018 per come previsto dalla normativa di riferimento;

VISTI

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la legge regionale del 05 gennaio 2007, n. 3 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie";
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 avente ad oggetto: "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale";

PRESO ATTO CHE

- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che ai sensi della Legge Regionale n. 47/11 art. 4 il presente provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su conforme proposta del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale

- di approvare la rimodulazione del piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC), riportata nella tabella allegata al presente atto (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, definita sulla base dello stato di attuazione dei singoli interventi inseriti nel programma e volta a rendere disponibili le risorse per le annualità 2016, 2017 e, parzialmente, per l'annualità 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- di approvare le schede descrittive degli interventi indicate in premessa, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (allegati 2-7);
- di demandare al Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate gli adempimenti di competenza;
- di demandare ai Dipartimenti dell'amministrazione regionale titolari delle rispettive azioni tutte le attività necessarie al fine di dare attuazione delle disposizioni della delibera stessa;
- di stabilire che la realizzazione e/o il completamento delle seguenti azioni inizialmente previste nel Piano di Azione di Coesione derivanti dalla presente rimodulazione dovrà essere garantita a valere sul Programma di Azione e Coesione, complementare alla programmazione europea 2014-2020, la cui proposta è approvata in data odierna con apposito atto:

Realizzazione e completamento dei progetti inizialmente previsti nel Piano di Azione Coesione (PAC)	Importo (€)
Completamento "Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese"	11.852.000,00
Completamento "Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti ed il riequilibrio finanziario"	4.500.000,00
Completamento "Iniziative di alta formazione"	1.900.000,00
Completamento "Intervento Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione"	17.818.134,39
Completamento "Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie"	10.325.774,21
Completamento "Progetto Case della Salute"	18.144.871,80
Realizzazione "Avviso pubblico Sistemi Produttivi (Contratti di Investimento per micro filiere produttive locali all'interno di Progetti locali di sviluppo)"	65.833.081,98
Completamento "Avviso Pubblico Contratti Locali di Sicurezza"	7.564.640,88
Completamento "Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED"	19.130.178,02
Realizzazione "Completamento del palazzo di Giustizia di Reggio Calabria"	16.988.265,32
Completamento "Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)"	5.367.321,84
Realizzazione "Valorizzazione dell'Area Archeologica Antica Kroton"	61.700.000,00

- di notificare la presente deliberazione al Presidente del Gruppo di azione del Piano di Azione Coesione, Direttore dell'Agenda per la Coesione Territoriale per il seguito di competenza;
- di notificare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- di notificare la presente deliberazione a tutti i dipartimenti responsabili della gestione del Piano di Azione Coesione (PAC);
- di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere del Consiglio regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



Regione Calabria
PIANO FINANZIARIO PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA

	Piano finanziario	Nuovo Piano Finanziario	Variazione
Misure anticicliche (I)			
I.1 Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga	227.476.014,66	227.476.014,66	0,00
I.2 Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00
I.3.1 Nuova ricettività	18.000.000,00	15.400.000,00	-2.600.000,00
I.3.2 Miglioramento strutture ricettive esistenti	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
I.3.3 Stabilimenti balneari	4.258.797,62	4.258.797,62	0,00
I.3.4 Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese	20.000.000,00	8.148.000,00	-11.852.000,00
I.4 Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio finanziario	8.000.000,00	3.500.000,00	-4.500.000,00
I.5 Aiuti alle persone con elevato disagio sociale	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
TOTALE MISURE ANTICICLICHE	322.364.812,28	303.412.812,28	-18.952.000,00
Salvaguardia (II)			
II.1.2 Programma Calabria e In WORK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
II.1.3 Progetto formula ATA/SAE Italy	200.000,00	200.000,00	0,00
II.1.4 Iniziative di alta formazione	6.322.000,00	4.422.000,00	-1.900.000,00
II.1.5 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00
II.1.6 Scuola Mediterranea del DESIGN	0,00	0,00	0,00
II.1.7 Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità	444.375,00	444.375,00	0,00
II.1.8 Progetto di assistenza tecnica "officine sugli aiuti di stato nel FSE"	239.230,00	239.230,00	0,00
II.1.9 Progetto di assistenza tecnica "gestione dell'ufficio di rappresentanza della Regione Calabria a Bruxelles nell'ambito del POR Calabria FSE 2007-2013"	0,00	0,00	0,00
II.1.10 Progetto scuola di alta formazione per il notariato	110.000,00	110.000,00	0,00
II.2.1 PISU Aree Urbane	67.188.000,00	67.188.000,00	0,00
II.2.2 Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione	18.000.000,00	181.865,61	-17.818.134,39
II.2.3 Laboratorio regionale di competenze per l'accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
II.3 Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie	13.880.000,00	3.554.225,79	-10.325.774,21
II.4 Progetto Case della Salute	67.460.401,00	49.315.529,20	-18.144.871,80
II.5.1 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 - Linea 8.2.1.2.	7.775.648,46	7.775.648,46	0,00
II.5.2 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 - Linea 8.2.1.4	5.248.851,94	5.248.851,94	0,00
II.5.3 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 - Linea 8.2.1.5	15.236.279,86	15.236.279,86	0,00
II.5.4 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 - Linea 8.2.1.7	9.654.952,76	9.654.952,76	0,00
II.7 Avviso pubblico Sistemi Produttivi (Contratti di Investimento per micro filiere produttive locali all'interno di Progetti locali di sviluppo)	65.833.081,98	0,00	-65.833.081,98
II.8 Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti locali di Sicurezza	30.975.254,00	23.410.613,12	-7.564.640,88
II.9 Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme	25.938.066,00	25.938.066,00	0,00
II.10 Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED	30.243.618,57	11.113.440,55	-19.130.178,02
II.11 Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 466/2012	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
II.12 Interventi di Bonifica dei siti inquinati	2.643.612,13	2.643.612,13	0,00
II.13 Interventi stradali ed aeroportuali	8.466.642,99	8.466.642,99	0,00
II.14 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi	9.500.000,00	7.180.000,00	-2.320.000,00
II.15 Progetto CalabriaInnova - Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione	1.521.500,00	1.521.500,00	0,00
II.17 Occupazione di giovani donne e di giovani laureati	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
II.18 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE	1.603.450,00	1.603.450,00	0,00
II.19 Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007-2013		116.983.331,06	116.983.331,06
TOTALE SALVAGUARDIA	447.874.964,69	421.821.614,47	-26.053.350,22
Nuove Operazioni (III)			
III.1 Completamento del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria	16.988.265,32	0,00	-16.988.265,32
III.2 Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)	5.500.000,00	132.678,16	-5.367.321,84
III.3 Expo verso i territori - Partecipazione Regione Calabria ad Expo	240.000,00	150.000,00	-90.000,00
III.4 Valorizzazione dell'Area Archeologica Antica Kroton	61.700.000,00	0,00	-61.700.000,00
III.5 Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani nei Comuni costieri della Regione Calabria	7.984.514,44	7.984.514,44	0,00
III.6 Misure di politiche attive del lavoro	38.796.539,00	38.796.539,00	0,00
III.7 Interventi per la promozione e la produzione culturale	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
III.8 Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
III.9 Interventi di miglioramento safety e security aeroportuale I e II Fase	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
III.10 Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore Trasporti		1.026.000,00	1.026.000,00
III.11 Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile		493.000,00	493.000,00
III.12 Azioni di supporto Sportello SPRINT - Settore Internazionalizzazione		81.000,00	81.000,00
III.13 Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei siti inquinati		400.000,00	400.000,00
TOTALE NUOVE AZIONI	144.509.318,76	62.363.731,60	-82.145.587,16
PAC RIMODULATO	914.749.095,73	670.614.827,29	-244.134.268,44
TOTALE PAC (PAC RIMODULATO + AZIONE II.19)		787.598.158,35	

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>

Allegato 2)



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC)

SCHEDA Salvaguardia n. 19 - "Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007-2013"

Risultati attesi:

- qualificazione ed organizzazione del sistema regionale di formazione continua e sostegno all'adattabilità dei lavoratori, innovazione e rafforzamento della produttività delle imprese regionali sviluppando politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti e promuovendo la competitività e l'imprenditorialità;
- aumento dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità e dell'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro, attuazione alle politiche del lavoro attive e preventive, migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e riduzione delle disparità di genere;
- realizzazione di percorsi di istruzione e formazione diretti a favorire l'ingresso o il reingresso nel mondo del lavoro dei soggetti a maggior rischio di esclusione sociale;
- miglioramento del sistema dell'istruzione e della formazione regionale attraverso la promozione di azioni di integrazione dei sistemi di istruzione e lavoro, incremento della partecipazione ai percorsi di apprendimento, potenziamento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione iniziale, superiore, universitaria e post universitaria;
- rafforzamento, a sostegno alle Autorità designate, delle attività di gestione, monitoraggio e controllo del Programma;
- riorganizzazione delle strutture amministrative regionali; rafforzare la gestione, il monitoraggio e la valutazione di investimenti e servizi pubblici.

Indicatori di risultato:

- tasso di copertura dei destinatari degli interventi di formazione continua cofinanziati rispetto al totale degli occupati (media annua) declinato per genere;
- tasso di copertura delle imprese coinvolte nei progetti finalizzati ad incrementare la qualità del lavoro e i cambiamenti organizzativi sul totale delle imprese presenti nel territorio;
- numero di imprese che beneficiano di interventi finalizzati all'anticipazione e all'innovazione, sul totale delle imprese presenti nel territorio;
- numero di interventi avanzati rispetto al totale degli interventi di base realizzati dai servizi per l'impiego raggiunti dall'obiettivo;
- tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche attive e preventive sostenute

uall obiettivo (media annua) declinato per: i) genere; ii) classi di età; iii) cittadinanza; iv) titolo di studio;

- tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro autonomo ed all'avvio di imprese sul totale di quelli realizzati dall'obiettivo;
- tasso di copertura della popolazione femminile raggiunta dalle politiche attive e preventive soste-note dall'obiettivo (media annua) declinato per: i) classi di età; ii) cittadinanza; iii) titolo di studio;
- tasso di incidenza dei percorsi d'integrazione di inserimento o reinserimento lavorativo sul totale degli interventi rivolti ai destinatari dell'obiettivo;
- tasso di copertura dei soggetti svantaggiati potenzialmente interessati all'attuazione dell'obiettivo (media annua);
- numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento della attività di ricerca e di trasferimento dell'in-novazione nelle imprese sul totale delle azioni di sistema realizzate dall'obiettivo;
- numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento della attività di ricerca e di trasferimento dell'in-novazione nelle università e nei centri di ricerca sul totale delle azioni di sistema realizzate dall'obiettivo;
- numero di progetti implementati attraverso progetti multi attore (partenariati) sul totale degli interventi realizzati dall'obiettivo;
- tasso di copertura dei destinatari dei progetti realizzati dall'obiettivo rispetto al totale dei dipendenti delle PA (media annua).

Azioni:

- qualificare e organizzare il sistema regionale di formazione continua;
- sostenere gli interventi di formazione per gli occupati nelle imprese private, in una logica di complementarità ed integrazione con i Fondi Interprofessionali;
- favorire la qualificazione dei titolari di impresa, dei lavoratori autonomi e dei rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali;
- consolidare ed ampliare le opportunità di riqualificazione dei lavoratori occupati con priorità di intervento per gli ultra cinquantenni, i prestatori di lavoro temporanei e con contratti parasubordinati e per le donne che occupano posizioni di basso livello;
- sostenere la competitività dei settori produttivi strategici per l'economia regionale attraverso processi di innovazione organizzativa e tecnologica basati sullo sviluppo delle competenze degli imprenditori, dei dirigenti e dei tecnici con alta specializzazione;
- favorire la diffusione di modelli organizzativi flessibili capaci di conciliare le esigenze di competitività delle imprese con le esigenze di sicurezza, stabilità e conciliazione al di fuori di quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
- rafforzare le capacità di prevenire e contrastare le situazioni di crisi aziendali e i rischi di disoccupazione dei lavoratori;
- rafforzare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei servizi per l'impiego;
- rafforzare l'integrazione tra i soggetti che operano nel sistema dei servizi per l'impiego e i soggetti attivi a livello locale (Partenariato Socio Economico, Istituzioni, Organismi no

pront, organismi di parità);

- rafforzare l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati ed incentivi;
- favorire la diffusione di azioni formative integrate rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra formazione e luoghi dell'impresa;
- sostenere la creazione di impresa e di forme di lavoro autonomo;
- favorire l'inserimento lavorativo stabile dei migranti;
- rafforzare i servizi per l'occupabilità e per l'occupazione femminile nei nuovi bacini d'impiego e nei settori dove sono rappresentate le figure manageriali femminili;
- incrementare la partecipazione delle donne al sistema imprenditoriale e promuovere la creazione di modelli organizzativi family friendly all'interno delle imprese e tra imprese gestite da donne;
- sviluppare l'inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio occupazionale e di marginalità sociale, rafforzando la cultura delle pari opportunità per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione nella società e nei posti di lavoro;
- sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale e il rientro in Calabria per l'inserimento lavorativo in imprese, università e centri di ricerca;
- supportare l'Autorità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del Programma, i Responsabili e i Comitati di Coordinamento degli Assi Prioritari nella realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR;
- potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione regionale e locale per la programmazione e la pianificazione settoriale/tematica;
- sostenere la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione regionale e locale;
- potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione regionale e locale in materia di comunicazione, trasparenza e legalità.

OBIETTIVI

Nella fase conclusiva del POR Calabria FSE 2007/2013 e di contestuale avvio della programmazione 2014/2020 si rende necessario sostenere il completamento di interventi funzionali al perseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori;
- favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro;
- sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità;
- aumentare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro;

- attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo ed all'avvio di imprese;
- migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre le disparità di genere;
- sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione;
- migliorare l'efficacia e l'efficienza del Programma attraverso azioni e strumenti di supporto;
- migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, per aumentare la governance del territorio;
- rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e dei programmi.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Azione	Lista dei principali interventi finanziabili
Qualificare e organizzare il sistema regionale di formazione continua	<ul style="list-style-type: none"> • formazione continua; • percorsi formativi per occupati; • azioni di sistema per sviluppo standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze.
Sostenere gli interventi di formazione per gli occupati nelle imprese private, in una logica di complementarietà ed integrazione con i Fondi Interprofessionali.	<ul style="list-style-type: none"> • piani di formazione aziendali;
Favorire la qualificazione dei titolari di impresa, dei lavoratori autonomi e dei rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali.	<ul style="list-style-type: none"> • attività di accompagnamento realizzazione interventi inserimento mercato del lavoro soggetti disoccupati /inoccupati;
Consolidare ed ampliare le opportunità di riqualificazione dei lavoratori occupati con priorità di intervento per gli ultra cinquantenni, i prestatori di lavoro temporanei e con contratti parasubordinati e per le donne che occupano posizioni di basso livello.	<ul style="list-style-type: none"> • azioni di politica attiva; • progetto integrato per realizzazione interventi inserimento disoccupati/inoccupati nel mercato lavoro;

Azione	Lista dei principali interventi finanziabili
<p>Sostenere la competitività dei settori produttivi strategici per l'economia regionale attraverso processi di innovazione organizzativa e tecnologica basati sullo sviluppo delle competenze degli imprenditori, dei dirigenti e dei tecnici con alta specializzazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • formazione continua;
<p>Favorire la diffusione di modelli organizzativi flessibili capaci di conciliare le esigenze di competitività delle imprese con le esigenze di sicurezza, stabilità e conciliazione al di fuori di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • progetti integrati per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro; • concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di servizi per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
<p>Rafforzare le capacità di prevenire e contrastare le situazioni di crisi aziendali e i rischi di disoccupazione dei lavoratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • politiche attive del lavoro- Amministrazioni Provinciali; • percorsi formativi;
<p>Rafforzare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei servizi per l'impiego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rafforzamento sistema servizi per l'impiego; • misure di contrasto al fenomeno della segregazione sociale;
<p>Rafforzare l'integrazione tra i soggetti che operano nel sistema dei servizi per l'impiego e i soggetti attivi a livello locale (Partenariato Socio Economico, Istituzioni, Organismi no profit, Organismi di parità).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • misure di contrasto al fenomeno della segregazione sociale;

Azione	Lista dei principali interventi finanziabili
<p>Rafforzare l'inserimento/ reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati ed incentivi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • concessione di aiuti alle imprese, sotto forma di integrazione salariale e borse lavoro per - incremento occupazionale e formazione continua come adattamento alle competenze; • concessione di incentivi all'autoimpiego; • rete regionale per l'emersione, la qualità e lo sviluppo locale; • concessione di un credito di imposta per la creazione di lavoro stabile in Calabria in favore dei datori di lavoro; • concessione di incentivi all'assunzione finalizzati alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; • Fondo di Garanzia per l'occupazione in Calabria;
<p>Favorire la diffusione di azioni formative integrate rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra formazione e luoghi dell'impresa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • percorsi formativi per disoccupati e inoccupati; • percorsi istruzione e formazione professionale;
<p>Sostenere la creazione di impresa e di forme di lavoro autonomo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • avvio di iniziative di autoimpiego, in forma di lavoro autonomo nei nuovi bacini di impiego; • rete regionale per l'emersione, la qualità e lo sviluppo locale;
<p>Favorire l'inserimento lavorativo stabile dei migranti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • misure di contrasto al fenomeno della segregazione sociale in aree urbane;
<p>Rafforzare i servizi per l'occupabilità e per l'occupazione femminile nei nuovi bacini d'impiego e nei settori dove sono rappresentate le figure manageriali femminili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • misure di contrasto al fenomeno della segregazione sociale in aree urbane; • interventi per l'occupazione di giovani donne e lo sviluppo della competitività nella Regione Calabria;
<p>Incrementare la partecipazione delle donne al sistema imprenditoriale e promuovere la creazione di modelli organizzativi family friendly all'interno delle imprese e tra imprese gestite da donne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • iniziative di autoimpiego in forma di lavoro autonomo;

Azione	Lista dei principali interventi finanziabili
Sviluppare l'inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio occupazionale e di marginalità sociale, rafforzando la cultura delle pari opportunità per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione nella società e nei posti di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> percorsi di istruzione e formazione;
Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale e il rientro in Calabria per l'inserimento lavorativo in imprese, università e centri di ricerca.	<ul style="list-style-type: none"> interventi di politica attiva per l'inserimento occupazionale; percorsi di alta formazione;
Supportare l'Autorità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del Programma, i Responsabili e i Comitati di Coordinamento degli Assi Prioritari nelle realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR.	<ul style="list-style-type: none"> assistenza tecnica e supporto tecnico;
Potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale per la programmazione e la pianificazione settoriale/tematica.	<ul style="list-style-type: none"> potenziare e qualificare le competenze e le capacità della pubblica amministrazione regionale e locale per la programmazione e la pianificazione settoriale/tematica;
Sostenere la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale.	<ul style="list-style-type: none"> rafforzare la capacità Istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e dei programmi;
Potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale in materia di Comunicazione, Trasparenza e Legalità.	<ul style="list-style-type: none"> potenziamento delle competenze e delle capacità della Pubblica Amministrazione regionale e locale in materia di programmazione/pianificazione, comunicazione, trasparenza e legalità.

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Si riportano i seguenti indicatori di realizzazione:

- numero di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di intervento;
- numero di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di intervento e per caratteristiche principali (avviati);
- numero di progetti multi attore (approvati, avviati e conclusi) per tipologia d'intervento.

I valori e le risorse dei predetti indicatori saranno determinati a seguito della definizione del budget finanziario dei singoli interventi.

CRONOPROGRAMMA

importi	2015	2016				2017	Totale
		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.		
impegni¹	M€ 117,00	M€ 0	M€ 0	M€ 0	M€ 0	M€ 0	M€ 117,00
pagamenti	M€ 58,00	M€ 14,75	M€ 14,75	M€ 14,75	M€ 14,75	M€ 0	M€ 117,00

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento n. 7 - Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.

¹ Impegni giuridicamente vincolanti

Allegato 3)



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Piano di Azione Coesione (PAC)

Scheda Salvaguardia n. 14 - "Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi"

Risultati attesi:

- Rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo per la chiusura dei programmi (POR Calabria FESR 2007/2013, PAC ecc...);
- Realizzazione degli interventi programmati e attuati in salvaguardia coerenti con gli obiettivi del POR Calabria FESR 2007-2013;
- Realizzazione interventi di avvio per la nuova programmazione 2014-2020.

Indicatori di risultato:

- Numero di interventi di rafforzamento attivati.
- Numero di controlli effettuati.

Azioni:

- Funzionamento della segreteria tecnica dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013.
- Funzionamento della segreteria tecnica dell'Autorità di Certificazione;
- Funzionamento della segreteria tecnica dell'Autorità di Audit;
- Attività dei Responsabili di Linea di intervento, delle Unità di Monitoraggio e delle Unità di Controllo.
- Esecuzione dei controlli di primo livello previsti dai sistemi di gestione e controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 e del Piano di Azione Coesione Calabria (misure anticicliche, misure salvaguardia e nuove azioni di competenza dei Dipartimento dell'amministrazione regionale coordinate dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013).
- Attività di assistenza tecnica per l'attuazione dei progetti sostenuti con risorse originate da procedure discendenti da programmi comunitari (risorse liberate).
- Attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e supporto alla pianificazione.

OBIETTIVI

Nella fase conclusiva del POR Calabria FESR 2007/2013 e di contestuale avvio della programmazione 2014/2020 si rende necessario assicurare la continuità dell'assetto organizzativo posto a presidio delle attività di gestione, sorveglianza, controllo, monitoraggio e certificazione della spesa dei progetti cofinanziati. La sovrapposizione dei due periodi di programmazione genera un carico di lavoro sulle strutture amministrative tale da dover essere adeguatamente sostenuto attraverso il completo e continuo funzionamento delle stesse e, comunque, in

coerenza con il sistema di gestione e controllo del POR 2007/2013 e del PAC. Quest'ultimo è stato approvato con DGR 234/2013. Inoltre l'intervento prevede attività di assistenza tecnica per l'avvio della nuova programmazione 2014-2020, per le attività inerenti la CTE – Cooperazione Territoriale Europea, per interventi di integrazione, per il potenziamento amministrativo e operativo a supporto del coordinamento della sede di Bruxelles.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo	1) Interventi connessi al funzionamento della segreteria tecnica dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 (€ 137.137,50); 2) Azioni di rafforzamento delle attività di monitoraggio e controllo: Responsabili Linee di Intervento (€ 602.410,18) Unità di Monitoraggio (€ 181.240,66), Unità di controllo (€ 200.973,12); 3) Supporto per le attività di controllo di primo livello (€ 1.500.000,00); 4) Attività di assistenza tecnica per l'attuazione dei progetti sostenuti con risorse originate da procedure discendenti da programmi comunitari - risorse liberate (€ 350.000,00); 5) Attività di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione per i programmi POR Calabria FESR 2007-2013, PAC, POR FESR/FSE 2014-2020 per l'avvio della programmazione 2014 – 2020 (€ 3.890.072,31); 6) Interventi connessi al funzionamento della segreteria tecnica dell'Autorità di Certificazione (€ 259.554,37); 7) Interventi connessi al funzionamento della segreteria tecnica dell'Autorità di Audit (€ 58.611,86)-

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (<u>fine intervento</u>) Realizzazioni	
Rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo	7,1 Meuro	Numero di interventi	7

CRONOPROGRAMMA

2016					
I	II	III	IV	V	VI
	60%		90%		100%

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento n. 5 – Programmazione Nazionale e Comunitaria (interventi 1-5)

Dipartimento n. 4 – Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate (interventi 6-7)

Allegato 4)



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Piano di Azione Coesione (PAC)

SCHEDA Nuove Operazioni n. 10 – “Supporto e assistenza per la pianificazione Settoriale – Settore Trasporti”

Risultati attesi:

- Accrescimento del livello delle conoscenze e diffusione tra i destinatari del progetto degli strumenti di pianificazione e programmazione per l'attuazione degli interventi nel campo dei trasporti, con particolare riferimento al *Piano Regionale dei Trasporti*;
- Potenziamento della capacità istituzionale e miglioramento della cooperazione delle pubbliche amministrazioni locali rispetto ai temi di progetto;
- Miglioramento della capacità di monitoraggio del sistema dei trasporti, mediante la definizione e il supporto allo start-up delle iniziative necessarie.
- Sviluppo e consolidamento di competenze, relazioni e strumenti di supporto che consentano al sistema delle relazioni (sistema di governance), tra i diversi soggetti che debbono necessariamente cooperare.

Indicatori di risultato:

- Piani di Settore redatti/approvati/adottati;
- Sistemi di monitoraggio avviati e consolidati nel funzionamento;
- Incremento percentuale della ripartizione modale in favore del trasporto collettivo;
- Cooperazione istituzionale mediante la realizzazione delle forme associative fra Enti previste dalla normativa vigente.

Azione:

- Selezione e conferimento d'incarico esperti di area tecnica e di area giuridico-amministrativa per svolgere attività di ricerca e azione estesa all'intero territorio regionale. L'iniziativa potrà essere gestita direttamente dal Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità o affidata ad un ente *in house* della Regione Calabria.

OBIETTIVI

L'iniziativa è finalizzata principalmente alla conclusione, con la definitiva approvazione, del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti, nonché all'avvio della redazione degli strumenti attuativi previsti dal citato Piano Direttore e all'avvio della funzionalità di adeguati sistemi di monitoraggio.

L'iniziativa prevede altresì azioni parallele, che coinvolgono lo sviluppo degli strumenti di programmazione, e l'incentivazione della cooperazione istituzionale fra tutti i soggetti pubblici coinvolti.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Progetto Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione e conferimento d'incarico a esperti (eventualmente per il tramite di un ente <i>in house</i>) per svolgere le attività afferenti il progetto: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Affiancamento e supporto tecnico-procedurale al Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità nella fase di definizione/approvazione/adozione del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti, dei Piani Attuativi e dei Programmi.</i> - <i>Disseminazione verso tutti gli Enti calabresi dei contenuti tecnico-normativi della nuova pianificazione e programmazione regionale in materia di trasporti.</i> - <i>Accompagnamento alle amministrazioni locali nella fase di realizzazione/avvio delle forme di aggregazione previste dalle normative vigenti.</i> - <i>Acquisizione e monitoraggio dei dati di riferimento rispetto ai tematismi di progetto, dalla condizione immediatamente precedente la fase attuativa dei Piani fino alla conclusione delle attività.</i>

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (<u>fine intervento</u>)	
		Realizzazioni	
<i>"Ricerca/azione per la rimodulazione del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti e avvio della redazione degli strumenti attuativi e azioni correlate"</i>	1,0	Campagna di ricerca/azione (<i>disseminazione strumenti tecnico/normativi e raccolta dati/informazioni</i>)	1
		Comuni coinvolti	409
		Approvazione del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti	1
		Avvio della redazione degli strumenti attuativi previsti dal Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti	50%
		Avvio del sistema di monitoraggio	1

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
<i>“Ricerca/azione per la rimodulazione del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti e avvio della redazione degli strumenti attuativi e azioni correlate”</i>	Piano Direttore approvato	Rilevazione dati/informazioni
	Piani attuativi con redazione avviata	Rilevazione dati/informazioni
	Sistemi di monitoraggio avviati e consolidati nel funzionamento	Rilevazione dati/informazioni
	Realizzazione delle forme associative fra Enti previste dalla normativa vigente	Rilevazione dati/informazioni

CRONOPROGRAMMA

2015						2016						2017					
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
									10%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento n. 6 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

Allegato 5)



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Piano di Azione Coesione (PAC)

SCHEDA Nuove Operazioni n. 11 – “Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi – Settore Protezione Civile”

Risultati attesi:

- Censimento delle aree ad elevata esposizione al rischio da frana con particolare riferimento alla presenza di edifici ed infrastrutture strategiche.
- Implementazione di un sistema di monitoraggio real-time tramite sistemi di allarme nei siti caratterizzati da fenomeni di dissesto attivi, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico;
- Azioni mirate alla conoscenza della percezione del rischio nella popolazione;
- Gestione e presentazione dei dati acquisiti dalla strumentazione sensoristica;
- Disseminazione dei risultati del Progetto

Indicatori di risultato:

- Percentuale di siti monitorati rispetto alle aree in frana attiva censite

Azioni:

- Selezione e conferimento d'incarico ad esperti di area tecnica per svolgere attività di implementazione e gestione di reti di monitoraggio di fenomeni franosi in aree ad elevato rischio idrogeologico a fini di Protezione Civile. L'iniziativa potrà essere gestita direttamente dalla U.O.A. Protezione Civile Regione Calabria.
- Acquisto di sensori e sistemi di acquisizione dati per la trasmissione in tempo reale dei dati della rete di monitoraggio frane e dell'Hardware dedicato.

OBIETTIVI

L'iniziativa è finalizzata alla implementazione e alla gestione dei dati di reti di monitoraggio per fenomeni di dissesto idrogeologico in Calabria. Molti comuni sono interessati da frane che, in occasione di precipitazioni intense, si riattivano fino a giungere in alcuni casi al collasso. La mitigazione del rischio di tali fenomeni può avvenire attraverso un sistema di monitoraggio avanzato in tempo reale poiché essi presentano elevati impatti sociali ed economici minacciando nuclei abitativi e arterie stradali. Il monitoraggio in tempo reale, mediante strumenti sensibili capaci di rilevare minime variazioni, consente non solo di anticipare le percezioni del pericolo, ma anche di fornire utili dati per valutare le condizioni di sicurezza.

L'obiettivo generale è, una volta individuate le aree interessate da frane attive, l'adozione di strategie di mitigazione della pericolosità da frana che comprende una serie di attività:

Il monitoraggio in tempo reale per le frane attive collegato a sistemi di allarme, azioni volte allo sviluppo della consapevolezza dei rischi nella popolazione, la pianificazione dell'emergenza degli eventi ad elevato impatto sociale ed economico, finalizzata alla valutazione, alla mitigazione, alla riduzione del rischio stesso e alla gestione dei dati acquisiti.

La progettazione ed implementazione del sistema di monitoraggio real time sarà realizzata avendo particolare cura della sua completa integrazione con le reti di monitoraggio del rischio già esistenti e/o previste.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
<p>Progetto Monitoraggio Frane</p>	<p>Selezione e conferimento d'incarico con contratto di lavoro a tempo determinato per un massimo di 3 anni ad esperti per svolgere le attività afferenti il progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Censimento delle aree ad elevata esposizione al rischio da frana con particolare riferimento alla presenza di edifici ed infrastrutture strategiche. ▪ Implementazione di un sistema di monitoraggio real-time tramite sistemi di allarme nei siti caratterizzati da fenomeni di dissesto attivi, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico; ▪ Azioni mirate alla conoscenza della percezione del rischio nella popolazione; ▪ Gestione e presentazione dei dati acquisiti dalla strumentazione sensoristica; ▪ Disseminazione dei risultati del Progetto ▪ Acquisto di sensori e sistemi di acquisizione dati per la trasmissione in tempo reale dei dati della rete di monitoraggio frane e dell'Hardware dedicato

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)
		Realizzazioni
Implementazione di un sistema di monitoraggio "real time" dei fenomeni di dissesto attivi finalizzato alla riduzione del rischio frana.	0,493	Censimento delle aree ad elevata esposizione al rischio da frana con particolare riferimento alla presenza di edifici ed infrastrutture strategiche
		Implementazione di un sistema di monitoraggio real-time tramite sistemi di allarme nei siti caratterizzati da fenomeni di dissesto attivi, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico;
		Comuni coinvolti
		Database regionale dei siti soggetti a monitoraggio

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Selezione e conferimento d'incarico ad esperti di area tecnica per svolgere attività di implementazione e gestione di reti di monitoraggio di fenomeni franosi in aree ad elevato rischio idrogeologico a fini di Protezione Civile	Acquisto, installazione e manutenzione di sensori, posizionati su siti della Regione Calabria	Rilevazione dati/informazioni
	Organizzazione di incontri con la comunità locale (cittadini, enti amministrativi, scuole, associazioni di volontariato) per dibattiti sociali. Stesura e compilazione di questionari per valutare la conoscenza del fenomeno e sensibilizzare la popolazione	Rilevazione dati/informazioni
Acquisto di sensori e sistemi di acquisizione dati per la trasmissione in tempo reale dei dati della rete di monitoraggio frane	Utilizzo del software/hardware per l'acquisizione dei dati di monitoraggio e creazione del sito web per la loro relativa gestione, pubblicazione e consultazione	Sistema di monitoraggio dedicato (database) e indagini <i>ad hoc</i>
	Organizzazione di Convegni ed incontri per la divulgazione dei risultati del progetto	Sistema di monitoraggio dedicato (database) e indagini <i>ad hoc</i>

CRONOPROGRAMMA

2016					2017						2018						2019
II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I
2%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	80%	90%	100%

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento n. 2 – Presidenza (U.O.A. Protezione Civile)

Allegato 6)



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC)

SCHEDA Nuove Operazioni n. 12 - "Azioni di supporto Sportello SPRINT – Settore Internazionalizzazione"

Risultati attesi:

Supporto alla chiusura delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR 2007/2013 prevista al 31/03/2017 ed alla predisposizione dei nuovi documenti attuativi di settore nell'ambito dell'internazionalizzazione a valere sul nuovo POR Calabria FESR 2014/2020. Supporto specialistico alle attività di follow up per avere un quadro riepilogativo dell'impatto che i progetti di internazionalizzazione hanno avuto sul territorio e, quindi, partire da una ricognizione dell'attività svolta negli anni precedenti

Indicatori di risultato:

- N. imprese assistite – valutazione dell'impatto sul territorio;

Azione:

- Programma Calabria Internazionale – esperti junior sportello SPRINT

OBIETTIVI

Fornire al Settore Internazionalizzazione supporto specialistico per la conclusione delle numerose operazioni a valere sul POR Calabria FESR 2007/2013 ed all'avvio del nuovo ciclo di programmazione e, nello specifico:

- Supporto alle attività di chiusura dei progetti ammessi a finanziamento a seguito della pubblicazione dell'Avviso a sostegno dei consorzi per l'internazionalizzazione.
- Supporto alle attività di monitoraggio dei progetti in termini di completamento dei dati da inserire sul sistema SIURP, al fine di alimentare gli indicatori di progetto.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati il progetto prevede le seguenti azioni principali:

- con riferimento specifico alle attività di chiusura dei progetti ammessi a finanziamento a seguito della pubblicazione dell'Avviso a sostegno dei consorzi per l'internazionalizzazione, i collaboratori forniranno assistenza alle imprese costituenti i consorzi nella predisposizione della documentazione necessaria al fine della rendicontazione delle spese;
- con riferimento alle attività di monitoraggio dei progetti in termini di completamento dei dati da inserire sul sistema SIURP, al fine di alimentare gli indicatori di progetto, i collaboratori forniranno supporto alle imprese partecipanti ai progetti e le istituzioni partner nella gestione degli adempimenti richiesti;

- con riferimento alle attività da realizzare, in vista della chiusura dell'intero POR Calabria FESR 2007/2013 prevista al 31/03/2017 ed alla predisposizione dei nuovi documenti attuativi di settore nell'ambito dell'internazionalizzazione a valere sul nuovo POR Calabria FESR 2014/2020, sarà necessario disporre di un supporto specialistico anche al fine di effettuare un'attività di follow up per avere un quadro riepilogativo dell'impatto che i progetti di internazionalizzazione hanno avuto sul territorio e, quindi, partire da una ricognizione dell'attività svolta negli anni precedenti

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
1	Programma Calabria Internazionale – Assistenza tecnica/esperti junior sportello SPRINT

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Le risorse occorrenti per il progetto ammontano ad € 81.000,00

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Programma Calabria Internazionale – Assistenza tecnica/esperti junior sportello SPRINT	0,081	N. imprese assistite – valutazione dell'impatto sul territorio	

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Programma Calabria Internazionale – Assistenza tecnica/esperti junior sportello SPRINT	N. imprese assistite – valutazione dell'impatto sul territorio	Dati dipartimentali

CRONOPROGRAMMA

2016					
I	II	III	IV	V	VI
				100%	

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento n. 2 - Presidenza



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA
ITALIANA

Piano di Azione Coesione (PAC)

SCHEDA Nuove Operazioni n. 13 – “Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei siti inquinati ”

Risultati attesi:

- Accrescimento del livello delle conoscenze e diffusione tra i destinatari del progetto dei nuovi strumenti pianificatori per l'attuazione degli interventi in campo ambientale, con particolare riferimento alla *gestione dei rifiuti* e alla *bonifica dei siti inquinati*;
- Potenziamento della capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni locali rispetto ai tematismi di progetto, con particolare riferimento alla realizzazione delle forme di aggregazione territoriale previste per l'attuazione dei Piani;
- Miglioramento della cooperazione tra i soggetti che operano nei settori di interesse, con particolare riferimento alla capacità di interazione nell'ambito delle forme di aggregazione territoriale previste per l'attuazione dei Piani;
- Miglioramento della capacità attuativa degli EE.LL. destinatari dell'intervento, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione, alla qualità progettuale degli interventi, alle procedure previste dai programmi nazionali e comunitari, al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
- Sviluppo e consolidamento di competenze, relazioni e strumenti di supporto che consentano al sistema delle relazioni (sistema di governance), tra i diversi soggetti che debbono necessariamente cooperare per l'attuazione degli interventi, di funzionare anche dopo la conclusione del progetto.

Indicatori di risultato:

- Piani di Settore redatti/approvati/adottati a livello locale;
- Aggregazioni territoriali finalizzate all'implementazione/attuazione dei Piani costituite;
- Incremento percentuale raccolta differenziata a livello regionale;
- Siti da bonificare individuati e bonificati.

Azione:

- Selezione e conferimento d'incarico ad esperti di area tecnica (laureati in ingegneria, architettura, geologia, etc.) e di area giuridico-amministrativa (laureati in giurisprudenza, economia e commercio, etc.) per svolgere attività di ricerca e azione estesa all'intero territorio regionale. L'iniziativa potrà essere gestita direttamente dal Dipartimento Ambiente

e Territorio o affidata ad un ente *in house* della Regione Calabria.

OBIETTIVI

L'iniziativa è finalizzata a *migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, per aumentare la governance del territorio, nonché a potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e locale per la programmazione e la pianificazione settoriale/tematica*. Tali obiettivi sono perseguiti procedendo all'acquisizione di dati ed informazioni per la rimodulazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei siti inquinati, attraverso la somministrazione ed il supporto alla compilazione di questionari rivolti agli EE.LL. Contestualmente viene svolta attività di disseminazione dei contenuti dei Piani in fase di redazione e, infine, di accompagnamento ai Comuni calabresi nell'implementazione delle procedure di rispettiva competenza, con particolare riferimento alla costituzione delle nuove forme di aggregazioni territoriali su cui poggia, in particolare, la *governance* del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. L'intervento proposto è perfettamente coerente e funzionale rispetto alle indicazioni di cui alle *Linee Guida per la rimodulazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n.407 del 21 ottobre 2015.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
<p>Progetto Ambiente 3.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione e conferimento d'incarico ad esperti (eventualmente per il tramite di un ente <i>in house</i>) per svolgere le attività afferenti il progetto: <ul style="list-style-type: none"> - Affiancamento e supporto tecnico-procedurale al Dipartimento Ambiente e Territorio nella fase di definizione/approvazione/adozione dei Piani tematici. - Disseminazione verso tutti gli EE.LL. calabresi dei contenuti tecnico-normativi della nuova pianificazione regionale in campo ambientale. - Accompagnamento alle amministrazioni locali nella fase di realizzazione/avvio delle forme di aggregazione territoriale previste per l'attuazione dei Piani. - Acquisizione e monitoraggio dei dati di riferimento rispetto ai tematismi di progetto, dalla condizione immediatamente precedente la fase attuativa dei Piani fino alla conclusione delle attività.

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
"Ricerca/azione per la rimodulazione e la disseminazione territoriale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei siti inquinati"	0,4	Campagna di ricerca/azione (disseminazione strumenti tecnico/normativi e raccolta dati/informazioni)	1
		Comuni coinvolti	409
		Questionari somministrati	409
		Database regionale della gestione dei rifiuti	1
		Database regionale dei siti da bonificare	1
		Aggregazioni territoriali accompagnate nelle fasi di adozione e attuazione dei Piani	14

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Selezione e conferimento d'incarico a n.30 esperti di area tecnica e di area giuridico-amministrativa per svolgere attività di ricerca e azione estesa all'intero territorio regionale (anche tramite affidamento <i>in house</i>)	Piani di Settore redatti/approvati/adottati a livello locale	Rilevazione dati/informazioni
	Aggregazioni territoriali finalizzate all'implementazione/attuazione dei Piani costituite	Rilevazione dati/informazioni
	Incremento percentuale raccolta differenziata a livello regionale	Sistema di monitoraggio dedicato (database) e indagini <i>ad hoc</i>
	Siti da bonificare individuati e bonificati	Sistema di monitoraggio dedicato (database) e indagini <i>ad hoc</i>

CRONOPROGRAMMA

L'azione descritta e la quantificazione delle risorse necessarie fanno riferimento ad un arco temporale di circa **3,5 mesi di attività** a partire dalla data di conferimento degli incarichi agli

esperti. Gli indicatori di risultato, dipendendo anche da fattori che esulano dagli ambiti d'intervento del progetto, potrebbero risultare effettivamente soddisfatti in un lasso di tempo variabilmente più ampio.

Interventi																	
2015						2016						2017					
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
								30 %	90 %	100 %							

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento n. 11 – Ambiente e Territorio

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. _121_ della seduta del _08.04.2014_.

Oggetto: Ridenominazione del Piano Ordinario Convergenza approvato con DGR 234/13 e modificato con DGR 295/13 in Piano di Azione Coesione

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		
2	Antonella STASI	Vice Presidente		
3	Alfonso DATTOLO	Componente		
4.	Mario CALIGIURI	Componente		
5.	Luigi FEDELE	Componente		
6.	Demetrio ARENA	Componente		
7.	Giuseppe GENTILE	Componente		
8.	Giacomo MANCINI	Componente		
9.	Francesco PUGLIANO	Componente		
10.	Nazzareno SALERNO	Componente		
11.	Domenico TALLINI	Componente		
12.	Michele TREMATERRA	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27 giugno 2013 è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza (POC) corredato dalle schede afferenti ai due Pilastri Misure Anticicliche e Salvaguardia nonché il Documento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del programma a seguito dell'approvazione di un'ulteriore proposta di riprogrammazione, elaborata a seguito dell'adesione alla terza fase del Piano di azione coesione con Decisione C(2013) 2871 finale del 27 maggio 2013 della Commissione europea;

CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 295 del 5.08.13 è stata rettificata la deliberazione succitata e in particolare la scheda n. 1.6 "Sistema informativo di analisi del lavoro" rientrante nell'attuazione del Pilastro II - Salvaguardia, di competenza del dipartimento Lavoro e nel piano finanziario del POC in quanto era stato erroneamente indicato l'importo di € 400.000,00 anziché € 100.000,00;

CONSIDERATO CHE le regole inizialmente indicate per alimentare il Sistema di Monitoraggio Unitario con i progetti del Piano Azione Coesione (PAC), esplicitate con la nota prot.n. 39623 dell'8.05.2012 dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), prevedevano che i progetti finanziati con riduzione del cofinanziamento nazionale dei Programmi Operativi 2007-2013 fossero associati alla struttura POC – Programmazione Ordinaria Convergente;

CHE, in particolare, la successiva nota prot. 89935 del 26.10.2012 dell'IGRUE, oltre a stabilire che "Qualora i progetti di attuazione del PAC non siano cofinanziati dall'UE o dal FAS, come nel caso di riduzione del cofinanziamento nazionale, saranno istituiti specifici programmi (di tipologia "Programma Ordinario Convergente)", ha evidenziato che in fase di impostazione iniziale del Sistema nazionale di monitoraggio sono stati già censiti i POC di titolarità delle Amministrazioni regionali, compreso il "POC Calabria";

PRESO ATTO CHE con ultima nota prot. 2601 del 13.01.2014 l'IGRUE ha fornito nuove indicazioni su come operare il monitoraggio sugli interventi del Piano d'Azione Coesione (PAC) evidenziando che "le regole inizialmente indicate per alimentare il Sistema di Monitoraggio Unitario con i progetti del PAC sono state riviste nel corso del 2013 per tener conto delle modalità di attuazione via via defintesesi e del circuito finanziario e gestionale associato ai progetti stessi. Si è, pertanto, pervenuti all'impianto riportato nel vademecum che, per i progetti finanziati con riduzione del cofinanziamento nazionale dei programmi Operativi 2007-2013, prevede l'associazione non più alla struttura del POC (Programmazione Ordinaria Convergente) ma a quella dei Programmi FSC (ex FAS)";

RITENUTO necessario, pertanto, ridenominare il Piano Operativo Convergenza (POC), come sopra approvato e successivamente modificato, in Piano di Azione Coesione (PAC);

VISTI

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato l'ordinamento generale delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale;
- la legge regionale del 4.02.2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la legge regionale del 05.01.2007, n. 3 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie";

VISTI

- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: "Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: "Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art.65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art.11 della L.R. n.3/2007";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto "Presenza d'atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito all'accettazione da parte della Commissione europea";
- la Delibera CIPE 1/2011 recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013";
- la Delibera CIPE 96/2012 recante "Presenza d'atto del Piano di Azione Coesione";
- la Delibera CIPE 113/2012 recante "Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 28.09.2012 recante "Presenza d'atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007-2013";
- la Decisione C(2012) 9693 final del 17.12.2012 recante "Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008";
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 491 del 12.11.2012 e del Consiglio regionale n. 295 dell'8.04.2013 recante "Adozione della proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR

- 2007-2013 e autorizzazione all'Autorità di Gestione a sottoporla ai membri del Comitato di Sorveglianza e a notificarla alla Commissione europea”;
- la Decisione C(2013) 2871 final del 27.5.2013 recante “Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008”;
 - la Decisione C(2013) 8724 final del 17.12.2013 recante “Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008”;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, On. Giacomo Mancini, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e della regolarità dell'atto espressa dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione a voti unanimi

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

- ridenominare il Piano Operativo Convergenza (POC), approvato con deliberazione n. 234 del 27/06/2013 e modificato con deliberazione n. 295 del 5/08/2013, in Piano di azione coesione (PAC);
- notificare la presente deliberazione ai Dipartimenti regionali responsabili dell'attuazione delle azioni del PAC per la relativa presa d'atto nei successivi provvedimenti di gestione di propria competenza e al Dipartimento Bilancio e Patrimonio;
- notificare la presente deliberazione alla competente commissione del Consiglio regionale a soli fini conoscitivi;
- notificare la presente deliberazione al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico;
- provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



Bruxelles, 24.11.2020
C(2020) 8335 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.11.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 24.11.2020**

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 7227 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 1102 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR') e del Fondo sociale europeo ('FSE') nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.
- (2) In data 26 ottobre 2020, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era corredata di una revisione del programma operativo nella quale l'Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) punti da i) a v), e d) del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti soggetti alla decisione di esecuzione C(2015) 7227.
- (3) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Italia chiede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per tutti gli assi prioritari di tale programma operativo.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (4) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Italia chiede il trasferimento di EUR 61 207 293 delle risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 dal FESR al FSE all'interno di tale programma operativo. Il trasferimento di risorse non comprende una modifica della ripartizione per categoria di regioni.
- (5) La modifica del programma operativo consiste principalmente nella riallocazione di fondi a favore di misure di risposta all'epidemia Covid-19. Nello specifico viene incrementata la dotazione finanziaria degli assi prioritari: 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione" e 3 "Competitività dei sistemi produttivi", entrambi sostenuti dal FESR, 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità" e 12 "Istruzione e formazione", entrambi sostenuti dal FSE, attraverso una riduzione delle risorse del FESR per gli assi prioritari 2 "Agenda digitale", 4 "Efficienza energetica e mobilità sostenibile", 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile", 9 "Inclusione sociale" e 11 "Istruzione e formazione", nonché delle risorse del FSE per l'asse prioritario 10 "Inclusione sociale".
- (6) La modifica al programma operativo prevede, inoltre, la rimozione dal programma dei finanziamenti per la Strategia di sviluppo delle aree urbane di dimensione inferiore e per tre delle quattro aree interne incluse nella Strategia Nazionale per le Aree Interne, nonché per i grandi progetti "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga" e "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria". Viene inoltre ridotto il tasso di co-finanziamento nazionale dal 25% al 20%. Vengono inseriti dei nuovi indicatori di output dedicati e relativi indicatori nel quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione. Vengono inoltre rivisti i valori target per le azioni da riprogrammare.
- (7) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata dalle esigenze della risposta all'epidemia di Covid-19. La richiesta di trasferimento di risorse dal FESR al FSE è debitamente motivata dalla necessità di finanziare misure per il sostegno all'occupazione e alla riqualificazione della forza lavoro, favorire l'accesso al sistema sanitario e il sostegno economico alle famiglie svantaggiate, e favorire la didattica a distanza, al fine di limitare l'impatto negativo dell'epidemia Covid-19 sul sistema socio-economico della regione. La richiesta di modifica del programma operativo descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei regolamenti (UE) n. 1301/2013² e (UE) n. 1304/2013³ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, con procedura scritta in data 20 ottobre 2020, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo,

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.

- (9) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'Italia ha però fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata della revisione del programma operativo in data 13 novembre 2020.
- (10) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 7227,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 7227 è così modificata:

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Sono approvati i seguenti elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 2 ottobre 2015, modificato da ultimo dalla revisione del programma operativo presentata nella sua versione definitiva in data 13 novembre 2020:";
2. all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La dotazione finanziaria complessiva per il programma operativo è fissata a 1 784 217 631 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015:
13 03 60: 1 468 670 372 EUR (FESR – Regioni meno sviluppate);
04 02 60: 315 547 259 EUR (FSE – Regioni meno sviluppate).";
3. l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione;
4. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24.11.2020

Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione





Bruxelles, 20.8.2019
C(2019) 6200 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.8.2019

che determina per l'Italia e per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti con riferimento ai programmi operativi indicati con numeri CCI 2014IT16M2OP001, 2014IT16M2OP002, 2014IT16M2OP003, 2014IT16M2OP004, 2014IT16M2OP005, 2014IT16M2OP006, 2014IT16RFOP001, 2014IT16RFOP002, 2014IT16RFOP003, 2014IT16RFOP004, 2014IT16RFOP005, 2014IT16RFOP007, 2014IT16RFOP008, 2014IT16RFOP009, 2014IT16RFOP010, 2014IT16RFOP011, 2014IT16RFOP012, 2014IT16RFOP013, 2014IT16RFOP014, 2014IT16RFOP015, 2014IT16RFOP016, 2014IT16RFOP017, 2014IT16RFOP018, 2014IT16RFOP019, 2014IT16RFOP020, 2014IT16RFOP021, 2014IT16RFOP022

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 20.8.2019**

che determina per l'Italia e per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti con riferimento ai programmi operativi indicati con numeri CCI 2014IT16M2OP001, 2014IT16M2OP002, 2014IT16M2OP003, 2014IT16M2OP004, 2014IT16M2OP005, 2014IT16M2OP006, 2014IT16RFOP001, 2014IT16RFOP002, 2014IT16RFOP003, 2014IT16RFOP004, 2014IT16RFOP005, 2014IT16RFOP007, 2014IT16RFOP008, 2014IT16RFOP009, 2014IT16RFOP010, 2014IT16RFOP011, 2014IT16RFOP012, 2014IT16RFOP013, 2014IT16RFOP014, 2014IT16RFOP015, 2014IT16RFOP016, 2014IT16RFOP017, 2014IT16RFOP018, 2014IT16RFOP019, 2014IT16RFOP020, 2014IT16RFOP021, 2014IT16RFOP022

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento dei target intermedi dei programmi dovrebbe essere esaminato a livello di priorità sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.
- (2) L'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, le relazioni annuali di attuazione per i seguenti programmi operativi: POR Molise FESR FSE, Puglia FESR FSE 2014-2020, PON Legalità FESR FSE, PON Città metropolitane, PON Ricerca e Innovazione, POR Calabria FESR FSE, Cultura e sviluppo, PON Infrastrutture e Reti FESR, Imprese e competitività, POR Abruzzo FESR 2014-2020, Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, POR Emilia Romagna FESR, POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020, POR Lazio FESR, POR Liguria FESR, POR Lombardia FESR, POR Marche FESR 2014-2020, POR Piemonte FESR, POR Sardegna FESR, Sicilia, Toscana, Trento, POR Umbria FESR, Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR), POR Veneto FESR 2014-2020, Basilicata. Le relazioni annuali di attuazione sono ritenute ricevibili.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (3) Le relazioni annuali di attuazione ricevibili forniscono informazioni e valutazioni sul conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello di priorità.
- (4) Dopo aver ricevuto le rispettive relazioni annuali di attuazione, la Commissione dovrebbe stabilire i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti.
- (5) Per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe altresì determinare i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi non sono stati conseguiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono stati conseguiti figurano nell'allegato I.

Articolo 2


I programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, non sono stati conseguiti figurano nell'allegato II.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.8.2019

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione



IT
ALLEGATO I

I programmi operativi e le corrispondenti priorità per cui sono stati conseguiti i target intermedi

Numero CCI	Titolo del programma operativo	Decisione di adozione	Ultima decisione di modifica	Data di presentazione della relazione annuale di attuazione ricevibile	Numero di priorità	Fondo	Categoria di regioni
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	1	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	2	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	6	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	7	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	III	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	IX	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	IX	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	V	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	VI	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	VII	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	VIII	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	X	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	X	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	XI	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	XII	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	4	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	1	FESR	regioni in transizione

2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	2	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	3	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	3	FSE	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	3	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	I	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	I	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	01	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	02	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	03	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	04	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	05	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	06	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	07	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	08	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	10	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	11	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	12	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	13	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP001	Cultura e sviluppo	C(2015) 925	C(2018) 7515	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP001	Cultura e sviluppo	C(2015) 925	C(2018) 7515	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP002	PON Infrastrutture e Reti FESR	C(2015) 5451	C(2018) 1144	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	I	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	I	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	III	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	III	FESR	regioni in transizione

2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	IV	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	I	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	II	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	III	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	IV	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	IX	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	VI	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	VII	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	5	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	6	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	9	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate

	2020						
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	I	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	II	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	III	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	IV	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	V	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	VI	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	8	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	I	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	II	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	III	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	IV	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	VI	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	I	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	III	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	IV	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	V	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	VI	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	VII	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	10	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	5	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	8	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	01	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	03	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	04	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	05	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	06	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	5	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	6	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	8	FESR	regioni meno sviluppate

IT
ALLEGATO II

I programmi operativi e le corrispondenti priorità per cui non sono stati conseguiti i target intermedi

Numero CCI	Titolo del programma operativo	Decisione di adozione	Ultima decisione di modifica	Data di presentazione della relazione annuale di attuazione ricevibile	Numero di priorità	Fondo	Categoria di regioni
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	3	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	4	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	5	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	8	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	9	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	IV	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	5	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	7	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	7	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	4	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	II	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	09	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP002	PON Infrastrutture e Reti FESR	C(2015) 5451	C(2018) 1144	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	V	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	10	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	8	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	V	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	II	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	6	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	9	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	02	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate



Bruxelles, 28.2.2019
C(2019) 1752 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.2.2019

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 28.2.2019**

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 7227 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (‘FESR’) e del Fondo sociale europeo (‘FSE’) nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia.
- (2) In data 10 luglio 2018, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b), dal punto ii) al punto v) e d), punto ii), e paragrafo 3, punti b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 7227.
- (3) La modifica del programma operativa consiste, in primo luogo, nella revisione del valore di alcuni indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato; in secondo luogo, nel trasferimento di risorse del FESR dall'asse 1 “Promozione della ricerca e dell'innovazione” agli assi prioritari 3 “Competitività dei sistemi produttivi” e 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”; infine, nell'inclusione di nuove azioni e nella ridefinizione di alcune azioni preesistenti.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (4) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di correggere il valore di alcuni indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato, inizialmente basati su ipotesi errate e condizionati da circostanze impreviste, e di migliorare l'esecuzione delle strategie territoriali. La richiesta descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei regolamenti (UE) n. 1301/2013² e (UE) n. 1304/2013³ del Parlamento europeo e del Consiglio, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 4873 della Commissione.
- (5) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, con procedura scritta, il 3 luglio 2018 e il 12 dicembre 2018, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (6) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) punto (iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della modifica annuale dell'accordo di partenariato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 *bis*, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 21 agosto 2018. L'Italia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata della revisione del programma operativo in data 12 dicembre 2018.
- (8) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 7227,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 7227 è così modificata:

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

“I seguenti elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 2 ottobre 2015, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 12 dicembre 2018, sono approvati.”;

2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Article 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma “POR Calabria FESR FSE” approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 10 luglio 2018.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28.2.2019

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

IT**ALLEGATO****“ALLEGATO II****Dotazione finanziaria complessiva a titolo del FESR, del FSE, del cofinanziamento nazionale per il programma operativo e per ciascun asse prioritario e importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione**

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e)	Contributo BEI (g)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione (l) = (j) / (a) * 100
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d)				Sostegno dell'Unione (h) = (a) - (j)	Contropartita nazionale ©(i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale (k) = (b) * (j) / (a)	
I	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	141 534 804,00	47 178 268,00	47 178 268,00	0	188 713 072,00	75,00%	0	132 748 371,00	44 249 457,00	8 786 433,00	2 928 811,00	6,21%
II	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	126 684 291,00	42 228 097,00	42 228 097,00	0	168 912 388,00	75,00%	0	118 819 772,00	39 606 591,00	7 864 519,00	2 621 506,00	6,21%
III	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	147 491 804,00	49 163 935,00	49 163 935,00	0	196 655 739,00	75,00%	0	138 335 561,00	46 111 854,00	9 156 243,00	3 052 081,00	6,21%
IV	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	360 319 783,00	120 106 594,00	120 106 594,00	0	480 426 377,00	75,00%	0	337 951 251,00	112 650 417,00	22 368 532,00	7 456 177,00	6,21%
V	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	70 409 581,00	23 469 860,00	23 469 860,00	0	93 879 441,00	75,00%	0	66 038 578,00	22 012 859,00	4 371 003,00	1 457 001,00	6,21%
VI	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	243 368 423,00	81 122 808,00	81 122 808,00	0	324 491 231,00	75,00%	0	228 260 192,00	76 086 731,00	15 108 231,00	5 036 077,00	6,21%
VII	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	167 640 241,00	55 880 080,00	55 880 080,00	0	223 520 321,00	75,00%	0	157 233 190,00	52 411 063,00	10 407 051,00	3 469 017,00	6,21%
VIII	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	126 562 500,00	42 187 500,00	42 187 500,00	0	168 750 000,00	75,00%	0	118 968 750,00	39 656 250,00	7 593 750,00	2 531 250,00	6,00%
IX	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	111 736 944,00	37 245 648,00	37 245 648,00	0	148 982 592,00	75,00%	0	104 800 352,00	34 933 451,00	6 936 592,00	2 312 197,00	6,21%

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e)	Contributo BEI (g)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione (l) = (j) / (a) * 100
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d)				Sostegno dell'Unione (h) = (a) - (j)	Contropartita nazionale ©(i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale (k) = (b) * (i) / (a)	
X	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	50 868 750,00	16 956 250,00	16 956 250,00	0	67 825 000,00	75,00%	0	47 816 625,00	15 938 875,00	3 052 125,00	1 017 375,00	6,00%
XI	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	109 440 979,00	36 480 326,00	36 480 326,00	0	145 921 305,00	75,00%	0	102 646 919,00	34 215 639,00	6 794 060,00	2 264 687,00	6,21%
XII	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	64 612 500,00	21 537 500,00	21 537 500,00		86 150 000,00	75,00%		60 735 750,00	20 245 250,00	3 876 750,00	1 292 250,00	6,00%
XIII	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	12 296 126,00	4 098 709,00	4 098 709,00		16 394 835,00	75,00%		11 558 358,00	3 852 786,00	737 768,00	245 923,00	6,00%
XIV	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	51 250 905,00	17 083 635,00	17 083 635,00		68 334 540,00	75,00%		51 250 905,00	17 083 635,00	0	0	-
Totale	FESR	Meno sviluppate		1 529 877 755,00	509 959 251,00	509 959 251,00	0	2 039 837 006,00	75,00%	0	1 438 085 091,00	479 361 697,00	91 792 664,00	30 597 554,00	6,00%
Totale	FSE	Meno sviluppate		254 339 876,00	84 779 959,00	84 779 959,00	0	339 119 835,00	75,00%	0	239 079 483,00	79 693 161,00	15 260 393,00	5 086 798,00	6,00%
Totale generale				1 784 217 631,00	594 739 210,00	594 739 210,00	0	2 378 956 841,00	75,00%	0	1 677 164 574,00	559 054 858,00	107 053 057,00	35 684 352,00	6,00%

”



Bruxelles, 20.10.2015
C(2015) 7227 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.10.2015

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 20.10.2015**

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10,

Previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) In data 18 dicembre 2014, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione ("SFC 2014"), il programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» per la regione Calabria in Italia.
- (2) Il programma operativo rispetta le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera (a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (3) Il programma operativo è stato elaborato dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato il programma operativo e ha formulato alcune osservazioni ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo il 7 aprile 2015. L'Italia ha fornito informazioni supplementari e ha presentato una revisione del programma operativo il 2 ottobre 2015.
- (5) La Commissione è giunta alla conclusione che il programma operativo concorre a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché la coesione economica, sociale e territoriale e che è coerente con il

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013², il regolamento (UE) n. 1304/2013³ e con il contenuto dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014.
- (6) Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione⁴.
- (7) A norma dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. È comunque opportuno definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma operativo.
- (8) Conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario specificare per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del FESR e del FSE, nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia d'attuazione. È inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria complessiva fornita dal FESR e dal FSE, e l'importo del cofinanziamento nazionale per il programma operativo nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione per l'intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario. Per gli assi prioritari che combinano priorità d'investimento di diversi obiettivi tematici, è inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria totale fornita dal FESR e dal FSE e il cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti.
- (9) A norma dell'articolo 120, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario stabilire, per ciascun asse prioritario, l'aliquota di cofinanziamento e specificare se il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario si applica alla spesa totale ammissibile, comprendente la spesa pubblica e privata, o alla spesa pubblica ammissibile.

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

- (10) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo concentra almeno il 60% della dotazione FSE destinata alle regioni meno sviluppate su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (11) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo fissa il contributo delle azioni pianificate dal FSE per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.
- (12) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardante la conformità delle operazioni finanziate nell'ambito del programma operativo con le norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui il sostegno è concesso.
- (13) In conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è quindi opportuno approvare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), lettera b), punti da i) a v) e vii), lettera c, punti da i) a v), e lettera d), al paragrafo 3 e al paragrafo 6, lettera b) di detto articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 2 ottobre 2015 sono approvati:

- (a) la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie, di cui alle sezioni 1.1.2 e 1.2 del programma operativo;
- (b) gli elementi richiesti per ciascun asse prioritario dall'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alla sezione 2 del programma operativo con l'eccezione dei punti 2.A.9 e 2.B.7;
- (c) gli elementi del piano di finanziamento richiesti a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alle tabelle 17, 18a e 18c della sezione 3 del programma operativo;
- (d) l'approccio integrato allo sviluppo territoriale che indichi il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti, di cui alla sezione 4 del programma operativo;
- (e) per ogni pertinente condizionalità ex ante, la valutazione dell'ottemperanza alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, e qualora le condizionalità ex ante non siano state soddisfatte, una descrizione delle azioni da intraprendere, il relativo calendario di attuazione e gli organismi competenti conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato, di cui alla sezione 9 del programma operativo.

Articolo 2

Gli assi prioritari seguenti sono sostenuti dal programma operativo:

- (a) Asse prioritario 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione" del FESR;
- (b) Asse prioritario 2 "Sviluppo dell'Agenda digitale" del FESR;
- (c) Asse prioritario 3 "Competitività dei sistemi produttivi" del FESR;
- (d) Asse prioritario 4 "Efficienza energetica" del FESR;
- (e) Asse prioritario 5 "Prevenzione dei rischi" del FESR;
- (f) Asse prioritario 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale " del FESR;
- (g) Asse prioritario 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile" del FESR;
- (h) Asse prioritario 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità" del FSE;
- (i) Asse prioritario 9 "Inclusione sociale" del FESR;
- (j) Asse prioritario 10 "Inclusione sociale" del FSE;
- (k) Asse prioritario 11 "Istruzione e formazione" del FESR;
- (l) Asse prioritario 12 "Istruzione e formazione" del FSE;
- (m) Asse prioritario 13 "Capacità istituzionale" del FSE;
- (n) Asse prioritario 14 "Assistenza tecnica" del FESR.

Articolo 3

La spesa è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 4

1. L'importo massimo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno del FESR e del FSE e gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione sono fissati nell'allegato I.
2. La dotazione finanziaria totale per il programma operativo è fissata a 1 784 217 631 EUR, da finanziarsi, secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2015 con le seguenti linee di bilancio:
 - (a) 13 03 60: EUR 1 529 877 755 (ERDF – regioni meno sviluppate);
 - (b) 04 02 60: EUR 254 339 876 (ESF – regioni meno sviluppate);
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario si applica alla spesa pubblica ammissibile.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.10.2015

Per la Commissione
Corina CREȚU
Membro della Commissione



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 7 agosto 2017.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Azioni di sistema per l'accelerazione degli interventi delle politiche di coesione. (Delibera n. 77/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro), nonché la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio (pari a 10.962 milioni di euro);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che le risorse FSC 2014-2020 sono destinate dalle predette norme di legge a sostenere esclusiva-

mente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la nota n. 666 del 14 luglio 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e vista l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), concernente la proposta di assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, di un importo di 25 milioni di euro in favore di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, per il finanziamento della misura denominata «Azioni di sistema» volta ad accelerare l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito delle politiche di coesione;

Considerato che la proposta richiama quanto previsto dalle delibere di questo Comitato nn. 26 e 56 del 2016 (punto 2), che - nell'assegnare risorse FSC 2014-2020 ai Patti per lo sviluppo stipulati dal Governo con Regioni e Città metropolitane - prevedono, in considerazione della strategicità degli interventi contenuti nei Patti stessi e al fine di garantirne la tempestiva attuazione, che le parti possano adottare misure di accelerazione degli interventi ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettere f-bis e f-ter decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e la possibilità di individuare Invitalia quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, anche prevedendo il rifinanziamento di Azioni di sistema;

Considerato che la nota informativa del DPCoe evidenzia che alcune Amministrazioni titolari degli interventi finanziati nell'ambito della politica di coesione hanno già richiesto al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e allo stesso DPCoe l'attivazione della misura «Azioni di sistema» attuata da Invitalia e che al finanziamento della misura stessa possono concorrere, con atti amministrativi d'impegno previsti dall'ordinamento di ciascuna Amministrazione interessata all'attuazione degli interventi portati all'attenzione del DPCoe, eventuali cofinanziamenti da parte delle stesse;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella citata nota informativa concernenti il funzionamento della misura e le relative linee di intervento e azioni, con individuazione di Invitalia quale soggetto responsabile dell'attuazione, mentre le funzioni di indirizzo, sorveglianza e coordinamento sono svolte dal DPCoe, anche mediante l'istituzione di apposito Comitato di indirizzo e sorveglianza, composto da rappresentanti dello stesso Dipartimento e in considerazione delle modalità di funzionamento della misura «Azioni di sistema» regolate nell'ambito di apposita Convenzione tra il DPCoe e Invitalia, disciplinante anche gli interventi cofinanziati;

Tenuto conto che sull'assegnazione proposta si è espressa favorevolmente, nella seduta del 6 luglio 2017, la Cabina di Regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dall'art. 1, comma 703, lettera c) della legge di stabilità 2015;

Tenuto conto che l'assegnazione proposta a carico del FSC 2014-2020 prevede il seguente profilo di impiego delle risorse: 0,5 milioni di euro per l'anno 2017; 1,5 mi-



lioni di euro per l'anno 2018; 3 milioni di euro per l'anno 2019; 4 milioni di euro per l'anno 2020; 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 4 milioni di euro per l'anno 2023; 2 milioni di euro per l'anno 2024;

Tenuto conto che, nel corso dell'odierna seduta, questo Comitato ha deliberato in ordine alla rimodulazione dell'articolazione finanziaria annuale dell'assegnazione al Piano banda ultra larga prevista dalla delibera CIPE n. 65/2015 anche ai fini della determinazione del profilo di impiego delle risorse di cui alla proposta;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 4048-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

è assegnato a Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA - l'importo di 25 milioni di euro per il finanziamento della misura, denominata «Azioni di sistema», volta ad accelerare l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito delle politiche di coesione, anche in relazione a quanto previsto dalle delibere di questo Comitato n. 26 e n. 56 del 2016 citate nelle premesse.

La relativa copertura finanziaria è posta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, con il seguente profilo di impiego delle risorse: 0,5 milioni di euro per l'anno 2017; 1,5 milioni di euro per l'anno 2018; 3 milioni di euro per l'anno 2019; 4 milioni di euro per l'anno 2020; 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 4 milioni di euro per l'anno 2023; 2 milioni di euro per l'anno 2024.

Dell'assegnazione disposta con la presente delibera si dovrà tenere conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

Il DPCoe relazionerà annualmente al Comitato, a decorrere dal 31 gennaio 2019, circa l'avanzamento e i risultati della misura Azioni di sistema.

Roma, 7 agosto 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. ne prev. n. 1729

18A00356

DELIBERA 7 agosto 2017.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Approvazione del piano operativo della Regione Emilia Romagna e assegnazione risorse. (Delibera n. 76/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;


Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPCoe e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro) destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord nonché la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio (pari a 10.962 milioni di euro);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 con il quale è stata istituita, in linea con quanto previsto dalla lettera c) del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, la Cabina di regia composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione



FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020
AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE
POLITICHE DI COESIONE

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visti il DPCM, pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il DPCM 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'articolo 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro), nonché la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio (pari a 10.962 milioni di euro);

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che le risorse FSC 2014-2020 sono destinate dalle predette norme di legge a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la nota n. 666 del 14 luglio 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e vista l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), concernente la proposta di assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, di un importo di 25 milioni di euro in favore di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, per il finanziamento della misura denominata "Azioni di sistema" volta ad accelerare l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito delle politiche di coesione;

CONSIDERATO che la proposta richiama quanto previsto dalle delibere di questo Comitato nn. 26 e 56 del 2016 (punto 2), che - nell'assegnare risorse FSC 2014-2020 ai Patti per lo sviluppo stipulati dal Governo con Regioni e Città Metropolitane - prevedono, in considerazione della strategicità degli interventi contenuti nei Patti stessi e al fine di garantirne la tempestiva attuazione, che le parti possano adottare misure di accelerazione degli interventi ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettere f-bis e f-ter decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e la possibilità di individuare Invitalia quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, anche prevedendo il rifinanziamento di Azioni di sistema;

CONSIDERATO che la nota informativa del DPCoe evidenzia che alcune Amministrazioni titolari degli interventi finanziati nell'ambito della politica di coesione hanno già richiesto al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e allo stesso DPCoe l'attivazione della misura "Azioni di sistema" attuata da Invitalia e che al finanziamento della misura stessa possono concorrere, con atti amministrativi d'impegno previsti dall'ordinamento di ciascuna Amministrazione interessata all'attuazione degli interventi portati all'attenzione del DPCoe, eventuali cofinanziamenti da parte delle stesse;

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nella citata nota informativa concernenti il funzionamento della misura e le relative linee di intervento e azioni, con individuazione di Invitalia quale soggetto responsabile dell'attuazione, mentre le funzioni di indirizzo, sorveglianza e coordinamento sono svolte dal DPCoe, anche mediante l'istituzione di apposito Comitato di indirizzo e sorveglianza, composto da rappresentanti dello stesso Dipartimento e in considerazione delle modalità di funzionamento della misura "Azioni di sistema" regolate nell'ambito di apposita Convenzione tra il DPCoe e Invitalia, disciplinante anche gli interventi cofinanziati;

TENUTO CONTO che sull'assegnazione proposta si è espressa favorevolmente, nella seduta del 6 luglio 2017, la Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dall'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge di stabilità 2015;

TENUTO CONTO che l'assegnazione proposta a carico del FSC 2014-2020 prevede il seguente profilo di impiego delle risorse: 0,5 milioni di euro per l'anno 2017; 1,5 milioni di euro per l'anno 2018; 3 milioni di euro per l'anno 2019; 4 milioni di euro per l'anno 2020; 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 4 milioni di euro per l'anno 2023; 2 milioni di euro per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che, nel corso dell'odierna seduta, questo Comitato ha deliberato in ordine alla rimodulazione dell'articolazione finanziaria annuale dell'assegnazione al Piano Banda Ultra Larga prevista dalla delibera CIPE n.65/2015 anche ai fini della determinazione del profilo di impiego delle risorse di cui alla proposta;

TENUTO CONTO dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

VISTA l'odierna nota n. 4048-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

DELIBERA

E' assegnato a Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA – l'importo di 25 milioni di euro per il finanziamento della misura, denominata "Azioni di sistema", volta ad accelerare l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito delle politiche di coesione, anche in relazione a quanto previsto dalle delibere di questo Comitato n. 26 e n. 56 del 2016 citate nelle premesse.

La relativa copertura finanziaria è posta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, con il seguente profilo di impiego delle risorse: 0,5 milioni di euro per l'anno 2017; 1,5 milioni di euro per l'anno 2018; 3 milioni di euro per l'anno 2019; 4 milioni di euro per l'anno 2020; 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 4 milioni di euro per l'anno 2023; 2 milioni di euro per l'anno 2024.

Dell'assegnazione disposta con la presente delibera si dovrà tenere conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

Il DPCoe relazionerà annualmente al Comitato, a decorrere dal 31 gennaio 2019, circa l'avanzamento e i risultati della misura Azioni di sistema.

Roma, 7 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Luca LOTTI

IL PRESIDENTE
Paolo GENTILONI SILVERI